



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CATTEDRA DI DIRITTO PRIVATO COMPARATO

**SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE ED IL RUOLO DELLA DUE  
DILIGENCE NELLA SUPPLY CHAIN:**

**DAL QUADRO INTERNAZIONALE ALLA DIRETTIVA EUROPEA CSDD**

Prof.ssa Livia Ventura

---

**RELATORE**

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

---

**CORRELATORE**

Maria Chiara Turchetta

160743

---

**CANDIDATO**

Anno Accademico 2023/2024

## INDICE

<b>Introduzione</b> .....	3
<b>Capitolo I Il quadro internazionale: un approccio basato sulla soft law</b> .....	10
1. Il quadro delle Nazioni Unite.....	10
1.1. Diritti umani e Corporate Governance .....	11
1.2. Sviluppo sostenibile e protezione dell'ambiente.....	20
1.3. Business ethics .....	26
2. Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) Linee guida per le imprese multinazionali .....	28
3. Standards dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) .....	31
4. Standards dell'Organizzazione internazionale di standardizzazione (ISO) .....	35
5. Problemi e sfide .....	37
5.1. <i>Soft law vs hard law</i> nell'implementazione delle linee guida internazionali	38
5.2. Efficacia delle iniziative aziendali volontarie e dei codici di condotta .....	40
5.3. Potenziali soluzioni e miglioramenti: la CSDDD .....	43
<b>Capitolo II Brevi cenni sull'evoluzione del quadro giuridico relativo alla supply chain due diligence in alcune esperienze nazionali</b> .....	45
1. Introduzione: il contesto nazionale frammentato.....	45
2. Esperienze di common law: U.S.A. e Regno Unito .....	47
3. Esperienze di civil law: Germania e Italia.....	57
4. La <i>Loi relative au devoir de vigilance</i> francese come modello dell'iniziativa europea	67
4.1. Ambito di applicazione .....	68
4.2. Obblighi di <i>due diligence</i> per le imprese: il piano di vigilanza .....	70
4.3. Responsabilità civile e sanzioni .....	74
4.4. Aspetti critici.....	76
4.5. Impatto e benefici: verso la CSDDD .....	78
5. Un bilancio delle esperienze nazionali in tema di <i>due diligence</i> .....	78
<b>Capitolo III L'Unione Europea come precursore mondiale: la Direttiva CSDD o "Supply Chain Act"</b> .....	81
1. Origini e contesto della Direttiva .....	81
2. Motivazione e necessità.....	82
3. Percorso legislativo .....	88

3.1	Atti europei precedenti.....	91
3.2.	Fasi di approvazione della CSDDD.....	97
3.2.1.	Gli Studies del 2020.....	97
3.2.2.	La Proposta del 23 febbraio 2022.....	100
3.2.3.	Le fasi successive: tra supporto e contestazioni.....	108
4.	Contenuto della Direttiva.....	115
4.1.	Principi fondamentali alla base della Direttiva.....	118
4.2.	Ambito di applicazione.....	120
4.2.1.	Società in Stati terzi: il rappresentante autorizzato.....	122
4.3.	Disposizioni sulla <i>due diligence</i> della catena di approvvigionamento.....	122
4.3.1.	Integrazione della due diligence nelle politiche aziendali.....	122
4.3.2.	Impatti negativi: prevenirli, identificarli ed eliminarli.....	124
4.3.3.	Procedura di reclamo.....	127
4.3.4.	Azioni da intraprendere e Guidelines.....	128
4.4.	Il Piano di transizione climatica aziendale.....	129
4.5.	Il sistema dei controlli e la Rete europea delle autorità di controllo.....	130
4.6.	Le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.....	131
4.7.	La responsabilità civile delle società.....	132
4.8.	Il ruolo degli Stati: l' <i>enforcement</i> nazionale.....	133
5.	L'impatto trasversale e positivo della CSDDD sulla protezione dei diritti umani e dell'ambiente.....	135
	<b>Conclusioni.....</b>	<b>137</b>
	<b>Sitografia.....</b>	<b>162</b>
	<b>Riferimenti giurisprudenziali.....</b>	<b>168</b>
	<b>Normativa e documenti ufficiali.....</b>	<b>169</b>

## INTRODUZIONE

Alla base dello sviluppo aziendale e societario vi è sempre stato il concetto di profitto. Come evidenziato anche dall'art. 2447 del Codice civile italiano<sup>1</sup>, le società vengono create per rendere un profitto ai soci che ne fanno parte. Oggi giorno questa prospettiva meramente economica deve essere superata ed è necessario dare spazio a quelle che sono le maggiori necessità dell'età Moderna, ovvero tutelare attraverso l'attività sociale ed individuale i diritti dei singoli e della collettività. Proprio per questo ad oggi, uno degli argomenti più discussi e sicuramente più complessi da poter trattare all'interno del complesso aziendale è quello della cosiddetta *Sustainable Corporate Governance*. Letteralmente, si intende una "Gestione aziendale Sostenibile", basata dunque sull'inclusione, all'interno degli obiettivi d'azione della società, di altri valori, quali: il rispetto dell'ambiente, la valorizzazione e la protezione dei diritti sociali e la fondamentale importanza della *business ethics*<sup>2</sup> come prospettiva di fondo dell'attività societaria. Dunque, l'impresa è considerata come un sistema aperto che per potersi sviluppare ed accrescere la propria redditività deve trovare e deve costruire attorno a sé un contesto favorevole per la propria attività.

Il presente elaborato si propone di esaminare, attraverso una ripartizione in tre capitoli, la centralità dei diritti umani e dell'ambiente e la loro protezione all'interno delle *policies* delle imprese. In particolare, attraverso la lente della innovativa *Sustainable Corporate Governance* adottata a livello globale da molte di esse, si analizza, nel presente studio, in maniera dettagliata come la fase della *due diligence*<sup>3</sup>, ovvero dell'attenta raccolta d'informazioni societarie all'interno della *supply chain*<sup>4</sup>, conosciuta anche come

---

<sup>1</sup> Articolo 2447 codice civile italiano: «Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili», <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16:262!vig=2016-03-19>, (30 maggio 2024).

<sup>2</sup> R.E. FREEMAN, *Business ethics: the state of the art*, Oxford University Press, New York, 1991.

<sup>3</sup> «Il processo di investigazione e raccolta di informazioni ai fini di valutare un'attività di accordo o trattativa, identificando soprattutto rischi e problematiche connesse all'operazione, al fine di fissare i termini del contratto, così come adeguati sistemi di controllo, garanzia, e anche di indennizzo e risarcimento». TRECCANI, *due diligence*, [https://www.treccani.it/enciclopedia/due-diligence\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/due-diligence_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/), (30 maggio 2024).

<sup>4</sup> «La sequenza delle lavorazioni (detta anche *filiera tecnologico-produttiva*), effettuate in successione, al fine di trasformare le materie prime in un prodotto finito. Le diverse imprese che svolgono una o più attività della filiera sono integrate in senso verticale ai fini della realizzazione di un prodotto, in contrapposizione alle imprese integrate in senso orizzontale che operano allo stesso stadio di un ciclo produttivo; con la globalizzazione dell'economia possono essere situate in paesi e continenti diversi». TRECCANI, *filiera produttiva*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/filiera-produttiva/>, (30 maggio 2024).

la “catena di fornitura”, sia un momento fondamentale non soltanto nella singola transazione con il fruitore esterno, ma soprattutto nella vita e nella gestione aziendale nel suo complesso. In tal modo, la *due diligence* consente di garantire fin dalla produzione del prodotto, che verrà poi messo in commercio, la tutela dei diversi fattori ambientali e sociali, che devono essere tenuti in considerazione in via prioritaria dalle imprese<sup>5</sup>. Tali fattori vengono comunemente chiamati “*environmental, social and governance factors*” (ESG), e sono stati introdotti per la prima volta nel 2006<sup>6</sup> dai “Principi per gli Investimenti Responsabili”<sup>7</sup>, ovvero gli *standard* stabiliti dalle Nazioni Unite con l’intento di favorire la diffusione degli investimenti sostenibili. In particolare, alla base di questa iniziativa, risiedono diversi fattori: ambientali (concernenti il modo in cui un’impresa riconosce e affronta le sfide ambientali, quali le emissioni di carbonio, la deforestazione e la perdita della biodiversità), sociali (racchiusi nell’attività dell’impresa nei confronti dei suoi *stakeholders*<sup>8</sup> e dei suoi dipendenti, nei confronti dei quali deve tener conto delle opportunità di inclusione, della diversità e dell’equità di trattamento) ed infine di *governance* (riguardanti la gestione societaria, gli organi decidenti, le attività da essi intraprese come ad esempio le strategie finanziarie, fiscali, ma anche la struttura e la composizione dei consigli di amministrazione e degli organi d’impresa più importanti). Pertanto, per un approccio virtuoso e completo da un punto di vista reputazionale per la singola impresa, l’implementazione di tali fattori è divenuta fondamentale.

Nel primo capitolo del presente elaborato, l’attenzione viene rivolta ad un inquadramento internazionale della necessità di inclusione di tali nuovi fattori all’interno della gestione societaria. Vengono, pertanto, presi in considerazione i principali interventi sul tema adottati dai più importanti organismi ed istituzioni internazionali. Tra essi, in primo luogo viene affrontata l’attività svolta dalle Nazioni Unite che dal 1945 hanno

---

<sup>5</sup> R. ROLLI, *L’impatto dei fattori ESG sull’impresa : modelli di governance e nuove responsabilità*, Il Mulino, Bologna, 2021.

<sup>6</sup> G. IAZZOLINO, M. E. BRUNI, S. VELTRI, D. MOREA, *The Impact of ESG Factors on Financial Efficiency: An Empirical Analysis for the Selection of Sustainable Firm Portfolios*, in *Corporate social responsibility and environmental management*, vol.30 (4), 2023, pp. 1917–1927.

<sup>7</sup> Conosciuti anche come *United Nations Principles for Responsible Investment* (PRI). United Nations, *Principles for Responsible Investment*, 2021, <https://www.unpri.org/about-us/what-are-the-principles-for-responsible-investment>, (30 maggio 2024).

<sup>8</sup> « Tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un’iniziativa economica (progetto, azienda), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell’esecuzione, o dall’andamento, dell’iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un’organizzazione». TRECCANI, *stakeholder*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/stakeholder/>, (30 maggio 2024).

adottato diversi strumenti volti a dare risalto alla necessaria protezione dei diritti umani anche a livello societario. Nel presente lavoro, questi atti adottati sono trattati in base al loro argomento principale, sulla base dei tre elementi su cui poggia la *Sustainable Corporate Governance*, ovvero il rispetto dei diritti umani, la protezione ambientale e la business ethics. In seguito, sulla base del quadro tracciato dalle Nazioni Unite<sup>9</sup>, vengono analizzate le Linee Guida<sup>10</sup> adottate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico<sup>11</sup>, gli *standard*<sup>12</sup> dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro<sup>13</sup> e gli *standard* dell'Organizzazione internazionale di Standardizzazione<sup>14</sup>. Per concludere tale primo capitolo, viene infine messo in luce come tali strumenti, per quanto innovativi e necessari per un futuro cambiamento nelle politiche societarie, siano sempre stati adottati nella forma di *soft law*, combinando in questo modo vantaggi (come la loro facile ricezione), ma anche svantaggi (ad esempio, la mancanza di un effettivo potere impositivo). Per tale motivo, viene osservato come siano state le imprese stesse ad attivarsi attraverso l'adozione di atti di autoregolamentazione, i cosiddetti "codici di condotta", creando però una frammentazione e diverse lacune a livello normativo.

Nel secondo capitolo, l'attenzione si sposta sul quadro nazionale, in particolare sull'evoluzione compiuta dai singoli stati sul tema della *Sustainable Corporate Governance*, attraverso l'adozione di leggi che ne hanno regolato aspetti specifici o relativi a particolari settori, innovando profondamente la visione societaria a livello nazionale e implementando i principi internazionali riportati precedentemente. In particolare, sono oggetto di tale studio, in primo luogo, le esperienze nazionali di *common*

---

<sup>9</sup> United Nations Human Rights Council, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, resolution 17/4, 16 June 2011, [https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr\\_en.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf), (8 maggio 2024).

<sup>10</sup> OCSE, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, 25 maggio 2011, <https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesITALIANO.pdf>, (30 maggio 2024).

<sup>11</sup> OCSE: organizzazione internazionale di studi economici per i Paesi membri, Paesi sviluppati aventi in comune un'economia di mercato; fondata nel 1948 come OECE e poi trasformata nel 1961 in OCSE, con sede centrale a Parigi.

<sup>12</sup> OIL, *Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale*, 2017, <https://respect.international/wp-content/uploads/2020/08/MNE-Declaration-Italian-1.pdf>, (30 maggio 2024).

<sup>13</sup> OIL: agenzia specializzata delle Nazioni Unite, avente lo scopo di promuovere la giustizia sociale e i diritti umani, in particolare quelli concernenti l'attività lavorativa. Fondata nel 1919, ha sede centrale a Ginevra.

<sup>14</sup> ISO: organizzazione internazionale per la definizione di norme tecniche e standard, in continua collaborazione con UNESCO e ONU. Fondata nel 1947, ha sede centrale a Ginevra.

law, ovvero il *California Transparency in Supply Chains Act*<sup>15</sup> del 2010 e il *Modern Slavery Act*<sup>16</sup> inglese, adottato nel 2015. Spostando invece l'attenzione sul quadro di *civil law*, le esperienze francesi e tedesche sono state ritenute essenziali per il successivo sviluppo del quadro europeo sul tema<sup>17</sup>, attraverso l'adozione della *Loi relative au devoir de vigilance*<sup>18</sup> nel 2017 in Francia e della *Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz*<sup>19</sup>, nel 2021 in Germania. Infine, viene fatto riferimento alla situazione italiana, che si distingue dagli altri paesi di *civil law* analizzati in quanto priva di una specifica normativa riferita alla *due diligence* societaria. Tuttavia, nonostante tale mancanza, l'elaborato esamina l'attuazione a livello italiano delle direttive europee finora adottate e l'autoregolamentazione posta in essere attraverso codici di condotta dalle imprese italiane, volte al rispetto dei Principi Guida delle Nazioni Unite<sup>20</sup>.

All'analisi compiuta nei primi due capitoli, che mette in luce i tentativi e le relative problematiche sorte sia a livello internazionale che nazionale nel dare spazio e regolamentazione alla *due diligence* nelle imprese, il presente lavoro ritiene di potere trovare una risposta nel terzo capitolo. Si rivolge l'attenzione, infatti, all'Unione Europea e alla Direttiva europea concernente la *Corporate Sustainability Due Diligence*<sup>21</sup>, approvata il 24 aprile 2024 dal Parlamento europeo ed il 24 maggio 2024 dal Consiglio<sup>22</sup>. Tale Direttiva si propone di promuovere un comportamento ed una gestione d'impresa

---

<sup>15</sup> *California Transparency in Supply Chains Act of 2010*, Civil Code Section 1714. 43, also known as Senate Bill 657 (Steinberg) (2009-10), [https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/cybersafety/sb\\_657\\_bill\\_ch556.pdf](https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/cybersafety/sb_657_bill_ch556.pdf), (30 maggio 2024).

<sup>16</sup> UK Government, *Modern Slavery Act, An Act to make provision about slavery, servitude and forced or compulsory labour and about human trafficking, including provision for the protection of victims; to make provision for an Independent Anti-slavery Commissioner; and for connected purposes*, 2015 c. 30, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents>, (28 maggio 2024).

<sup>17</sup> L. VENTURA, *New trends in legal frameworks for purpose-driven companies—The European way(s) in European Management Review*, vol. 20(4), 2023, pp. 725–732.

<sup>18</sup> *Loi n° 2017-399 du 27 Mars 2017 Relative Au Devoir de Vigilance Des Sociétés Mères et Des Entreprises Donneuses d'ordre*, <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626/>, (14 aprile 2024).

<sup>19</sup> Repubblica federale tedesca, *Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten*, 705-3, 2021, <https://www.gesetze-im-internet.de/lksg/>, (30 maggio 2024)

<sup>20</sup> United Nations Guiding Principles (UNGPs) del 2011, approvati dal Consiglio per i Diritti Umani nella sua risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011.

<sup>21</sup> In acronimi “CSDDD” o “CS3D”, ma detta anche “*Supply Chain Act*”. C.G. CORVESE, *La sostenibilità ambientale e sociale delle società nella proposta di Corporate Sustainability Due Diligence Directive (dalla «insostenibile leggerezza» dello scopo sociale alla «obbligatoria sostenibilità» della due diligence)*, in *Banca Impresa Società, Rivista quadrimestrale*, vol. 3, 2022, pp. 391-432.

<sup>22</sup> P9\_TA(2024)0329 - *Corporate Sustainability Due Diligence* - European Parliament legislative resolution of 24 April 2024 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 (COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD)).

sostenibile, responsabile e basata sui diritti umani e sull'ambiente, ponendo tali elementi come pilastri all'interno delle operazioni e del governo societario. Vengono quindi analizzate le motivazioni che hanno spinto l'Unione Europea a promuovere tale Direttiva. Tra queste, si sottolineano le sfide globali che ancora non hanno trovato una risoluzione concreta, quali, il *fast fashion* ed il *green washing*, che sono state la causa di gravi violazioni dei diritti umani oggetto di cronaca, come il crollo del *Rana Plaza* in Bangladesh avvenuto il 24 aprile 2013. In secondo luogo, vengono evidenziati gli obiettivi principali della Direttiva e la sua base giuridica, per poi dare risalto agli atti che sono stati alla base della sua redazione, tra i quali la *Non Financial Reporting Directive*<sup>23</sup>, la *Sustainable Finance Disclosure Regulation*<sup>24</sup>, il Regolamento europeo sulla Tassonomia<sup>25</sup> e la *Corporate Sustainability Reporting Directive*<sup>26</sup>. Infine, risulta di particolare interesse l'analisi del percorso legislativo, che è giunto poi all'approvazione finale della Direttiva, dagli studi iniziali sul tema<sup>27</sup>, alla Proposta della Commissione europea del 23 febbraio 2022, , fino alle più recenti fasi di confronto e negoziazione che ne hanno plasmato il contenuto.

In seguito, l'analisi prosegue focalizzandosi sul contenuto specifico della Direttiva. Di fatti, quello che appare evidente è la precisione e la volontà, da parte dell'Unione Europea, di creare un quadro chiaro e di semplice comprensione da parte delle imprese. Dagli articoli della Direttiva è possibile desumere, oltre ai principi fondamentali alla base della stessa, il suo ambito di applicazione e le disposizioni da rispettare incentrate sul governo societario sostenibile, quali gli obblighi di *due diligence*,

---

<sup>23</sup> NFRD: direttiva 2014/95/EU. Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014).

<sup>24</sup> SFDR: regolamento europeo 2019/2088 entrato in vigore il 10 marzo 2021. Regolamento UE (2019/2088) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, sulle informazioni integrative relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

<sup>25</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.06.2020, p. 13-43).

<sup>26</sup> CSRD: direttiva 2022/2464/EU, entrata in vigore il 5 gennaio 2023. Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

<sup>27</sup> *Study on Due Diligence Requirements Through the Supply Chain: Final Report*, 2020, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1>, (6 maggio 2024); *Study on Directors' Duties and Sustainable Corporate Governance: Final Report*, 2020, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e47928a2-d20b-11ea- adf7-01aa75ed71a1>, (6 maggio 2024).

le modalità di prevenzione e di mitigazione degli impatti negativi sui diritti umani e di monitoraggio<sup>28</sup>. Infine, l'attenzione si rivolge alle sanzioni, monetarie e non monetarie, volte a rendere la Direttiva realmente efficace.

L'ultimo capitolo del presente elaborato dà risalto all'impatto della Direttiva, a livello globale. La CSDDD viene definita, infatti, come un atto di straordinaria importanza, capace di modificare intrinsecamente e senza precedenti la *governance* societaria, nel solco di un'apertura verso l'implementazione del rispetto dei diritti umani e la preservazione dell'ambiente ormai centrale in qualsiasi discussione contemporanea. L'impatto di tale direttiva sembrerebbe dunque ineguagliabile, con apporti positivi sia per il singolo individuo che per gli Stati: per il primo, infatti, la Direttiva prevede dei sistemi di tutela e protezione, attraverso il riconoscimento della responsabilità civile delle imprese, mentre per il secondo la rinnovata attenzione a livello societario verso la sostenibilità sociale ed ambientale assicura un atteggiamento costruttivo proveniente da tutti i componenti della società, volti ad un miglioramento complessivo in vista del benessere delle comunità statali. Ovviamente, il presente lavoro ha anche l'obiettivo di identificare taluni aspetti problematici della Direttiva, come i costi elevati derivanti dalla sua implementazione ed i rischi delle imprese. Nonostante questo, in un confronto che viene proposto con il precursore fondamentale della CSDDD, cioè la *Loi de vigilance* francese, risulta evidente il miglioramento che l'Unione ha apportato con l'approvazione di questo atto legislativo, del quale si individuano gli effetti anche nei confronti di Stati extraeuropei, come ad esempio gli Stati Uniti ed il Giappone<sup>29</sup>, in virtù di connessioni commerciali tra le imprese e del necessario coordinamento internazionale sul tema. Inoltre, si dà risalto anche all'effettiva attuazione della Direttiva, attraverso l'implementazione di strumenti tecnologici all'avanguardia, come la *blockchain*<sup>30</sup>, giungendo in questo modo ad una connessione senza precedenti tra una normativa altamente innovativa e gli strumenti digitali più all'avanguardia del momento.

---

<sup>28</sup> A. LAFARRE, E. VERHOEFF, *European Regulation of Sustainable Finance and Investor Sustainability Duties: Measuring Is Knowing?*, in *Banking & finance law review*, vol. 39 (2), 2023, pp. 255–280.

<sup>29</sup> S. BARON, W. LAVANGA, A. TANAKA, *The CSDDD Effect: Assessing the Impact of the EU's Impending Corporate Sustainability Mandate on Japanese Companies*, in *Institute for Security and Development Policy*, 2023, pp. 1-7.

<sup>30</sup> C. NIELSEN, *ESG Reporting and Metrics: From Double Materiality to Key Performance Indicators*, in *Sustainability*, vol. 15 (24), 2023, pp.1-5.

Pertanto, alla luce di questo quadro internazionale, nazionale e poi più specificatamente europeo, analizzato sotto un'ottica comparatistica, il presente elaborato ha l'obiettivo di evidenziare come si sia giunti ad una "nuova era" per le società commerciali, caratterizzata dall'attenzione e dalla tutela del singolo, dell'ambiente e della società nel suo complesso, con un netto superamento dell'ottica "*profit-based*", e con l'adozione di una nuova lente "*human rights - based*" nello svolgimento di ogni attività d'impresa, grazie all'opera rivoluzionaria dell'Unione europea, che si è posta come precursore mondiale sul tema della *sustainable due diligence*.

## CAPITOLO I

### Il quadro internazionale: un approccio basato sulla soft law

#### *Sommario*

1. Il quadro delle Nazioni Unite. – 1.1 Diritti umani e Corporate Governance. 1.2. Sviluppo sostenibile e protezione dell’ambiente. – 1.3. Business ethics. – 2. Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) Linee guida per le imprese multinazionali. – 3. Standards dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). – 4. Standards dell'Organizzazione internazionale di standardizzazione (ISO). – 5. Problemi e sfide. – 5.1. *Soft law vs hard law* nell’implementazione delle linee guida internazionali. – 5.2. Efficacia delle iniziative aziendali volontarie e dei codici di condotta. – 5.3. Potenziali soluzioni e miglioramenti: la CSDDD.

#### **1. Il quadro delle Nazioni Unite**

Prima di investigare le esperienze nazionali sul tema della due diligence della catena di approvvigionamento, si ritiene doveroso guardare agli strumenti sovranazionali che costituiscono la base del tessuto normativo ad oggi conosciuto. Si fa dunque riferimento, proprio per la sua importanza e centralità, al quadro internazionale delineato dai lavori dell’Organizzazione delle Nazioni Unite<sup>31</sup>. Fondata in seguito agli orrori della Seconda Guerra Mondiale da 51 paesi, costituisce ad oggi il massimo baluardo della protezione internazionale dei diritti umani, avendo lo scopo di garantire la giustizia economica e sociale, al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale e proteggere ed assicurare al singolo la fruizione dei suoi diritti fondamentali<sup>32</sup>. Nata sulla base dei resti della *League of Nations*<sup>33</sup>, rappresenta la realizzazione del sentimento

---

<sup>31</sup> In sigla “ONU”, costituisce un’organizzazione intergovernativa a livello mondiale, fondata il 26 giugno 1946 attraverso la redazione della Carta delle Nazioni Unite, entrata in vigore il 24 ottobre 1945.

<sup>32</sup> Per tale ampio scopo, essa si configura come un’organizzazione internazionale caratterizzata da due aspetti principali: l’essere aperta, cioè soggetta a modificazioni nel suo originario numero di membri, ed universale, cioè tendenzialmente capace di comprendere tutti gli Stati del mondo e tutte le questioni concernenti i diritti umani presenti nei loro territori.

<sup>33</sup> In italiano “Società delle Nazioni”, prima organizzazione intergovernativa che, dal 1913 al 1946, ha avuto come scopo la pace internazionale e la collaborazione tra Stati. Si è basata sulle idee filosofiche di Immanuel Kant nella sua opera “Per la pace perpetua – Un progetto filosofico” e politiche di Woodrow Wilson con i suoi “Quattordici Punti”. I. KANT, *Per la pace perpetua*, 17<sup>a</sup> ed., Feltrinelli, Milano, 2010; G.

comune di necessità di un'organizzazione internazionale generale, «basata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti gli Stati membri »<sup>34</sup>.

Per comprendere come tale scopo sia stato perseguito nel corso del tempo e come tali principi siano stati implementati ed applicati alla questione, ad oggi altamente discussa, del rapporto tra attività delle multinazionali e protezione dei diritti umani fondamentali, bisognerà articolare il discorso affrontato nel presente elaborato nei tre ambiti in cui si divide tale materia, ovvero: il rapporto tra *corporate governance* e diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente, ed infine la cosiddetta *business ethics*.

### **1.1. Diritti umani e Corporate Governance**

Per quanto concerne il primo di questi tre aspetti, la Carta delle Nazioni Unite<sup>35</sup> costituisce il trattato internazionale fondamentale per comprendere pienamente il rapporto tra diritti umani e imprese multinazionali. Essa, insieme alla Dichiarazione Universale dei diritti umani<sup>36</sup> (UDHR), prevede la formalizzazione delle linee guida da seguire in materia di diritti umani a livello internazionale. Di fatti, tali atti rivestono un'importanza cruciale nel contesto della Sustainable Corporate Governance e della Due Diligence nella supply chain, anche se non vi fanno riferimento in maniera diretta. Questi documenti infatti sottolineano la necessità di promuovere e garantire il rispetto universale dei diritti fondamentali di ogni individuo. Nella nostra società contemporanea, questo fine può essere raggiunto soltanto con il coinvolgimento delle imprese multinazionali che attualmente costituiscono il fulcro dell'economia mondiale. Proprio per questo motivo, le pratiche aziendali e la governance societaria divengono il nuovo punto focale per l'implementazione di pratiche trasparenti, etiche e responsabili, in quanto viene richiesto

---

DESSI, *Il Pensiero Progressista Americano e La Grande Guerra: «The New Republic»*, in *Il pensiero politico*, vol. 49 (3), 2016.

<sup>34</sup> «Aperta a tutti gli Stati, grandi e piccoli, amanti della pace, con lo scopo di mantenere la pace e la sicurezza internazionale». A. MARCHESI, *La protezione internazionale dei diritti umani : Nazioni Unite e organizzazioni regionali*, Franco Angeli, Milano, 2011.

<sup>35</sup> *United Nations Charter (Full Text)*, <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>, (10 febbraio 2024).

<sup>36</sup> *Universal Declaration of Human Rights*, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, (10 febbraio 2024).

alle imprese di riconoscere, valutare e gestire attentamente i rischi per i diritti umani lungo l'intera catena di produzione<sup>37</sup>.

In particolare, nel Preambolo della Dichiarazione Universale è possibile ravvisare questa interconnessione, in quanto esso si pone come «codice genetico»<sup>38</sup> di una rivoluzione globale, che rappresenta proprio il *trait d'union* tra il mondo economico – societario e quello umanitario. Di fatti, il Preambolo inserisce al primo posto il rispetto della dignità umana, valore intrinseco di ogni individuo, l'uguaglianza davanti alla legge, l'accesso alla giustizia per tutti, ponendo quindi tali principi al di sopra della sovranità degli Stati.<sup>39</sup> Per la prima volta vi è un rovesciamento effettivo nel rapporto Stato – individuo, estendibile quindi anche alle entità non statali ma che si pongono in stretta relazione con l'individuo, come le società commerciali: infatti, a tali entità (e agli Stati) viene imposto l'obbligo programmatico e non discrezionale di rispettare e proteggere i diritti dell'individuo, che vengono a costituire un limite ai poteri e alla possibilità di azione per tali soggetti. D'altra parte, l'individuo matura una capacità di rivendicare i propri diritti, divenendo un soggetto vero e proprio di diritto internazionale e, in quanto tale, pienamente inserito nella rete di relazioni globali<sup>40</sup>. Di fatti, viene ad essere estesa alle multinazionali la triade di obblighi previsti per le Organizzazioni Internazionali nell'esercizio delle loro funzioni: ovvero, gli obblighi di *respect, protect and fulfil*<sup>41</sup>. La prima si riferisce all'obbligo negativo di astensione dall'interferenza nel godimento del diritto; la seconda individua un obbligo attivo di azione in protezione del titolare del diritto da eventuali abusi dello stesso; e la terza, conseguenza diretta delle prime due, si identifica con l'obbligo positivo di garantire la realizzazione del diritto stesso.

Esaminando più specificamente le parole del Preambolo, esse si pongono come precursori fondamentali di quelle che saranno poi le normative nazionali riguardanti il rispetto dei diritti umani fondamentali nella *supply chain*. Di fatti, esso pone le

---

<sup>37</sup> F. RIGANTI, *Climate change e vigilanza prudenziale: questione di (semplici) "aspettative"?*, in *Le nuove leggi civili commentate*, vol. 5, 2022, pp. 1252-1175.

<sup>38</sup> A. PAPISCA, *Schede: Preambolo e Articolo 1*, in A. PAPISCA (a cura di), *La Dichiarazione Universale dei diritti umani commentata dal Prof. Antonio Papisca*, Padova, 2009.

<sup>39</sup> Recita infatti «Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo».

<sup>40</sup> G. ZACCARIA, *Il Codice Dei Diritti Umani e Il Ruolo Fondamentale Della Dichiarazione Universale*, in *Cultura e diritti: per una formazione giuridica*, 1<sup>a</sup> ed., Pisa, 2012, pp. 71–74.

<sup>41</sup> J. KLABBERS, *An Introduction to International Organizations Law*, 4<sup>th</sup> ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2022.

fondamenta per «la libertà, la giustizia e la pace nel mondo»<sup>42</sup>, che sono proprio gli obiettivi richiesti alle imprese, cioè di contribuire alla creazione e al mantenimento di un ambiente economico che sia allo stesso tempo equo, produttivo e sostenibile, dal punto di vista dei diritti del singolo sia come individuo che come lavoratore. Sebbene essa non includa quelli che vengono considerati come «nuovi e moderni»<sup>43</sup> diritti, essi sono contenuti all'interno di quelli condivisi dalla comunità internazionale, in quanto considerati «indivisibili, interdipendenti e interconnessi»<sup>44</sup>, rendendo quindi la Dichiarazione ed il suo preambolo uno strumento attualissimo per il tema della Sustainable Corporate Governance.

In seguito, sono state adottate due Convenzioni internazionali, tra di loro considerate talvolta gemelle: l'ICCPR<sup>45</sup> e l'ICESCR<sup>46</sup>, nel 1966 ed entrate in vigore nel 1976. La prima è volta alla protezione dei diritti strettamente connessi alla sfera personale del singolo, quali il diritto alla vita, all'accesso alla giustizia, alla sicurezza; la seconda invece guarda all'individuo come inserito all'interno della comunità sociale e ne tutela i diritti come lavoratore, il diritto all'educazione ed alla salute<sup>47</sup>. Entrambe, dunque, possono essere considerate centrali nella ricostruzione della base ideologica e giuridica del concetto di Due diligence nella supply chain; di fatti al loro interno è possibile riscontrare diverse categorie di diritti umani che risultano direttamente coinvolti nell'attività di impresa, e che quindi necessitano di una elevata attenzione da parte delle multinazionali. Tra questi, ad esempio, il diritto ad uno standard di vita dignitosa assicurato dallo stipendio garantito dall'impresa (articoli 7-11 ICESCR); il diritto alla salute (articoli 12 ICESCR e 6 ICCPR); la protezione dei diritti dei minori (articoli 13-14 ICESCR e 24 ICCPR) o anche i diritti di genere (articoli 3 ICESCR e 3 ICCPR),<sup>48</sup>. Tutte queste previsioni divengono, alla luce dell'attività aziendale, elementi necessari per le

---

<sup>42</sup> F. TARGETTI, R. TAMBORINI, *Globalizzazione, squilibri e crisi*, in E. BARUCCI, M. MESSORI (a cura di), *Oltre lo Shock - Quale stabilità per i mercati finanziari*, Milano, 2008.

<sup>43</sup> S. ZAMAGNI, *L'impresa socialmente responsabile nell'epoca della globalizzazione*, in *Notizie di Politeia*, vol. 72, Bologna, 2003, pp. 28-42.

<sup>44</sup> F. FRANCONI, *An international bill of rights: why it matters, how can it be used*, in *Texas International Law Journal*, vol. 32(3), 1997, pp. 471-482.

<sup>45</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>, (14 marzo 2024).

<sup>46</sup> *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>, (14 marzo 2024).

<sup>47</sup> D. MOECKLI, D. HARRIS, *International Human Rights Law*, Edited by Daniel Moeckli and David Harris, 2<sup>nd</sup> ed., Oxford University Press, Oxford, 2014.

<sup>48</sup> P.M. TAYLOR, *A Commentary on the International Covenant on Civil and Political Rights: The UN Human Rights Committee's Monitoring of ICCPR Rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020.

decisioni e la gestione della stessa, nel garantire delle condizioni di lavoro sicure e giuste, evitando discriminazioni di ogni tipo sul posto di lavoro, assicurando anche un atteggiamento proattivo nei confronti dell'ambiente. Dunque, nonostante tali strumenti siano di base rivolti al rapporto tra Stato ed individuo, i loro principi sono divenuti centrali nello sviluppo delle grandi multinazionali che si interfacciano con un mondo in continua evoluzione e che va sempre più verso una necessaria conversione sostenibile in ogni settore dell'economia<sup>49</sup>.

Col tempo, è divenuto necessario adottare strumenti più specificamente indirizzati alle multinazionali. Dagli anni '90, con la «globalizzazione economica»<sup>50</sup>, le multinazionali sono state sempre più caratterizzate da una crescente attività di investimento all'estero, con una modificazione del rapporto che intercorre con la protezione dei diritti umani. L'accelerazione dei flussi bilaterali di commercio e dei flussi di capitale hanno reso gli scambi internazionali più semplici e rapidi, favorendo la delocalizzazione dei sistemi di produzione delle aziende, con suddivisione della catena di approvvigionamento in diverse zone del mondo<sup>51</sup>. Di fatti, il nuovo modello di multinazionale si costruisce su un duplice livello organizzativo: da una parte il coordinamento centrale (“società madre”) che svolge un ruolo di gestione ed amministrazione ; dall'altro, le diverse fasi di produzione (“società sussidiarie”) che si interfacciano con la centrale attraverso rapporti diretti di collaborazione oppure anche con contratti specifici (quali, franchising, licenza, agenzia)<sup>52</sup>. Pertanto, le società di questo tipo si distinguono per la delocalizzazione della catena di produzione ed il numero di società che ne fanno parte<sup>53</sup>.

---

<sup>49</sup> N. JUSTINE, *Mapping the movement: the business and human rights regulatory framework*, in D. B. PAULY, J. NOLAN (a cura di), *Business and Human Rights: From Principles to Practice*, Routledge, 2016, p. 34.

<sup>50</sup> N. ACOCELLA, *La globalizzazione e l'equilibrio economico mondiale*, Carocci, Roma, 2020.

<sup>51</sup> M. WINKLER, *Imprese multinazionali e ordinamento internazionale nell'era della globalizzazione*, Giuffrè, Milano, 2008.

<sup>52</sup> Tale tipologia di rapporto a due livelli è stato definito per la prima volta dalle Nazioni Unite nel 2003 nelle *Norms on the responsibility of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*. Viene infatti definita la “transnational corporation” come «*economic entity operating in more than one country or a cluster of economic entities operating in two or more countries – whatever their legal form, whether in their home country or country of activity, and whether taken individually or collectively*».

<sup>53</sup> G. COLELLA, *Globalizzazione, innovazione e apertura ai nuovi mercati: teorie e processi per l'internazionalizzazione delle imprese. Una review*, in *Annali del Dipartimento Jonico*, vol. 7, 2019, pp. 153-172.

Proprio in virtù di tali elementi, si è venuta a creare una nuova problematica, cioè quella del coordinamento non solo produttivo, ma anche gestorio e relazionale tra le società del gruppo. Di fatti, sebbene inserite in un'unità economica, le società detengono una loro autonomia giuridica. Tale autonomia rende complesso il coordinamento con le normative nazionali presenti in ogni Stato in cui si trova la sede della società sussidiaria, in quanto tali previsioni possono essere differenti. Esse, infatti, possono interfacciarsi in maniera molto diversa con tematiche fondamentali come il modo in cui tutelare i diritti umani all'interno dell'attività societaria<sup>54</sup>. Sono stati, quindi, elaborati dalle Nazioni Unite nuovi strumenti di *soft law*, che si distinguono dai Trattati precedentemente riportati per la loro natura non vincolante. Di fatti, nel settore di *Business and Human Rights*<sup>55</sup>, si sono succeduti nel tempo diversi strumenti di regolazione.

Tra essi, nel 2011 il Consiglio dell'ONU ha approvato i Principi Guida delle Nazioni Unite su B&HRs<sup>56</sup>, redatti sotto la guida del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite John Ruggie<sup>57</sup>. Egli, infatti, sosteneva che “in un mondo di imprese volte al profitto e di Stati interessati alle proprie prerogative sovrane, non c'è un unico e sicuro modo di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani da parte delle società”, per cui è necessario un coinvolgimento universale di tutti i soggetti interessati<sup>58</sup>. I principi UNGPs sono stati considerati come il primo strumento di *soft law* ad essere sostenuto dalla grande maggioranza delle nazioni del mondo e si trovano in una posizione mediana tra il concetto di “norme volontarie” e “norme imposte”<sup>59</sup>.

Esaminando gli UNGPs nel dettaglio, essi rappresentano una base minima che deve essere rispettata dai soggetti internazionali. Si compongono di 31 principi, divisi

---

<sup>54</sup> F. BORGIA, *La responsabilità sociale delle imprese multinazionali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007.

<sup>55</sup> In sigla “BHR”, che identifica proprio il settore del diritto e degli strumenti internazionali e poi nazionali che si concentrano sul tema del rapporto tra sviluppo economico e finanziario delle società multinazionali e, d'altra parte, la protezione dei diritti umani universalmente riconosciuti.

<sup>56</sup> Chiamati anche *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*; ed in sigla UNGPs. *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations*, <https://digitallibrary.un.org/record/720245>, (16 marzo 2024).

<sup>57</sup> John Gerard Ruggie (1944 - 2021) è stato Berthold Beitz Research Professor in Diritti Umani e Affari Internazionali presso la Harvard Kennedy School dell'Università di Harvard e professore affiliato in studi giuridici internazionali presso la Harvard Law School. Nel campo delle relazioni internazionali, Ruggie ha dato contributi ai regimi internazionali, al costruttivismo, al multilateralismo e al liberalismo incorporato.

<sup>58</sup> J.G. RUGGIE, *Business and Human Rights: the next chapter*, in *The Dovenschmidt Quarterly*, vol. 1(4), Maastricht, 2013, pp. 168-170.

<sup>59</sup> D. AUGENSTEIN, *Negotiating the Hard/Soft Law Divide in Business and Human Rights: The Implementation of the UNGPs in the European Union*, in *Global Policy*, 2018, pp. 254-263.

sulla base dei tre obblighi fondamentali di *protect* (l'obbligo dello Stato di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani compiuti dalle imprese), *respect* (la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani, in particolare attraverso l'attività di *due diligence*) and *remedy* (la responsabilità ed il dovere degli Stati e delle imprese di prevedere rimedi effettivi). Essi sono divenuti lo standard internazionale per le imprese nel loro rapporto con i diritti umani e, proprio per la loro natura non vincolante, devono essere dalle stesse interiorizzati. Inoltre, si pongono in una *governance* policentrica, ovvero in un meccanismo di controllo da parte delle imprese che si compone di tre elementi interconnessi, ovvero la *public law and governance*, la *corporate governance* e la *civil governance*. La prima si riferisce alla struttura di controllo tradizionale, fondata sulla legge e sugli strumenti adottati dagli Stati; la seconda si caratterizza per gli strumenti di auto-regolazione delle imprese; ed infine la terza consiste negli effetti delle pressioni provenienti da elementi esterni dalle società (quali gli interessi degli investitori e dei clienti). In particolare, ciò su cui si è interrogata lungamente la dottrina è quali siano i diritti umani al centro di tale struttura di *governance* policentrica. Una risposta può essere ritrovata nel *Guiding Principle* numero 12 che stabilisce che «la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani si riferisce ai diritti umani internazionalmente riconosciuti, cioè quelli espressi nella Carta Internazionale dei diritti umani e quelli enunciati nella Dichiarazione sui principi e sui diritti fondamentali nel lavoro dell'OIL». Pertanto, questi testi fondamentali costituiscono il parametro di riferimento per considerare l'impatto dell'attività delle imprese sui diritti umani; anche se, ovviamente, devono essere considerati in chiave estensiva, andando a ricomprendere anche le Convenzioni successive adottate a livello internazionale, quali gli strumenti che hanno meglio definito i diritti delle minoranze o delle donne e dei bambini<sup>60</sup>.

Un aspetto particolare concerne la concezione di violazione dei diritti umani riportata negli UNGPs. Di fatti, essa viene concepita come *adverse impact*<sup>61</sup> che comporta un'impossibilità per l'individuo di godere pienamente dei propri diritti. Una criticità degli

---

<sup>60</sup> Ad esempio: ICERD (International Convention on the elimination of all forms of racial discrimination - 1965), CEDAW (Convention on the elimination of all forms of discrimination against women - 1979), CRC (Convention on the rights of the child - 1989), CRPD (Convention on the rights of persons with disabilities - 2006). UNITED NATIONS, *The Core International Human Rights Instruments and Their Monitoring Bodies*, <https://www.ohchr.org/en/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-bodies>, (16 marzo 2024).

<sup>61</sup> Human Rights Council Guiding Principle 13.

UNGPs, connessa a tale modo di concepire le violazioni, si rivela essere la mancanza di strumenti di *enforcement* e di controllo nell'implementazione di tali principi e standards. Viene infatti riportato solo nel Guiding Principle numero 5 che gli Stati devono esercitare «un controllo adeguato al fine di adempiere i propri obblighi internazionali in materia di diritti umani quando appaltano ad imprese la prestazione di servizi»<sup>62</sup>. Nonostante ciò, gli UNGPs sono un set di standards di B&HR fondamentale, implementati da altre organizzazioni internazionali (come l'OCSE e l'ISO)<sup>63</sup>, dai singoli Stati, dall'Unione Europea<sup>64</sup> e dalle singole multinazionali (attraverso nuove *policies*, procedure di *due diligence* e meccanismi di reclamo).

In particolare, con riguardo alla due diligence, il *Guiding Principle* numero 15 prevede, tra gli strumenti per attuare la *corporate responsibility to respect human rights*, la *Human Rights Due Diligence* (HRDD), accanto all'adozione di codici di condotta e misure per ridurre i danni eventualmente occorsi. Essa si pone come un processo volto ad «identificare, prevenire e mitigare i propri impatti negativi sui diritti umani» ed a «rendere conto del modo con cui affrontano il problema»<sup>65</sup>. In modo più specifico, i principi dal 17 al 21 si riferiscono alla *human rights due diligence* condotta dalle società, nel senso che le imprese devono esercitare tale attività in modo continuativo ed in ogni fase della catena di produzione, in quanto attraverso di essa, le società identificano e valutano gli impatti negativi sui diritti umani delle attività societarie, direttamente collegati alle operazioni e relazioni commerciali, dovendo poi pervenire a rimedi e al monitoraggio di tali soluzioni, in un'ottica di trasparenza e comunicazione continua. Dovrebbe quindi essere un processo attuato da esperti esterni con la collaborazione degli stakeholders interessati. Anche se è ancora mancante un modello prevalente, sono state adottate delle guide generiche di primaria utilità<sup>66</sup>. Pertanto, gli UNGPs si pongono come base

---

<sup>62</sup> Human Rights Council Guiding Principle 5.

<sup>63</sup> Esse, infatti, li hanno racchiusi nelle *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* del 2011 e negli *ISO standards*.

<sup>64</sup> Infatti, la Commissione UE ha richiesto reports periodici da parte dei singoli Stati riguardanti l'implementazione di tali principi.

<sup>65</sup> C. MACCHI, C. BRIGHT, *Hardening Soft Law: The Implementation of Human Rights Due Diligence Requirements in Domestic Legislation*, in L. MAGI, D. RUSSO, N. LAZZERINI (a cura di), *Legal Sources in Business and Human Rights: Evolving Dynamics in International and European Law*, Leiden, 2020, pp. 218-247.

<sup>66</sup> Ad esempio: le *EU Sector Guides on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, la *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct* e lo *SHIFT UN Guiding Principles Reporting Framework*.

fondamentale per le successive implementazioni a livello internazionale, soprattutto nel settore delle multinazionali e della loro attività di due diligence.

Giungendo quindi alla conclusione di questo primo gruppo di atti (vincolanti e non) elaborati dalle Nazioni Unite, bisogna sottolineare quanto in realtà tale settore sia ancora da implementare. Di fatti, nel 2014 è stato istituito dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite<sup>67</sup> attraverso la risoluzione 26/9<sup>68</sup> il *Gruppo di Lavoro Intergovernativo Aperto sulle Imprese Transnazionali e altre Imprese Commerciali in Relazione ai Diritti Umani*<sup>69</sup>, con il compito di promuovere, diffondere ed implementare gli UNGPs. Esso guida lo *UN Forum on Business and Human Rights*, che si presenta come la più grande sede di discussione globale riguardante il rapporto tra diritti umani e multinazionali, volto a promuovere il dialogo tra le parti coinvolte. Il gruppo, composto da esperti connotati da diverse origini geografiche e conoscenze, lavora in sessioni<sup>70</sup> che hanno per oggetto una proposta di risoluzione a tale rapporto talvolta apparentemente inconciliabile. Il suo obiettivo è quello di approvare un trattato vincolante per garantire che le imprese multinazionali rispettino i diritti umani in tutte le loro attività ed in tutte le fasi delle loro supply chains<sup>71</sup>. Tale «*international legally binding instrument*»<sup>72</sup> viene rivisto e modificato in ogni sessione dell'OEIGWG e la più recente del 2023 prevede, all'articolo 2, i suoi obiettivi, quali quello di chiarire e facilitare l'implementazione dell'obbligo per gli Stati di «*protect, fulfill and promote human rights*» nelle attività commerciali, in particolare in quelle di stampo transnazionale. Inoltre, ha anche lo scopo di garantire il rispetto degli obblighi sui diritti umani da parte delle imprese, di prevenire ed intervenire nel caso di violazioni degli stessi, assicurando eventualmente rimedi

---

<sup>67</sup> In sigla: UNHCR. In inglese: United Nations Human Rights Council. Ha sede a Ginevra ed è un organo sussidiario dell'Assemblea generale, che lavora a stretto contatto con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani.

<sup>68</sup> Risoluzione n. A/HRC/RES/26/9.

<sup>69</sup> In sigla: OEIGWG. In inglese: Open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights.

<sup>70</sup> L'ultima sessione è avvenuta a Ginevra nel 2023. *Ninth Session of the Open-Ended Intergovernmental Working Group on Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights*, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/session9>, (16 marzo 2024).

<sup>71</sup> C. MACCHI, *Nuovi orizzonti: verso un trattato internazionale in materia di imprese e diritti umani*, in *Mondodem*, 2019. Si veda anche M. FASCIGLIONE, *Another Step on the Road? Remarks on the Zero Draft Treaty on Business and Human Rights*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, vol. 3, Bologna, 2018, pp. 629-661.

<sup>72</sup> OEIGWG CHAIRMANSHIP, *Legally Binding Instrument to Regulate*, in *International Human Rights Law; the Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises*, 4<sup>th</sup> revised draft, 2023, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/igwg-transcorp/session9/igwg-9th-updated-lbi-with-proposals.pdf>, (14 marzo 2024).

efficaci e adeguati agli individui, ed infine di supportare la cooperazione internazionale per prevenire e mitigare tali abusi e garantire l'accesso alla giustizia. L'articolo 3 specifica poi l'ambito di applicazione di tale *draft treaty* verso tutte le attività commerciali, imponendo agli Stati la previsione all'interno delle proprie legislazioni nazionali di obblighi specifici per le imprese, sulla base delle loro caratteristiche<sup>73</sup>, in virtù del principio di proporzionalità. Infine, tale trattato include tutti i diritti umani riconosciuti a livello internazionale, vincolanti per tutti gli Stati membri e previste da trattati e convenzioni internazionali. I successivi articoli 4, 5 e 6 si riferiscono alle eventuali violazioni o abusi da parte delle attività societarie e la protezione effettiva approntata dagli Stati membri. È necessaria, infatti, un'attività di *prevention* attraverso l'adozione di misure legislative e regolatorie, che spesso però risultano prive di meccanismi di monitoraggio e applicazione<sup>74</sup>.

Ad oggi non è ancora stato raggiunto un accordo generale vincolante riguardante gli obblighi internazionali delle società verso i diritti umani per via delle resistenze sollevate dai governi occidentali e dalle loro associazioni industriali. Questo, d'altra parte, non ha distolto l'attenzione della comunità internazionale dalla necessità di un trattato vincolante.<sup>75</sup> Di fatti, tale strumento non deve essere considerato in contrasto con il settore privato, in quanto le imprese sono le prime vittime di un mercato non caratterizzato da regole fisse e specifiche<sup>76</sup>. Da un punto di vista normativo, esso costituisce un tentativo di raggiungere un punto di incontro tra gli strumenti vincolanti del commercio e quelli volontaristici (ovvero, tra *soft law* e codici di condotta).

Per questi motivi, avendo analizzato quelli che sono stati fino ad ora gli atti fondamentali elaborati dalle Nazioni Unite, dalle Dichiarazioni alle Convenzioni fino ad arrivare ai Guiding Principles e alla proposta di un trattato vincolante, è possibile affermare che il percorso internazionale sul tema del *Business and Human rights* si

---

<sup>73</sup> L'articolo 3 prevede una distinzione tra le società sulla base del loro *sector, size, operational context* per un'applicazione proporzionale delle eventuali sanzioni, conseguenza delle violazioni dei diritti umani.

<sup>74</sup> Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sostiene che deve essere introdotto un meccanismo di monitoraggio e di indagine delle eventuali violazioni dei diritti umani per garantire un follow – up su tali questioni.

<sup>75</sup> G. DE SALVO, *Business e diritti umani: come vincolare la libertà di impresa al rispetto dei diritti umani*, in *Manitese un impegno di giustizia*, 2019, pp. 4-32.

<sup>76</sup> P. PICONE, G. SACERDOTI, *Diritto internazionale dell'economia*, Franco Angeli editore, Milano, 1982, pp. 699 ss.

presenta come ancora lungo ed impervio, ma auspicabilmente raggiungibile attraverso la collaborazione globale.

## 1.2. Sviluppo sostenibile e protezione dell'ambiente

Il secondo aspetto da considerare nel rapporto tra diritti umani e multinazionali concerne lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente che ne consegue. Infatti, nell'ottica aziendale e nelle strategie societarie, è essenziale l'impegno volto a raggiungere un effettivo cambiamento a livello globale su tale aspetto<sup>77</sup>. Tale principio è stato prima affrontato a livello internazionale e poi recepito dai singoli Stati, e si riflette nella presa di coscienza avvenuta a livello universale di un uso «razionale e rispettoso» delle risorse che la natura ha da offrire<sup>78</sup>. Gli strumenti adottati a livello internazionale possono essere inseriti nella c.d. *soft law*, in quando costituiti da Dichiarazioni, Obiettivi e Programmi, d'indirizzo ma non vincolanti, capaci però di influenzare la successiva attività normativa degli Stati.

Prima tra questi, la Dichiarazione di Stoccolma<sup>79</sup> ha sottolineato il «bisogno di prospettive e principi comuni per guidare i popoli del mondo verso una conservazione e miglioramento dell'ambiente umano». Lo slogan della Conferenza è stato proprio «non c'è sviluppo senza ambiente» che sottolinea come l'ambiente sia una dimensione essenziale che compone lo sviluppo umano. Inoltre, al punto 7 del Preambolo<sup>80</sup> viene sottolineato il necessario impegno collettivo, di imprese ed istituzioni ad ogni livello, per «preservare e migliorare l'ambiente nell'interesse dei popoli e delle generazioni future». Viene trattato poi il concetto di “sviluppo sostenibile”, che ha portato a considerare, rovesciando lo slogan in «non c'è ambiente senza sviluppo», che lo scopo dello sviluppo

---

<sup>77</sup> A. POSTIGLIONE, A. PAVAN, *Etica ambiente e sviluppo: la comunità internazionale per una nuova etica dell'ambiente*, vol. 4, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2001.

<sup>78</sup> M. CASTELLANETA, *L'individuo e la protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2000, p. 913-964.

<sup>79</sup> Approvata in seguito alla prima Conferenza Mondiale sull'Ambiente tenutasi nel 1972 a Stoccolma (Svezia). *U.N. General Assembly Resolutions 2994/XXVII, 2995/UVII and 2996/XXII of 15 December 1972*, <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29567/ELGP1StockD.pdf>, (16 marzo 2024).

<sup>80</sup> Preambolo della Dichiarazione di Stoccolma, punto 7: «Affinché questo scopo possa essere raggiunto, sarà necessario che tutti, cittadini e collettività, imprese ed istituzioni ad ogni livello, assumano le loro responsabilità e si dividano i rispettivi compiti. Le autorità locali e i governi avranno la responsabilità principale delle politiche e dell'azione che dovranno essere adottate, in materia di ambiente nei limiti della propria giurisdizione. È altresì necessaria la cooperazione internazionale per riunire le risorse al fine di aiutare i paesi in via di sviluppo ad assumere le loro responsabilità in questo campo».

sostenibile sia quello di sostenere il progresso umano, in maniera duratura, per generare armonia tra l'uomo e l'ambiente. Tale nuova interpretazione dello "sviluppo sostenibile" è divenuta un elemento essenziale nei successivi atti adottati a livello internazionale.

Nel 1988 è stato istituito l'Intergovernmental Panel on Climate Change che, avendo la principale funzione di indagare le cause e le soluzioni al riscaldamento globale, ha evidenziato il rischio degli effetti sul clima dell'aumento delle emissioni di gas serra, causato dall'utilizzo di combustibile fossile. Tali elementi sono stati alla base degli Obiettivi dell'Unione Europea del 1990, a loro volta centrali nelle negoziazioni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici<sup>81</sup>, che costituisce un accordo ambientale internazionale approvato dalla Conferenza sull'ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNCED)<sup>82</sup> nel 1992. Il suo obiettivo è quello di ridurre le emissioni di gas serra e promuovere azioni per prevenire i cambiamenti climatici. Anche tale Convenzione non ha una forma vincolante, essendo uno strumento di *soft law* composto da previsioni generali e principi. Di fatti, per quanto riguarda le multinazionali, questa Convenzione sottolinea le azioni che devono essere intraprese per ridurre le emissioni di gas serra derivanti dalle operazioni compiute nelle catene di approvvigionamento ed anche la necessaria trasparenza nei confronti dei terzi di quanto realizzato all'interno dei processi di produzione. Gli articoli 3 e 4 dell'accordo prevedono la necessaria connessione tra i settori ambientale ed economico, con l'impegno degli Stati e delle società a garantire un atteggiamento in linea con gli interessi alla base del commercio internazionale, ma anche con gli obblighi derivanti dall'adesione a tale Convenzione, quali le misure di mitigazione, di prevenzione, politiche nazionali e *policies* aziendali.

Dopo la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'interesse internazionale sul tema della sostenibilità ambientale è cresciuto esponenzialmente, giungendo all'adozione di alcuni atti fondamentali. Tra questi, la Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo<sup>83</sup> del 1992 ed il suo strumento di attuazione denominato *Agenda 21*. Tale dichiarazione riprende molti principi della Dichiarazione di Stoccolma del 1972, giungendo quindi a considerare lo sviluppo come

---

<sup>81</sup> United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

<sup>82</sup> United Nations Conference on Environment and Development (UNCED).

<sup>83</sup> S. MARCHISIO, *La Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo*, in *Il diritto dell'agricoltura*, 1992, pp. 165-194.

un diritto ma anche come un dovere di tutti gli esseri umani. Per quanto concerne la tutela ambientale, vi è una presa di coscienza della necessaria collaborazione per soddisfare le esigenze e gli interessi di tutti i paesi: si fa infatti riferimento ad una *partnership* globale per «conservare, tutelare e ripristinare la salute e l'integrità dell'ecosistema terrestre» (principio 7). Inoltre, la Dichiarazione fa riferimento alla *governance sostenibile* nel principio 8<sup>84</sup>, che prevede la riduzione, da parte degli Stati, dei «modi di produzione e consumo non sostenibili». Questo nuovo obbligo, che sottintende una modificazione di alcune fasi dell'attività commerciale degli Stati per adeguarle agli obblighi internazionali di protezione ambientale, può essere esteso all'attività delle multinazionali. Esse, dunque, dovranno allinearsi a queste previsioni. Infine, il principio 19 si riferisce ad un elemento centrale nella *due diligence* aziendale, ovvero l'obbligo di comunicazione esterna. Di fatti, viene prevista la necessaria e tempestiva informativa delle «attività che possono avere effetti transfrontalieri seriamente negativi sull'ambiente»<sup>85</sup>.

Successivamente, è stato adottato un atto che si differenzia dai precedenti in quanto avente portata vincolante: ci si riferisce al Protocollo di Kyoto, il primo accordo internazionale che impone agli Stati che vi hanno aderito il rispetto dei principi e degli obiettivi concernenti il contenimento del riscaldamento globale. Il suo obiettivo principale è la riduzione di almeno il 5% delle emissioni<sup>86</sup> tra il 2008 ed il 2012 rispetto a quelle del 1990 di ciascuno Stato. Per raggiungere questo obiettivo, prevede l'adozione di misure nazionali, ma anche la previsione di “meccanismi flessibili” di mercato, cioè basati sullo scambio di permessi di emissione<sup>87</sup>. Questa tipologia di attività stimola gli investimenti *green* nei paesi in via di sviluppo ed include il settore privato, ovvero le imprese, nella riduzione a livello globale di tali emissioni. È stato inoltre istituito dallo stesso Protocollo un sistema di monitoraggio e di trasparenza per indurre le parti a rispondere delle eventuali violazioni commesse: ad esempio, vi sono meccanismi di

---

<sup>84</sup> Principio 8 della Dichiarazione di Rio: «Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile e ad una qualità di vita migliore per tutti i popoli, gli Stati dovranno ridurre ed eliminare i modi di produzione e consumo non sostenibili e promuovere politiche demografiche adeguate.»

<sup>85</sup> Principio 19 della Dichiarazione di Rio: «Gli Stati invieranno notificazione previa e tempestiva agli Stati potenzialmente coinvolti e comunicheranno loro tutte le informazioni pertinenti sulle attività che possono avere effetti transfrontalieri seriamente negativi sull'ambiente ed avvieranno fin dall'inizio con tali Stati consultazioni in buona fede.»

<sup>86</sup> Emission di gas quali: biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), protossido di azoto (N<sub>2</sub>O), idrofluorocarburi (HFC).

<sup>87</sup> Tra questi meccanismi: gli International Emissions Trading (ET) o scambio internazionale di quote di emissione, il Clean Development Mechanism (CDM) o meccanismo di sviluppo pulito, la Joint implementation o implementazione congiunta.

*compliance* con cui i partecipanti sono tenuti a dimostrare il loro impegno nel raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Infine, il Protocollo di Kyoto è destinato a adattarsi e a modellarsi in virtù delle nuove necessità ambientali scaturenti dal progresso universale, essendo stati estesi i suoi impegni al periodo 2013-2020.<sup>88</sup>

Il protocollo di Kyoto si pone come precursore fondamentale rispetto all'Accordo di Parigi<sup>89</sup>. Quest'ultimo è definito come un documento "storico", essendo il primo accordo universale sul clima. Alla XXI Conferenza dell'UNFCCC nel 2015 sono stati pubblicati due separati documenti<sup>90</sup> definiti *Paris Outcome*. Le finalità dell'Accordo sono fissate nell'articolo 2, che prevede non solo di stabilizzare i gas serra ma di ridurli<sup>91</sup>. Gli articoli dal 3 al 6 prevedono poi il procedimento vincolante da osservare per realizzare tali obiettivi, cioè piani Nazionali, chiamati *Intended Nationally Determined Contributions*<sup>92</sup>. Viene imposta un'attività di collaborazione costante tra Stati ed organismi all'interno di essi (quali soggetti privati, come le multinazionali). Infine, ciò a cui viene dato rilievo è l'organizzazione degli investimenti e dei flussi finanziari in modo da sostenere uno sviluppo economico basato su una riduzione dell'emissione dei gas effetto serra, così da incrementare gli investimenti con scopo ambientale. L'aspetto critico dell'Accordo rimane sicuramente quello dell'attuazione degli impegni che gravano sulle parti<sup>93</sup>: di fatti si segue un'ottica *bottom – up* per cui si affida il successo degli obiettivi internazionali alla libera volontà dei singoli Stati che vi partecipano, non essendo stati previsti meccanismi sanzionatori<sup>94</sup>. Per questo motivo, un obbligo fondamentale per gli Stati partecipanti è senza dubbio quello costituito dalla *trasparenza* e dal *dovere di informazione*. Per quanto concerne il primo, si parla nell'articolo 13 di un «*enhanced*

---

<sup>88</sup> C. COSTA, *Protocollo Di Kyoto: Cos'è, Come Nasce e Cosa Prevede*, 2022, <https://www.esg360.it/environmental/protocollo-di-kyoto-cose-come-nasce-e-cosa-prevede/>, (6 marzo 2024).

<sup>89</sup> Detto anche *Paris Climate Agreement*.

<sup>90</sup> Ovvero la *Paris Cop decision* e il *Paris Agreement*, che costituiscono un documento non vincolante ed uno di diretta imposizione.

<sup>91</sup> Articolo 2 dell'Accordo di Parigi: «... Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change».

<sup>92</sup> In sigla: INCD; essi devono essere presentati entro il 2020 da parte di tutti gli Stati, e poi aggiornati ogni cinque anni dal 2023.

<sup>93</sup> M. MONTINI, *Riflessioni critiche sull'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2017, pp. 719-755.

<sup>94</sup> Tale esclusione si basa su due ragioni di motivi: il primo è l'ostilità da sempre sollevata durante i negoziati dai paesi in via di sviluppo e la seconda è costituita dalla necessità di rafforzare la buona fede degli stati nella realizzazione dei piani ambientali.

*transparency framework*» fondato sul concetto di flessibilità, ovvero di capacità di adattamento alla condizione del soggetto che deve porlo in essere (contemperando la differenza tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo). Per queste finalità, è stata istituita la *Capacity-building Initiative for Transparency*, operante dal 2020, per rafforzare la trasparenza delle attività poste in essere dagli Stati ed il conseguimento delle finalità dell'Accordo<sup>95</sup>. Dunque, è possibile affermare che le società commerciali, essendo attori privati, sono riconosciute come essenziali nel cambiamento delle politiche aziendali e nazionali verso un'economia basata sul rispetto dell'ambiente e della sostenibilità: infatti, vi devono essere modificazioni nella loro attività interna di produzione e di investimento per il supporto di una *green economy*<sup>96</sup>. Di conseguenza, tale accordo ha dimostrato come nel settore ambientale un accordo internazionale vincolante possa costituire uno strumento idoneo ad affrontare in maniera effettiva gli effetti dei cambiamenti climatici.

Nonostante questo, la situazione climatica globale è peggiorata negli ultimi anni<sup>97</sup>. Attualmente le temperature della superficie terrestre sono aumentate di 1°C e si prevede che potrebbero aumentare nei prossimi anni fino a 1.5°C tra il 2030 ed il 2050<sup>98</sup>. Per questo motivo, nel 2015 è stata sottoscritta *l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, da 193 paesi delle Nazioni unite, per garantire, in maniera collaborativa, «un presente ed un futuro migliore al nostro Pianeta e alle persone che lo abitano»<sup>99</sup>. Tale strumento di *soft law* si compone di 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals*

---

<sup>95</sup> S. NESPOR, *La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal protocollo di Kyoto all'accordo di Parigi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2016, p. 81-121.

<sup>96</sup> L. VENTURA, *Corporate Sustainability Due Diligence and the New Boundaries of the Firms in the European Union*, in *European Business Law Review*, vol. 34 (2), Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2023, pp. 239-242.

<sup>97</sup> O. R. YOUNG, *The Paris Agreement: Destined to Succeed or Doomed to Fail?*, in *Politics and Governance*, vol. 4 (3), Lisbona, 2016, pp.124-132.

<sup>98</sup> Secondo quanto riportato dall'Emissions gap report pubblicato il 20 novembre 2023 dall'UNEP. *Emissions Gap Report 2023*, <http://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023>, (17 marzo 2024).

<sup>99</sup> A. FALZARANO, *Agenda 2030 tra Sviluppo Sostenibile e cultura della sostenibilità: una lettura sociologica*, in *Culture e Studi del Sociale*, vol. 5(1), 2020, pp. 143-152.

– *SDGs*)<sup>100</sup> da raggiungere entro il 2030, nonché delle modalità con cui implementarli<sup>101</sup>. Quello che *in primis* distingue tale Agenda 2030 dagli altri atti analizzati, è la consapevolezza che, per migliorare la condizione ambientale globale, non bisogna focalizzarsi solo su un aspetto meramente legato all’ambiente, ma il *focus* deve spostarsi su una visione d’insieme, che comprenda anche la dimensione sociale e soprattutto economica. Inoltre, viene previsto un impegno nel raggiungimento di tali Goals a livello universale, con l’elaborazione di strategie di sviluppo sostenibile in linea con gli SDGs da parte degli Stati da un lato, ed attività *ad hoc* da parte delle multinazionali al fine di colmare il “*gap ambientale*” dall’altro. Proprio il Goal 12 prevede di «incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali». Viene quindi promosso un settore imprenditoriale dinamico, ben funzionante, volto a promuovere e salvaguardare i diritti dei lavoratori e l’ambiente. Per questi motivi, l’Agenda 2030 costituisce una novità nel panorama internazionale nell’affrontare la tematica dello sviluppo sostenibile e la sua effettiva implementazione a livello statale e di impresa. Essa si pone come un programma d’azione per le persone e per il pianeta, che si basa sugli obiettivi e sui principi della Carta delle Nazioni Unite, sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e sulla Dichiarazione di Rio. Tale Agenda sottolinea come, per quanto il nostro Pianeta stia vivendo un periodo di enormi sfide per gli sviluppi sostenibili, mai come ora vi siano i mezzi per poter contrastare questo fenomeno, come la tecnologia ed i mezzi d’informazione di massa<sup>102</sup>.

Dunque, è possibile affermare che, per giungere ad una piena comprensione ed implementazione di tali principi a livello globale, sia necessario interpretarli in un’ottica interconnessa, giungendo ad un equilibrio “dinamico” tra sviluppo economico, progresso sociale e tutela ambientale.

---

<sup>100</sup> Quali: «1. povertà zero, 2. fame zero, 3. salute e benessere, 4. istruzione di qualità, 5. uguaglianza di genere, 6. acqua pulita e igiene, 7. energia pulita e accessibile, 8. lavoro dignitoso e crescita economica, 9. Industria, innovazione e infrastrutture, 10. ridurre le disuguaglianze tra paesi, 11. città e comunità sostenibili, 12. consumo e produzione responsabili, 13. agire per il clima, 14. la vita sott’acqua, 15. la vita sulla terra, 16. pace, giustizia e istituzioni forti, 17. partnership per gli obiettivi». *17 Obiettivi Di Sviluppo Sostenibile*, <https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html>, (16 marzo 2024).

<sup>101</sup> *L’Agenda 2030 Dell’Onu per Lo Sviluppo Sostenibile - Alleanza Italiana per Lo Sviluppo Sostenibile*, <https://asvis.it/1-agenda-2030-dell-onu-per-lo-sviluppo-sostenibile/>, (16 marzo 2024).

<sup>102</sup> I. LENZI, I. PAIS, A. ZUCCA, *Un patto globale per lo sviluppo sostenibile. Processi e attori nell’Agenda 2030*, FEEM Press, Milano, 2015, pp. 37-52.

### 1.3. Business ethics

Arrivando al terzo elemento di ricerca, che incide sul rapporto tra diritti umani ed attività delle multinazionali, l'atto giuridico a cui si può far riferimento per comprenderne il contenuto e l'importanza, è costituito dal Patto Globale delle Nazioni Unite<sup>103</sup>, a cui le imprese aderiscono su base volontaria<sup>104</sup>. Nonostante tale forma, sono stati creati dei comitati di sensibilizzazione e meccanismi di monitoraggio (come reports e obblighi di pubblicità e trasparenza), ma anche strumenti sanzionatori, per garantire la realizzazione dello scopo primario del Global Compact, ovvero il raggiungimento di «un'economia globale sostenibile»<sup>105</sup>. Di fatti, le imprese partecipanti sono chiamate a redigere e pubblicare sul proprio sito una *communication on progress*, in cui dichiarano annualmente le misure intraprese e la loro effettività. Per quanto riguarda invece l'apparato sanzionatorio, le società che non redigono o non trasmettono tale report vengono inserite in una lista di *non-communicating companies*. Nel caso di violazioni più gravi, invece, l'ufficio del *Global Compact* utilizza lo strumento della pubblicità negativa ed inserisce la ragione sociale dell'impresa tra le *inactive corporations*<sup>106</sup>.

Nello specifico, il Global Compact si compone di dieci principi fondamentali che riguardano i diritti umani, gli standard di lavoro, l'ambiente e la lotta alla corruzione: il loro fine ultimo è quello di promuovere la c.d. *business ethics*<sup>107</sup>, ovvero l'implementazione di pratiche aziendali etiche e responsabili all'interno di ogni fase della *supply chain*, che si inseriscono nella cultura della responsabilità sociale di impresa. L'accordo, infatti, si basa sulla visione strategica delle imprese, volta all'*accountability*<sup>108</sup>, alla *social responsibility* e all'innovazione sostenibile. I principi

---

<sup>103</sup> In inglese: United Nations Global Compact, entrato in vigore nel 2000. *The Ten Principles - UN Global Compact*, <https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>, (16 marzo 2024).

<sup>104</sup> Dal 2000 ad oggi l'iniziativa è cresciuta enormemente: partecipano oltre 18 mila aziende provenienti da 160 paesi nel mondo. *UN Global Compact: Cos'è e Perché è Importante per Le Imprese - ESG360*, <https://www.esg360.it/social-responsibility/un-global-compact-cose-e-perche-e-importante-per-le-imprese/>, (16 marzo 2024).

<sup>105</sup> M. SHOJI, *Global accountability of transnational corporations: the un global compact as global norm*, in *Journal of East Asia and International Law*, vol. 8(1), 2015, pp. 29-46.

<sup>106</sup> D. BERLINER, A. PRAKASH, *From norms to programs: The United Nations Global Compact and global governance*, in *Regulation & Governance*, vol. 6, 2012, pp. 149-166.

<sup>107</sup> Definizione di *business ethics*: «the study of rules, principles, and standards for deciding what is morally right or wrong when doing business». Definition of the Cambridge Dictionary: *business ethics*, <https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/business-ethics>, (16 marzo 2024).

<sup>108</sup> Definizione di *accountability*: «Responsabilità incondizionata, formale o no, in capo a un soggetto o a un gruppo di soggetti (*accountors*), del risultato conseguito da un'organizzazione (privata o pubblica), sulla

numero 1 e 2 riguardano la promozione ed il rispetto dei diritti umani universalmente riconosciuti nonché l'astensione dal concorrere nella loro violazione e si ispirano alla *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*; i principi dal 3 al 6 concernono il sostegno all'attività lavorativa e l'eliminazione di eventuali abusi e discriminazioni in questo campo e riprendono la *Dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro*<sup>109</sup>; i principi corrispondenti ai numeri dal 7 al 9 incoraggiano la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente e si fondano sulla *Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo*; ed infine il principio numero 10 è volto a contrastare la corruzione e si basa sulla *Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione*<sup>110</sup>. Dunque, il Global Compact detiene un ruolo centrale nella cooperazione internazionale su questi temi<sup>111</sup>, essendo implementato a livello nazionale da "Networks"<sup>112</sup> appositamente creati.

In conclusione, l'analisi del quadro internazionale delineato dalle Nazioni Unite riguardante il rapporto tra i diritti umani e la corporate governance, lo sviluppo sostenibile e la business ethics, costituisce un chiaro punto di riferimento per la promozione di una governance aziendale sostenibile e responsabile. Le iniziative delle Nazioni Unite si pongono, infatti, come una base essenziale nella promozione delle strategie ed attività societarie volte a garantire il rispetto dei diritti umani lungo le catene di approvvigionamento, e sono state sviluppate ulteriormente nel corso del tempo dalle altre organizzazioni internazionali e dalle singole imprese.

---

base delle proprie capacità. Si realizza nei confronti di uno o più portatori di interessi (*account-holders o accountees*) con conseguenze positive (premi) o negative (sanzioni), a seconda che i risultati desiderati siano raggiunti o disattesi.» TRECCANI, *accountability*, [https://www.treccani.it/enciclopedia/accountability\\_\(Lessico-del-XXI-Secolo\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/accountability_(Lessico-del-XXI-Secolo)/), (17 marzo 2024).

<sup>109</sup> Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e i suoi seguiti, 1998, [http://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS\\_151918/lang--it/index.htm](http://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_151918/lang--it/index.htm), (17 marzo 2024).

<sup>110</sup> Convenzione Delle Nazioni Unite Contro La Corruzione, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/united-nations-convention-against-corruption.html>, (17 marzo 2024).

<sup>111</sup> A livello globale, gli attori aderenti sono più di 12.300 in 170 paesi; in Italia sono solo 192, comprensivi di aziende di tutte le dimensioni, e vi figurano anche Eni, Enel, Unicredit e Intesa Sanpaolo. O.F. WILLIAMS, *The UN Global Compact: The Challenge and the Promise*, in *Business Ethics Quarterly*, vol. 14(4), 2004, pp. 755-774.

<sup>112</sup> Ad esempio, in Italia il Global Compact Network Italia è operante dal 2002, con lo scopo di contribuire alla diffusione dei principi del Global Compact a livello italiano e alla sua introduzione all'interno delle iniziative delle imprese italiane. Nel 2013 esso è divenuto "Fondazione Global Compact Network Italia". Si veda M.FREY, *Il Global Compact e Le Imprese Italiane Verso Rio 2012*, in *Equilibri, Rivista per lo sviluppo sostenibile*, 2012, pp. 28-32.

## 2. Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) Linee guida per le imprese multinazionali

In correlazione con l'attività delle Nazioni Unite, diverse organizzazioni internazionali nel corso del tempo hanno adottato strumenti di portata universale sul tema della sostenibilità aziendale. Tra le più importanti, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico<sup>113</sup> ha lo scopo di promuovere a livello globale delle politiche volte a garantire un miglioramento delle condizioni di vita e del benessere dei cittadini, tenendo conto anche della crescita economica e dell'occupazione sostenibile, favorendo quindi gli investimenti e mantenendo la stabilità finanziaria. Proprio per questi obiettivi, l'OCSE adotta Linee Guida che, sebbene non siano giuridicamente vincolanti e non intendendo sostituirsi alle leggi nazionali né prevalere su di esse, sono divenute centrali nel tema della B&HR. Infatti, nel 1976 furono adottate per la prima volta le *Linee Guida per le imprese multinazionali*<sup>114</sup>, poi riviste nel 2011, che nacquero col fine di «*provide non-binding principles and standards for responsible business conduct in a global context consistent with applicable laws and internationally recognised standards*»<sup>115</sup>.

Proprio per la comunanza di obiettivi, le Linee Guida sono considerate connesse agli UNGPs, garantendo in questo modo un assiduo confronto tra Nazioni Unite ed OCSE<sup>116</sup>. Divise in capitoli, le Linee Guida affrontano, tra gli altri, il tema della responsabilità delle imprese nei confronti dei diritti umani (capitolo IV), dell'occupazione e relazioni industriali (capitolo V), dell'ambiente (capitolo VI) e della tutela del consumatore (capitolo IX).

In particolare, nel considerare la posizione delle imprese, non viene introdotta una distinzione tra imprese multinazionali e nazionali. Di fatti, tutte le imprese (anche le PMI<sup>117</sup>) sono tenute a contribuire al progresso economico, sociale ed ambientale, e a

---

<sup>113</sup> OCSE: in inglese "OECD: Organization for Economic Co-operation and Development". Istituita nel 1960 con la Convenzione sull'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha sostituito l'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea e si compone ad oggi di 38 paesi membri.

<sup>114</sup> OECD, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, OECD Publishing, Paris, 2023, <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/81f92357-en.pdf?expires=1717145270&id=id&accname=oid025361&checksum=BFCD086630111062A479E000B13730B>, (17 marzo 2024).

<sup>115</sup> L. LIBERTI, *OECD 50th anniversary: the updated oecd guidelines for multinational enterprises and the new oecd recommendation on due diligence guidance for conflict-free mineral supply chains*, in *Business Law International*, vol. 13(1), 2012, pp. 35-50.

<sup>116</sup> J. G. RUGGIE, N. TAMARYN, *Human Rights and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: Normative Innovations and Implementations Challenges*, in *Brown Journal of World Affairs*, vol. 22 (1), 2015, pp. 99-128.

<sup>117</sup> Piccole e Medie Imprese; in inglese Small and Medium Enterprises (SMEs).

promuovere i diritti umani all'interno delle loro attività aziendali, come previsto dalle *General Policies*. Gli viene richiesto anche di evitare di «*causing or contributing to adverse impacts on matters covered by the Guidelines, through their own activities and address such impacts when they occur*» e allo stesso tempo esse devono «*seek to prevent or mitigate an adverse impact where they have not contributed to that impact, where the impact is nevertheless directly linked to their operations, products or services by a business relationship*»<sup>118</sup>. Le imprese devono, pertanto, essere attivamente coinvolte nell'attuazione di previsioni a livello nazionale per garantire il rispetto dei diritti umani<sup>119</sup>. Inoltre, vengono previste delle procedure specifiche per monitorare tale loro attività, garantendo quindi l'*accountability* dell'impresa multinazionale nei confronti dei suoi *stakeholders*. Per farlo, sono state create due diverse tipologie di organi di controllo: i Punti di Controllo Nazionali (PCN)<sup>120</sup> e il Comitato dell'OCSE per l'Investimento Internazionale e le Imprese Multinazionali (CIME). I primi costituiscono organi a livello statale che, da una parte, interpretano le disposizioni delle Linee Guida in virtù delle politiche locali e le applicano, dall'altra si pongono come organi di mediazione tra imprese ed individui. Il CIME, invece, costituisce un organo di supervisione e controllo, che riceve comunicazioni annuali da parte dei singoli PCN.

Per quanto riguarda il contenuto delle Linee Guida, è necessario soffermarsi sul capitolo IV, dedicato ai diritti umani. Gli Stati, infatti, sono i primi a dover garantire la loro tutela, attraverso l'attività delle imprese che si trovano al loro interno, le quali dovrebbero non soltanto rispettarli e non violarli, ma anche prevedere delle misure per evitare gli *adverse impacts* in cui spesso incorrono nel corso dei loro processi di produzione<sup>121</sup>. Quello che viene sottolineato è il concetto di autonomia dell'impresa rispetto alla volontà dello Stato: da una parte infatti sono gli Stati a dover essere propulsori di tale rispetto dei diritti umani, dall'altra la singola impresa si deve far portatrice di tale responsabilità, indipendentemente dall'esistenza di normative nazionali in merito<sup>122</sup>.

---

<sup>118</sup> *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, 2011. In *General Policies*, par.11.

<sup>119</sup> D. KÜHNEL, C. NICKEL, *The OECD expert meeting on ecotoxicology and environmental fate — Towards the development of improved OECD guidelines for the testing of nanomaterials*, in *Science of the Total Environment*, 2014, pp. 347–353.

<sup>120</sup> In inglese: National Contact Points (NCPs).

<sup>121</sup> Secondo paragrafo, capitolo IV. *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, 2011, Chapter IV, *Chapeau and Chapter on General Policies*, par. 2.

<sup>122</sup> Per questo motivo, la circostanza che uno Stato non attui gli obblighi internazionali concernenti i diritti umani all'interno dei propri confini o che, addirittura, agisca in modo difforme dagli stessi, non deve assolutamente influire sulle capacità e volontà delle imprese multinazionali.

Dunque, ciò che viene richiesto alle imprese è di adottare, monitorare e adattare al contesto specifico degli standards di comportamento e di tutela nei confronti dei diritti umani<sup>123</sup>, garantendo una maggiore attenzione alle situazioni più a rischio; ma anche, di affrontare gli eventuali impatti negativi (effettivi o potenziali, correlati alle loro attività commerciali) attraverso misure per identificare, valutare, prevenire e mitigarne gli effetti. Questa responsabilità viene estesa anche ai casi in cui tali impatti negativi derivino dall'attività di terzi, all'interno dei rapporti commerciali instaurati dall'impresa<sup>124</sup>, dovendo quest'ultima svolgere un'azione mitigatrice<sup>125</sup>. Infine, le imprese devono esprimere il loro impegno con una dichiarazione di intenti<sup>126</sup> e mettere in atto una *due diligence* commisurata alle caratteristiche dell'impresa<sup>127</sup>. In particolare, la due diligence si compone di una valutazione degli impatti sui diritti umani, improntata alla trasparenza. Si tratta di un processo costante all'interno dell'impresa, che si sviluppa sulla base dell'attività e del contesto operativo dell'impresa, e che deve essere volto a garantire una risposta adeguata alle violazioni, dovendo le imprese «provvedere o cooperare con meccanismi legittimi». Questi ultimi possono operare in congiunzione con gli organi statali, come, ad esempio, le misure di reclamo aziendali a disposizione dei singoli soggetti, improntate ai criteri di «legittimità, accessibilità, equità, prevedibilità, compatibilità e trasparenza». Oppure, possono essere gestiti in autonomia dall'impresa o in collaborazione con gli altri *stakeholders* (ad esempio, i sindacati di lavoro).

Infine, tali Guidelines costituiscono, insieme agli UNGPs, un documento chiave per la condotta d'impresa responsabile ed un massimo esempio di cooperazione

---

<sup>123</sup> In particolare, si fa riferimento ai diritti riconosciuti da Convenzioni internazionali e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

<sup>124</sup> Terzo paragrafo, capitolo IV. Per rapporti commerciali si intendono i rapporti con i partner commerciali, con i soggetti coinvolti nella catena di approvvigionamento, e con entità statali e non statali collegate alle attività di impresa, ai prodotti e ai servizi della stessa. *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, 2011, Chapter IV, par. 3.

<sup>125</sup> Questo concetto non comporta un trasferimento di responsabilità sull'impresa; bensì, esso è volto a sottolineare il reale potere dell'impresa multinazionale nella protezione dei diritti umani e come essa, con la propria azione, possa realmente influenzare il soggetto che pone in essere con la sua attività un impatto negativo affinché esso venga mitigato o eliminato del tutto.

<sup>126</sup> Tale dichiarazione deve (i) essere approvata ai massimi livelli d'impresa; (ii) elaborata da esperti in materia; (iii) definire gli obiettivi e le aspettative dell'impresa, anche verso coloro con cui si intrattengono rapporti commerciali; (iv) essere di pubblico dominio; (v) essere tradotta in *policies* di impresa effettive.

<sup>127</sup> Quali «dimensione, natura e contesto dell'attività, nonché gravità del rischio di impatto negativo contro i diritti umani».

internazionale su questo tema<sup>128</sup>. Esse si pongono come uno strumento di *soft law* e sono fortemente attuali, essendo state oggetto di aggiornamento nello scorso giugno 2023 con i c.dd. *targeted updates*, che li hanno rinominate “*OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*”<sup>129</sup>. Tra le modifiche più rilevanti, vi è stato un rafforzamento degli standards internazionali sulla condotta responsabile delle imprese, ad esempio affrontando il tema del cambiamento climatico<sup>130</sup> e chiarendo alcuni concetti di due diligence<sup>131</sup>.

### 3. Standards dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)

In seguito all'attività delle Nazioni Unite e dell'OCSE, sono stati approvati strumenti di tutela dei diritti umani che si rivolgono all'attività delle imprese multinazionali, anche da altre organizzazioni internazionali. Tra queste, si ritiene di dover dare rilievo all'attività svolta dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)<sup>132</sup> ed alla sua Dichiarazione Tripartita di Principi sulle Imprese Multinazionali e la Politica Sociale<sup>133</sup> (1977, rivista fino al 2017). Essa è definita di “portata universale”, sebbene non sia di per sé vincolante, in quanto costituisce il punto di riferimento per imprese multinazionali, Governi e lavoratori nei settori dell'occupazione e delle condizioni di lavoro. Di fatti, lo scopo della Dichiarazione risulta essere quello di «*encourage the positive contribution which multinational enterprises can make to economic and social progress and the realization of decent work for all; and to minimize and resolve the*

---

<sup>128</sup> M. C. MALAGUTI, *From Soft to Hard Law and Interpretation: the Case of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the Role of the National Contact Points*, in *Oslo Law Review*, vol. 10 (2), 2024, pp. 1–17.

<sup>129</sup> M. INGRAMS, *The 2023 Update of the OECD Guidelines sets Stronger Standards for Companies but Weak Expectations for Governments – High and Lowlights from the New Text*, in *Business and Human Rights Journal*, 2023, pp. 1–7.

<sup>130</sup> È stato aggiunto nelle *Guidelines* il riferimento all'Accordo di Parigi ed alla necessità per le imprese di dimostrare come le proprie emissioni di gas ad effetto serra (GHG) si allineano con i *Goals* internazionali per la protezione dell'ambiente. Inoltre, le imprese vengono incoraggiate a ridurre tali emissioni, adottando *policies* e strategie adeguate, ma anche fonti di energia alternative.

<sup>131</sup> Viene reso esplicito l'obbligo di *due diligence* nelle relazioni commerciali, al di là dei rapporti contrattuali di primo livello, ma in ogni fase dell'attività d'impresa. Devono inoltre coinvolgere pienamente gli *stakeholders* in ogni fase della *due diligence*, ma non devono affidarsi alle iniziative degli stessi per portare avanti tale procedimento.

<sup>132</sup> Fondata nel 1919, ha lo scopo di promuovere e proteggere i diritti dei lavoratori, incoraggiare il lavoro in condizioni dignitose e rafforzare il dialogo sulle questioni lavoristiche.

<sup>133</sup> International Labour Organization, *Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy*, 6<sup>th</sup> ed., Geneva, 2022, <https://www.ilo.org/publications/tripartite-declaration-principles-concerning-multinational-enterprises-and-3>, (18 marzo 2024).

*difficulties to which their various operations may give rise*»<sup>134</sup>. Per quanto concerne il suo contenuto specifico, essa si basa sul Capitolo V delle Linee Guida OCSE riguardante “l’occupazione e le relazioni industriali”. Questi due strumenti internazionali, infatti, sono intesi come «*parallel and not in conflict with each other*»<sup>135</sup>. Inoltre, tale Dichiarazione costituisce la realizzazione dei principi enunciati in generale dall’ILO, applicati all’attività delle imprese multinazionali, le quali influenzano le condizioni di lavoro e di vita di milioni di persone<sup>136</sup>. Infatti, come è stato sottolineato nella *Conferenza Internazionale del Lavoro* del 2007, «la creazione di imprese sostenibili è fondamentale per raggiungere l’obiettivo del lavoro dignitoso». La Dichiarazione impone, pertanto, alle multinazionali il rispetto sia degli standard internazionali che delle legislazioni nazionali, ma anche il rispetto della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dei Patti internazionali adottati dall’ONU. Per quanto riguarda l’occupazione, la terza sezione della Dichiarazione prevede che le imprese multinazionali, quando svolgono le loro attività nei paesi in via di sviluppo, da una parte debbano impegnarsi ad accrescere i livelli di occupazione<sup>137</sup>, dall’altra debbano improntare la loro attività ai principi di non discriminazione e di pari opportunità<sup>138</sup>. Infine, riguardo al diritto di stabilità dell’impiego, per evitare effetti pregiudizievoli sulla vita del singolo lavoratore dovuti ad eventuali spostamenti della produzione da parte dell’impresa da un Paese ad un altro per ricercare le condizioni più convenienti da un punto di vista economico per la produzione, viene richiesto dalla Dichiarazione di garantire un’occupazione stabile ai dipendenti, evitando licenziamenti arbitrari; viene inoltre previsto l’obbligo di segnalazione preventiva in caso di modificazioni nell’organico e nella sede così da mitigarne gli effetti

---

<sup>134</sup> B. BRETT, *Multinational Enterprises and Social Policy: Reflections on Twenty Years of the Tripartite Declaration*, ILO, Geneva, 1999, p. 5-8.

<sup>135</sup> *Commentario alle Linee-Guida OCSE*, par. 20.

<sup>136</sup> Le imprese multinazionali e le loro catene di approvvigionamento, infatti, occupano centinaia di milioni di lavoratori e queste reti costituiscono fino all’80 % del commercio globale. Secondo i dati dell’OIL del 2013, 453 milioni di posti di lavoro, ossia oltre un quinto del totale, erano associati alle catene globali di approvvigionamento, con un aumento del 53 % rispetto al decennio precedente. Si veda la relazione dell’OIL *World Employment and Social Outlook (WESO)* («Occupazione mondiale e prospettive sociali») del 2015.

<sup>137</sup> Paragrafo 16, sezione III, Dichiarazione Tripartita.

<sup>138</sup> Paragrafo 22, sezione III, Dichiarazione Tripartita. Tale principio trova la sua base nella Convenzione n. 100/1951 sulla parità di retribuzione tra persone di diverso sesso e nella Convenzione n.111/1958 sulla discriminazione in materia di accesso e condizioni di lavoro.

pregiudizievoli<sup>139</sup>. La quinta sezione, invece, riguarda le condizioni di lavoro e di vita e prevede che le imprese multinazionali debbano garantire ai lavoratori salari e condizioni non inferiori a quelle praticate dai datori di lavoro presenti all'interno del Paese ospitante<sup>140</sup> (imponendo quindi un *minimum standard* nazionale). Inoltre, viene previsto che le imprese multinazionali debbano rispettare l'età minima di accesso al lavoro, abolendo del lavoro minorile<sup>141</sup>, nonché assicurare la necessaria attenzione alle condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori<sup>142</sup>. D'altra parte, la sesta sezione riguarda le relazioni industriali e prevede che le multinazionali debbano osservare standard di relazioni industriali non meno favorevoli di quelli applicati dai datori di lavoro nel Paese ospite<sup>143</sup>. In particolare, viene previsto il rispetto da parte delle imprese del diritto di organizzazione, di libertà sindacale<sup>144</sup> e di contrattazione collettiva, nonché il diritto di consultazioni regolari tra datori di lavoro e lavoratori. Viene inoltre prevista con la revisione del 2017, l'implementazione di processi più articolati di *due diligence* volti a identificare, prevenire e mitigare i propri impatti negativi sui diritti umani (in cui rientrano i *core labour standards*). Per consentire un'effettiva implementazione di tali principi attraverso l'*accountability* societaria, vi sono delle procedure di *follow-up*, ovvero di controllo ex post dell'attività svolta: tra queste, procedure di comunicazione periodica e rapporti redatti sulla base di questionari predisposti dalla *SubCommittee on Multinational Enterprises*, che ha poi il compito di valutarli<sup>145</sup>.

Successivamente, è stata adottata nel 1998 la Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro<sup>146</sup>. Essa ha per oggetto la libertà di associazione,

---

<sup>139</sup> Paragrafo 26, sezione III, Dichiarazione Tripartita. Richiama gli obblighi di comunicazione e consultazione previsti dalla Convenzione n.158/1982 e dalla Raccomandazione n.166/1982 sulla cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro.

<sup>140</sup> Paragrafo 33, sezione V, Dichiarazione Tripartita.

<sup>141</sup> Paragrafo 36, sezione V, Dichiarazione Tripartita. Rinvia alla Convenzione n. 138/1973 sull'età minima di ammissione al lavoro e alla Convenzione n. 182/1999 sull'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile.

<sup>142</sup> Paragrafi 37-39, sezione V, Dichiarazione Tripartita.

<sup>143</sup> Paragrafo 41, sezione VI, Dichiarazione Tripartita.

<sup>144</sup> Paragrafo 42, sezione VI, Dichiarazione Tripartita. Riprende la Convenzione n.87/1948 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale e la Convenzione n.98/1049 sull'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva.

<sup>145</sup> V. GRADO, *The Review of the Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy: Business as Usual?*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, vol.1, 2018, pp. 199–238.

<sup>146</sup> Conferenza internazionale del lavoro, *Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali del lavoro e i suoi seguiti*, 80° sessione, Ginevra, 1998, [https://www.gruppomondadori.it/content/uploads/2012/07/04\\_Principi\\_ILO\\_IT.pdf](https://www.gruppomondadori.it/content/uploads/2012/07/04_Principi_ILO_IT.pdf), (18 marzo 2024).

l'eliminazione del lavoro minorile, del lavoro forzato e la tutela dalle discriminazioni sul luogo di lavoro. Da questi elementi, sono stati identificati i quattro diritti umani fondamentali per il lavoratore (ovvero, la libertà di associazione, l'eliminazione di ogni forma di uso della forza, l'abolizione del lavoro minorile e l'eliminazione di tutte le tipologie di discriminazione<sup>147</sup>), che formano la base della *social governance*. Quest'ultima è intesa come il confronto tra le parti sociali, quali le organizzazioni sindacali e le controparti aziendali, ed è volta a rendere questo dialogo costante e durevole, per orientare l'attività societaria ad un *human centred approach*. Di fatti, da una parte gli Stati membri devono «rispettare, promuovere e realizzare» questi principi, dall'altra le multinazionali devono garantire la loro responsabilità sociale verso i diritti dei lavoratori, ponendosi come «*across borders and beyond the separate legal entity*»<sup>148</sup>. Perciò, l'impresa è tenuta a adottare misure per rispettare i diritti umani, ma anche lo Stato deve applicare misure sia di diritto interno che internazionali per proteggere il singolo lavoratore<sup>149</sup>.

Infine, nel 2016 (in seguito al disastro avvenuto con il crollo del Rana Plaza nel 2013) è stata adottata dall'OIL la “Risoluzione sul lavoro dignitoso nella catena di fornitura globale<sup>150</sup>”: questo concetto racchiude quattro obiettivi strategici, ovvero (i) promuovere la creazione di posti di lavoro e le competenze dei lavoratori; (ii) garantire i diritti sul lavoro a tutti senza distinzioni; (iii) estendere la protezione sociale in caso di perdita o riduzione del reddito nonché l'accesso ad un'assistenza medica adeguata; e (iv) promuovere il dialogo sociale. Di conseguenza, in questa Risoluzione, viene riportata una specifica definizione di lavoro dignitoso, quale «un lavoro dignitoso e produttivo, in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità»<sup>151</sup>. Inoltre, vengono coinvolte direttamente le imprese multinazionali, che devono garantire l'espletamento dei procedimenti di *due diligence* nelle loro *supply chains*<sup>152</sup>. Di fatti, ciò che viene

---

<sup>147</sup> S. BARBARA, *Workers' rights in the business and human rights movement*, in D.B. PAULY, J. NOLAN (a cura di), *Business and Human Rights*, vol. 95, 1<sup>st</sup> ed., London, 2016, p. 196.

<sup>148</sup> D. MAUL, *L'Organizzazione Internazionale del Lavoro - Cent'anni di politica sociale a livello globale*, ILO publisher, Roma, 2020, pp. 33-197.

<sup>149</sup> V. BRINO, *Lavoro dignitoso e catene globali del valore: uno scenario (ancora) in via di costruzione*, in *Lavoro e diritto, Rivista trimestrale*, vol.3, 2019, pp. 553-570.

<sup>150</sup> ILO, *Decent Work in Global Supply Chains*, 2016.

<sup>151</sup> H. THOMAS, P. TURNBULL, *From horizontal to vertical labour governance: The International Labour Organization (ILO) and decent work in global supply chain*, in *Human Relations*, vol. 71, 2018, p. 536.

<sup>152</sup> Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema “Catene di approvvigionamento sostenibili e lavoro dignitoso nel commercio internazionale” - parere esplorativo, 2020/C 429/25.

considerato dall'OIL sono le caratteristiche specifiche delle multinazionali e delle loro catene del valore, suddivise in diversi Stati (*policentric systems*) e connotate da una struttura «*complex, diverse and fragmented*» e da condizioni di lavoro precarie da *decent work deficits*. Proprio per la gravità e la rischiosità di tali situazioni societarie per i lavoratori, ciò che dovrà essere implementato di questa Risoluzione sono le modalità con cui renderla effettiva, attraverso un'azione congiunta di *hard e soft law*<sup>153</sup>.

In conclusione, questi tre atti dell'OIL, dimostrano una rinnovata attenzione al tema della *due diligence*, ma sono anche caratterizzati da un'elevata vulnerabilità in quanto rivolti a soggetti nettamente differenti tra loro, all'interno della compagine sociale<sup>154</sup>.

#### **4. Standards dell'Organizzazione internazionale di standardizzazione (ISO)**

È necessario indagare un altro strumento di *soft law*, ovvero gli *Standards* dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO)<sup>155</sup>, il cui scopo è quello di elaborare e promuovere standard internazionali volontari volti a rendere il commercio internazionale più semplice e rapido, ma anche dediti a proteggere la salute e la sicurezza nei settori commerciale, tecnologico e scientifico. Nello specifico, al momento vi sono diversi Standards<sup>156</sup> relativi alla sostenibilità e alla governance aziendale, nonché alla due diligence nella catena di approvvigionamento. Tra questi, è necessario porre la propria attenzione sugli Standard ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ed ISO 37001:2016.

I primi due Standards, ISO 9001 e ISO 14001<sup>157</sup>, rientrano tra i *Certification Management Systems* (CMS) più utilizzati per implementare la *corporate social responsibility* (CSR) all'interno delle multinazionali. Essi includono aspetti importanti

---

<sup>153</sup> J. LEE, *Global supply chain dynamics and labour governance: Implications for social upgrading*, ILO Research paper no.14, 2016, pp. 1-22.

<sup>154</sup> A. BOSCATI, *Le Global Supply Chains negli strumenti dell'OIL. Testo, contesto e prospettive evolutive*, in *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro*, vol. 2(2), 2023, pp. 488- 497.

<sup>155</sup> Organizzazione internazionale indipendente, che elabora standard internazionali volontari, fondata nel 1947 e composta da rappresentanti di organismi nazionali di standardizzazione provenienti da oltre 160 paesi.

<sup>156</sup> Essi sono identificati con un numero compreso tra 1 e 99999 e vengono approvati in un processo diviso in proposta, prime bozze, fase di inchiesta, approvazione e pubblicazione.

<sup>157</sup> K. IATRIDIS, A. KUZNETSOV, P.B. WHYMAN, *SMEs and Certified Management Standards: The Effect of Motives and Timing on Implementation and Commitment*, in *Business Ethics Quarterly*, 2016, pp. 67-94.

della supply chain quali la tutela dei consumatori e dei dipendenti<sup>158</sup>, prevedendo lo sviluppo di politiche solide in materia di qualità dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro. Inoltre, individuano obblighi dichiarativi nei confronti degli *stakeholders* e di spiegazione della necessità di determinate strategie operative. La comunicazione esterna, pertanto, deve essere improntata ai principi di trasparenza, accuratezza, chiarezza e completezza e viene resa effettiva da procedure di controllo. Infine, l'obiettivo specifico dello Standard ISO 9001<sup>159</sup> è la tutela del prodotto inserito sul mercato, ovvero l'astensione da parte delle società da pratiche quali la pubblicità ingannevole, la concorrenza scorretta e la inaffidabilità dei prodotti. D'altra parte, lo Standard 14001<sup>160</sup> prevede misure di controllo dell'inquinamento e dell'impatto ambientale per le imprese. Si occupano inoltre del rispetto dei diritti umani, sebbene indirettamente, prevedendo il divieto del lavoro minorile, del lavoro forzato e la promozione dell'inclusività sul posto di lavoro.

Per quanto concerne lo Standard ISO 45001, esso si concentra sulla necessità di garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, elemento essenziale all'interno di ogni singola fase della supply chain aziendale. Attraverso l'implementazione del sistema di gestione previsto, si può raggiungere la certificazione della gestione aziendale, confermata da un organismo indipendente<sup>161</sup>, raggiungendo, di conseguenza, un aumento della credibilità e della reputazione sul mercato dell'azienda. Di fatti, essa dimostra un'attenzione nei confronti dei propri lavoratori, ma anche dei suoi clienti e dei suoi *stakeholders*, particolarmente elevata e solida<sup>162</sup>. Pertanto, questo Standard è volto ad integrare la sicurezza e la salute sul lavoro, nella vita quotidiana delle imprese in tema di OH&S<sup>163</sup>.

---

<sup>158</sup> I. HERAS-SAZARBITORIA, O. BOIRAL, *ISO 9001 and ISO 14001: Towards a research agenda on management system standards*, in *International Journal of Management Reviews*, vol. 15(1), 2013, pp. 47–65.

<sup>159</sup> E. ALLUR, I. HERAS-SAZARBITORIA, M. CASADESÚS, *Internalization of ISO 9001: A longitudinal survey*, in *Industrial Management & Data Systems*, vol. 114(6), 2014, pp. 872–885.

<sup>160</sup> S. CURKOVIC, R. SROUFE, *Using ISO 14001 to Promote a Sustainable Supply Chain Strategy*, in *Business Strategy and the Environment*, vol. 20(2), 2011, pp. 71–93.

<sup>161</sup> In Germania, TÜV SÜD, valuta gli standards di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'esistenza di misure preventive all'eccessivo affaticamento ( ad esempio, orari adeguati e pause).

<sup>162</sup> *ISO 45001 e conformità della due diligence nella supply chain tedesca*, [https://www.tuvsud.com/it-  
it/risorse-e-pubblicazioni/tuv-italia-blog/sicurezza-del-consumatore/iso-45001-un-alleata-per-la-  
conformita-alla-legge-tedesca](https://www.tuvsud.com/it-<br/>it/risorse-e-pubblicazioni/tuv-italia-blog/sicurezza-del-consumatore/iso-45001-un-alleata-per-la-<br/>conformita-alla-legge-tedesca), (20 marzo 2024).

<sup>163</sup> In italiano: Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL o OH&S, in esteso *Occupational Health and Safety*).

L'ultimo degli Standards citati, la ISO 37001<sup>164</sup>, prevede che nella "Due diligence anticorruzione" la fase del controllo e valutazione sugli *stakeholders*<sup>165</sup> ed anche sugli *shareholders*<sup>166</sup> sia un elemento di primaria importanza. Di fatti, la Due diligence viene ponderata in base al rischio rappresentato dall'attività svolta, non prevedendo quindi un approccio basato sul c.d. *one size fits all*, ma adeguato al caso di specie. Tale rischio viene riscontrato in virtù di *red flags* che vanno oltre la mera non conformità alle previsioni normative «evidente ed esplicita» o l'indagine basata su *blacklists* e *watchlists*, ma deve essere considerato come riscontrabile in varie forme<sup>167</sup>. Viene quindi previsto un obbligo di due diligence molto più approfondito, che può comportare gravi rischi per le imprese, soprattutto quelle più piccole, costrette ad affrontare un aggravio dei costi difficilmente sostenibile.

Pertanto, tali Standards rappresentano una guida fondamentale per le imprese per implementare le pratiche di CSR all'interno delle loro attività. Infatti, si pongono come requisiti chiari e specifici e forniscono indicazioni concrete su come monitorare e migliorare in maniera costante le prestazioni societarie in maniera sostenibile, lasciando ovviamente (e qui si pone l'aspetto criticato in dottrina), l'adesione effettiva alla volontà della singola società essendo atti di *soft law*. Questo accresce la necessità di giungere ad uno strumento capace di imporsi effettivamente a livello internazionale.

## 5. Problemi e sfide

Al netto del quadro delineato a livello internazionale, attraverso l'analisi delle fonti delle Nazioni Unite, dell'OCSE, dell'OIL e dell'ISO, è possibile indagare quali siano i problemi che emergono e le sfide che si pongono per le imprese multinazionali che si trovano ad operare in un quadro normativo in continua evoluzione e non ancora del

---

<sup>164</sup> L. CARLINI, *Due Diligence secondo la ISO 37001: i cinque punti essenziali*, in *Teknoring*, 2017.

<sup>165</sup> In italiano: portatori di interessi. «Tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un'iniziativa economica, il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell'esecuzione, o dall'andamento, dell'iniziativa». TRECCANI, *stakeholder*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/stakeholder/>, (20 marzo 2024).

<sup>166</sup> In italiano: soci in affari. *Shareholder*: «Chi è proprietario di quote azionarie di società il cui capitale è costituito da azioni». TRECCANI, *shareholder*, [https://www.treccani.it/enciclopedia/shareholder\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/#:~:text=Azionista, capitale%20è%20costituito%20da%20azioni](https://www.treccani.it/enciclopedia/shareholder_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/#:~:text=Azionista, capitale%20è%20costituito%20da%20azioni), (20 marzo 2024).

<sup>167</sup> Ad esempio, la mancanza di evidenze oggettive della registrazione di un socio presso le autorità competenti potrebbe essere considerata come una potenziale *red flag*.

tutto vincolante a livello universale<sup>168</sup>. Di fatti, questi atti non sembrano riuscire ad includere tutte le condizioni necessarie affinché ogni impresa riesca ad implementare nei propri processi produttivi tutti i diritti umani internazionalmente riconosciuti: risultano cioè essere limitati a determinate categorie di aziende oppure ad alcuni diritti o libertà che vengono considerati al loro interno.

### 5.1. *Soft law* vs *hard law* nell'implementazione delle linee guida internazionali

In particolare, i paesi e le imprese multinazionali devono far fronte a diverse sfide poste da tali strumenti fino ad ora riconosciuti che si identificano nella forma di *soft law*. Tra tali sfide si può riscontrare: il timore di perdere (da parte dello Stato) la propria sovranità nazionale<sup>169</sup> attraverso il compromesso rappresentato proprio da questi *standard* comuni; o anche le resistenze all'interno dei confini nazionali, sollevate da parte di organizzazioni, associazioni, o anche gruppi di imprese che sostengono interessi diversi dalla tutela dei diritti umani, il che può ovviamente minarne l'efficacia; ma anche le intrinseche differenze culturali e giuridiche di ogni Paese che rendono complessa l'armonizzazione delle linee guida generali con le normative locali; e, infine, le diverse disponibilità di risorse, economiche ed umane, all'interno di ogni Stato che diversificano le possibilità di attuazione delle disposizioni internazionali. In particolare, ciò che risulta mancante nel quadro internazionale e che costituisce la sfida più grande per le imprese e per gli Stati è una normativa vincolante, di *hard law*. Di fatti, gli strumenti di *soft law*<sup>170</sup> presentano vantaggi e svantaggi. Per quanto concerne i primi, essi sono caratterizzati da un'elevata flessibilità, potendosi adattare facilmente alle esigenze specifiche di ogni

---

<sup>168</sup> Surya Deva, UN Special Rapporteur on the right to development ha sostenuto che: «*What is needed is a new way of thinking that puts human rights at the heart of our economies*», <https://india.un.org/en/258379-we-need-shift-we-need-transformation#:~:text=expert%20has%20warned.-Surya%20Deva%2C%20the%20UN's%20Special%20Rapporteur%20on%20the%20Right%20to%20need%20a%20transformation%2C%20Mr>, (23 marzo 2024).

<sup>169</sup> Il concetto di sovranità nazionale, inteso come «potere originario e indipendente da ogni altro potere» trova il suo fondamento a livello internazionale nella *Carta delle Nazioni Unite* (1945) agli articoli 2 co.1 e 2 co.4, che garantiscono e riconoscono il rispetto della sovranità nazionale e uguaglianza tra Stati; nella *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* (1948) che sottolinea il diritto di autodeterminazione dei popoli; nella *Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati* (1969), che concerne la sovranità degli Stati nel concludere trattati internazionali; e nell'art.2 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia che sancisce l'uguaglianza tra gli Stati. TRECCANI, *Sovranità*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/sovranita/>, (23 marzo 2024).

<sup>170</sup> «*Soft law can therefore be defined as any directive or instruction, in whatever form, that creates no binding obligations for its addressees*». Si veda E. CRAWFORD, *What is 'Soft' Law? An Analysis of the Concept of Non-Binding Instruments and Provisions in International Law*, in E. CRAWFORD (a cura di), *Non-binding Norms in International humanitarian law*, Oxford, 2021, pp. 8-39.

Paese e di ogni azienda senza imporre vincoli rigidi; inoltre, riducono la complessità nella implementazione delle Guidelines internazionali grazie alla loro dinamicità; infine, promuovono la cooperazione a livello globale, in quanto, proprio perché malleabili ed adattabili, si allineano alle caratteristiche di ogni Paese. D'altra parte, tra gli svantaggi, vi è la mancanza di un reale vincolo giuridico, che li rende meno efficaci, con correlativa assenza di meccanismi sanzionatori effettivi; da questo deriva un grave rischio di non conformità, in quanto i soggetti a cui si rivolgono possono decidere di non rispettarle in quanto consapevoli di tale lacuna; inoltre, sono altamente generiche, in quanto rappresentano principi generali o indicazioni, piuttosto che norme specifiche, da cui consegue una limitata forza giuridica ed impositiva<sup>171</sup>.

Per questi motivi, ad oggi è necessaria l'adozione di *hard law*<sup>172</sup>, termine con il quale ci si riferisce alle norme giuridicamente vincolanti: la *soft law*, pertanto, può essere considerata come un precursore rispetto alla *hard law*. Di fatti, nel settore della B&HR, è stato affermato dalla *Corporate Human Rights Benchmark* che, sebbene vi siano stati progressi sul tema, «ancora poche imprese dimostrano un impegno serio nel rispetto dei diritti umani: vi è una disconnessione tra la volontà e l'effettiva protezione degli stessi»<sup>173</sup>. Anche la Commissione Europea in un report del 2020 ha affermato il suo scetticismo verso il perseguimento degli obiettivi di *due diligence* attraverso gli strumenti di *soft law*<sup>174</sup>. Ovviamente vi sono anche dei rischi nella previsione di *hard law* sul tema, in quanto, se fino ad ora è stata evidente la grave mancanza di *compliance* rispetto agli strumenti internazionali non vincolanti, nel momento in cui dovessero essere previste norme vincolanti questo potrebbe comportare ancora più “*shame*” per le compagnie che non li rispettano. D'altro canto, il rispetto dei diritti umani internazionali deve divenire il pilastro dell'attività di tutte le multinazionali, e tali “eventuali” violazioni devono

---

<sup>171</sup> S. JOSEPH, J. KYRIAKAKIS, *From soft law to hard law in business and human rights and the challenge of corporate power*, in *Leiden Journal of International Law*, vol. 36(2), 2023, pp. 335-361.

<sup>172</sup> Definite come: «*Hard law represents rules that are binding and precise and delegate the power either to explain or adjudicate to third parties*». Si veda K. ZAJC, *Hard Law*, in K. ZAJC (a cura di), *Encyclopedia of Law and Economics*, New York, 2016.

<sup>173</sup> J. NOLAN, *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: Soft Law or Not Law*, in S. DEVA, D. BILCHITZ (a cura di), *Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect*, Cambridge, 2013, pp. 138- 142. Si veda anche B. CHOUDHURY, *Balancing Soft and Hard Law for Business and Human Right*, in *International Comparative Law Quarterly*, Cambridge, 2018, pp. 961- 963.

<sup>174</sup> «*Soft law instruments do not give rise to legally binding obligations. As a result, despite the influence of the UNGPs, the actual implementation of due diligence obligations for human rights and environmental impacts by businesses has been very poor in practice*». Si veda EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR JUSTICE AND CONSUMERS, F. TORRES-CORTÉS, C. SALINIER, H. DERINGER, ET AL., *Study on Due Diligence Requirements through the Supply Chain: Final Report*, Publications Office, 2020, p. 243.

divenire sporadiche, se non addirittura assenti, nel lungo periodo. Di fatti, fino ad ora questa finalità è stata ricercata e soltanto parzialmente raggiunta attraverso il ruolo creativo delle Corti internazionali, che hanno dovuto affrontare casi nei quali le multinazionali con sede principale nei paesi “più ricchi” stabilivano parti della propria produzione nei paesi più economicamente svantaggiati per sfruttare le politiche meno *human rights based* in essi presenti. Ad esempio, nel caso *Vedanta Resources Plc v Lungowe* (2019)<sup>175</sup> è stato affermato un *duty of care* delle “società madri” nei confronti delle sussidiarie per gli impatti negativi sui diritti umani che si verificano nelle loro catene di produzione, ovunque situate. Tale principio è stato affermato anche nel caso *Nevsun Resources Ltd v Araya*<sup>176</sup>, con responsabilità della società “madre” per violazione delle norme consuetudinarie internazionali da parte di una sotto produttrice estera. Tali principi però, in assenza di una regolamentazione internazionale solida, potrebbero essere considerati in contrasto con taluni pilastri del diritto internazionale generale, quali la «*jurisdictional comity*»<sup>177</sup>, che individua il necessario rispetto della giurisdizione degli altri Stati e la non-interferenza tra ordini giuridici.

## 5.2. Efficacia delle iniziative aziendali volontarie e dei codici di condotta

Dunque, alla luce del quadro internazionale costituito prevalentemente da strumenti di *soft law* e delle problematiche da essi derivanti, si è diffuso lo strumento della autoregolamentazione, attraverso l’adozione di strategie aziendali e di forme normative in linea con i principi ed i diritti fondamentali, a livello societario. Ci si riferisce ai “codici di condotta”<sup>178</sup>, strumenti volontari, che indicano in maniera specifica i comportamenti dovuti e quelli invece da evitare da parte dei componenti dell’impresa, nonché le loro responsabilità etiche e sociali, volti a dimostrare la buona fede dell’azienda

---

<sup>175</sup> Lungowe and Ors. v Vedanta Resources Plc and Konkola Copper Mines Plc, (2019) UKSC 20, <https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2017-0185.html>, (21 marzo 2024).

<sup>176</sup> Canada Supreme Court, *Nevsun Resources Ltd. v. Gize Yabeyo Araya, Kesete Tekle Fshazion and Mihretab Yemane Tekle*, SCC 5, no. 37919, (2020).

<sup>177</sup> Definizione: «*The recognition and courtesy shown by the judiciary in one nation or state for the laws and judicial decisions of states*». Si veda T. MANN, A. BLUNDEN, *Judicial Comity*, in *Australian Law Dictionary*, Oxford, 2010.

<sup>178</sup> Definiti anche come «la *Carta costituzionale* dell’impresa, in quanto costituiscono una carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all’organizzazione imprenditoriale. È considerato il principale strumento di implementazione dell’etica all’interno dell’azienda ma anche un mezzo per sostenere la reputazione dell’impresa, in modo da creare fiducia verso l’esterno.» E. CORONA, *Codici Di Condotta*, 2006, [https://www.unimondo.org/Guide/Politica/Codici-di-condotta/\(desc\)/show](https://www.unimondo.org/Guide/Politica/Codici-di-condotta/(desc)/show), (21 marzo 2024).

stessa. Di fatti, tali codici garantiscono l'impegno dell'impresa e la tutela dell'individuo, rientrando nella "cultura di impresa" che si è diffusa negli ultimi decenni, che vede le multinazionali impegnate nella protezione dei diritti umani, garantendo quindi la loro responsabilità sociale d'impresa<sup>179</sup>. Con questo termine ci si riferisce all' "*impegno richiesto alle imprese di integrare, volontariamente, tutele ecologiche e sociali nella loro attività economico-commerciali*"<sup>180</sup>. Alla base di tali iniziative vi sono diversi principi, quali: (i) la *disclosure* (trasparenza) cioè lo scambio di informazioni, la collaborazione ed il dialogo aperto con gli *stakeholders*; (ii) l' *integrazione*, cioè il coordinamento multilivello all'interno dell'impresa; (iii) la *volontarietà*, ovvero il proprio impegno e non un'imposizione legislativa; (iv) la *multidimensionalità*, cioè il rispetto di diversi contesti sociali, quali i diritti umani, l'ambiente ed il lavoro; e la (vii) *fiducia*, instaurata nei propri clienti, dipendenti e fornitori<sup>181</sup>. Pertanto, il codice di condotta diviene lo strumento più adatto a realizzare questi obiettivi d'impresa, in vista anche dell'opinione pubblica sempre più interessata a questa interconnessione tra multinazionali e diritti umani. Infatti, attraverso di essi, le imprese si costruiscono un'immagine di soggetto responsabile, che ripone gran parte del proprio impegno nella protezione dei suoi clienti, fornitori e lavoratori. Tali codici si dividono in interni ed esterni: i primi approvati dall'impresa come documenti ufficiali in cui sono racchiusi i valori fondamentali alla base dell'attività svolta e le *policies* da rispettare; i secondi, invece, sono elaborati da attori esterni. I codici di condotta, inoltre, si dividono in virtù della fonte, in codici di origine statale (redatti da organi nazionali, che si riferiscono alle imprese presenti nei confini dello Stato di riferimento e non sono direttamente vincolanti<sup>182</sup>), privatistica (elaborati da soggetti privati, organizzazioni e associazioni; i componenti della compagine sociale dunque si obbligano, nel momento in cui ne diventano parte, a rispettarli ed a implementare le loro disposizioni<sup>183</sup>) e negoziata (conclusi in sede di contrattazione collettiva, garantendo

---

<sup>179</sup> In sigla: RSI. In inglese: *Corporate Social Responsibility* (CSR). Si veda P. BARZAGHI, L. SOLVIMENE, C. STRACCHI, *Corporate Social Responsibility tra gestione dei rischi e creazione di valore*, in *Notizie di Politeia*, n. 93, 2009, p. 162.

<sup>180</sup> M.R. MAURO, *Diritto internazionale dell'economia. Teoria e prassi delle relazioni economiche internazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, pp. 107-108.

<sup>181</sup> V. GRADO, *La responsabilità delle imprese in materia di diritti umani lungo la c.d. downstream value chain: recenti sviluppi e problematiche*, in *Ordine Internazionale e diritti umani*, 2022, pp. 627-650.

<sup>182</sup> Ad esempio, il codice *Model Business Principles*, elaborato dall'Amministrazione Clinton nel 1995, che riguarda il comportamento delle imprese multinazionali americane all'estero.

<sup>183</sup> Ad esempio, il Codice Sullivan del 1977 volto a garantire che le società statunitensi con sedi in Sud Africa applichino le medesime condizioni lavorative ad africani ed americani. Tali principi sono stati adottati anche da grandi multinazionali, come Coca Cola e Pepsi.

collaborazione e trasparenza<sup>184</sup>). Per quanto riguarda il contenuto dei codici, essi si concentrano su degli aspetti specifici dell'attività, quali ad esempio la protezione dei lavoratori o i divieti di discriminazione. Di fatti, spesso i codici di condotta richiamano, per rafforzare il proprio intento etico e sociale, le Dichiarazioni delle Nazioni Unite, le Linee Guida OCSE ed i principi dell'OIL.

Per garantirne l'efficacia, vengono previsti anche organi di monitoraggio, che possono essere divisi in esterni, cioè organi indipendenti che possono avere natura governativa, ed interni, cioè inseriti tra le componenti societarie<sup>185</sup>. Infatti, la previsione di un'aderenza effettiva alle disposizioni ivi contenute costituisce anche una scelta strategica per l'impresa in quanto, se fosse priva di un'autoregolamentazione propria, verrebbe sottoposta al rischio dell'adozione di una normativa *ad hoc* da parte dello Stato, che sicuramente si presenta come molto più vincolante e direttamente applicabile (soprattutto sotto un punto di vista sanzionatorio) di un codice di condotta<sup>186</sup>. Questi ultimi hanno visto una modificazione nella loro portata impositiva, divenendo obbligazioni contrattuali per le imprese; in alcuni casi, però, è necessario il rispetto di alcune condizioni affinché possano essere considerati tali. Ad esempio, negli Stati Uniti si richiede un linguaggio chiaro e l'accettazione da parte dei lavoratori del codice stesso<sup>187</sup>. Ad oggi, dopo l'entrata in vigore della direttiva europea n. 2005/29, il mancato adempimento da parte delle imprese delle disposizioni dei codici di condotta che si sono impegnate a rispettare, configura pratica commerciale ingannevole, in quanto induce il consumatore a ritenere presente l'impegno dell'impresa stessa falsandone la potestà decisoria<sup>188</sup>.

Inoltre, in alcuni casi l'applicazione ed il rispetto dei codici di condotta è stata configurata come volontaria e privatistica, attraverso la ratifica di un'autocertificazione di *compliance* ai principi indicati nel codice stesso. Questo è ciò che è accaduto per *Levis*

---

<sup>184</sup> Ad esempio, gli *International Framework Agreements*, che prevedono il rispetto dei diritti dei lavoratori, sanciti dall'OIL.

<sup>185</sup> S. BENN, D. DUNPHY, *Corporate Governance and Sustainability: Challenges for Theory and Practice*. 1<sup>st</sup> ed., London, Routledge, 2006.

<sup>186</sup> S. DEVA, *Sustainable good governance and corporations: an analysis of asymmetries*, in *Georgetown International Environmental Law Review*, vol. 18(4), 2006, pp. 707-750.

<sup>187</sup> Principi confermati in diversi casi statunitensi: District Court for the Northern District of Illinois, *Weber Shandwick Worldwide v. Daniel J. Reid et al.*, no. 05 C 709, (2005) e California Supreme Court, *Guz v. Betchel Nat'l Inc.*, 24 Cal. 4<sup>th</sup> 317, 361, (2000).

<sup>188</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

che prevede nel suo codice di condotta la compilazione da parte dei fornitori di alcuni questionari poi inviati a degli ispettori, o anche per *Nike* che si è dotata di *audit* privati per questo scopo. Ovviamente, questo solleva dubbi sull'autenticità di queste rilevazioni, in quanto compiute sulla base di previsioni aziendali, da parte di soggetti direttamente nominati dall'azienda stessa.

Infine, per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, essendo previsioni non vincolanti potrebbe esservi spesso il rischio che esse rimangano inosservate proprio perché non vi è la previsione di sanzioni. In realtà i codici hanno anche previsto, talvolta, delle misure come sanzioni negative (ad esempio, la cessazione del rapporto commerciale) e positive (ad esempio, misure premiali). Nonostante questo, per renderle effettive è necessaria un'attività di controllo continuativa nell'impresa ed anche un sostegno e riconoscimento a livello statale di tali codici: due elementi che molto spesso non trovano un riscontro nella realtà dei fatti.

### **5.3. Potenziali soluzioni e miglioramenti: la CSDDD**

Sono state, pertanto, adottate sia a livello privato, attraverso i codici di condotta delle imprese, ma anche attraverso legislazioni nazionali specifiche (come si vedrà in seguito), delle normative concernenti il rapporto tra le multinazionali e diritti umani che sembrano imporsi in maniera diretta e maggiormente vincolante verso i soggetti che le approvano e a cui esse si riferiscono. Ovviamente, è ancora necessaria una soluzione globale, che sia riconosciuta e resa effettiva a livello universale: di fatti, l'aspetto complesso delle multinazionali, cioè l'operare di alcune parti delle loro *supply chains* in paesi terzi, potrebbe essere superato soltanto attraverso l'adozione da parte degli Stati di un'unica normativa volta a regolare in maniera unitaria le politiche e le strategie aziendali al fine di esercitare correttamente il dovere di diligenza da parte delle imprese. In un'epoca caratterizzata da gravi violazioni dei diritti umani, quali il lavoro minorile, il lavoro forzato, l'inadeguatezza delle condizioni di lavoro, l'effetto serra, la perdita della biodiversità e l'inquinamento, è necessaria l'adozione di uno strumento che non si identifichi in forme di *horizontal due diligence laws*<sup>189</sup> o di disposizioni internazionali ad applicazione volontaria. Per questo, la Direttiva europea relativa alla *Corporate*

---

<sup>189</sup> Ovvero le norme adottate ed applicate a livello nazionale dai singoli Stati sul tema della *due diligence*.

*Sustainability Due diligence Directive*<sup>190</sup> (o ‘CSDDD’) di cui si tratterà nel terzo capitolo del presente elaborato risulta essere uno strumento fondamentale per raggiungere questi obiettivi: essa introduce una normativa dell’Unione Europea in materia di diligenza nelle società e si inserisce in un quadro più ampio, avente lo scopo di avviare un processo globale volto a promuovere e tutelare i diritti umani, l’ambiente e le libertà fondamentali, in vista della transizione europea *green* e digitale. Tutti gli occhi sono quindi puntati sull’Unione Europea e sulle sue istituzioni<sup>191</sup>, che devono agire tenendo in mente il loro obiettivo principale, cioè quello di colmare il vuoto ad oggi esistente nel panorama internazionale, al fine di creare delle basi solide per tutte le imprese multinazionali sparse per il globo, le quali possano essere consapevoli e durevolmente impegnate nella garanzia dei diritti degli individui e nella tutela dell’ambiente, elementi direttamente coinvolti nelle loro attività, nonché nella loro protezione effettiva attraverso la previsione di rimedi *ad hoc*. Una normativa armonizzatrice sulla *due diligence* aziendale, un atto vincolante intersettoriale per le imprese che estendono la loro catena di approvvigionamento a livello globale, meccanismi di controllo e sanzionatori implementabili a livello nazionale e rimedi effettivi per gli individui: questi sono gli elementi alla base della Direttiva CSDD<sup>192</sup>, che si dimostra essere una soluzione a livello internazionale per tutte le multinazionali e gli Stati.

---

<sup>190</sup> Si veda capitolo III.

<sup>191</sup> G. FERRARINI, *Corporate Sustainability Due Diligence and the Shifting Balance between Soft Law and Hard Law in the EU*, in P. CAMARA, F. MORAIS (a cura di), *The Palgrave Handbook of ESG and Corporate Governance*, Oxford, 2022, p. 41-57.

<sup>192</sup> Shirley Pouget, Co-Vice Chair and European Regional Forum Liaison Officer on the IBA Human Rights Law Committee and a senior consultant in business and human rights with DLA Piper in Paris: «*The Directive is a positive development. It will ensure there is a common denominator among EU Member States. Companies want legal certainty and for the fragmented legal obligations across the EU to be harmonised. The EU is leading the way and other jurisdictions may follow its lead. Given the broad scope of application of the draft directive, we expect 10,000 foreign global groups with a presence in the EU to be in scope*», <https://www.ibanet.org/From-soft-law-to-the-hard-edge-of-business>, (22 marzo 2024).

## CAPITOLO II

### Brevi cenni sull'evoluzione del quadro giuridico relativo alla supply chain due diligence in alcune esperienze nazionali

#### Sommario

1. Introduzione: il contesto nazionale frammentato. – 2. Esperienze di common law: U.S.A. e Regno Unito – 3. Esperienze di civil law: Germania e Italia. – 4. La *Loi relative au devoir de vigilance* francese come modello dell'iniziativa europea. – 4.1. Ambito di applicazione. – 4.2. Obblighi di *due diligence* per le imprese: il piano di vigilanza. – 4.3. Responsabilità civile e sanzioni. – 4.4. Aspetti critici. – 4.5. Impatto e benefici: verso la CSDDD. – 5. Un bilancio delle esperienze nazionali in tema di *due diligence*.

#### 1. Introduzione: il contesto nazionale frammentato

Dopo aver analizzato le Linee Guida e gli strumenti fino ad ora approvati dalle Organizzazioni Internazionali<sup>193</sup> sul tema degli obblighi di *due diligence* e di *sustainability* delle imprese nei confronti dei diritti umani, si ritiene necessario volgere l'attenzione alla dimensione nazionale dei singoli Stati.

Di fatti, sono state diverse le iniziative approntate in ordinamenti di *civil* e di *common law* che hanno comportato un capovolgimento del tipo di strumento giuridico utilizzato, abbandonando la *soft law* e giungendo alle prime forme di *hard law*<sup>194</sup>. I Principi Guida<sup>195</sup> e gli Standards internazionali<sup>196</sup>, pertanto, sono stati trasposti all'interno delle normative nazionali sulla base di un progetto delle Nazioni Unite denominato

---

<sup>193</sup> Quali le Nazioni Unite, l'OCSE e l'OIL.

<sup>194</sup> L. VENTURA, *Supply chain management and sustainability: the new boundaries of the firm*, in *Uniform Law Review*, vol. 26(3), 2021, pp. 599–634.

<sup>195</sup> United Nations Human Rights Council, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, resolution 17/4, 16 June 2011, [https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr\\_en.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf), (8 maggio 2024).

<sup>196</sup> OECD, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, OECD Publishing, Paris, 2011, [https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct\\_81f92357-en](https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct_81f92357-en), (23 marzo 2024). Si veda anche Governing Body of the International Labour Office, *Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy*, ILO Publishing Office, Geneva, 2017, <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2890/download>, (23 marzo 2024).

*National Actions Plans*<sup>197</sup>, elaborato dallo *UN Working Group on Business and Human Rights*. I *National Actions Plans* hanno il fine di implementare le normative nazionali sulla base del quadro internazionale precedentemente delineato, ed elaborano una guida che specifica le fasi del percorso nazionale<sup>198</sup>. Tali leggi interne, secondo la Guida delle Nazioni Unite<sup>199</sup>, devono avere per oggetto gli obblighi di *due diligence* in materia di diritti umani, vincolanti non solo per l'impresa ma anche per i soggetti esterni (ad esempio gli investitori), ed anche obiettivi specifici<sup>200</sup> e rimedi effettivi<sup>201</sup>.

Tali normative nazionali, a loro volta, possono essere distinte in virtù del regime di due diligence che impongono: ad esempio, vi sono alcune leggi che impongono obblighi di *reporting* (cioè di comunicazione e trasparenza) come il *Modern Slavery Act* del Regno Unito; altre che si riferiscono in maniera specifica all'inclusione dei diritti umani nelle politiche aziendali, come la *Lieferkettengesetz*<sup>202</sup> tedesca; ed infine delle leggi che delineano ipotesi di responsabilità civile vera e propria, come la *Loi de vigilance* francese. Queste leggi, pertanto, differiscono per gli obblighi giuridici che impongono, l'ambito di applicazione, i diritti umani tutelati, i meccanismi di *enforcement* previsti e le sanzioni da applicare. D'altra parte, però, hanno in comune il fatto di focalizzarsi perlopiù

---

<sup>197</sup> In sigla: NAPs.

<sup>198</sup> Di fatti, ha individuato cinque diverse fasi di elaborazione di leggi nazionali: avvio, valutazione, elaborazione iniziale, attuazione e aggiornamento. In particolare: (i) vengono coinvolti i rappresentanti del Governo e gli enti non governativi, stabilendo le risorse destinate al piano; (ii) vengono identificati gli impatti negativi ed individuate le leggi ed i codici di condotta già esistenti al riguardo; (iii) prima stesura del NAP; (iv) viene eseguito il piano e creato un gruppo di monitoraggio; (v) viene aggiornato periodicamente per renderlo sempre attuale.

<sup>199</sup> UN Working Group on Business and Human Rights, *Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights*, Geneva, November 2016, [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/UNWG\\_NAPGuidance.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/UNWG_NAPGuidance.pdf), (24 marzo 2024).

<sup>200</sup> Infatti, i PAN devono includere i seguenti elementi: «a) ciascun Piano d'azione deve essere saldamente ancorato ai Principi guida, e dovrebbe rispecchiare, pertanto, quanto a struttura, l'organizzazione in tre pilastri di questi ultimi; b) ciascun Piano d'azione deve includere una dichiarazione con cui il Governo si impegna a proteggere gli individui dall'impatto negativo derivante sui diritti umani dalle attività delle imprese; c) ciascun Piano d'azione deve contenere una descrizione del contesto legislativo, sociale, ed istituzionale in cui il Piano si colloca; d) ciascun Piano d'azione deve indicare le strategie che il Governo intende utilizzare per affrontare l'impatto negativo delle imprese sui diritti umani, ed indicare specificamente le aree prioritarie di azione; e) ciascun Piano d'azione deve prevedere un meccanismo di monitoraggio su base multisettoriale». M. FASCIGLIONE, *Il Piano d'azione nazionale italiano su impresa e diritti umani e l'attuazione dei Principi guida ONU del 2011*, in *Diritti umani e diritto internazionale, Rivista quadrimestrale*, 1/2017, pp. 277-293.

<sup>201</sup> Si fa riferimento alla garanzia dell'accesso alla giustizia presso le Corti degli Stati in cui le imprese, che hanno violato tali obblighi, hanno la loro sede legale.

<sup>202</sup> In sigla: LkSG; detta anche *Supply Chain Due Diligence Act*.

su un unico settore dei diritti umani o su uno di essi in particolare da proteggere (come, ad esempio, la *Child Labour Due diligence Law*<sup>203</sup> olandese).

In particolare, i paesi che hanno legiferato per primi su questo tema sono gli U.S.A. e il Regno Unito, da un lato, e la Germania e l'Italia, dall'altro. Fra tutti però, la Francia si è distinta per la normativa adottata nel 2017 che, come si vedrà in seguito, è divenuta la base fondamentale per la direttiva europea CSDD<sup>204</sup>.

Pertanto, l'analisi delle diverse esperienze nazionali in tema di *due diligence* offre la possibilità di comprendere pienamente quali siano le sfide che ancora oggi devono essere affrontate a livello internazionale e quali siano le modalità più efficaci per giungere a un superamento di queste problematiche. Infatti, in un contesto caratterizzato da una crescente interconnessione economica tra gli Stati, la cooperazione internazionale diviene fondamentale strumento di garanzia e di supporto reciproco.




Fig. 1. Map: Corporate accountability legislative progress in Europe, ECCJ, August 2023.

## 2. Esperienze di common law: U.S.A. e Regno Unito

<sup>203</sup> Questa legge del 2019 impone alle società l'obbligo di investigare se all'interno dalle loro attività vi sia l'utilizzo di lavoro minorile e, nel caso di sospetto, adottare delle previsioni per eliminarlo e pubblicare un documento in cui sottolineano il loro impegno all'interno dei processi di *due diligence* per raggiungere questo fine. In caso di violazione di queste previsioni, ne deriva l'applicazione di sanzioni (amministrative e penali).

<sup>204</sup> P. ŠKVARĀILOVÁ-PELZL, A. ADAMS, *The Duty of Due Diligence: A European Race to Corporate Responsibility and Sustainability?*, in *European Business Law Review*, vol. 34 (2), 2023, pp. 193-212.

Per quanto concerne i paesi di *common law*, gli Stati Uniti sono stati i primi nel 2010 a prendere l'iniziativa e ad approvare il *California Transparency in Supply Chains Act*<sup>205</sup>. Esso rientra negli atti che sono stati considerati alla base del *National Action Plan on Responsible Business Conduct* del 2016, approvato dal Governo Obama e pensato per promuovere la condotta responsabile delle multinazionali facendo riferimento alle Linee Guida dell'OCSE, agli UNGPs e alle risoluzioni dell'ILO<sup>206</sup>. Di fatti, ogni anno vengono pubblicati dei *reports* da parte del Governo che, indicando degli strumenti di “misurazione” chiamati *Recognizing Positive Performance*, danno rilevanza alle imprese che abbiano dimostrato di aver integrato questi principi nella loro attività<sup>207</sup>, a cui conseguono anche dei riconoscimenti effettivi in forma premiale<sup>208</sup>. Inoltre, sebbene siano state previste delle normative specifiche sul tema, il *National Action Plan* prevede a livello generale la necessità di garantire l'accesso a forme di assistenza e di reclamo<sup>209</sup> per coloro che abbiano subito violazioni in materia di diritti umani, come ad esempio l'accesso alle Corti federali o l'assistenza giudiziaria a livello internazionale.

In particolare, dopo aver analizzato tali aspetti generali, è necessario soffermarsi sulla legislazione interna approvata nel 2012 e che è stata un elemento fondamentale per i successivi sviluppi avvenuti in questo ambito a livello statunitense. Di fatti, il *California Transparency in Supply Chains Act* riflette pienamente il concetto di *due diligence* riportato nei Principi Guida dell'ONU.

Esso si pone nella forma di legge e concerne primariamente il dovere di trasparenza nelle catene di approvvigionamento da parte delle imprese e di tutti i produttori e i rivenditori situati in California (che ne costituisce il limite geografico) che

---

<sup>205</sup> *California Transparency in Supply Chains Act of 2010*, Civil Code Section 1714. 43, also known as Senate Bill S657 (Steinberg) (2009-10), [https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/cybersafety/sb\\_657\\_bill\\_ch556.pdf](https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/cybersafety/sb_657_bill_ch556.pdf), (30 maggio 2024).

<sup>206</sup> Sulla base di questo *National Action Plan* è stato avviato un dialogo assiduo con la società civile, stabilendo ad esempio una piattaforma globale chiamata *Open Government Partnership* che ha l'obiettivo di promuovere la trasparenza sia nelle attività statali che private.

<sup>207</sup> Ad esempio, le imprese che dimostrino di aver effettivamente contribuito a generare una crescita economica nel paese, o anche di aver creato un ambiente di lavoro sano e sicuro, o di aver portato alla crescita dei posti di lavoro, o anche (da un punto di vista ambientale) di aver dato spazio e centralità alle problematiche legate al rispetto dell'ecosistema.

<sup>208</sup> Tra questi, il Governo ha istituito l'*Award for Corporate Excellence* che viene attribuito ogni anno alle imprese multinazionali che abbiano dimostrato di aver effettivamente integrato una *responsible business conduct* all'intero dei loro sistemi di produzione, garantendo la trasparenza nei confronti dei soggetti in essi coinvolti.

<sup>209</sup> Azione che viene identificata nell'*Action Plan* come *Providing Access to Remedy*.

abbiano un fatturato annuo lordo globale di almeno cento milioni di dollari<sup>210</sup> (limite soggettivo<sup>211</sup>). Tali soggetti sono tenuti a render noto il loro impegno, all'interno di ogni fase produttiva, volto a considerare e a tutelare i diritti umani, ed in particolare ad eliminare le forme di schiavitù e di lavoro forzato.

Nel concetto di trasparenza che essi devono garantire, l'*Act* prevede la redazione di una dichiarazione di tutte le azioni intraprese da parte dell'impresa, basata su cinque aree chiave, che rappresentano gli elementi essenziali della *due diligence* in materia di diritti umani nelle catene di fornitura. La prima è la verifica, cioè le aziende devono dichiarare se hanno effettuato valutazioni dei rischi per individuare e affrontare la schiavitù ed il lavoro forzato all'interno delle catene di produzione (questo include l'identificazione delle aree geografiche, dei settori e dei processi produttivi a maggior rischio)<sup>212</sup>. La seconda è l'audit, cioè devono dichiarare se conducono audit esterni e interni (che possono essere condotti direttamente dall'azienda o da terze parti qualificate) per valutare la conformità dei fornitori e delle loro fasi produttive ai requisiti internazionali<sup>213</sup>. La terza è la certificazione, cioè devono dichiarare se richiedono ai fornitori diretti di certificare che i materiali utilizzati nella produzione dei loro prodotti siano privi di utilizzo di lavoro forzato e schiavitù<sup>214</sup>. La quarta prevede che le aziende debbano dichiarare se hanno stabilito delle procedure interne e degli standard per prevedere delle forme di responsabilità in capo sia ai dipendenti che agli appaltatori che non rispettino tali standards<sup>215</sup>. Ed infine, devono dichiarare se forniscono una formazione

---

<sup>210</sup> Come previsto dalla Sezione 25120 del *California Revenue and Taxation Code*.

<sup>211</sup> Il *Franchise Tax Board* (FTB) esamina ogni anno le dichiarazioni dei redditi di ogni azienda e crea un elenco da presentare annualmente all'*Attorney General* della California, identificando in questo modo le aziende che devono conformarsi all'*Act*.

<sup>212</sup> «*At a minimum, disclose to what extent, if any, that the retail seller or manufacturer... [e]ngages in verification of product supply chains to evaluate and address risks of human trafficking and slavery. The disclosure shall specify if the verification was not conducted by a third party*».

<sup>213</sup> «*[A]t a minimum, disclose to what extent, if any, that the retail seller or manufacturer... [c]onducts audits of suppliers to evaluate supplier compliance with company standards for trafficking and slavery in supply chains. The disclosure shall specify if the verification was not an independent, unannounced audit*».

<sup>214</sup> «*[A]t a minimum, disclose to what extent, if any, that the retail seller or manufacturer... [r]equires direct suppliers to certify that materials incorporated into the product comply with the laws regarding slavery and human trafficking of the country or countries in which they are doing business*».

<sup>215</sup> «*[A]t a minimum, disclose to what extent, if any, that the retail seller or manufacturer... [m]aintains internal accountability standards and procedures for employees or contractors failing to meet company standards regarding slavery and trafficking*».

adeguata ai soggetti coinvolti nell'attività d'impresa, in ogni fase della *supply chain*, concernente le modalità con cui evitare tali violazioni<sup>216</sup>.

Oltre a queste cinque aree chiave che devono essere contenute nella dichiarazione della multinazionale, quest'ultima può anche inserirvi ulteriori informazioni pertinenti le *policies* integrate ed attuate.

Pertanto, viene lasciata un'ampia libertà ed autonomia alle multinazionali nel decidere quali siano effettivamente le azioni più adatte alla propria attività, tali da garantire il rispetto dei diritti umani nelle loro attività. La dichiarazione deve, inoltre, essere resa pubblica sul sito web dell'azienda, così da essere conoscibile sia per i singoli individui che si relazionano con l'impresa, sia per le altre imprese che vi intrattengano rapporti commerciali. D'altra parte, se l'azienda non possiede un sito web, deve fornire la propria informativa per iscritto a qualsiasi consumatore che ne faccia richiesta scritta, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Prima di giungere però a tali progressi legislativi, già dagli anni '90 è possibile notare un aumento delle cause intentate dai privati nei confronti delle imprese, che hanno portato poi alla necessità di regolarizzare a livello legislativo il rapporto tra diritti umani e attività societaria. Si parla infatti, prima di tutto, del caso *Doe v. Unocal*<sup>217</sup>, nel quale l'impresa privata con sede negli Stati Uniti *Unocal* venne dichiarata complice del governo birmano<sup>218</sup> per aver contribuito alla commissione di violazioni dei diritti umani (quali lavoro forzato, tortura e omicidio), in un progetto per la costruzione di un gasdotto in Birmania<sup>219</sup>. Successivamente, vi è stato un riconoscimento della responsabilità delle

---

<sup>216</sup> «[A]t a minimum, disclose to what extent, if any, that the retail seller or manufacturer... [p]rovides company employees and management, who have direct responsibility for supply chain management, training on human trafficking and slavery, particularly with respect to mitigating risks within the supply chains of products».

<sup>217</sup> United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, *John Doe v. Unocal Corporation et al.*, 395 F. 3d 932, (2022). Altri casi che si basano su tale complicità tra l'impresa e lo Stato nella commissione di crimini e violazioni attraverso le condotte intraprese, con il fine di accrescere sia gli interessi della singola impresa che quelli dello Stato, sono il caso *Wiwa v. Royal Dutch Petroleum Shell* (United States Court of Appeals for the Second Circuit, *Wiwa v. Royal Dutch Petroleum Shell*, 226 F.3d 88, no. 99-7223, no. 99-7245, (2000) ed il caso *Presbyterian Church of Sudan v. Talisman Energy, Inc.* (United States Court of Appeals for the Second Circuit, *Presbyterian Church of Sudan v. Talisman Energy, Inc.*, 582 F. 3d 244, no. 07-0016-cv, (2009).

<sup>218</sup> In quanto si riteneva che la *Unocal* avesse pagato l'esercito birmano per mantenere la sicurezza del gasdotto da essa costruita, accettando implicitamente il rischio di violazioni dei diritti umani.

<sup>219</sup> Questa condanna, infatti, si basa sulla violazione dell'*Alien Tort Statute* americano, in particolare configurandosi la condotta dell'impresa come di "*aiding and abetting*".

multinazionali anche al di fuori dalla connessione con le attività dello Stato, come nel caso *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.*<sup>220</sup> ed in *Jesner v. Arab Bank*<sup>221</sup>.

Sulla base, pertanto, di questi risultati giurisprudenziali, il *California Transparency in Supply Chains Act*<sup>222</sup> si riferisce a diversi elementi che devono essere tenuti in considerazione nella gestione dell'attività d'impresa, quali la responsabilità interna, la formazione e la certificazione. In particolare, responsabile dell'attuazione di questo *Act* è l'*Attorney General* che può anche giungere ad intentare un'azione civile per ottenere un provvedimento ingiuntivo verso le multinazionali che non intendano attuare tali obblighi di *due diligence* e di *corporate governance* responsabile. Inoltre, rientra nei poteri dell'*Attorney General*, l'emanazione di regolamenti per l'attuazione e l'applicazione dell'atto, fornendo in questo modo ulteriori linee guida e chiarimenti per le aziende interessate dalla legge.

In seguito, l'*Act* prevede alcune esclusioni specifiche dall'ambito di applicazione dell'atto: ad esempio, sono escluse le imprese con un fatturato annuo inferiore a cento milioni di dollari e quelle che non hanno una presenza commerciale sostanziale in California. Questo aspetto è stato altamente criticato, in quanto esclude molte piccole e medie imprese dall'ambito di applicazione dell'atto, riducendone la portata e l'effettività. D'altra parte, le grandi imprese che superano tale requisito rappresentano una quota significativa delle imprese coinvolte nelle catene di fornitura più importanti.

Infine, la legge stabilisce la sua data di entrata in vigore, cioè il 1° gennaio 2012 e specifica che le imprese devono pubblicare la loro prima dichiarazione sulla base delle previsioni legislative enunciate entro il 1° gennaio 2012 o entro un termine successivo stabilito dall'*Attorney General*.

Per questi motivi, nel complesso il *California Transparency in Supply Chains Act* può essere considerato come il primo atto effettivamente adottato a livello nazionale sul

---

<sup>220</sup> United States Court of Appeals for the Second Circuit, *Esther Kiobel et al. v. Royal Dutch Petroleum et al.*, 569 U.S. 108, no. 10-1491, (2013).

<sup>221</sup> United States Court of Appeals for the Second Circuit, *Joseph Jesner v. Arab Bank, PLC*, 584 U.S., no. 16-499, (2018). Sebbene in questi due casi non vi sia stata una condanna delle multinazionali, essi hanno affermato la necessità di una previsione a livello internazionale della responsabilità sociale delle imprese, in quanto «*no corporation has ever been subject to any form of liability under the customary international law of human rights*».

<sup>222</sup> J. PICKLES & S. ZHU, *The California Transparency in Supply Chains Act*, in *Capturing the Gains Working Paper 15*, 2013, pp. 1-12.

tema della *sustainable due diligence*, volto a promuovere la trasparenza e la responsabilità delle multinazionali.

Successivamente, il Regno Unito ha approvato nel 2015 il *Modern Slavery Act*<sup>223</sup>, il quale introduce simili obblighi di trasparenza in relazione alla *supply chain*, per cui tali informazioni concernenti il rispetto dei diritti dell'uomo nell'ambito dell'attività di impresa devono essere riportate all'interno di specifici documenti redatti annualmente (*Part 6*)<sup>224</sup>.

Tale dichiarazione (chiamata anche *Slavery and Human Trafficking Statement*) deve includere informazioni riguardanti la struttura dell'impresa e della sua *supply chain*, le sue *policies* ed il suo processo di *due diligence* ed anche le parti dell'attività che sembrano comportare un rischio più elevato per i diritti coinvolti (*Section 54, par.5*). Questa dichiarazione deve essere approvata dal consiglio di amministrazione dell'impresa e firmata da un dirigente di alto livello, sottolineando quindi l'importante ruolo della *leadership* aziendale.

Nello specifico, nella *Section 1* vengono primariamente definite le violazioni che devono essere al centro dello *statement* d'impresa, ovvero la schiavitù moderna<sup>225</sup>, la tratta di esseri umani<sup>226</sup> e il lavoro forzato. Nelle *Sections 2 e 3* invece sono previste delle misure di assistenza e protezione per le vittime, per garantire un adeguato supporto: ad esempio, viene prevista la nomina di un *Independent Anti-Slavery Commissioner*<sup>227</sup>, incaricato di promuovere iniziative di sensibilizzazione e di fornire assistenza alle vittime.

---

<sup>223</sup> UK Government, *Modern Slavery Act, An Act to make provision about slavery, servitude and forced or compulsory labour and about human trafficking, including provision for the protection of victims; to make provision for an Independent Anti-slavery Commissioner; and for connected purposes*, 2015 c. 30, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents>, (28 maggio 2024).

<sup>224</sup> «*A commercial organisation..must prepare a slavery and human trafficking statement for each financial year of the organisation*».

<sup>225</sup> Part 1: Offences «*A person commits an offence if—*

*(a) the person holds another person in slavery or servitude and the circumstances are such that the person knows or ought to know that the other person is held in slavery or servitude, or*

*(b) the person requires another person to perform forced or compulsory labour and the circumstances are such that the person knows or ought to know that the other person is being required to perform forced or compulsory labour*».

<sup>226</sup> Human trafficking «*A person commits an offence if the person arranges or facilitates the travel of another person (“V”) with a view to V being exploited*».

<sup>227</sup> Part 4: «*The Secretary of State must, after consulting the Scottish Ministers and the Department of Justice in Northern Ireland, appoint a person as the Independent Anti-slavery Commissioner (in this Part “the Commissioner”)*».

In particolare, a differenza del *California Act*, vengono forniti maggiori dettagli sul contenuto effettivo della dichiarazione: infatti, sono sei le aree specifiche che devono essere affrontate<sup>228</sup>.

La prima concerne la struttura organizzativa e le attività commerciali portate avanti dall'impresa, che devono essere descritte e devono essere indicati i soggetti coinvolti nella catena di fornitura.

La seconda sono le politiche di *governance* previste per affrontare il problema della schiavitù moderna e del traffico degli esseri umani nelle proprie attività.

La terza riguarda invece la spiegazione dei processi di *due diligence* implementati per individuare e affrontare i rischi, che poi nella quarta vengono descritti nel modo in cui sono stati gestiti dall'impresa.

La quinta invece fornisce informazioni sulle misure adottate e la sesta riguarda la formazione offerta ai propri dipendenti per aumentare la consapevolezza su queste gravi problematiche e rischi che sono riscontrabili nell'attività d'impresa.

Nello specifico, da un punto di vista soggettivo, questo atto normativo si rivolge alle imprese con un fatturato interno di più di 36 milioni di sterline e prevede il divieto della schiavitù, del lavoro forzato e del traffico degli esseri umani, in ogni loro forma.

Vengono, inoltre, distinte le modalità con cui adattare tale previsione di trasparenza al tipo di impresa a cui si rivolge e a come essa debba essere formulata ed approvata<sup>229</sup>. In particolare, è possibile riscontrare che, dopo cinque anni dall'entrata in vigore del primo atto normativo su questo tema, cioè il *California Act*, vi sia stato nel suo "erede" inglese un ampliamento di intenti: di fatti, il *Modern Slavery Act*<sup>230</sup> non guarda

---

<sup>228</sup> Section 54, par. 5: «*An organisation's slavery and human trafficking statement may include information about—*

- (a) the organisation's structure, its business and its supply chains;*
- (b) its policies in relation to slavery and human trafficking;*
- (c) its due diligence processes in relation to slavery and human trafficking in its business and supply chains;*
- (d) the parts of its business and supply chains where there is a risk of slavery and human trafficking taking place, and the steps it has taken to assess and manage that risk;*
- (e) its effectiveness in ensuring that slavery and human trafficking is not taking place in its business or supply chains, measured against such performance indicators as it considers appropriate;*
- (f) the training about slavery and human trafficking available to its staff».*

<sup>229</sup> Ad esempio «*if the organisation is a body corporate other than a limited liability partnership, must be approved by the board of directors and signed by a director».*

<sup>230</sup> H. JASON, *The Modern Slavery Act (2015): A Legislative Commentary*, in *Statute Law Review*, vol. 37 (1), 2016, pp. 33–56.

solo alle attività svolte dalle imprese all'interno dei loro confini territoriali ma, proprio nell'ottica di un cambiamento effettivo globale, intende estendere tale dovere di trasparenza a tutti i settori di attività indipendentemente dalla loro sede geografica.

Nello specifico, questo dovere di trasparenza e di vigilanza si applica a tutte le imprese (società madri o sussidiarie), che abbiano o meno la loro sede nel Regno Unito e che conducono attività di impresa o parte di essa in questo territorio<sup>231</sup>. Questo però non vuol dire che una società madre viene considerata come operante nel Regno Unito in virtù del suo mero possesso di una controllata inglese, in quanto quest'ultima può essere considerata e può agire indipendentemente dalla sua società madre.

Pertanto, il *Modern Slavery Act*<sup>232</sup> è connotato da un fine extraterritoriale, sebbene presenti ancora una grave mancanza, ovvero un sistema sanzionatorio che si imponga alle imprese. Questo limite, d'altra parte, viene parzialmente colmato con l'evidente rischio reputazionale per le multinazionali che non rispettino questi doveri di trasparenza internazionali, che per questo motivo si impone come deterrente fondamentale.

Per affrontare tali lacune, inoltre, il governo inglese ha introdotto misure per migliorare l'attuazione dell'*Act* tra cui, nel 2020, un rapporto che delinea le migliori pratiche per implementare la dichiarazione aziendale, fornendo una guida più dettagliata per le imprese. In seguito, è stato istituito dal governo un registro pubblico delle dichiarazioni prodotte dalle imprese, che consente ai consumatori, agli investitori e alle parti interessate di accedere facilmente a tali dati (*Sections 57-62*).

Inoltre, anche l'attività del *Secretary of State* come garante dell'attuazione di questo atto, comporta l'istituzione di procedimenti giudiziari davanti alla *High Court* per ottenere dei provvedimenti ingiuntivi nei confronti delle imprese che, se non rispettati, possono comportare una condanna per oltraggio alla corte (come previsto dalle *Sections 55 e 56*)<sup>233</sup>.

Le corti inglesi, infatti, hanno provato a definire un *duty of care* delle imprese nei confronti degli individui, ed un'area molto controversa risulta ancora essere quella

---

<sup>231</sup>Section 54: «When a foreign parent is carrying on a business or part of a business in the UK, it will be required to produce a statement».

<sup>232</sup> H. VOSS, M. DAVIS, M. SUMNER, ET AL, *International supply chains: compliance and engagement with the Modern Slavery Act*, in *Journal of the British Academy*, 2019, pp. 61-76.

<sup>233</sup> V. MANTOUVALOU, *The UK Modern Slavery Act 2015 three years on*, in *The Modern Law Review*, 2018, pp. 1017-1045.

dell'esistenza o meno di questo *duty* da parte della società madre in virtù delle violazioni perpetrate dalle sue sussidiarie (e quali siano le eventuali basi di questo dovere)<sup>234</sup>.

Una prima linea di pensiero sostiene il coinvolgimento della responsabilità della società madre solo nei casi in cui vi sia stato un ruolo attivo della stessa nella commissione delle violazioni (quindi che venga rilevata un'effettiva complicità), come sostenuto nel caso *Connelly v. RTZ Corporation plc and Others*<sup>235</sup>. Questa decisione, infatti, si è fondata sulle azioni effettivamente intraprese dalla società madre, in quanto essa ha contribuito a generare la violazione per cui la vittima richiede il risarcimento attraverso l'imposizione di *policies* specifiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro<sup>236</sup>. Bisogna, però, considerare anche il lato critico di questa corrente di pensiero, in quanto il riconoscimento della diretta responsabilità della società madre potrebbe ingenerare un disincentivo verso la stessa nel controllare le sue sussidiarie, in quanto sempre sottoposta al rischio di dover rispondere di ogni eventuale violazione.

La seconda linea di pensiero, invece, individua il *duty of care* della società madre a prescindere dal suo aver partecipato o meno nelle azioni delle sue controllate: esso è intrinseco nell'attività d'impresa stessa e, pertanto, la società madre verrà considerata responsabile ogni qualvolta sia presente questa connessione con le società controllate ed essa avrebbe potuto garantire l'applicazione di procedure e *policies* diverse. Questo è ciò che è stato affermato nel caso *Lubbe and Other v. Cape plc*<sup>237</sup>, nel quale le gravi violazioni nei confronti della salute dei dipendenti sono state connesse alle omissioni della società madre che ha fallito nel prevedere delle precauzioni imponibili alle sue sussidiarie.

Le corti inglesi hanno tentato nel corso del tempo di rispondere a diversi interrogativi sul tema della responsabilità di impresa, arrivando anche a delle decisioni che sembrano porsi in una posizione intermedia rispetto alle due linee di pensiero analizzate. Ad esempio, nel caso *Vedanta Resources PLC and another v Lungowe and*

---

<sup>234</sup> M.A. ISLAM, & C.J. VAN STADEN, *Modern Slavery Disclosure Regulation and Global Supply Chains: Insights from Stakeholder Narratives on the UK Modern Slavery Act*, in *J Bus Ethics*, 2022, pp. 455–479.

<sup>235</sup> *House of Lords, Connelly v RTZ Corporation plc, UKHL 30, (1997)*.

<sup>236</sup> In questo caso, la vittima era un dipendente della sussidiaria R.U.L., che aveva esposto nei suoi lavori in miniera, i dipendenti a materiale radioattivo. La R.T.Z., società madre, secondo la Corte aveva ideato le *policies* in materia di sicurezza e salute sul lavoro e, pertanto, doveva essere considerata come responsabile parimenti alla sussidiaria, in quanto non aveva semplicemente ignorato i rischi associati al lavoro in miniera, ma aveva definito la base su cui la controllata aveva sviluppato il proprio lavoro.

<sup>237</sup> *House of Lords, Lubbe and Other v. Cape plc, UKHL 41, 1 W.L.R. 1545, (2000)*.

*others*<sup>238</sup>, viene affermato che il dovere di vigilanza della società madre nei confronti delle sussidiarie non si impone a prescindere, ma si basa sul modello di controllo adottato nel loro rapporto, che individua diversi gradi di intervento, controllo, supervisione e sostegno. Questo principio è stato affermato anche nel caso *Okpabi and others v Royal Dutch Shell Plc and another*<sup>239</sup>, per il quale il *duty of care* è strettamente connesso al livello di controllo esercitato dalla società madre rispetto alle sue controllate. Da questo, dunque, si desume che il *duty of care* e la responsabilità che ne consegue dipendono dal tipo di rapporto instaurato e dal livello di effettiva influenza che la società madre può esercitare sulle sue controllate.

L'obiettivo del *Modern Slavery Act* è dunque quello di aumentare la trasparenza nei confronti del pubblico, dei consumatori, dei lavoratori e degli investitori, così che essi siano a conoscenza delle decisioni e delle azioni intraprese per ridurre queste forme di "schiavitù moderna". Inoltre, viene fatto riferimento ai nuovi mezzi di comunicazione che possono essere utilizzati per raggiungere questo scopo, come i siti web delle imprese. Di fatti, la *Section 54* sottolinea come, se l'impresa possiede un sito, essa deve pubblicare lo *statement* previsto nel sito stesso ed includere anche un link per accedere rapidamente a tali informazioni<sup>240</sup>.

Infine, il *Modern Slavery Act* è divenuto nel corso del tempo nei paesi di *common law* un esempio fondamentale in materia di rapporto imprese e diritti umani, tanto da essere stato alla base di ricerche e previsioni normative in altre giurisdizioni, come in Australia nel 2018<sup>241</sup>.

Infatti, sono stati approvati i *New South Wales Modern Slavery Acts*<sup>242</sup> nel 2018 nello stato australiano del New South Wales, ed anche il *Modern Slavery Act* da parte del

---

<sup>238</sup> Supreme Court of the United Kingdom, *Lungowe and Ors. v Vedanta Resources Plc and Konkola Copper Mines Plc*, UKSC 20, (2019), on appeal from EWCA Civ 1528, (2017).

<sup>239</sup> Supreme Court of the United Kingdom, *Okpabi and Others v Royal Dutch Shell Plc and Another*, UKSC 3, (2021), on appeal from EWCA Civ 191, (2018). Si tratta di un caso deciso nel 2018 dalla *Court of Appeal* che ha stabilito l'assenza di giurisdizione inglese rispetto ai reclami nei confronti di due imprese del gruppo *Shell (Royal Dutch Shell Plc and Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd)* che riguardavano l'inquinamento creato nel fiume Niger in Nigeria.

<sup>240</sup> *Section 54, par. 7-8*. Se invece l'impresa non possiede un sito web, essa deve provvedere ad una copia scritta dello *statement* verso chiunque richieda queste informazioni, entro 30 giorni dalla richiesta.

<sup>241</sup> R. LINDSAY, A. KIRKPATRICK, J.E. LOW, *Hardly soft law: the modern slavery act 2015 and the trend towards mandatory reporting on human rights*, in *Business Law International*, 2017, pp. 29-50.

<sup>242</sup> A. SINCLAIR, J. NOLAN, *Modern Slavery Laws in Australia: Steps in the Right Direction?*, in *Business and Human Rights Journal*, 2020, pp. 164-170.

Commonwealth<sup>243</sup> nello stesso anno. Quest'ultimo si applica alle imprese con un fatturato annuo pari o superiore a cento milioni di dollari e che svolgono almeno parte della loro attività in Australia. Esse devono produrre un *Modern Slavery Statement* per dimostrare il loro impegno nel ridurre o eliminare la schiavitù moderna all'interno delle loro *supply chains*. Anche in questo caso, la mancata presentazione dello *statement* comporta soltanto rischi reputazionali, ma non vi è ancora la previsione di alcuna conseguenza sanzionatoria.

### 3. Esperienze di civil law: Germania e Italia

Giungendo alla tradizione di *civil law* verranno presi in considerazione due paesi che presentano due esperienze concernenti il tema della HRDD molto diverse: la Germania, che dal 2021 ha approvato una legge in materia, la quale prevede un impegno effettivo da parte delle imprese; e l'Italia, che invece non ha ancora predisposto una specifica normativa in materia, ma che per ovviare a questo vulnus si è adoperata nel corso degli anni con delle attività alternative.

Per quanto concerne la legge tedesca (il *German Supply Chain Due Diligence Act*<sup>244</sup> o anche *Sorgfaltspflichtengesetz*)<sup>245</sup>, è stata pubblicata nella Gazzetta Federale il 22 luglio 2021 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2023. Il suo ambito di applicazione è molto esteso, coinvolgendo tutte le società (di qualsiasi forma giuridica) con sede centrale in Germania e con almeno 3000 dipendenti (requisito ridotto a 1000 dal 2024), ma anche le società straniere con una filiale all'interno del territorio tedesco e che rientrino nelle soglie dimensionali previste.

Nello specifico, la *Section I* della legge prevede che essa non possa trovare applicazione nei confronti delle società estere prive di sedi in Germania<sup>246</sup>.

---

<sup>243</sup> Commonwealth *Modern Slavery Act 2018*, no. 153/2018, *An Act to require some entities to report on the risks of modern slavery in their operations and supply chains and actions to address those risks, and for related purposes*. È entrato in vigore il 1° gennaio 2019, <https://www.legislation.gov.au/C2018A00153/asmade/text>, (10 maggio 2024).

<sup>244</sup> Repubblica federale tedesca, *Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten*, 705-3, 2021, <https://www.gesetze-im-internet.de/lksg/>, (30 maggio 2024).

<sup>245</sup> G.D. MOSCO, R. FELICETTI, *Prime riflessioni sulla proposta di direttiva UE in materia di Corporate Sustainability Due Diligence*, in *Analisi Giuridica dell'Economia, Studi e discussioni sul diritto dell'impresa*, 2020, pp. 185-211.

<sup>246</sup> L'articolo 1 infatti prevede che «*this Act applies to enterprises regardless of their legal form that have their central administration, their principal place of business, their administrative headquarters or their statutory seat in Germany*».

Nella *Section 2* viene riportato l'effettivo oggetto dell'obbligo di trasparenza delle imprese tedesche, ovvero le Convenzioni internazionali ed i diritti umani che esse devono rispettare, ad esempio il divieto del lavoro minorile, il divieto di schiavitù e di lavoro forzato, la protezione delle condizioni di sicurezza sul lavoro, il divieto di discriminazione, la protezione dell'ambiente<sup>247</sup>. Inoltre, si fa riferimento ai rischi connessi all'ambiente ed al suo inquinamento (del suolo, dell'aria e dell'acqua), nonché a tutte le attività incluse nella *supply chain* compiute sia in Germania che all'estero, che sono necessarie per la produzione di questi servizi o prodotti<sup>248</sup>.

La *Section 3* fa riferimento agli obblighi di *due diligence* con il fine di «*preventing or minimising any risks to human rights or environment-related obligations*». Questi prevedono: l'istituzione di un sistema di gestione dei rischi, la designazione di una o più persone responsabili all'interno dell'impresa, analisi periodiche dei rischi, l'adozione di una dichiarazione sulla *policy* aziendale intrapresa, la previsione di misure preventive, l'istituzione di una procedura di reclamo e, infine, l'inclusione di obblighi di *reporting* concernenti le azioni intraprese nell'anno di riferimento. Inoltre, sempre nella *Section 3*, al secondo paragrafo è previsto che le imprese devono adottare tali strumenti in *appropriate manner*, con riguardo alle attività espletate, all'abilità dell'impresa di influenzare le parti responsabili dei rischi per i diritti umani, alla gravità delle violazioni che possono prospettarsi e alla natura del contributo dell'impresa a queste ultime. Pertanto, questa previsione lascia alla singola multinazionale una elevata autonomia nella scelta delle misure da adottare, implicando quindi problematiche di certezza giuridica nella definizione dell' "appropriatezza" delle misure adottate.<sup>249</sup> Questo approccio risulta, dunque, particolarmente flessibile per le aziende, che possono personalizzare i propri processi di *due diligence* in base alle loro specifiche caratteristiche, come le dimensioni dell'azienda, la natura delle operazioni poste in essere ed il livello di rischio associato alle loro *supply chains*. Tuttavia, questa flessibilità ha ingenerato in dottrina diverse preoccupazioni sull'incertezza delle misure effettivamente implementabili, in quanto la

---

<sup>247</sup> Articolo 2 della LkSG, paragrafi 1-12.

<sup>248</sup> *Section 2 article 5* della LkSG: «*the actions of an enterprise in its own business area, the actions of direct suppliers and the actions of indirect suppliers*».

<sup>249</sup> G. RUHL, *Cross-border Protection of Human Rights: The 2021 German Supply Chain Due Diligence Act*, in J. BORG-BARTHET, K. TRIMMINGS, B. YUCSEL-RIPLEY, P. ŽIVKOVIĆ (a cura di), *From Theory to Practice in Private International Law - Gedächtnisschrift in honor of Jonathan Fitcher*, Oxford, 2024, p. 163-179.

legge non fornisce una guida chiara sulla loro previsione e sul loro utilizzo. Pertanto, proprio per superare tale incertezza, il governo tedesco ha emanato delle linee guida e dei prospetti non vincolanti<sup>250</sup>, concernenti le *best practices* da attuare, che forniscono esempi pratici e chiariscono alcuni aspetti discussi della Legge tedesca. Ad esempio, è stato chiarito l'ambito degli obblighi di *due diligence*, la definizione delle aspettative concernenti l'analisi dei rischi e la distinzione tra fornitori diretti e indiretti.<sup>251</sup>

Per quanto riguarda la distinzione tra i *suppliers* cioè i fornitori dell'impresa, essi sono divisi, appunto, in diretti ed indiretti: i primi e le loro attività, insieme a quelle dell'impresa, formano oggetto dell'analisi annuale dei rischi (come previsto dalla *Section 5*); i secondi invece sembrano porsi in una posizione non chiara.<sup>252</sup> Di fatti, l'obbligo di diligenza e di *reporting* sembra applicarsi solo alle attività della società e ai suoi fornitori diretti. Alla luce della *Section 9*, infatti, le imprese devono condurre un'analisi dei rischi concernente le attività degli *indirect suppliers* e adottare misure preventive e rimediali appropriate, solamente nel caso in cui abbiano una *substantiated knowledge* cioè una "comprovata conoscenza" delle violazioni dei diritti umani o dell'ambiente da esse compiute.

Un altro aspetto chiave della legge tedesca è l'enfasi sul coinvolgimento delle parti interessate, alla base dei meccanismi di reclamo. Infatti, alle aziende è richiesto di istituire una procedura interna di reclamo e, come specificato dalla *Section 11* (in congiunzione con la *Section 3*) tali procedimenti possono essere avviati autonomamente dalle parti lese attraverso i sindacati nazionali e le organizzazioni non governative. Questo approccio, dunque, riconosce la centralità del coinvolgimento delle parti interessate e delle organizzazioni della società civile, nella promozione della responsabilità d'impresa e della trasparenza.

Tuttavia, secondo la legge «*a violation of the obligations under this Act does not give rise to any liability under civil law*». Questo è stato oggetto di critiche, in quanto si ritiene che in questo modo non vengano assicurati dalla legge agli individui dei rimedi

---

<sup>250</sup> Come raccomandazioni.

<sup>251</sup> M. GUSTAFSSON, A. SCHILLING-VACAFLOR, A. LENSCHOW, *Foreign corporate accountability: The contested institutionalization of mandatory due diligence in France and Germany*, in *Regulation & Governance*, vol. 17 (4), 2022, pp. 891–908.

<sup>252</sup> S. KOOS, *The German Supply Chain Due Diligence Act 2021 and its impact on globally operating German companies*, in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research/Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 2022, pp. 111-114.

efficaci per le violazioni subite. Infatti, non viene prevista espressamente alcuna responsabilità civile o compensazione per i soggetti colpiti da tali abusi.

Proprio per questo motivo, tale elemento è stato oggetto di studio da parte della dottrina, che ha ipotizzato diverse tesi per poter introdurre una responsabilità sulla base di altre previsioni normative tedesche già in vigore. Ad esempio, tra queste, la tesi maggioritaria è quella che propone di ricondurre la responsabilità d'impresa nell'ambito della *Section 823 Paragraph 1* del *BGB*<sup>253</sup>: questa norma riguarda la responsabilità extracontrattuale, o per fatto illecito, e stabilisce che chiunque violi un obbligo giuridico, causando danni ad un'altra persona, è tenuto a risarcire il danno. Pertanto, verrebbe creato in questo modo un *duty of care* in capo al soggetto sottoposto al dovere legale, che sarebbe soggetto alla responsabilità civile e all'obbligo risarcitorio dei danni causati. Tuttavia, per creare un tale *duty of care*, vi dovrebbe essere una modifica del diritto societario tedesco, giungendo ad una trasformazione dell'impresa da mero soggetto di diritto privato a portatore di un interesse generale da proteggere. Inoltre, questo comporterebbe una modificazione sostanziale dei rapporti interni nella società e nella ripartizione di responsabilità<sup>254</sup>: proprio per tale motivo, anche questa tesi non può essere accolta, ed è pertanto auspicabile un miglioramento della legge stessa su questo aspetto, per arrivare a prevedere la tutela risarcitoria nei confronti delle vittime<sup>255</sup>.

Infine, per quanto concerne l'apparato sanzionatorio, le *Sections 23 e 24* prevedono che il Federal Office for Economic Affairs and Export Control<sup>256</sup> svolga i compiti di autorità amministrativa e, di conseguenza, abbia il potere di valutare i *reports* che le pervengono e di adottare (d'ufficio o su richiesta) le misure necessarie per prevenire o porre fine alle eventuali violazioni riscontrate. Esso può anche imporre ammende amministrative che possono arrivare fino al 2% del fatturato annuo di una società, qualora l'impresa possieda un fatturato annuale superiore ai 400 milioni di euro (*Section 24, paragraph 3*) o anche prevedere la loro esclusione dalle procedure di appalto pubblico

---

<sup>253</sup> *Section 823, Paragraph 1* del BGB. *Liability in damages: «A person who, intentionally or negligently, unlawfully injures the life, limb, health, freedom, property or some other right of another person is liable to provide compensation to the other party for the damage arising therefrom».*

<sup>254</sup> Di fatti, nel diritto tedesco vige, nel diritto societario, il principio di separazione della responsabilità tra azionisti e società (*principle of separation*).

<sup>255</sup> Probabilmente, vi saranno cambiamenti effettivi solo con l'entrata in vigore in Germania della CSDDD, come si vedrà in seguito.

<sup>256</sup> *Bundesamt für Wirtschaft und Ausbubrkantrelle*, BAFA.

per massimo tre anni.<sup>257</sup> Tuttavia, sono state sollevate preoccupazioni sulle risorse effettive del BAFA per monitorare ed applicare efficacemente la legge tedesca, soprattutto in virtù dell'elevato numero di aziende che ad oggi rientrano nel campo di applicazione della legge stessa.

Alla luce di questa analisi, dunque, è possibile affermare che la legge tedesca abbia un *focus* su un approccio *risk-based* della *due diligence*: essa, cioè, riconosce che le aziende hanno diversi livelli di influenza sui diritti degli individui nelle loro attività e, pertanto, anche gli obblighi imposti da tale normativa devono essere in linea con le capacità dell'impresa di mitigare i relativi rischi. Questo approccio, infatti, riconosce la complessità delle catene di fornitura ed è volto a raggiungere un equilibrio tra l'effettiva applicazione degli obblighi di *due diligence* e la prevenzione di oneri eccessivi nei confronti delle aziende.

Proprio per tali caratteristiche, la legge tedesca sulla catena di fornitura Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) rappresenta un passo significativo verso la promozione di una *governance* aziendale sostenibile e verso la conseguente applicazione degli obblighi di *due diligence* nelle *supply chains* delle multinazionali tedesche.<sup>258</sup> Infatti, essendo stata una delle prime leggi sul tema, ha influenzato altamente le discussioni a livello europeo riguardanti una potenziale direttiva europea sulla *due diligence*.

In Italia, il panorama normativo in tema di *due diligence* si configura in maniera nettamente diversa da quelli sino ad ora analizzati. Infatti, purtroppo, ad oggi ancora manca una legge nazionale che preveda dei limiti e dei criteri che le imprese multinazionali italiane devono rispettare per tutelare i diritti umani nelle loro attività, sebbene l'Italia si sia sempre adeguata alle normative europee<sup>259</sup> settoriali adottate sul tema.

Prima di analizzare la posizione dell'Italia nel quadro europeo, è possibile far riferimento all'unico regolamento sul tema del rapporto tra multinazionali e diritti umani che si pone come del tutto italiano e che connette il rispetto dell'ambiente e dei diritti

---

<sup>257</sup> G. MAIHOLD, M. MÜLLER, C. SAULICH, S. SCHÖNEICH, *Responsibility in supply chains: Germany's due diligence act is a good start*, Berlin, 2021, pp. 1-7.

<sup>258</sup> K.R. TOMIN, *Germany takes action on corporate due diligence in supply chains: what the united states can learn from international supply chain regulations*, in *Loyola University Chicago International Law Review*, 2022, pp. 189-208.

<sup>259</sup> V. cap. III.

dell'individuo e la *governance* societaria. Si fa riferimento al decreto legislativo 231/2001<sup>260</sup>, che concerne la responsabilità amministrativa degli enti<sup>261</sup> derivante da reato e che ha introdotto per la prima volta in Italia la possibilità di sanzionare le società in caso di commissione, nel loro interesse o a loro vantaggio, di determinati tipi di reati (commessi da persone di alto livello nella società o sottoposte al loro controllo), e di ritenerle responsabili. All'interno dei reati presupposto vi rientrano, tra le altre, le violazioni ambientali, l'omicidio, le violazioni delle norme che tutelano la sicurezza e la salute sul lavoro, il lavoro forzato e la corruzione. È proprio qui che si inseriscono gli obblighi di *due diligence* che interessano in questa sede: le imprese, infatti, per evitare di incorrere in responsabilità, devono dimostrare di aver adottato e implementato dei programmi conformi alle previsioni del decreto legislativo, che prevedono regole di condotta volte a identificare, mitigare ed eliminare i rischi di commissione dei reati. Pertanto, le aziende devono porre in essere un processo di *due diligence* per identificare e render conto (internamente) delle misure adottate per prevenire tali reati specifici da cui derivano o possono derivare gravi violazioni dei diritti umani e dell'ambiente. Pertanto, i reati riconosciuti come base per la responsabilità delle persone giuridiche vengono considerati come una diretta conseguenza delle scelte di *governance* d'impresa e, dunque, sarebbero evitabili se tali decisioni fossero conformi ai principi fondamentali internazionalmente riconosciuti. Alla luce di tali caratteristiche, sebbene il Decreto 231 non preveda espressamente un procedimento di *due diligence* obbligatorio, esso si pone come un forte incentivo per le multinazionali nell'adottare delle *policies* e delle decisioni che si adeguino con tali scopi sociali ed ambientali, al fine di esonerarsi dalla responsabilità amministrativa aziendale.

Come accennato, nel contesto degli ESG e degli obblighi derivanti a livello internazionale, le società italiane devono adattarsi ai principi elaborati a livello europeo ed espressamente riportati in regolamenti e direttive<sup>262</sup>. Ad esempio, i regolamenti UE

---

<sup>260</sup> Chiamato anche “Decreto 231”. Decreto legislativo italiano n. 231 dell'8 giugno 2001 “Regolamento sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, comprese quelle che non hanno personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 11, legge n. 300 del 29 settembre 2000”.

<sup>261</sup> Si riferisce infatti a persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

<sup>262</sup> *Due Diligence in Supply Chains: The Italian Perspective*, <https://www.roedl.com/insights/international-supply-chain-law/italy-human-rights-environmental-impacts> (25 aprile 2024).

2017/821 (sui minerali in conflitto)<sup>263</sup>, 2023/1115 (sulla deforestazione)<sup>264</sup> e 2023/1542 (sulle batterie)<sup>265</sup> sono stati implementati in Italia attraverso decreti legislativi. Per quanto riguarda il primo<sup>266</sup>, sono stati affermati in Italia, dal 2021, obblighi di *due diligence* per gli importatori UE di tali materiali<sup>267</sup> per garantire un loro approvvigionamento responsabile e trasparente<sup>268</sup>. Il secondo regolamento<sup>269</sup> è stato, invece, reso applicabile dal 2024 ed impone alle imprese di eseguire i processi di *due diligence* sulle materie prime oggetto del Regolamento, per poi inserire tale attività in una dichiarazione volta a confermare e monitorare i rischi eventualmente riscontrati. Infine, il terzo<sup>270</sup> è reso applicabile dal 2025 per tutte le aziende italiane che mettono sul mercato UE batterie, che dovranno dunque sviluppare una politica di *due diligence* per verificare ed eliminare i rischi sociali e ambientali legati al ciclo di vita delle batterie.

Inoltre, altre due direttive europee sono state recepite dall'Italia, anche se non sono stati introdotti neanche in questo caso degli obblighi specifici di *due diligence*. Ci si riferisce, prima di tutto, alla “NFRD”, cioè la “Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria”<sup>271</sup>, che ha introdotto per alcune società l’obbligo di pubblicare una

---

<sup>263</sup> Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1). Per quanto concerne l’adeguamento italiano: il 16 febbraio 2021 è stato pubblicato il D. Lgs. 2 febbraio 2021 n. 13 denominato ‘Attuazione della delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio’.

<sup>264</sup> Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206).

<sup>265</sup> Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1),

<sup>266</sup> Attuato con d.lgs. 13/2021.

<sup>267</sup> Quali: stagno, tantalio, tungsteno e oro, provenienti da aree di conflitto o ad alto rischio.

<sup>268</sup> Cioè per evitare, nella catena di produzione, utilizzo di lavoro forzato, lavoro minorile, corruzione e finanziamento di gruppi armati.

<sup>269</sup> Che stabilisce regole relative all’esportazione dall’UE di materie prime quali cacao, caffè, soia e legno, per diminuire il fenomeno della deforestazione legato al loro consumo.

<sup>270</sup> Che ha introdotto requisiti di sostenibilità, sicurezza e marcatura per consentire l’immissione sul mercato UE di batterie che non violino i diritti umani di sicurezza e salute e la tutela dell’ambiente.

<sup>271</sup> Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1). Attuata dall’Italia con: decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 - Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

dichiarazione non finanziaria in cui riportare le azioni intraprese per gestire le questioni sociali e le politiche di sicurezza, salute e ambiente. In seguito, è stata adottata la “CSRD” cioè la “Direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale”<sup>272</sup> che ha sostituito la NFRD, rafforzando gli obblighi di informazione delle imprese e prevedendo pratiche di *governance* specifiche ed un monitoraggio periodico delle stesse.

In particolare, proprio per questa mancanza di una normativa specifica sul tema della *due diligence*, le multinazionali hanno dovuto agire in maniera indipendente e conformare la loro attività a tali principi internazionalmente riconosciuti attraverso l’adozione di codici di condotta interni<sup>273</sup>. Nello specifico, due multinazionali nel settore energetico si sono distinte dalle altre per la loro dedizione a tale fine: l’Eni<sup>274</sup> e l’Enel<sup>275</sup>.

La prima, già dalla sua fondazione, ha sempre avuto l’obiettivo di implementare uno sviluppo sostenibile, scopo che si è concretizzato con la partecipazione a conferenze internazionali, l’adozione di codici di condotta, il finanziamento di attività di ricerca e l’adesione ad associazioni internazionali specifiche del settore. In particolare, nel suo codice etico viene sottolineato come essa sia «impegnata ad assicurare il rispetto dei diritti umani, in linea con gli UNGPs e le Linee Guida OCSE». Inoltre, questo impegno è espresso nella *Dichiarazione Eni sul rispetto dei diritti umani*<sup>276</sup> e nell’*Accordo Quadro Globale sulle Relazioni Industriali a livello internazionale e sulla Responsabilità Sociale d’Impresa*<sup>277</sup>. Inoltre, nel 2019 è stato adottato dall’Eni il report “*Eni for Human Rights*”<sup>278</sup> volto a render noto alle parti interessate l’impegno e le attività intraprese dalla società per promuovere e proteggere i diritti umani. Da tutti questi documenti è possibile

---

e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. (17G00002) (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2017).

<sup>272</sup> Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

<sup>273</sup> Si veda cap. I.

<sup>274</sup> *Ente nazionale idrocarburi*, nato nel 1953 come ente pubblico, poi privatizzato tra il 1995 e il 2001. Oggi opera in 67 Paesi.

<sup>275</sup> *Ente nazionale per l’energia elettrica*, fondata nel 1962, è stata privatizzata nel 1999. Opera attualmente in 30 Paesi.

<sup>276</sup> Il cui obiettivo è quello di esporre l’approccio effettivamente tenuto dalla società nell’implementare e tutelare i diritti umani in ogni fase della produzione. I principi cardine su cui si basa questo documento sono rinvenuti proprio nelle Convenzioni internazionali, prima fra tutte i *Principi Guida delle Nazioni Unite*.

<sup>277</sup> V. TELLJOHANN, I. DA COSTA, T. MÜLLER, U. REHFELDT, R. ZIMMER, *Accordi quadro internazionali-un nuovo strumento di relazioni industriali transnazionali*, in *Quaderni Rassegna Sindacale*, vol. 12 (1), 2011, pp. 145-155.

<sup>278</sup> D. DI DONATO, R. BORDOGNA, C. BUSCO, *The Case of Eni*, in *Integrated Reporting*, cap.13, 2013, pp. 207-223.

desumere come l'impresa abbia individuato diverse categorie di diritti particolarmente rilevanti e bisognosi di tutela, ovvero: i diritti dei lavoratori, i diritti umani che si estrinsecano nei rapporti che intercorrono tra l'Eni ed i suoi fornitori, i diritti umani presenti nelle relazioni dell'Eni con le comunità dello Stato ospite ed infine il diritto alla sicurezza degli individui. Proprio nel documento del 2019<sup>279</sup>, la multinazionale ha elencato dettagliatamente delle attività specifiche da essa intraprese per promuovere la tutela dei diritti umani rientrati in ognuna delle precedenti categorie. Ad esempio, per i diritti dei lavoratori sono stati previsti programmi di formazione e strategie per contrastare ogni forma di discriminazione; oppure per la sicurezza è stata prevista la conclusione di accordi contrattuali specifici con le forze di sicurezza e regole di condotta.

Per quanto concerne l'attività di *due diligence* svolta dall'Eni, essa si articola in due approcci. Il primo si basa su una valutazione d'impatto sui diritti umani, volto a valutare i rischi che essi corrono o potrebbero correre in un determinato contesto socioeconomico, includendo pertanto anche lo studio sulle caratteristiche culturali e locali dell'ambiente considerato<sup>280</sup>. Il secondo invece si compone di una valutazione di conformità ai diritti umani, in quanto si concentra sui processi interni posti in essere dall'impresa, nel confronto con le attività dei portatori di interessi; esso, dunque, si confronta con le convenzioni e dichiarazioni internazionali, per consolidarle all'interno delle *policies* aziendali.

Inoltre, un altro aspetto rilevante dell'impegno del campo dei diritti umani dell'Eni è stata l'implementazione, in conformità con il terzo pilastro degli UNGPs dell'*access to remedy*, cioè la previsione di un meccanismo di rimedio interno in caso di violazione dei diritti dell'individuo. I ricorsi possono essere sollevati tramite comunicazioni dirette alla sezione ricorsi o tramite indirizzo di posta elettronica o il sito web Eni oppure tramite intermediari e ONG. È possibile notare come nel corso del tempo tali ricorsi siano diminuiti esponenzialmente, proprio a dimostrazione dell'impegno sempre più elevato dell'Eni nell'ambito dei diritti umani.

---

<sup>279</sup> *Eni for Human Rights*, 2022, <https://www.eni.com/assets/documents/eng/just-transition/2022/eni-for-2022-human-rights-eng.pdf>, (24 aprile 2024).

<sup>280</sup> L'Eni nella sua valutazione di impatto si basa sulle linee guida ISO 26000 che contemplano i rischi dell'attività d'impresa sui diritti umani. Dal 2012 ha infatti integrato tale tematica nelle valutazioni di impatto, attraverso l'*integrated risk management system* per attuare la responsabilità sociale d'impresa.

Per quanto concerne la seconda multinazionale oggetto d'esame, l'Enel<sup>281</sup>, anche essa ha adottato un codice di condotta in linea con i diritti umani e i principi fondamentali, per rendere la propria attività sostenibile.<sup>282</sup> Di fatti, dal 2002 viene pubblicato ogni anno il suo bilancio per render conto delle sue attività volte alla tutela dell'ambiente, e dal 2013 ha approvato la *Politica sui diritti umani* che rafforza quanto era stato già stabilito in altri documenti interni. Questo atto ha individuato otto diritti fondamentali che devono essere rispettati in ogni fase delle attività dell'Enel e che si dividono in pratiche di lavoro e attività sociali. Tra tali principi, vi rientrano il divieto del lavoro forzato e minorile, il rifiuto della discriminazione, la libertà di contrattazione collettiva, la salute e sicurezza sul lavoro, il rispetto per la privacy e per le comunicazioni. Queste previsioni sono portate avanti dall' "Unità di sostenibilità" che si occupa di coordinare ed implementare i procedimenti di *due diligence* interni e comunicare i loro esiti all'esterno, nonché riportare nel bilancio di sostenibilità annuale i risultati raggiunti. In particolare, il processo di *due diligence* si divide in valutazione dei rischi e loro identificazione, seguita dalla predisposizione di piani di azione e loro successivo monitoraggio ed eventuali misure di rimedio. I rischi sono stati divisi in base alla loro gravità, in rischi ad alta priorità (cioè quelli legati alla corruzione e agli impatti ambientali) e rischi da monitorare (ad esempio quelli relativi alla salute e sicurezza sul lavoro)<sup>283</sup>.

Per quanto concerne l'accesso ai rimedi in caso di violazioni, l'Enel ha previsto all'interno della *Policy sui Diritti Umani* che, tramite canali di comunicazione costituiti *ad hoc*, gli *stakeholders* possono inviare *reports* nei quali sottolineano quali siano i rischi da essi identificati o che possono sorgere in seguito. Alternativamente, essi possono inviare comunicazioni all'Audit della compagnia, che può convocare direttamente gli individui coinvolti nella violazione e prevedere dei rimedi specifici, ed è inoltre tenuta a rendere note<sup>284</sup> tali richieste.

Da tale analisi delle iniziative e dei codici di condotta adottati dalle multinazionali italiane, è possibile comprendere come, anche nella mancanza di una normativa specifica

---

<sup>281</sup> L'Enel nasce come ente pubblico nel 1962, poi privatizzato nel 1999.

<sup>282</sup> *Gestione dei diritti umani*, <https://www.enel.com/it/investitori/sostenibilita/strategia-progresso-sostenibile/diritti-umani>, (24 aprile 2024).

<sup>283</sup> *Sustainability in the Supply Chain: Why It Is so Important in Enel X*, <https://corporate.enelx.com/en/question-and-answers/sustainability-in-supply-chain>, (25 aprile 2024).

<sup>284</sup> A soggetti specifici, quali il "Comitato controllo e rischi", il Presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato.

sul tema, ancora non raggiunta dallo Stato italiano, siano state le singole imprese commerciali a dotarsi di un'autoregolamentazione particolarmente rilevante ed in linea con i principi internazionali. Ovviamente, questo aspetto positivo e di particolare attivismo delle società italiane non esime lo Stato dall'impegno ad allinearsi con gli altri Stati, di *civil e common law*, verso l'adozione di una normativa che abbia per oggetto la *sustainable due diligence* aziendale. Infatti, ad oggi, la critica più diffusa è quella che sostiene che queste misure volontarie non siano sufficienti per mitigare le violazioni ed i rischi legati all'attività d'impresa. Pertanto, l'adozione di strumenti legislativi efficaci a livello nazionale potrà contribuire a rafforzare gli sforzi globali sentiti dalla comunità internazionale per rendere il panorama imprenditoriale più responsabile e sostenibile, salvaguardando al contempo la competitività e la reputazione a lungo termine della singola impresa<sup>285</sup>.

#### **4. La *Loi relative au devoir de vigilance* francese come modello dell'iniziativa europea**

La Francia è stato il primo paese ad aver approvato una normativa ampia sul dovere di vigilanza che può essere considerata come la base della elaborazione della Direttiva europea CSDD. Di fatti, la *Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre*<sup>286</sup> si pone in maniera innovativa, con un approccio basato sulla sensibilizzazione e l'avvicinamento delle multinazionali al tema del rispetto dei diritti umani<sup>287</sup>, anziché su di un approccio meramente sanzionatorio e repressivo. Di fatti, la legge francese è volta a implementare a livello pratico nelle imprese gli *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs)<sup>288</sup>, che sono considerati la base fondamentale per affermare la responsabilità delle imprese a livello sociale. All'interno di questa legge, questi principi sono affermati come obbligatori ed imponibili, rendendo ancora più evidente il cambiamento di *focus* per l'attività d'impresa, dall'attenzione ai potenziali rischi per la propria attività, alla responsabilità e

---

<sup>285</sup> *Supply Chain Due Diligence in Italy: Legislation Under Construction*, <https://www.roedl.com/insights/international-supply-chain-law/italy-due-diligence-obligations-legislation-developments>, (25 aprile 2024).

<sup>286</sup> *Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre*, <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626/>, (14 aprile 2024).

<sup>287</sup> Che racchiudono, nella legge francese, ad esempio: la salute, la sicurezza dei lavoratori ed il rispetto dell'ambiente.

<sup>288</sup> Si veda cap. I.

identificazione dei rischi nei confronti degli individui a cui essa si rivolge. I considerando della legge francese, infatti, specificano che lo scopo degli obblighi di *due diligence* al proprio interno è quello, come riportato dagli UNGPs, di individuare i casi in cui «l'attività causi o contribuisca a un impatto negativo o che le operazioni, i prodotti o i servizi siano direttamente collegati a un impatto negativo<sup>289</sup>».

La *Loi* francese è entrata parzialmente in vigore il 28 marzo 2017 ed i primi Piani di vigilanza sono stati inclusi negli *annual reports* già dal 2017, ma sono stati resi pubblici solo nel 2018. Di conseguenza, i primi resoconti sull'effettiva implementazione della normativa francese a livello aziendale e la possibilità per gli individui di intraprendere azioni legali sulla base di tali disposizioni sono stati effettivamente disponibili soltanto dalla loro pubblicazione avvenuta nell'anno finanziario del 2018 e, per alcune imprese, del 2019.

#### **4.1. Ambito di applicazione**

La legge, che ha modificato anche alcune parti del *Code de Commerce* francese<sup>290</sup>, si rivolge a determinate imprese che detengano tre requisiti specifici: (i) alle imprese francesi che occupano più di 5000 dipendenti in Francia e alle imprese non francesi con

---

<sup>289</sup> Si veda n. 286.

<sup>290</sup> Ha infatti inserito gli articoli L. 225-102-4 e L. 225-102-5

almeno 10000 dipendenti in tutto il mondo (limite quantitativo); (ii) con sede legale in Francia, ma anche le filiali francesi di multinazionali straniere (limite geografico); (iii) e che abbiano una forma societaria prevista dalla legge francese<sup>291</sup>. Quello che specifica la legge, dunque, è che queste disposizioni trovano applicazione nei confronti della società madre, delle società che essa controlla direttamente o indirettamente (come previsto dall'articolo L. 233-16 del Codice del commercio francese<sup>292</sup>) e dai subappaltatori e fornitori con cui essa intrattiene un "rapporto commerciale consolidato". Come si vedrà più avanti, con questa locuzione si intende individuare quei rapporti d'impresa con soggetti esterni (ad esempio, con fornitori e appaltatori) effettivamente estesi nel corso del tempo e che pertanto possono essere considerati duraturi ed effettivamente rilevanti nell'attività d'impresa, tanto da poter influire direttamente sull'effettiva protezione dei diritti umani all'interno delle diverse fasi della sua *supply chain*.

Tali multinazionali devono elaborare (insieme alle parti interessate ed agli *stakeholders*), pubblicare e attuare un "piano di vigilanza" in cui sono racchiuse le misure idonee a individuare, eliminare e prevenire i rischi legati all'attività di impresa<sup>293</sup>.

---

<sup>291</sup> È, infatti, sorta in dottrina una discrepanza di opinioni sull'inclusione o meno della forma societaria della *société par actions simplifiée* ma il Governo sembrerebbe essere a favore della loro inclusione.

<sup>292</sup> « I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies.

II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :

1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;

2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.

III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. »

<sup>293</sup> Article 1, par.3: « Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.»

Questo piano si inserisce nel *devoir de vigilance* che le imprese sono tenute a rispettare lungo tutta la catena di produzione, da parte di tutte le società che fanno parte della stessa, comprese quelle al di fuori dei limiti territoriali, che abbiano intrapreso delle relazioni commerciali con imprese aventi sede in Francia<sup>294</sup>.

#### **4.2. Obblighi di *due diligence* per le imprese: il piano di vigilanza**

L'obbligo di vigilanza e di trasparenza, che si concretizza nel Piano di vigilanza, è un obbligo giuridico di condotta prudente e diligente.<sup>295</sup> Il piano deve infatti contenere: (i) l'analisi dei rischi e la loro identificazione, con una conseguente ripartizione in ordine di importanza; (ii) le procedure di valutazione riguardanti i rischi e la loro evoluzione nel corso del tempo, ma anche concernenti la modificazione delle relazioni tra impresa e fornitori, azionisti, appaltatori e subappaltatori; (iii) le azioni volte a prevenire e contenere i rischi; (iv) un meccanismo di allerta, posto in essere insieme alle organizzazioni sindacali, con cui si segnala la presenza di eventuali rischi; e (v) un sistema di monitoraggio per valutare ed attuare le misure intraprese.

L'elaborazione del piano e la relazione sulla sua effettiva attuazione devono essere resi noti dall'impresa all'interno della sua relazione di gestione periodica. Quest'ultima riguarda l'effettiva attuazione del piano e deve contenere gli indicatori di efficacia per dimostrare la realtà delle risorse investite per attuare gli elementi che fanno parte del piano e i loro effetti sui rischi rilevati. L'obbligo di pubblicazione ha due diversi destinatari, ovvero il pubblico (cioè qualsiasi individuo interessato o che potrebbe esserlo in futuro) e i componenti interni dell'impresa. Per quanto concerne quest'ultima destinazione, infatti, il rapporto annuale delle imprese commerciali viene presentato annualmente all'assemblea dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo o dai dirigenti e riguarda l'esercizio finanziario appena trascorso.

---

<sup>294</sup> S. SCHILLER, *Exégèse de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre*, in *La Semaine juridique - Entreprise et affaires*, 2017, pp. 1052-1060.

<sup>295</sup> M.A. MOREAU, *L'originalité de la loi française du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance dans les chaînes d'approvisionnement mondiales*, in *Droit Social*, 2017, pp. 792-797.

Questo obbligo è previsto direttamente dal *Code de commerce* all'art. L. 232-1<sup>296</sup>: queste informazioni, infatti, sono rivolte ai soci e agli azionisti, così che il contenuto del piano sia convalidato internamente dagli organi direttivi e presentato all'assemblea generale. Il Piano reso pubblico deve quindi essere accessibile, esaustivo e sincero. Di fatti, le imprese possono essere sottoposte a critiche o procedimenti giudiziari nel caso in cui manchino di trasparenza o dichiarino caratteristiche non reali pur di raggiungere un'immagine ed una reputazione più elevata a livello sociale.

Il Piano per essere accessibile deve essere reso visibile sul sito web dell'azienda, tradotto nelle lingue dei Paesi in cui essa opera, inviato regolarmente ai lavoratori ed aggiornato periodicamente. Questi elementi, dunque, escludono la possibilità di operare un "riferimento" al contenuto del rapporto annuale o di altri documenti dell'impresa, in quanto il Piano si pone in maniera a sé stante, diversificandosi da ogni altro tipo di *report*; d'altra parte, al momento, diverse multinazionali includono ancora il Piano nel *report* annuale d'impresa.<sup>297</sup>

Di seguito, sono analizzati i singoli cinque punti che fanno parte del Piano di vigilanza.

Per quanto concerne la mappatura dei rischi, il Piano deve contenere il metodo utilizzato per identificare i rischi nelle attività di impresa e gli strumenti che si prevede di implementare per affrontarli ed eliminarli. I rischi devono essere presentati nel dettaglio, come anche i loro impatti, sulla base di ogni prodotto, attività e settore. Inoltre, nella mappatura i rischi devono essere valutati e definiti sulla base del criterio della "priorità", che identifica la gravità, l'estensione, la reversibilità o meno del danno, e la probabilità del rischio. In questo modo, viene dato risalto ai rischi che necessitano di una risposta più rapida nei casi in cui vi siano risorse limitate per affrontarli. Questa suddivisione dei rischi deve essere presentata in modo chiaro e completo, per cui possono essere previste anche diverse mappature, per renderle più leggibili e comprensibili.<sup>298</sup>

---

<sup>296</sup> « *A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit* ». Questo Articolo è poi integrato dagli articoli L. 225-100 e L.227-1 comma 2 per le società per azioni semplificate.

<sup>297</sup> E. SAVOUREY, S. BRABANT, *The French Law on the Duty of Vigilance: Theoretical and Practical Challenges Since its Adoption*, in *Business and Human Rights Journal*, 2021, pp. 141-152.

<sup>298</sup> N. BUENO & C. BRIGHT, *Implementing Human Rights Due Diligence Through Corporate Civil Liability*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2020, pp. 789-818.

Vi sono poi le procedure di valutazione periodica della situazione societaria e dei rischi. Infatti, l'azienda deve determinare e pubblicare gli strumenti e gli obiettivi posti alla base dell'attività societaria, che comprende anche le attività delle controllate, dei fornitori e dei subappaltatori.<sup>299</sup> Proprio perché sono diversi i soggetti che fanno parte di questa analisi, molteplici sono anche le misure che devono essere individuate e rispettate, che devono essere idonee con gli obiettivi di ciascuna di queste parti interessate. L'azienda deve, inoltre, pubblicare i risultati di tali valutazioni e gli indicatori prescelti (assieme al loro metodo di elaborazione e di calcolo), per poter evidenziare i progressi raggiunti o l'eventuale regressione, nonché le misure correttive che si intendono adottare.

Il terzo punto del Piano comprende le azioni di mitigazione e rimediali basate sulla divisione dei rischi e sulle risorse (umane, tecniche e finanziarie) messe a disposizione dall'azienda. Infatti, per ogni rischio identificato, l'impresa deve pubblicare una sintesi delle misure intraprese, la loro tempistica e i parametri per monitorarne l'efficacia.<sup>300</sup>

Per quanto concerne il meccanismo di allerta e di reclamo, l'azienda deve istituire due diversi tipi di strumenti di segnalazione dei rischi: il primo a livello decentrato, in base all'ambito di attività dell'impresa, ed il secondo centralizzato, per garantire un aggiornamento complessivo del Piano in caso di necessità. Inoltre, l'elenco dei meccanismi, la loro portata, i loro effetti ed i loro destinatari, devono essere pubblicati in maniera dettagliata, includendo elementi che identifichino la loro accessibilità, e adattabilità. Tali informazioni devono essere diffuse, così da render noto ad ogni destinatario dei diversi meccanismi, le conseguenze che possono derivare da tali violazioni.

Infine, il Piano deve contenere informazioni specifiche su come l'impresa abbia agito e abbia raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali interessate: cioè, deve fornire necessariamente degli elementi relativi al coinvolgimento di tali soggetti nella predisposizione dei meccanismi di controllo e del loro monitoraggio.

---

<sup>299</sup> S.COSSART, J. CHAPLIER, T. BEAU DE LOMENIE, *The French Law on Duty of Care: A Historic Step Towards Making Globalization Work for All*, in *Business and Human Rights Journal*, 2017, pp. 317-323.

<sup>300</sup> A.SCHILLING-VACAFLOR, *Putting the French duty of vigilance law in context: towards corporate accountability for human rights violations in the global South?*, In *Human Rights Review*, 2021, pp. 109-127.

Infine, il quinto punto del Piano concerne il monitoraggio delle misure previste e la loro valutazione: l'azienda deve infatti prevedere un sistema di monitoraggio per ogni rischio (specifico) e un sistema di valutazione globale del Piano (generale).<sup>301</sup> Questo sistema deve, quindi, includere la definizione di indicatori previsti per ogni misura di vigilanza e per ogni rischio o violazione, al fine di dimostrare la loro efficacia o meno. Questi dati devono poi essere pubblicati dall'azienda e resi noti, in modo accessibile ed esaustivo.

Un metodo molto diffuso è quello di elaborare una tabella di *follow up* che soddisfi questo aspetto informativo dell'obbligo di *due diligence* d'impresa. Inoltre, l'azienda deve fornire una spiegazione metodologica sull'avvenuta selezione degli indicatori di rischio e sulle fonti dei dati utilizzati. Questi elementi devono essere aggiornati regolarmente per garantire che lo strumento di monitoraggio sia adeguato a comprendere l'evoluzione dei rischi e le eventuali violazioni.<sup>302</sup>

Questo piano, dunque, deve essere rispettato non solo dall'impresa, ma anche dalle sue controllate (direttamente o indirettamente), dai suoi fornitori e da tutti i soggetti che abbiano un "rapporto d'impresa duraturo". In particolare, nel diritto francese, un'impresa "controlla" un'altra nel caso in cui detenga al suo interno un numero di azioni così elevato da possedere la maggioranza dei voti nelle sue deliberazioni, oppure quando abbia la possibilità di nominare per almeno due anni consecutivi la maggior parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, o anche nei casi in cui vi sia stato un accordo tra le parti che abbia istaurato tale forma di controllo<sup>303</sup>.

---

<sup>301</sup> *French Corporate Duty of Vigilance Law (English Translation)*, <https://respect.international/french-corporate-duty-of-vigilance-law-english-translation/>, (28 aprile 2024).

<sup>302</sup> D. PALOMBO, *The duty of care of the parent company: A comparison between French law, UK precedents and the Swiss proposals*, in *Business and Human Rights Journal*, 2019, pp. 265-286.

<sup>303</sup> Articolo L. 233-6 del Codice di Commercio francese.

Per quanto concerne invece il "rapporto d'impresa duraturo" questo ha l'obiettivo di incardinare gli obblighi previsti dalla legge solo nei confronti dei fornitori con cui l'impresa ha effettivamente un rapporto che si estende nel corso del tempo e che comporta l'inclusione nell'attività societaria delle azioni poste in essere dal singolo fornitore. Di fatti, soltanto facendo riferimento a questa tipologia di rapporto, è possibile che l'azienda possa apportare cambiamenti effettivi nella condotta del fornitore, imponendo anche clausole specifiche implicanti il rispetto dei diritti umani come condizione essenziale del contratto<sup>304</sup>. D'altra parte, questo può ingenerare nel lungo termine un'avversione da parte dei fornitori nello sviluppare e mantenere dei rapporti duraturi con le imprese, in quanto tale tipologia di rapporto comporta come riportato un'imposizione diretta delle *policies* societarie volte a rispettare i diritti umani.

Infine, quando vengono identificate discrepanze tra il diritto internazionale ed il diritto francese, che possano condurre a gravi violazioni dei principi fondamentali, il Piano deve sottolineare queste variazioni e incompatibilità e deve indicare chiaramente gli *standard* sulla base dei quali l'azienda definisce la propria condotta e come essa intende risolvere questi conflitti normativi.

#### **4.3. Responsabilità civile e sanzioni**

Ad oggi, gli individui colpiti da queste violazioni possono istituire un ricorso per risarcimento danni davanti alle corti nazionali francesi, nel quale devono provare il nesso di causalità tra le azioni dell'impresa ed il danno a loro derivato. Le vittime, infatti, sono tenute a provare che l'azienda avrebbe potuto effettivamente impedire il verificarsi del danno, adottando un piano di vigilanza in linea con i requisiti previsti dalla legge.

Questo ovviamente comporta che, essendo l'onere della prova in capo ai ricorrenti, essi devono dimostrare la colpa dell'azienda (riferita ad una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 1 della legge) ed il nesso causale tra colpa e danno subito. Pertanto, se un'azienda attua un piano di vigilanza rispettando i requisiti previsti dalla legge, essa non può essere ritenuta responsabile anche se si verificano dei danni.

---

<sup>304</sup> Una parte della dottrina invece sostiene che questa tipologia di rapporto può essere instaurata anche nei confronti dei soggetti che non abbiano un rapporto d'affari permanente, in quanto tali imposizioni da parte dell'impresa possono essere anche imposte a fornitori che non siano parte durevole nella catena di produzione, ma che interessino un particolare tipo di operazioni una tantum.

In seguito, può anche essere disposta la pubblicazione della sentenza. Vi è quindi un avviso formale da parte del giudice all'impresa, con l'invito a conformarsi a quanto disposto entro tre mesi. Se la violazione persiste, invece, il giudice può obbligare la multinazionale a pubblicare un piano di vigilanza e imporre sanzioni pecuniarie periodiche<sup>305</sup>. Pertanto, il rapporto giuridico impresa - individuo viene fatto rientrare nel *genus* della responsabilità civile contrattuale derivante da colpa, negligenza o imprudenza<sup>306</sup>, essendo il dovere delle imprese un *devoir de vigilance* e non un obbligo di risultato.

Questa identificazione è riportata nell'articolo 2 della *Loi* che dispone « *Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l'article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter* ». Di conseguenza, la violazione delle previsioni del Codice civile francese, che ingenerano la responsabilità civile dell'autore, comporta la necessaria riparazione del pregiudizio arrecato, che sarebbe stato evitato se egli si fosse attenuto alle previsioni legislative. Proprio questa caratterizzazione della responsabilità per negligenza delle imprese è considerata un segno distintivo e fondamentale della legge francese, che la distingue dalle altre in quanto fornisce un meccanismo effettivo di riparazione per le vittime.

---

<sup>305</sup> Articolo 1, par. 7 : « *Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter* ».

<sup>306</sup> Come previsto dagli articoli 1240 e 1241 del Codice civile francese. Il primo prevede che : « *Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer* ». Il secondo prevede che : « *Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence* ».

#### 4.4. Aspetti critici

L'aspetto critico, d'altra parte, anche della legge francese, è l'assenza di meccanismi sanzionatori che inducano ad un effettivo rispetto della normativa da parte delle imprese. Questo però è conseguenza di una decisione precisa del legislatore francese, in quanto inizialmente la proposta di legge prevedeva, in seguito ad un precedente ammonimento disatteso, la condanna per l'impresa al pagamento di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci milioni di euro, triplicabile a seconda delle circostanze della violazione. In seguito, la decisione n. 750 del 2017 della Corte costituzionale francese ha dichiarato l'incostituzionalità della legge nella parte in cui prevedeva l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per violazioni dei diritti umani da parte delle multinazionali.<sup>307</sup> Di fatti, ciò che aveva portato a tale decisione era l'indeterminatezza delle norme che riguardavano le misure di *due diligence*, nonché di quelle poste a mitigare ed eliminare il rischio di abusi, fondata sulla difficoltà di determinare in maniera specifica il significato di "violazione dei diritti umani e libertà fondamentali". D'altra parte, questa decisione sembra essere stata anche influenzata dal timore degli imprenditori francesi di vedersi applicare delle restrizioni che avrebbero comportato un aumento dei costi nelle catene di produzione, che invece non erano previste nei confronti dei loro *competitors* stranieri.<sup>308</sup>

In realtà, il regime sanzionatorio e processuale previsto dalla legge francese ha creato ulteriori problematicità da un punto di vista pratico per coloro che vorrebbero intentare una causa contro le imprese per la violazione del *devoir de vigilance*. Infatti, la questione era quella di individuare il tribunale effettivamente competente: il tribunale civile o il tribunale commerciale.<sup>309</sup> Il dubbio è stato superato dalla decisione della Corte d'Appello di Versailles del 2020 che ha statuito in merito all'azione intentata da sei Organizzazioni non governative contro la multinazionale *Total*<sup>310</sup>, sostenendo che quest'ultima non avesse rispettato il dovere di vigilanza nelle sue operazioni di estrazione

---

<sup>307</sup> A. ADDANTE, *Obblighi di due diligence per le imprese multinazionali francesi nel difficile bilanciamento fra profitto e responsabilità*, in *Diritti Comparati*, 2017, pp. 1-5.

<sup>308</sup> *France's Duty of Vigilance Law in Business & Human Rights Resource Centre*, <https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/corporate-legal-accountability/frances-duty-of-vigilance-law/>, (28 aprile 2024).

<sup>309</sup> *The French Law on the Duty of Vigilance: The Challenges of the Preventive Approach in Law Cambridge Core Blog*, <https://www.cambridge.org/core/blog/2023/06/29/the-french-law-on-the-duty-of-vigilance-the-challenges-of-the-preventive-approach/>, (28 aprile 2024).

<sup>310</sup> Court of Appeal of Versailles, *Les Amis de la Terre, Survie v. Total SA*, case no. RG20/01692, (2020).

petrolifera in Uganda e Tanzania. In primo grado, il Tribunale distrettuale di Nanterre si è dichiarato incompetente, decisione confermata poi dalla Corte d'Appello. Quando il caso è giunto davanti alla Corte di Versailles, quest'ultima ha respinto le richieste delle ONG<sup>311</sup> e ha rinviato la causa al tribunale commerciale in virtù dell'impatto che tali integrazioni dei principi inerenti ai diritti umani e all'ambiente avessero nei confronti dell'impresa e che, pertanto, dovesse essere un tribunale specializzato in questioni commerciali a dover decidere in merito. In connessione a questo dualismo tra fori, è importante sottolineare un'altra decisione della Corte di Cassazione francese del 15 dicembre 2021, in cui è stato affermato che, dal momento che le norme commerciali francesi non garantiscono le medesime tutele per gli individui previste invece dalle norme concernenti la responsabilità civile, i ricorrenti possono scegliere tra la giurisdizione civile e quella commerciale quando intentano una causa sulla base della *Loi de vigilance*. In questo modo, viene garantito al singolo il diritto di accesso alla giustizia efficace, nonché un ruolo centrale del giudice adito.

Un altro aspetto che risulta essere particolarmente criticato è il suo essere troppo restrittiva da un punto di vista di ambito di applicazione soggettiva: di fatti, tutti i criteri di identificazione delle imprese a cui essa si applica hanno comportato che solo 256 imprese possono esservi assoggettate, rischiando di lederne l'effettività. Inoltre, questa restrittività nell'applicazione sembra accrescere anche la restrittività in ambito di elaborazione del piano stesso, in quanto diversi *stakeholders* hanno lamentato nel corso del tempo un loro mancato coinvolgimento nelle consultazioni all'interno delle imprese. Di conseguenza, è stata proposta dall'Alto Consiglio francese per l'Economia, nel suo rapporto del 2020, l'istituzione di un'autorità di vigilanza per superare questi aspetti problematici, che si ponga come *super partes* nel rapporto tra imprese e all'interno delle imprese.

---

<sup>311</sup> C. TOELGYES, *Le ONG in Uganda accusano la Total: pesanti violazioni dei diritti umani e ambientali*, in *Africa Express: notizie dal continente dimenticato*, 2020.

#### 4.5. Impatto e benefici: verso la CSDDD

Infine, nonostante tali aspetti controversi, risulta semplice comprendere come la legge francese sia stata e sia tuttora un elemento centrale nello sviluppo di una regolamentazione sul tema della *due diligence* d'impresa, divenendo un vero e proprio modello per gli atti che sono stati approvati in seguito.<sup>312</sup> Di fatti, è stata la prima legge ad aver effettivamente dimostrato come uno strumento di *hard law* sia molto più efficiente di *Guidelines*<sup>313</sup>, potendosi imporre a tutte le imprese che fanno parte di un gruppo, indipendentemente dalle loro specifiche *policies* o dalla loro collocazione geografica. D'altra parte, la legge francese ha riconosciuto come le norme di *soft law* volte ad una condotta responsabile d'impresa concentrino nel concetto di *due diligence* l'importante requisito della trasparenza. In particolare, i principi di *soft law* implementati sono, tra gli altri: il *Principle 1* dell'*UN Global Compact* che prevede l'applicazione di queste limitazioni a tutte le imprese, senza distinzione di settore di attività, forma o sede; il *Principle 14* degli *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* che prevede che la responsabilità d'impresa si applica a tutte le imprese nei confronti dei diritti umani; e le *OECD Guidelines Chapter 1* che si configurano come raccomandazione da parte degli Stati nei confronti di tutte le multinazionali.

Le multinazionali, pertanto, agiscono volontariamente, in maniera costante, prudente e diligente per identificare, prevenire e porre rimedio ai rischi e agli impatti che possono derivare dalla loro attività sui diritti umani e sull'ambiente, all'interno delle loro *supply chains*. Per farlo, le imprese si impegnano a rispettare tale imperativo di trasparenza, che viene oggi sancito in nuovi strumenti di diritto positivo che fanno propri i concetti di *soft law*.<sup>314</sup>

#### 5. Un bilancio delle esperienze nazionali in tema di *due diligence*

L'analisi delle esperienze nazionali in tema di atti normativi concernenti la *due diligence* nella *supply chain*, sia dal punto di vista dei paesi di *common law* che di quelli

---

<sup>312</sup> C. CLERC, *The French 'duty of vigilance' law: lessons for an EU directive on due diligence in multinational supply chains*, in *ETUI Research Paper-Policy Brief*, 2021, pp. 1-5.

<sup>313</sup> T. SZABADOS, *Multilevel hardening in progress – Transition from soft towards hard regulation of CSR in the EU*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, vol. 28(1), 2020, pp. 83–101.

<sup>314</sup> C. BRIGHT, *Creating a Legislative Level Playing Field in Business and Human Rights at the European Level: Is the French Law on the Duty of Vigilance the Way Forward?*, in *EUI Workshop Papers series*, 2020, pp. 1-20.

di *civil law*, offre un quadro complesso ed in continua evoluzione<sup>315</sup>. Infatti, nonostante le chiare differenze soggettive ed oggettive, nonché gli approcci diversi adottati, ciò che emerge è una tendenza comune e diffusa verso una maggiore responsabilizzazione delle imprese, che ad oggi devono tendere a adottare delle pratiche commerciali più corrette, sostenibili ed etiche.

Questa tipologia di necessità sorge sulla base delle previsioni a livello internazionale di *soft law*, che sono state “positivizzate” per la prima volta con queste leggi nazionali. Infatti, le legislazioni pioneristiche come il *California Transparency in Supply Chains Act* degli Stati Uniti e la *LkSG* tedesca hanno importato in ogni parte del globo questo cambiamento fondamentale. Essi, appunto, hanno introdotto obblighi differenti e mai adottati prima nell’attività d’impresa, come la trasparenza e la rendicontazione in relazione ai rischi di schiavitù moderna, traffico degli esseri umani e violazioni dei diritti umani nelle loro catene di fornitura. In particolare, la *LkSG* impone anche alle imprese di identificare, prevenire e mitigare i rischi ambientali relativi alle loro catene di fornitura, al fine di garantire la tutela e la protezione effettiva dell’ambiente.

Sebbene infatti queste leggi nazionali presentino ancora alcune limitazioni (come, ad esempio, mancanze da un punto di vista sanzionatorio e di effettività), hanno stimolato e tuttora stimolano un dibattito globale sul tema e un impegno maggiore delle imprese riguardo questi temi<sup>316</sup>.

In alcuni casi, come con la legge tedesca, si è arrivati anche all’introduzione di obblighi specifici e vincolanti di *due diligence*, ma è stata perlopiù la *Loi relative au devoir de vigilance* che ha introdotto specificazioni e limitazioni ancora più dettagliate per le imprese, giungendo anche ad affermare per la prima volta la responsabilità civile delle stesse in caso di mancato rispetto degli obblighi di legge. Come si vedrà nel capitolo successivo, questa legge è stata proprio la base dell’iniziativa dell’Unione Europea della

---

<sup>315</sup> A. SCHILLING-VACAFLOR, M.T. GUSTAFSSON, *Towards more sustainable global supply chains? Company compliance with new human rights and environmental due diligence laws*, in *Environmental Politics*, 2023, pp. 1-20.

<sup>316</sup> C. MAYER, *Reflections on corporate purpose and performance*, in *European Management Review*, 2023, pp.1-6.

*Corporate Sustainability Due Diligence Directive*<sup>317</sup>, che si pone come obiettivo quello di armonizzare tale tema, particolarmente complesso, a livello europeo<sup>318</sup>.

Inoltre, nonostante i progressi compiuti, restano ancora molte le sfide da affrontare a livello nazionale: basti pensare agli obblighi ancora così vaghi della normativa americana o alla mancanza di una legislazione italiana. Infatti, è necessaria una cooperazione costante tra i governi dei singoli Stati, insieme con le organizzazioni internazionali, le imprese e i sindacati, per superare anche tali sfide e creare un quadro normativo coerente ed efficace sul tema della *due diligence*. Ne consegue che il monitoraggio delle leggi esistenti, l'armonizzazione delle normative a livello internazionale, l'estensione del loro ambito di applicazione a tutte le imprese e la previsione di rimedi effettivi per le vittime di eventuali violazioni, sono solo alcune aree che dovranno essere oggetto di intervento e di attenzione da parte della comunità internazionale<sup>319</sup>.

In conclusione, queste esperienze nazionali in tema di *due diligence* rappresentano un punto di partenza fondamentale per raggiungere una soluzione effettiva ed internazionale al complesso rapporto tra multinazionali e diritti umani, e le problematiche delineate saranno superate per l'intera Unione Europea con l'attuazione della Direttiva CSDD, normativa fautrice di un cambiamento rivoluzionario per le imprese.

---

<sup>317</sup> A. LAFARRE, *The Proposed Corporate Sustainability Due Diligence Directive: Corporate Liability Design for Social Harms*, in *European Business Law Review*, vol. 34 (2), 2023, pp. 213-238.

<sup>318</sup> L. VENTURA, *Corporate purposes and the law. New trends in legal frameworks for purpose-driven companies—The European way(s)*, in *European Management Review*, 2023, pp. 1-8.

<sup>319</sup> O. DE SCHUTTER, *Towards mandatory due diligence in global supply chains*, in *International Trade Union Confederation*, 2020, pp. 1-54.

## CAPITOLO III

### L'Unione Europea come precursore mondiale: la Direttiva CSDD o "*Supply Chain Act*"

#### *Sommario*

1. Origini e contesto della Direttiva. – 2. Motivazione e necessità. – 3. Percorso legislativo. – 3.1. Atti europei precedenti – 3.2. Fasi di approvazione della CSDDD. – 3.2.1. Gli *Studies* del 2020. – 3.2.2. La Proposta del 23 febbraio 2022. – 3.2.3. Le fasi successive: tra supporto e contestazioni. – 4. Contenuto della Direttiva. – 4.1. Principi fondamentali alla base della Direttiva. – 4.2. Ambito di applicazione. – 4.2.1. Società in Stati terzi: il rappresentante autorizzato. – 4.3. Disposizioni sulla *due diligence* della catena di approvvigionamento. – 4.3.1. Integrazione della *due diligence* nelle politiche aziendali. – 4.3.2. Impatti negativi: prevenirli, identificarli ed eliminarli. – 4.3.3. Procedura di reclamo. – 4.3.4. Azioni da intraprendere e *Guidelines*. – 4.4. Il Piano di transizione climatica aziendale. – 4.5. Il sistema dei controlli e la Rete europea delle autorità di controllo. – 4.6. Le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. – 4.7. La responsabilità civile delle società. – 4.8. Il ruolo degli Stati: l'*enforcement* nazionale. – 5. L'impatto trasversale e positivo della CSDDD sulla protezione dei diritti umani e dell'ambiente.

#### **1. Origini e contesto della Direttiva**

Gli strumenti di *soft law* elaborati dalle organizzazioni internazionali<sup>320</sup> e le normative nazionali adottate nel corso del tempo<sup>321</sup> costituiscono la base di riferimento, particolarmente eterogenea per il legislatore europeo e per il suo obiettivo di adozione di una normativa unitaria. Tale scopo è stato raggiunto con l'approvazione della *Corporate*

---

<sup>320</sup> Tra le quali: ONU con i suoi UNGPs, OCSE con le sue *Guidelines* ed OIL con la sua Dichiarazione tripartita. Si veda UNITED NATIONS, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, New York and Geneva, 2011; ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD), *OECD guidelines for multinational enterprises*, OECD Publishing, 2013; INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, *Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy*, (5th ed.), International Labour Office, 2017.

<sup>321</sup> La più importante sicuramente: la *Loi de vigilance* francese. V. *Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre*.

*Sustainability Due diligence Directive*<sup>322</sup>, che rappresenta un pilastro fondamentale a livello internazionale nella regolazione della *corporate social responsibility* nei confronti dei diritti umani e dell'impatto ambientale.

## 2. Motivazione e necessità

La Direttiva CSDD rappresenta una risposta significativa a diverse problematiche globali emerse negli ultimi decenni, legate a pratiche aziendali irresponsabili e poco attente al rispetto dei diritti umani e alla tutela dell'ambiente. Fenomeni come il *fast fashion*, il *greenwashing* e le molteplici violazioni dei diritti dei lavoratori nelle catene di fornitura hanno evidenziato la necessità di un intervento normativo forte a livello sovranazionale.

Per quanto concerne il *fast fashion*<sup>323</sup>, fenomeno nato negli anni '80 ed esploso nel 2000, rappresenta un chiaro nesso tra gli obiettivi della CSDD ed il settore della moda. Quest'ultimo è caratterizzato da fasi produttive interconnesse che possono generare un forte impatto negativo sia sul territorio che sulla società. Il *fast fashion* basa il suo successo su un circolo vizioso innescato nel consumatore: il basso costo di vendita di un capo di abbigliamento e l'ingente quantità di capi prodotti sono diretta conseguenza di scelte poco sostenibili dei produttori (come la scelta di appaltare la manodopera a basso costo in paesi sottosviluppati o paesi in via di sviluppo (PVS), nei quali è presente una scarsa tutela dei lavoratori e dell'ambiente). Ciò comporta, da una parte la diminuzione massima dei costi interni all'impresa, dall'altra un aumento della domanda di tali capi in virtù della loro economicità, che ne incoraggia il sovraconsumo<sup>324</sup>. In tal modo, il sentimento di necessità e di valore dato al capo viene meno, per lasciare spazio ad un'ottica "accumulatrice" di capi superflui, pur di seguire i *trend* del momento, da cui deriva un *over production* che alimenta l'*over consumption*. Numerosi casi hanno

---

<sup>322</sup> Da ora in poi: "la Direttiva" o "CSDDD". È detta anche *Supply Chain Act* o CS3D.

<sup>323</sup> Definizione: « Capacità di alcune aziende di immettere sul mercato un prodotto in tempi molto brevi (detto anche *moda veloce*). Tradizionalmente, dalla selezione delle tendenze e delle materie prime fino alla vendita dell'abito nel negozio passano circa due anni, eppure il ciclo di vita dei prodotti è solo di poche settimane. Con il *fast fashion* prodotti nuovi arrivano nei negozi anche con frequenza settimanale». TRECCANI, *Fast fashion*, [https://www.treccani.it/enciclopedia/fast-fashion\\_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/#:~:text=%20Capacità%20di%20alcune%20aziende%20di,%20è%20solo%20di%20poche%20settimane](https://www.treccani.it/enciclopedia/fast-fashion_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/#:~:text=%20Capacità%20di%20alcune%20aziende%20di,%20è%20solo%20di%20poche%20settimane), (6 maggio 2024).

<sup>324</sup> Il comportamento d'acquisto viene quindi plasmato ed indirizzato da tali pratiche commerciali che, vendendo il prodotto a basso costo, ingenerano nell'individuo la volontà di acquistarne di più di quanto ne abbia realmente bisogno.

evidenziato gli effetti negativi del *fast fashion*. Da un punto di vista ambientale, il deserto di Atacama, in Cile, è diventato una discarica a cielo aperto di migliaia di tonnellate di vestiti usati e invenduti provenienti da potenze mondiali, come Stati Uniti e Cina<sup>325</sup>, rilasciando sostanze altamente inquinanti nel suolo e nel sottosuolo. Inoltre, un evento particolarmente rilevante è stata la tragedia di Rana Plaza, in Bangladesh, nel 2013, dove è crollata una struttura in cui erano collocate diverse fabbriche tessili per marchi internazionali, causando oltre mille morti e ferendone altre migliaia. In seguito, è emerso che le aziende coinvolte non avevano predisposto gli strumenti necessari per controllare tutte le fasi delle loro catene di fornitura, dislocate in luoghi con un basso livello di tutela dei diritti umani, per ridurre i costi di produzione. Questa mancanza di un effettivo controllo sulle catene di produzione genera l'impossibilità di garantire l'effettivo rispetto degli *standard* etici e di sostenibilità. Inoltre, denota il disinteresse verso questi temi da parte delle società commerciali, in quanto le responsabilità nei confronti dei lavoratori ricadono interamente sui singoli fornitori locali dell'impresa. Dal punto di vista ambientale, queste pratiche hanno intensificato l'inquinamento globale prodotto dalle imprese di moda, producendo milioni di tonnellate di rifiuti tessili, un alto consumo di acqua per la produzione<sup>326</sup>, la dispersione di microplastiche e di acque reflue rischiose per l'ecosistema, nonché alte emissioni di gas serra<sup>327</sup>. Da tempo si ricerca una soluzione globale alle condotte poco sostenibili delle imprese di moda. Nel 2022, l'89% delle aziende firmatarie del *Fashion Industry Charter for Climate Action*<sup>328</sup> ha iniziato a divulgare informazioni sul clima, mostrando un crescente coinvolgimento ed interesse verso la sostenibilità delle proprie strategie aziendali e l'allineamento agli *standard* ESG. Ad oggi, una novità importante sembra essere la CSDDD che impone diversi obblighi alle imprese di controllo e di divulgazione dei loro impatti sull'ambiente e sui diritti umani.

---

<sup>325</sup> Ma anche Bangladesh, India, Pakistan e Vietnam, luoghi in cui la manodopera è a basso costo e le condizioni di lavoro non rispettano gli standard di sicurezza e di orari.

<sup>326</sup> Infatti, 2700 litri di acqua sono necessari per produrre una singola *t-shirt*, essendo il processo di produzione di abbigliamento ad alta intensità idrica.

<sup>327</sup> Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) l'industria della moda contribuisce per una percentuale dal 2 al 10% delle emissioni globali di gas serra. Queste emissioni derivano da diverse fasi che compongono la catena di produzione, tra cui la produzione di materie prime, la produzione effettiva, il trasporto e l'eventuale smaltimento dei capi.

<sup>328</sup> "UNFCCC" in cui rientrano marchi celebri come *Burberry, Chanel, Hermes, Hugo Boss, Levi Strauss & Co., Ralph Lauren*, ma anche holding di marchi di prestigio come *LVMH* e *Kering Group*. V. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), *Fashion Industry Charter for Climate Action*, 2011.

Per quanto riguarda il secondo fenomeno, il *greenwashing*<sup>329</sup>, esso consiste in una pratica ingannevole di *marketing* dalle aziende che vogliono apparire *eco-friendly*, pur non essendolo realmente, per attirare i consumatori. L'obiettivo di questa pratica è sia di valorizzare la reputazione aziendale a lungo termine, sia di aumentare vendite e fatturato nel breve periodo. Già negli anni '90 grandi imprese americane chimiche petrolifere come la *Chevron*<sup>330</sup> o la *DuPont* hanno utilizzato comunicazioni fuorvianti, per distogliere l'attenzione dalle loro pratiche inquinanti. Vi sono diverse modalità di *greenwashing* come l'uso di immagini suggestive, di slogan ambientalisti e la diffusione di informazioni poco chiare ai consumatori. La *Federal Trade Commission* americana, ad esempio, ha introdotto delle linee guida per l'utilizzo di *environmental marketing claims* che impongono alle aziende obblighi di correttezza e trasparenza nelle scelte di *marketing* e di commercializzazione dei prodotti. Il tema dei *green claims*, cioè la previsione di dichiarazioni ambientali da parte delle imprese, è molto rilevante anche in Europa ed in Italia, attraverso l'aumento di normative a livello europeo<sup>331</sup> e di organi di autodisciplina interni<sup>332</sup>. Tra questi ultimi, nel panorama italiano ha assunto particolare rilevanza il *Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale*<sup>333</sup> introdotto dall'Istituto dell'Autodisciplina pubblicitaria (IAP), che ha introdotto delle specifiche linee guida per la comunicazione ambientale nella pubblicità<sup>334</sup>, ed anche un sistema di controllo<sup>335</sup> e di

---

<sup>329</sup> Neologismo, che unisce le parole *green* cioè "ecologico" e *whitewashing* cioè "nascondere qualcosa". «Strategia di comunicazione o di marketing perseguita da aziende, istituzioni, enti che presentano come ecosostenibili le proprie attività, cercando di occultarne l'impatto ambientale negativo». TRECCANI, *Greenwashing*, [https://www.treccani.it/vocabolario/greenwashing\\_\(Neologismi\)/](https://www.treccani.it/vocabolario/greenwashing_(Neologismi)/), (6 maggio 2024).

<sup>330</sup> La quale sosteneva che i dipendenti erano attivamente impegnati nella tutela di animali protetti, quali orsi e tartarughe.

<sup>331</sup> Tra le quali: la Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») ed il Regolamento (CE) N. 66/2010 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).

<sup>332</sup> A livello italiano, infatti, oltre a livello legislativo attraverso il Codice del Consumo (*Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206*). Gazzetta Ufficiale n. 235, 8 ottobre 2005, che vieta le pratiche commerciali ingannevoli tra cui le dichiarazioni ambientali non supportate da prove concrete, vi sono diversi organi di autodisciplina, l'IAP è divenuto centrale nell'ambito della trasparenza ambientale.

<sup>333</sup> Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, *Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale* (65<sup>a</sup> edizione), 2023, [https://www.iap.it/wp-content/uploads/2020/03/Codice-67a-edizione-10-marzo\\_2020.pdf](https://www.iap.it/wp-content/uploads/2020/03/Codice-67a-edizione-10-marzo_2020.pdf), (28 maggio 2024).

<sup>334</sup> In particolare, l'articolo 12 del *Codice* prevede che: *La comunicazione commerciale che dichiara o evoca benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili. Tale comunicazione deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell'attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono. Ibid. art.12.*

<sup>335</sup> Ibid. Titolo IV, articoli 36 ss.

verifica delle comunicazioni commerciali, che incentiva le imprese ad assicurare elevati *standard* etici ed ambientali<sup>336</sup>. Questi fattori, combinati insieme, mirano a garantire che le affermazioni ambientali siano accurate ed affidabili, in modo da proteggere i consumatori e promuovere le pratiche aziendali sostenibili. Sarebbe tuttavia necessaria un'azione coordinata a livello internazionale che imponga tali obblighi di trasparenza alle multinazionali, per evitare rischi reputazionali, legali e finanziari, derivanti da dichiarazioni ambientali ingannevoli<sup>337</sup>.

Altri fenomeni alla base della direttiva CSDDD sono il *dumping*<sup>338</sup> sociale e ambientale. Il *dumping* si riferisce alla pratica commerciale scorretta di immettere sul mercato estero beni o servizi a prezzi inferiori rispetto al mercato interno, non coprendo i costi di produzione e manipolando il mercato stesso. Ciò è reso possibile dalla riduzione dei costi di produzione attraverso pratiche non etiche e insostenibili nell'ambito della *supply chain*. Per quanto concerne il *dumping* sociale, avviene commercializzando beni ad un prezzo inferiore in quanto prodotti sottopagando o sfruttando i lavoratori, praticando il lavoro minorile e non rispettando le norme di sicurezza, perlopiù nei PVS. Il *dumping* ambientale si configura invece quando i prezzi più bassi derivano dall'inosservanza delle normative ambientali o dallo spostamento dei rifiuti in Paesi con norme meno severe. Finora, alcune multinazionali hanno tentato di allinearsi alle buone pratiche internazionali e ai concetti ESG, ma è necessaria una loro piena responsabilizzazione lungo tutta la catena del valore, inclusi fornitori, appaltatori e subappaltatori. La Direttiva CSDD è volta a garantire la transizione ad un'economia sostenibile, riducendo i danni esistenziali e allineandosi con gli obiettivi internazionali di riduzione delle emissioni nette entro il 2050.

La scelta di una normativa sulla *sustainable due diligence* è volta a costituire una base comune per i diversi Stati e per le imprese nell'Unione, che svolgono parti della loro

---

<sup>336</sup> Bisogna anche ricordare che, sempre nel panorama italiano, le imprese che effettuano delle dichiarazioni ambientali ingannevoli possono essere perseguite attraverso azioni legali civili da parte dei consumatori o loro associazioni. Di fatti, sono possibili le denunce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che può intervenire ed imporre sanzioni amministrative.

<sup>337</sup> A. TROISI, *La comunicazione ambientale: il greenwashing dietro la sostenibilità*, in AGE, 2022, pp. 353 ss.

<sup>338</sup> «Nel linguaggio economico, la vendita all'estero di una merce a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato interno. Si parla in tal caso anche di *discriminazione del prezzo*. Di tale pratica si servono imprese e soprattutto gruppi di imprese, che operano in regime di quasi-monopolio nel mercato interno così da poter vendere in esso a prezzi superiori al costo e che godono di una protezione doganale tale da garantirli contro il pericolo che la merce rifluisca dall'estero a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato nazionale». TRECCANI, *Dumping*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/dumping/>, (7 maggio 2024).

attività in altri Stati con normative diverse. Per questo possono incontrare difficoltà nell'individuare ed eliminare i rischi della produzione verso i diritti umani e l'ambiente. Se da un lato le normative statali sulla *due diligence* regolano gli impatti negativi delle imprese, dall'altro determinano una frammentazione nel mercato unico europeo<sup>339</sup>. Pertanto, la CSDDD ha l'obiettivo di regolare gli obblighi di *due diligence* e di superare tali differenziazioni nazionali.

In particolare, lo strumento giuridico della "direttiva" è stato il risultato di una scelta ponderata, in quanto le direttive<sup>340</sup> vincolano lo Stato membro a raggiungere un risultato, ma lasciano alle autorità nazionali il potere di scelta dei mezzi adeguati, coinvolgendo direttamente gli Stati nel recepimento delle disposizioni sovranazionali<sup>341</sup>. La Commissione europea monitora l'attuazione a livello nazionale, al fine di giungere ad un quadro coerente sul tema della *due diligence*, attraverso obblighi comuni e definizioni condivise, realizzati dalla collaborazione continua tra gli Stati. La base giuridica della competenza in materia di diritto societario del Parlamento europeo e del Consiglio è prevista nell'articolo 50 TFUE<sup>342</sup>, attraverso proprio lo strumento della direttiva. In realtà, la CSDDD si pone in linea con la *Lisbon strategy*<sup>343</sup>, che è volta a rendere l'UE «*the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion and a sustainable environment*»<sup>344</sup>. Da ciò si desume che gli interessi giuridici ed i diritti protetti dalla Direttiva sono comuni ai principi alla base dell'Unione Europea, tra i quali la tutela dei

---

<sup>339</sup> Ad esempio, riguardo a temi come la responsabilità civile delle imprese.

<sup>340</sup> Articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE): «Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti ».

<sup>341</sup> Tale recepimento deve avvenire nei termini previsti al momento dell'adozione della Direttiva, di norma due anni.

<sup>342</sup> Articolo 50 TFUE: «Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale».

<sup>343</sup> Adottata dal Consiglio nella riunione speciale del 23-24 marzo 2000 a Lisbona per concordare nuove strategie ed obiettivi per l'unione europea al fine di rafforzarne gli aspetti economici e sociali. European Commission Green Paper, *Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility*, COM(2001) 366 final, (18 luglio 2001).

<sup>344</sup> EUROPEAN COUNCIL, *Lisbon Strategy: Towards a Europe of Innovation and Knowledge*, Objective 1, 2011.

diritti umani, che è prevista dall'articolo 2 del TUE<sup>345</sup>, e l'articolo 191 del TFUE<sup>346</sup> che annovera il miglioramento dell'ambiente nei valori europei, richiedendo il coinvolgimento delle autorità pubbliche e degli attori privati. Inoltre, nell'allegato 1 della CSDDD<sup>347</sup>, come colonne portanti della Direttiva<sup>348</sup>, vengono riportati altri diritti previsti da accordi internazionali<sup>349</sup>, come il diritto alla vita<sup>350</sup>, il divieto di tortura e di trattamento crudele, inumano e degradante<sup>351</sup>, il diritto alla libertà e sicurezza<sup>352</sup>, i divieti di interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata e nella libertà di pensiero degli individui<sup>353</sup>, il diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro<sup>354</sup>, i diritti dei minori a godere del miglior stato di salute possibile<sup>355</sup> ed il divieto del lavoro forzato e della schiavitù<sup>356</sup>. Per quanto concerne la materia ambientale, la Parte II dell'Allegato riporta l'obbligo di attenuare o evitare gli impatti negativi sulla diversità biologica ed il divieto di manipolazione, raccolta, stoccaggio e smaltimento illeciti dei rifiuti<sup>357</sup>.

Infine, l'obiettivo della CSDDD è di giungere ad un'armonizzazione sulla *due diligence* per tutte le imprese multinazionali, divenendo una legislazione trasversale ed

---

<sup>345</sup> Articolo 2: «l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani».

<sup>346</sup> Articolo 191: «La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici».

<sup>347</sup> Vengono elencati gli strumenti in materia di diritti umani e diritti fondamentali a cui la CSDDD si è conformata, tra cui: la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (87/1948), la Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (98/1949), la Convenzione sul lavoro forzato (29/1930) e relativo protocollo del 2014, la Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato (105/1957), la Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile (182/1999) ed infine la Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione (111/1958).

<sup>348</sup> C. G. CORVESE, *La sostenibilità ambientale e sociale delle società nella proposta di Corporate Sustainability Due Diligence Directive (dalla «insostenibile leggerezza» dello scopo sociale alla «obbligatoria sostenibilità» della due diligence*, in *Banca impr. soc.*, 2022, pp. 391 ss.

<sup>349</sup> C. M. O'BRIEN; O, MARTIN-ORTEGA, *Commission proposal on corporate sustainability due diligence: analysis from a human rights perspective*, 2022, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/702560/EXPO\\_IDA\(2022\)702560\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/702560/EXPO_IDA(2022)702560_EN.pdf), (26 maggio 2024).

<sup>350</sup> Articolo 6 paragrafo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

<sup>351</sup> Articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

<sup>352</sup> Articolo 9 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

<sup>353</sup> Articoli 17 e 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

<sup>354</sup> Articoli 7 e 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

<sup>355</sup> Articoli 24 e 32 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

<sup>356</sup> Articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato (29/1930).

<sup>357</sup> Articolo 10 della Convenzione sulla diversità biologica del 1992, Convenzione di Basilea, allegato VII, e articolo 6 della Convenzione sugli inquinanti organici persistenti.

esauriente, applicabile in ogni Stato europeo, così da rendere l'accesso alla giustizia ed i relativi rimedi effettivi per tutti gli individui<sup>358</sup>. In particolare, la Direttiva è volta a: (i) migliorare le pratiche di *governance* societaria, attraverso procedimenti di prevenzione, gestione ed eliminazione dei rischi e degli impatti negativi; (ii) assicurare la certezza del diritto per le imprese e per gli *stakeholders* sui loro doveri e le responsabilità in caso di violazione, ponendo fine alla frammentazione nel mercato unico; (iii) garantire una maggior attenzione nell'identificazione della responsabilità d'impresa in materia di sostenibilità; (iv) rendere più accessibili i mezzi di ricorso per le vittime degli abusi delle imprese; e (v) integrare le misure previste per settori specifici nelle *supply chains*<sup>359</sup>. La CSDDD impone, pertanto, nuovi limiti all'attività d'impresa, giungendo ad una "nuova era" di multinazionali<sup>360</sup>, che tengano in considerazione in ogni fase della loro attività non soltanto gli elementi legati al profitto, ma anche il rispetto dei diritti umani e la protezione dell'ambiente, gestendo i rischi legati allo sfruttamento dei lavoratori, alla discriminazione e all'inquinamento (configurandosi tale azione come un "obbligo di mezzi"<sup>361</sup>). Come previsto dal Considerando n. 16 del suo testo, infatti «*la presente direttiva mira ad assicurare che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso l'individuazione, e, ove necessario, l'attribuzione di priorità, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto, la minimizzazione e la riparazione degli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività delle società stesse nonché alle attività delle loro controllate e dei loro partner commerciali nelle catene di attività cui le società partecipano*»<sup>362</sup>.

### 3. Percorso legislativo

La Commissione in passato ha adottato diverse iniziative volte a promuovere la *sustainable corporate governance* e la *due diligence*, in un'ottica a lungo termine,

---

<sup>358</sup> G. D. MOSCO, R. FELICETTI, *Prime riflessioni sulla proposta di direttiva UE in materia di Corporate Sustainability Due Diligence*, in *AGE*, 2022, pp. 185 ss., spec. p. 191.

<sup>359</sup> C. MALBERTI, *Il dibattito sulla Corporate Sustainability Due Diligence nell'Unione europea: prospettive evolutive*, relazione al Convegno su "La sostenibilità dell'attività di impresa", svolto a Venezia il 28 settembre 2022.

<sup>360</sup> B. SJAÆFJEL, *Reforming EU Company Law to Secure the Future of European Business*, in *European Company and Financial Law Review*, 2021, pp.190 ss.

<sup>361</sup> Considerando n.19.

<sup>362</sup> C.G. CORVESE, *La proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence e i suoi (presumibili) effetti sul diritto societario italiano*, in *XIV Convegno annuale ODC "Imprese, mercati e sostenibilità: nuove sfide per il diritto commerciale"* – 26 e 27 maggio 2023 – Università degli Studi Roma Tre - *Atti del Convegno*, 2023, pp.1-29.

anziché basarsi su risultati finanziari a breve termine.<sup>363</sup> Nel 2018 è stato pubblicato il *Piano d'azione sul finanziamento della crescita sostenibile*<sup>364</sup> e nel 2019 lo *European Green Deal*<sup>365</sup>: il primo riguarda la finanza sostenibile ed il secondo un'economia in linea con gli obiettivi climatici<sup>366</sup>. Nello specifico, il *Piano d'azione* segue l'Accordo di Parigi<sup>367</sup> del 2015 e l'Agenda 2030<sup>368</sup> delle Nazioni Unite, che hanno individuato nuovi parametri di sostenibilità, volti a rendere l'economia europea più competitiva a livello globale, creando nuove opportunità di occupazione e d'investimento. Per raggiungere questi obiettivi, il *Piano* si rivolge al sistema finanziario, prevedendo un orientamento dei capitali verso investimenti sostenibili<sup>369</sup> e una maggiore trasparenza, al fine di raggiungere una "finanza sostenibile"<sup>370</sup>. In particolare, il *Piano* è volto a sanare lo squilibrio tra i livelli di investimento e gli standard di sostenibilità, che ha già portato ad un aumento delle catastrofi ambientali<sup>371</sup> nonché all'aumento di rischi giuridici e di danni all'immagine per le imprese, che si traducono in perdite finanziarie<sup>372</sup>. Pertanto, il *Piano* prevede l'attuazione da parte delle imprese di un «*analytical and consultative work with*

---

<sup>363</sup> L. VENTURA, *Corporate Sustainability Due Diligence and the New Boundaries of the Firms in the European Union*, in *European Business Law Review*, vol. 34 (2), 2023, pp. 239-241.

<sup>364</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al consiglio europeo, al consiglio, alla Banca Centrale Europea, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni sul *Piano d'azione: Finanziare la crescita sostenibile* dell'8 marzo 2018, COM/2018/097, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0097>, (5 maggio 2024).

<sup>365</sup> Comunicazione sul *Green Deal europeo* dell'11 dicembre 2019, COM/2019/640.

<sup>366</sup> A. GENOVESE, *La "sustainable corporate governance" delle società quotate. Note introduttive*, in *Corporate Governance*, 2022, pp. 97-112.

<sup>367</sup> Come già visto, è il primo accordo universale che prevede una limitazione per il riscaldamento climatico ad un valore inferiore ai 2°C. *Paris Agreement (2015) – United Nations Framework Convention on Climate Change*, Paris, 2015.

<sup>368</sup> UN General Assembly, *Transforming our world : the 2030 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/70/1, 21 October 2015.

<sup>369</sup> Ovvero che integrino i fattori ESG: fattori ambientali, sociali e di governance. In inglese: *environment, social and governance factors*. Tali fattori sono tra di loro interconnessi, in quanto sia il fattore di *governance* (concernente le relazioni coi dipendenti) sia i fattori ambientale e sociale devono essere parimenti considerati nelle decisioni aziendali.

<sup>370</sup> La cui definizione corrisponde al «processo di tenere in debita considerazione nelle decisioni di investimento i fattori ambientali e sociali per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di lungo termine». TRECCANI, *Finanza Sostenibile*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/tag/finanza-sostenibile/Agenda/>, (3 maggio 2024).

<sup>371</sup> Incrementate del 46% tra il 2007 e il 2016, secondo la Relazione Lancet 2017, pag. 1. Queste catastrofi a loro volta ingenerano perdite economiche, aumentate tra il 2007 e il 2016 dell'86%: 117 miliardi di EUR di perdite economiche solo nel 2016. (*Relazione Lancet*, 2017).

<sup>372</sup> *Sustainable Finance: Commission's Action Plan for a Greener and Cleaner Economy in European Commission - European Commission*, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_18\\_1404](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_1404), (3 maggio 2024).

*the relevant stakeholders*»<sup>373</sup> al fine di creare «*corporate boards*» con il compito di elaborare strategie di sostenibilità e di chiarire il compito dei *directors* d'impresa. Ciò dovrebbe portare ad un'attività trasparente e sostenibile, anche grazie all'uso della tecnologia per confrontare le imprese e per consentire agli investitori di prendere decisioni informate. Le dieci azioni del *Piano* riguardano: (i) *l'istituzione di un sistema unificato a livello europeo di classificazione delle attività sostenibili*<sup>374</sup> (con marchi<sup>375</sup> per i prodotti finanziari sostenibili, tra cui le obbligazioni verdi, detto *EU Green Bond Standard*); (ii) *la promozione di investimenti in progetti sostenibili* (in connessione con il *Sustainable Europe Investment Plan* e *InvestEU*<sup>376</sup>); (iii) *la previsione degli obblighi degli investitori istituzionali e dei gestori di attività*.<sup>377</sup> Infine, per la sua attuazione, è necessaria la cooperazione europea, attraverso il coinvolgimento delle autorità europee di vigilanza e anche del settore privato<sup>378</sup>.

Nel 2019, è stata elaborata dalla Commissione la Comunicazione sul *Green Deal Europeo* (EGD)<sup>379</sup>, volto a ridefinire gli obiettivi europei sul clima e sull'ambiente e composto da *policies* per rendere l'Unione Europea climaticamente neutra entro il 2050<sup>380</sup>. Nello specifico, sono necessarie delle politiche di produzione basate sull'energia *green* in tutti i settori, sostenendo con adeguati investimenti la trasformazione sostenibile

---

<sup>373</sup> THE FORMER REFLECTION GROUP ON THE FUTURE OF EU COMPANY LAW, *Response to the European Commission's Action Plan on Company Law and Corporate Governance*, in *European Company and Financial Law Review*, vol. 10(3), 2013, pp.304-327.

<sup>374</sup> Azione 1: include l'elaborazione di una tassonomia a livello UE per i cambiamenti climatici e le attività sostenibili, da parte di un gruppo di esperti. Di fatti, la *Taxonomy Regulation for climate change mitigation* è stata pubblicata il 18 giugno 2020. *Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the Establishment of a Framework to Facilitate Sustainable Investment and Amending Regulation (EU) 2019/2088*, <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj/eng>, (3 maggio 2024).

<sup>375</sup> Riferimento al regolamento sul marchio Ecolabel UE volto a creare un regime di marchi facoltativo a livello UE ed a una sua estensione alla materia finanziaria entro il 2021.

<sup>376</sup> *What's next? The InvestEU Programme (2021-2027)*, [https://wayback.archive-it.org/12090/20191231194920/https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/whats-next-investeu-programme-2021-2027\\_en](https://wayback.archive-it.org/12090/20191231194920/https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/whats-next-investeu-programme-2021-2027_en), (4 maggio 2024).

<sup>377</sup> N. LINCIANO, E. CAFIERO, A. CIAVARELLA, G. DI STEFANO, E. LEVANTINI, G. MOLLO, S. NOCELLA, R. SANTAMARIA, M. TAVERNA, *La finanza per lo sviluppo sostenibile*, in *Quaderno Consob*, Roma, 2021, p. 75 ss.

<sup>378</sup> *PRI's 2030 EU Policy Roadmap*, <https://www.unpri.org/eu-policy/pris-2030-eu-policy-roadmap/12165.article>, (6 maggio 2024).

<sup>379</sup> EUROPEAN COMMISSION, *Communication from the Commission: The European Green Deal*, COM(2019)640, 2019.

<sup>380</sup> Comunicazione della Commissione del 11 dicembre 2019, n. COM (2019) 640, descrive lo *European Green Deal* come: « una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di una economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse »

e trasparente. Viene previsto un periodo di tempo di 25 anni per trasformare un settore industriale in chiave sostenibile e raggiungere gli obiettivi *green*, in quanto le imprese nell'UE contribuiscono a più del 20% di emissioni di gas serra nell'Unione<sup>381</sup>. La Commissione ha elaborato anche delle disposizioni riguardanti i “prodotti sostenibili” per dare priorità ad una catena di produzione sostenibile e a nuovi modelli di sviluppo, formalizzati a livello legislativo con la *European Climate Law*<sup>382</sup> del 2021. Infine, con il Regolamento europeo 2021/1119<sup>383</sup>, l'Unione Europea si è giuridicamente impegnata a divenire climaticamente neutra entro il 2050 e a ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030, mentre con il *Piano per l'obiettivo climatico 2030*<sup>384</sup> ha previsto diversi livelli di riduzione delle emissioni per i vari settori economici.

Pertanto, la CSDDD rappresenta una realizzazione di queste iniziative europee, anche se non si configura come il primo tentativo di modifica dell'approccio delle multinazionali nei confronti dei temi sociali ed ambientali.

### 3.1 Atti europei precedenti

Invero, l'attenzione alle misure di trasparenza e di *due diligence* nelle *policies* societarie non è una novità nel panorama europeo<sup>385</sup>. Nel presente paragrafo si farà dunque riferimento a vari atti legislativi europei che riguardano questo tema e che differiscono l'uno dall'altro per le loro previsioni ed ambito di applicazione, evolvendosi insieme alle nuove esigenze sociali ed ambientali emerse a livello globale.

Tra questi, il primo che si intende affrontare è la direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime<sup>386</sup>, volta

---

<sup>381</sup>E. ECKERT & K. OLEKSANDRA, *Sustainability in the European Union: Analyzing the Discourse of the European Green Deal*, in *Journal of Risk and Financial Management*, 2021, p. 80.

<sup>382</sup> Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 ('European Climate Law') 2021 (OJ L).

<sup>383</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

<sup>384</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 “Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa – investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini”.

<sup>385</sup> F. URBANI, *Rassegna dei principali interventi legislativi, istituzionali e di policy a livello europeo in ambito societario, bancario e dei mercati finanziari*, in *Riv. soc.*, 2021, pp. 195 ss.

<sup>386</sup> Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

a contrastare tutte le forme di sfruttamento presenti nell'UE, perpetrate da persone fisiche e giuridiche, tra cui il lavoro forzato, l'accattonaggio, la schiavitù, lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento di attività illecite ed il prelievo di organi. Questa stabilisce la responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi e la responsabilità di qualsiasi soggetto che detenga una posizione dominante al loro interno (ovvero una posizione di autorità o di controllo, avendo in questo modo la capacità di influenzare e di determinare il comportamento dell'impresa, in particolare riguardo alla sorveglianza e al controllo delle attività svolte al suo interno)<sup>387</sup> qualora tale reato sia stato reso possibile dall'omissione di sorveglianza o di controllo.

Invece, la direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro<sup>388</sup> vieta l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tra cui le vittime della tratta di esseri umani, ed introduce delle norme minime in materia di sanzioni e provvedimenti da applicarsi negli Stati membri nei confronti dei datori di lavoro.

Per quanto concerne alcuni settori specifici a livello europeo, si fa riferimento all'industria estrattiva, tradizionalmente conosciuta per essere luogo di frequenti violazioni dei diritti umani, verso i minatori e verso le comunità locali. Infatti, nelle aree politicamente instabili, i gruppi armati hanno spesso usato il lavoro forzato per estrarre minerali, e poi venderli per finanziare le proprie attività belligeranti. L'Unione ha, pertanto, approvato nel 2017 il *Conflict Minerals Regulation*<sup>389</sup> che riguarda i “minerali da conflitto”, cioè lo stagno, il tantalio, il tungsteno e l'oro, ed è volta ad impedirne l'esportazione nell'UE, l'utilizzo in fonderie e raffinerie e l'abuso dei lavoratori nelle miniere. Infatti, le imprese europee sono tenute ad assicurarsi di importare tali materiali<sup>390</sup> da fonti responsabili.

---

<sup>387</sup> In particolare, con “posizione dominante” ci si riferisce ai soggetti che detengono l'autorità decisionale all'interno dell'impresa (come un dirigente o un amministratore delegato o un membro del consiglio di amministrazione), che esercitano un controllo diretto o indiretto sulle operazioni della persona giuridica (ad esempio, la gestione delle risorse aziendali e la supervisione del personale) ed infine che sono titolari della responsabilità legale in caso di reati resi possibili da loro omissione di sorveglianza.

<sup>388</sup> Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

<sup>389</sup> Regolamento (UE) 2017/821, entrato in vigore il primo gennaio 2021.

<sup>390</sup> Tali disposizioni trovano, in realtà, applicazione anche nei confronti degli impatti negativi sull'ambiente e nelle catene del valore di altri minerali non contemplati direttamente dal Regolamento ma che hanno impatti negativi sui diritti umani e sul clima.

Per quanto riguarda invece i settori che utilizzano il legno, la Commissione ha approvato l'*EU Timber Regulation (EUTR)*<sup>391</sup> per combattere il disboscamento illegale, che prevede che coloro che commercializzano i prodotti legati al legno nel mercato europeo debbano integrare, all'interno dei loro sistemi di produzione, una procedura di *due diligence* volta a valutare, indicare ed eliminare il rischio che il legname venga raccolto illegalmente<sup>392</sup> ed immesso sul mercato. In caso di violazione di tali obblighi, spetta alle autorità statali applicare delle sanzioni efficaci, persuasive e proporzionate<sup>393</sup>. In realtà, è stato dimostrato come l'attuazione dell'EUTR sia stata carente in alcuni territori, in quanto le autorità statali non sono state in grado di applicare sanzioni effettive<sup>394</sup>, per questo vi è stata successivamente la proposta di Regolamento della Commissione sulle catene di approvvigionamento a deforestazione zero<sup>395</sup> che abroga l'EUTR ed ha l'obiettivo di ridurre l'impatto dell'UE sulla deforestazione.

Infine, per quanto concerne l'ambito delle batterie, vi è stata una proposta della Commissione di un nuovo regolamento<sup>396</sup> che ha l'obiettivo di ridurre gli impatti sociali ed ambientali di tutte le fasi del ciclo di vita delle batterie, imponendo agli operatori economici, che immettono sul mercato batterie industriali, di stabilire politiche di *due diligence* interne, presentando una documentazione di conformità, soggetta al controllo da parte delle autorità nazionali di vigilanza del mercato, riguardante le materie prime da loro utilizzate.

Proseguendo nello studio degli atti legislativi europei precedenti alla CSDDD, è doveroso sottolineare che il percorso volto all'introduzione di nuovi limiti ambientali e sociali per le imprese non pregiudica l'applicazione di altri obblighi di comunicazione

---

<sup>391</sup> Regolamento (UE) n. 995/2010, entrato in vigore nel 2013, e che fa parte dell'*EU Action Plan on Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)*.

<sup>392</sup> Comprendendo indicazioni riguardanti l'origine del legno, la valutazione e la mitigazione del rischio.

<sup>393</sup> Ad esempio: il divieto di partecipazione al mercato interno per il produttore abbia utilizzato tali elementi vietati.

<sup>394</sup> Ad esempio, la sua applicazione è stata carente in Romania. Successivamente, questo Stato ha introdotto il sistema informativo di *Wood Tracking* per consentire ai suoi utenti di monitorare i prodotti del legno in ogni fase della *supply chain* in tempo reale. *Answer Given by Mr Sinkevičius on behalf of the European Commission*, 2021, [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-005404-ASW\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-005404-ASW_EN.html), (6 maggio 2024).

<sup>395</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (COM(2021) 706 final).

<sup>396</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (COM(2020) 798 final).

previsti da direttive precedenti<sup>397</sup>. Tra tali atti legislativi, si sottolineano la *Non Financial Reporting Directive (NFRD)*<sup>398</sup> e la *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*<sup>399</sup>, che modifica la prima.

La NFRD si applica a più di 12 mila imprese, che contano più di 500 dipendenti e che rientrano tra gli enti di interesse pubblico<sup>400</sup>, e prevede l'obbligo di tali soggetti di pubblicare una dichiarazione sull'incidenza dei fattori non finanziari sull'attività d'impresa e sugli impatti negativi dell'attività societaria. Sebbene sia stato rilevato un suo effetto positivo sulle imprese, la valutazione d'impatto che accompagna la direttiva NFRD<sup>401</sup> e lo studio del CEPS<sup>402</sup> evidenziano un cambiamento solo limitato.

La CSRD ha invece visto un'estensione del suo ambito soggettivo di applicazione, includendo tutte le società che superano almeno due dei tre dei seguenti criteri (un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro, un'attività di bilancio superiore a 20 milioni di euro e più di 250 dipendenti), tutte le imprese con titoli quotati sui mercati regolamentati dell'UE ad eccezione delle microimprese quotate<sup>403</sup> e le imprese extraeuropee con un'attività sostanziale nell'Unione<sup>404</sup>. La CSRD ha previsto un rafforzamento degli obblighi di comunicazione stabilendo l'obbligatorietà dell'*audit* delle informazioni comunicate, la standardizzazione delle informazioni segnalate (conferendo alla Commissione il compito di adottare atti delegati per stabilire standard

---

<sup>397</sup> Si specifica, infatti, che se le disposizioni della CSDDD dovessero entrare in conflitto con altre direttive che impongono obblighi più ampi o specifici, queste ultime prevarranno e saranno applicate al posto di quelle della CSDDD.

<sup>398</sup> Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

<sup>399</sup> Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. In particolare, sono stati modificati gli artt. 19 bis (rendicontazione di sostenibilità) e 29 bis (rendicontazione consolidata di sostenibilità). Si veda M. RESCIGNO, *Note sulle "regole" dell'impresa "sostenibile"- Dall'informazione non finanziaria all'informativa sulla sostenibilità*, in AGE, 2022, pp.165 ss.

<sup>400</sup> Il cui bilancio o fatturato netto supera il limite minimo fissato dalla direttiva 2013/34/UE contabile per le grandi imprese. Sono comprese anche le società quotate, le banche e le imprese di assicurazione.

<sup>401</sup> S. BRUNO, *Dichiarazione "non finanziaria" e obblighi degli amministratori*, in Riv. soc., 2018, pp. 974 ss.

<sup>402</sup> *Center for European Policy Studies*.

<sup>403</sup> Le microimprese sono definite all'interno dell'art. 3 della direttiva 2013/34/UE come imprese che non superano i limiti di almeno due dei tre seguenti criteri: bilancio totale di 350 mila euro, fatturato netto di 700 mila euro, numero medio di 10 dipendenti durante l'esercizio finanziario. In realtà, anche le microimprese quotate e le PMI non quotate possono applicare le disposizioni del CSRD su base volontaria.

<sup>404</sup> Ovvero che realizzano un fatturato netto superiore a 150 milioni di euro nell'Unione.

obbligatori relativi alla rendicontazione di sostenibilità)<sup>405</sup> ed ha ricompreso tra le informazioni da segnalare anche gli effetti negativi legati alla catena del valore. In particolare, gli obblighi informativi comprendono i settori dell'ambiente (*Environmental factors*), dei diritti umani e sociali (*Social and Human rights factors*) e della *governance* societaria (*Governance factors*)<sup>406</sup>.

Nella prospettiva comune di migliorare la trasparenza e la sostenibilità delle imprese, vi è anche la *Shareholder rights directive II (SHRD II)*<sup>407</sup>, che ha l'obiettivo di incoraggiare l'impegno di trasparenza da parte degli azionisti, introducendo una nuova politica di remunerazione degli amministratori delle società quotate, rendendola in linea con gli interessi a lungo termine e con la politica sostenibile della società<sup>408</sup>.

La CSDDD, seguendo l'approccio della NFRD e della CSRD, ha lo scopo di stabilire degli obblighi per l'impresa, per gli amministratori e in generale per tutti coloro che ne fanno parte, prevedendo una *due diligence* concreta, volta a individuare, prevenire, mitigare ed eliminare i danni derivanti dall'attività d'impresa nei confronti dei diritti umani e dell'ambiente. Inoltre, essa prevede, in aggiunta rispetto alla CSRD, la necessaria adozione di un piano volto alla sostenibilità ambientale d'impresa, e, mentre la CSRD risulta generica riguardo alle disposizioni sulla *supply chain*, la CSDDD è molto dettagliata<sup>409</sup>, espandendo l'implementazione di limitazioni all'interno dell'attività d'impresa<sup>410</sup>.

La CSDDD vede come suoi presupposti anche altri atti europei, quali la *Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)*<sup>411</sup> ed il Regolamento sulla

---

<sup>405</sup> Tale processo di standardizzazione è rimesso allo *European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)*, e si articola in due fasi: la prima comprende degli standard trasversali (già definiti) e la seconda che riguarda un set di standard settoriali e per le PMI (in discussione).

<sup>406</sup> Tali fattori sono riassunti nell'acronimo *ESG* e ricomprendono: (i) per i fattori ambientali: la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, le risorse idriche e marine, l'uso delle risorse, l'inquinamento, la biodiversità e gli ecosistemi; (ii) per i fattori sociali: i diritti umani coinvolti nelle catene di approvvigionamento, quali quelli legati ai lavoratori, alla sicurezza, alla salute; e (iii) per i fattori di *governance*: il ruolo degli organi di gestione della società in relazione agli aspetti di sostenibilità, le informazioni sui sistemi di controllo relativi alla rendicontazione della sostenibilità e la *business ethics*.

<sup>407</sup> Direttiva 2017/828/UE, che ha modificato la Direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti.

<sup>408</sup> In realtà, la direttiva ha previsto la necessaria standardizzazione da parte della Commissione di tali informazioni sulla remunerazione degli azionisti, ma tali linee guida non sono state ancora emanate.

<sup>409</sup> D. TREGHINI, *Direttiva CSDD: quali obblighi per le aziende UE* in *Ollum*, 2023, <https://ollum.it/direttiva-csdd-corporate-sustainability-due-diligence-directive-obblighi/>, (6 maggio 2024).

<sup>410</sup> Infatti, la CSRD non impone dei comportamenti specifici, prevedendo che le imprese comunichino i piani che possono aver adottato per rendere la loro attività compatibile con un'economia sostenibile. Invece, la CSDDD impone alle imprese di adottare dei piani specifici per il medesimo fine.

<sup>411</sup> Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Tassonomia<sup>412</sup>. Per quanto concerne il primo, la SFDR impone a coloro che partecipano ai mercati finanziari<sup>413</sup> l'obbligo di render note, attraverso una dichiarazione sui propri siti web, le politiche di *due diligence* adottate, in relazione agli impatti negativi che derivano dalle loro decisioni di investimento, con il fine di raggiungere una finanza sostenibile ed un'integrazione effettiva dei fattori ESG anche nell'ambito degli investimenti finanziari. Si inserisce, pertanto, nel contrasto alle pratiche di *greenwashing*, imponendo obblighi di informativa e decisioni strategiche di investimento. Inoltre, le autorità europee di vigilanza redigono le norme tecniche di regolamentazione delle informazioni pertinenti e riferiscono alla Commissione ogni anno in merito alle *best practices* da adottare.

Il Regolamento sulla Tassonomia, invece, concerne le modalità e le procedure che le imprese multinazionali devono adottare per conformarsi alle Linee guida dell'OCSE e ai Principi guida delle Nazioni Unite (UNGPs)<sup>414</sup>, in quanto «*the UNGPs are the authoritative global standard on how to prevent and address business-related human rights harms. The OECD Guidelines are aligned with the UN Guiding Principles and cover a broader range of topics in addition to human rights, including the environment, and are supported by general and sector-specific guidance*»<sup>415</sup>. Tale Regolamento fornisce una classificazione degli investimenti sostenibili che avvengono all'interno delle attività economiche che forniscono garanzie (anche minime) di salvaguardia sociale<sup>416</sup>.

---

<sup>412</sup> Regolamento (UE) 2020/852 (*Taxonomy Regulation*). C. MERLE, M. AZZOUC, Y.W. TOPIN, *EU Social Taxonomy Proposal: simpler and meaningful but half-way through*, 2022.

<sup>413</sup> Tra cui, i gestori di fondi di investimento, i gestori di portafoglio, le imprese di assicurazione che si occupano di vendere prodotti di investimento assicurativi e le imprese che forniscono prodotti pensionistici.

<sup>414</sup> Compresi anche i principi previsti dalle convenzioni fondamentali all'interno della Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e nella Carta Internazionale dei diritti umani. Articolo 18: «Le garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 3, lettera c), sono procedure attuate da un'impresa che svolge un'attività economica al fine di garantire che sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e della Carta internazionale dei diritti dell'uomo».

<sup>415</sup> World Business Council For Sustainable Development (WBCSD), *The EU Commission's proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive - Business and Human Rights Gateway in Business and Human Rights Gateway*, 2022, <https://humanrights.wbcsd.org/project/the-eu-commissions-proposal-for-a-corporate-sustainability-due-diligence-directive/>, (9 maggio 2024).

<sup>416</sup> Comunicazione della Commissione del 21 Aprile 2021 sulla *EU Taxonomy, Corporate Sustainability Reporting, Sustainability Preferences and Fiduciary Duties: Directing Finance towards the European Green Deal*, Com(2021) 188. Essa prevede che «la classificazione delle attività economiche sostenibili si baserà su criteri per ciascun obiettivo ambientale, quali: (i) mitigazione dei cambiamenti climatici, (ii) adattamento ai cambiamenti climatici, (iii) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, (iv) transizione verso un'economia circolare, (v) prevenzione e controllo dell'inquinamento, e (vi) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi ».

Pertanto, esso si presenta come uno strumento di trasparenza che facilita le decisioni sugli investimenti, ma analogamente alla NFRD ed alla CSRD, non impone obblighi sostanziali diversi dagli obblighi d’informativa pubblica<sup>417</sup>. La CSDDD, invece, non si limita agli obblighi informativi, ma prevede anche obblighi sostanziali di condotta, richiedendo alle imprese di adottare misure concrete per prevenire, identificare e mitigare gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e sull’ambiente.

Alla luce di questi atti normativi, è possibile comprendere come la CSDDD abbia l’obiettivo di imporre obblighi specifici alle imprese, sia di informazione che di condotta, per giungere all’adozione di informazioni dettagliate e di misure concrete volte a tutelare i consumatori, gli investitori e l’ambiente.

### **3.2. Fasi di approvazione della CSDDD**

Prima di giungere all’approvazione della CSDDD, vi sono state diverse fasi e consultazioni, talvolta con esiti positivi, altre volte caratterizzati da contrasti, sorti dal difficile equilibrio tra gli interessi economici delle imprese ed il loro necessario impegno nella protezione dei diritti umani e dell’ambiente. Negli ultimi decenni, vi è stata una crescente pressione pubblica e la proliferazione di iniziative volontarie verso la responsabilità sociale d’impresa che hanno reso ancora più evidente la necessità di un intervento a livello europeo<sup>418</sup>. In particolare, vi è stato un complesso processo decisionale nel corso degli scorsi anni e che, soltanto nel mese di aprile 2024, ha portato al quadro di responsabilità sociale aziendale di più ampia portata al mondo.

#### **3.2.1. Gli Studies del 2020**

Tra il 26 ottobre del 2020 e l’8 febbraio del 2021, è stata avviata dalla Commissione europea una Consultazione pubblica<sup>419</sup> con l’obiettivo di raccogliere le opinioni di diversi interlocutori, come le imprese (di tutte le dimensioni e settori, incluse quelle di Paesi terzi attive nel mercato europeo), i loro dirigenti, gli investitori, le

---

<sup>417</sup> M.E. SALERNO, *L’integrazione dei fattori di sostenibilità nelle regole di comportamento dell’intermediario finanziario*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 2022, pp. 63 ss.

<sup>418</sup> H. J., DE KLUIVER, *Towards a Framework for Effective Regulatory Supervision of Sustainability Governance in Accordance with the EU CSDD Directive: A Comparative Study*, in *European Company and Financial Law Review*, vol. 20(1), 2023, pp. 203-239.

<sup>419</sup> Consultazione che ha ricevuto 473 461 risposte, 122 785 firme da parte di cittadini e 149 *position papers*. Etichettata come iniziativa di *governance aziendale sostenibile*.

organizzazioni non governative, i sindacati, le associazioni ambientaliste, le organizzazioni internazionali e le autorità pubbliche. Soltanto attraverso un confronto diretto è stato possibile, secondo la Commissione<sup>420</sup>, giungere ad una piena integrazione dei diritti fondamentali all'interno delle *policies* societarie<sup>421</sup>. Le misure sottoposte a consultazione pubblica sono state influenzate dai due *Studies* che la Commissione europea ha affidato al *British Institute of International Comparative Law, Civic Consulting e LSE Consulting* (il primo) e alla società di consulenza *Ernst&Young* (il secondo)<sup>422</sup>.

Il primo, chiamato *Study on due diligence requirements through the supply chain*<sup>423</sup>, è stato pubblicato il 20 febbraio del 2020 ed ha per oggetto la normativa esistente riguardante i processi di *due diligence* volti ad individuare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente causati dalle imprese, prevedendo diverse modalità d'intervento, tra cui anche la possibile introduzione di una normativa a europea<sup>424</sup>. Tale Studio ha rilevato che soltanto un'impresa su tre<sup>425</sup> riesce a tener conto effettivamente di tali rischi nelle proprie *supply chains*, ponendosi in linea con le Linee

---

<sup>420</sup> E come riportato anche nello *European Green Deal*.

<sup>421</sup> «La consultazione è finalizzata a: (i) raccogliere i pareri dei portatori di interessi sulla necessità di un intervento dell'UE e sui suoi obiettivi, nonché sulle diverse opzioni strategiche; (ii) raccogliere dati che possano essere utilizzati per valutare meglio costi e benefici delle diverse opzioni strategiche; e (iii) ottenere ulteriori informazioni su alcune questioni specifiche, in particolare per quanto riguarda i quadri nazionali, i meccanismi di applicazione e la giurisprudenza attuale». *European Commission - Have your say*, 2020, [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Governo-societario-sostenibile\\_it](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Governo-societario-sostenibile_it), (10 maggio 2024).

<sup>422</sup> In particolare, il primo di tali Studi ha ricevuto un maggior sostegno a livello di portatori di interessi, probabilmente in quanto criticato largamente da accademici, investitori ed organizzazioni imprenditoriali, ma anche perché vi è una più ampia difficoltà di intervenire a livello legislativo in materia di *corporate governance*, essendo un ambito ancora strettamente dipendente dalle opinioni e posizioni degli Stati membri. Proprio per questo sostegno differenziato, alcuni Stati membri ed il Parlamento europeo hanno sostenuto la necessità di regolare in documenti distinti la materia della *due diligence* e quella degli obblighi degli amministratori. Si veda M.J. ROE, H.SPAMANN, J. M. FRIED, C. C.Y. WANG, *The European Commission's Sustainable Corporate Governance Report: A Critique*, *European Corporate Governance Institute*, Law Working Paper 553/2020, Harvard Public Law Working Paper No. 20-30.

<sup>423</sup> *Study on Due Diligence Requirements Through the Supply Chain: Final Report*, 2020, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1>, (6 maggio 2024).

<sup>424</sup> European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, T. CORTÉS, F. SALINIER, C. DERINGER, ET AL., *Study on due diligence requirements through the supply chain – Final report*, Publications Office, 2020.

<sup>425</sup> Che costituiscono il 37% delle imprese che hanno partecipato allo Studio, che operano sia nell'Unione che in paesi terzi. In realtà, solo il 16% delle imprese riesce a tener conto dei rischi e degli impatti negativi della propria attività lungo tutta la propria *supply chain*.

Guida OCSE<sup>426</sup> ed i Principi Guida delle Nazioni Unite<sup>427</sup> (UNGPs). Esso ha utilizzato ricerche documentali, analisi, interviste e sondaggi ed ha identificato diversi *Tasks* da implementare, tra cui le pratiche di mercato e la revisione normativa<sup>428</sup>.

Il secondo, chiamato *Study on directors' duties and sustainable corporate governance*<sup>429</sup>, è stato pubblicato il 29 luglio 2020 e riguarda la propensione delle imprese multinazionali europee a focalizzarsi su una visione a breve termine (*short-termism*)<sup>430</sup>, la responsabilità e i doveri degli amministratori ed il coinvolgimento degli *stakeholders* nei processi strategici-decisionali<sup>431</sup>. Esso sottolinea la mancanza di una visione a lungo termine da parte delle imprese, improntate solo ad un profitto immediato, che quindi non lascia spazio a strategie e decisioni volte ad implementare prodotti o investimenti sostenibili. Anche in questo Studio è stata evidenziata la necessità di un intervento del legislatore europeo per indicare le misure da applicare a livello di impresa per garantirne la sostenibilità economica e sociale a lungo termine<sup>432</sup>.

A sua volta, il Parlamento Europeo ha adottato due risoluzioni<sup>433</sup>: la prima il 17 dicembre 2020 di tipo non legislativo sulla *sustainable corporate governance*, la seconda il 10 marzo 2021 di tipo legislativo sulla *corporate due diligence e corporate*

---

<sup>426</sup> OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011); OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (2018); and OECD Guidelines for Responsible Business Conduct for Institutional Investors (2017).

<sup>427</sup> UN OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (OHCHR), *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the 'Protect, Respect and Remedy' Framework*, HR/ PUB/11/04, 2011 (UNGPs).

<sup>428</sup> Come nuove linee guida volontarie, nuovi obblighi di rendicontazione e disposizioni di *due diligence* obbligatoria come standard legale di diligenza.

<sup>429</sup> *Study on Directors' Duties and Sustainable Corporate Governance: Final Report*, 2020, [https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e47928a2-d20b-11ea-  
adf7-01aa75ed71a1](https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e47928a2-d20b-11ea-<br/>adf7-01aa75ed71a1), (6 maggio 2024).

<sup>430</sup> «La visione a breve termine si riferisce a un'eccessiva attenzione ai risultati a breve termine a scapito degli interessi a lungo termine. Le pressioni sulla performance a breve termine sugli investitori possono portare a un'eccessiva attenzione agli utili trimestrali, con una minore attenzione alla strategia e alla creazione di valore a lungo termine. Spesso le aziende rispondono a queste pressioni riducendo le spese in ricerca e sviluppo e/o rinunciando a opportunità di investimento con un potenziale positivo a lungo termine. Queste decisioni possono pesare sullo sviluppo di prodotti sostenibili da parte delle aziende o sugli investimenti in misure che garantiscono efficienza operativa, sviluppo del capitale umano o gestione efficace dei rischi sociali e ambientali per la loro attività». CFA Institute, *Short-Termism*, <https://rpc.cfainstitute.org/en/policy/positions/short-termism>, (6 maggio 2024).

<sup>431</sup> G.D. MOSCO, R. FELICETTI, *Orizzonte temporale e corporate governance sostenibile tra iniziative europee e autodisciplina interna*, in *Luiss Law Review*, 2022, pp. 62-84.

<sup>432</sup> Anche in virtù del raggiungimento dei *Sustainable Development Goals (SDGs)* delle Nazioni Unite e degli obiettivi dell'Accordo di Parigi del 2015.

<sup>433</sup> I. ZAMFIR, *Towards a mandatory EU system of due diligence for supply chains*, in *EPRS, European Parliament*, 2020.

*accountability*. La prima risoluzione<sup>434</sup> invita la Commissione europea a procedere alla revisione della NFRD (in modo da renderla coerente con i Regolamenti sulla Tassonomia e la SFRD), a chiarire gli obblighi degli amministratori all'interno delle imprese<sup>435</sup>, e ad elaborare una nuova normativa sulla *due diligence*. La seconda risoluzione<sup>436</sup> raccomanda alla Commissione di approvare una Direttiva che definisca i requisiti di sostenibilità ed i rischi delle imprese lungo la catena del valore, includendo tutte le imprese europee o nel territorio dell'Unione europea, adottando un approccio adeguato per le PMI e per le microimprese, ed attribuendo il compito agli Stati membri di vigilare sulla sua corretta attuazione (attraverso sanzioni ed una rete europea di autorità di controllo).

Tali obiettivi della Commissione e del Parlamento europeo, sono stati formalizzati nella Dichiarazione congiunta redatta il 16 dicembre 2021 che concerne le priorità legislative dell'Unione Europea per il 2022, sottoscritta da Parlamento, Consiglio e Commissione<sup>437</sup>. Essa mette in evidenza l'impegno delle istituzioni europee a rendere concreto lo *European Green Deal* e alla realizzazione di un'Europa digitale, creando un'economia al servizio dei cittadini e volta alla protezione dei diritti e valori europei.

### **3.2.2. La Proposta del 23 febbraio 2022**

Il 23 febbraio 2022 la Commissione europea ha pubblicato la Proposta della *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*<sup>438</sup> (d'ora in poi denominata "la Proposta della Commissione del 2022", che si è posta soltanto come un passaggio intermedio, ad oggi superato, prima di raggiungere il testo finale della CSDDD). Essa aveva l'obiettivo di giungere ad un'effettiva protezione dell'ambiente e dei diritti umani da parte delle imprese (in particolare, da parte di quelle di grandi dimensioni, che incidono

---

<sup>434</sup> Basata sul Rapporto d'iniziativa dell'Onorevole Pascal Durand.

<sup>435</sup> In modo da rendere effettiva la sostenibilità e gli obiettivi posti a lungo termine.

<sup>436</sup> Basata sul Rapporto d'iniziativa dell'Onorevole Lara Wolters.

<sup>437</sup> La presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato « L'Europa deve fornire ai cittadini soluzioni ai problemi più pressanti - in particolare per quanto riguarda la pandemia e le sue ricadute sulla loro vita quotidiana - ma anche alle sfide a lungo termine che tutti insieme ci troviamo a fronteggiare, come i cambiamenti climatici. La dichiarazione comune dimostra il nostro impegno a collaborare intensamente per fornire soluzioni a tutte queste questioni, dalla salute ai cambiamenti climatici, dalla trasformazione digitale ad un'ampia distribuzione della prosperità economica.» *Le istituzioni dell'UE concordano le priorità per il 2022 per un'UE resiliente e rinvigorita - Commissione europea*, [https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/le-istituzioni-dellue-concordano-le-priorita-il-2022-unue-resiliente-e-rinvigorita-2021-12-16\\_it](https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/le-istituzioni-dellue-concordano-le-priorita-il-2022-unue-resiliente-e-rinvigorita-2021-12-16_it), (7 maggio 2024).

<sup>438</sup> Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, COM(2022)0071, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0071>, (28 maggio 2024).

notevolmente con la loro attività su tali diritti)<sup>439</sup>. Ciò che ha proposto la Commissione è stato di introdurre un dovere di *due diligence* in capo alle imprese, relativo agli impatti negativi generati durante la loro *supply chain* (dall'avvio della stessa, all'utilizzo del prodotto o prestazione del servizio, allo smaltimento finale). Questo dovere di diligenza si poneva in linea con i Principi Guida delle Nazioni Unite che hanno introdotto la *human rights due diligence*<sup>440</sup> e le Linee Guida OCSE che ne hanno esteso l'applicazione all'ambiente e alla *governance* aziendale. Inoltre, tale integrazione degli aspetti di sostenibilità aveva anche l'obiettivo di apportare un grande vantaggio competitivo per le imprese che avessero implementato tali disposizioni. Pertanto, proprio per garantire una più ampia ricezione, è stato necessario prevedere un quadro legislativo unitario, piuttosto che lasciare spazio a misure volontarie da parte delle singole imprese, dando forma giuridica ai doveri delle società e dei loro componenti. Infatti, la Proposta della Commissione del 2022 ha avuto per oggetto<sup>441</sup> sia gli obblighi di *due diligence* delle società, delle loro controllate e di soggetti con cui intrattengono un "rapporto d'affari consolidato"<sup>442</sup>, sia la responsabilità derivante dalla violazione di detti obblighi, senza comportare una riduzione del livello di tutela dei diritti umani o dell'ambiente previsto dal diritto degli Stati membri e dell'Unione Europea<sup>443</sup>.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione, la Proposta della Commissione del 2022 intendeva applicarsi sia alle società costituite in uno Stato membro sia a quelle costituite secondo la normativa di uno Stato terzo, nel rispetto di alcuni limiti

---

<sup>439</sup> Di fatti, come riportato nello *Study on directors' duties and sustainable corporate governance: « Corporate governance frameworks in Europe vary significantly between Member States, and an EU action alone seems to have the prerequisite scale and scope needed to achieve a higher level of corporate responsibility for long-term sustainable value creation and to set a minimum common ground for dealing with sustainability while avoiding market distortions.»*

<sup>440</sup> Intesa come il processo volto a identificare, prevenire, mitigare ed eliminare gli impatti negativi sui diritti umani da parte delle imprese.

<sup>441</sup> Articolo 1, *Oggetto*: « La presente direttiva stabilisce norme in materia di: (a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività, delle attività delle loro controllate e delle attività nella catena del valore svolte da soggetti con cui la società intrattiene un rapporto d'affari consolidato, e (b) responsabilità delle violazioni di detti obblighi. Il carattere "consolidato" del rapporto d'affari è riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi».

<sup>442</sup> Articolo 3, lett f: «rapporto d'affari diretto o indiretto che, per intensità o periodo interessato, è duraturo o si prevede che lo sarà e che rappresenta una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore;»

<sup>443</sup> Articolo 1, parr. 2-3. In caso di contrasto tra gli atti legislativi dell'Unione che impongono obblighi più ampi o specifici, con la Proposta di direttiva, i primi prevalgono per gli aspetti contrastanti e si applicano tali obblighi specifici.

dimensionali e di fatturato<sup>444</sup>. Le prime, infatti, avrebbero dovuto contare oltre 500 dipendenti e oltre 150 milioni di euro di fatturato netto a livello mondiale nell'ultimo esercizio (gruppo 1), oppure 250 dipendenti e oltre 40 milioni di euro di fatturato netto a livello mondiale (gruppo 2) a condizione che almeno il 50 % dello stesso fosse stato realizzato nei settori "ad alto impatto"<sup>445</sup>. Le seconde, avrebbero dovuto realizzare nell'ultimo esercizio sociale oltre 150 milioni di euro di fatturato netto nell'Unione o oltre 40 milioni di euro di fatturato netto nell'Unione a condizione che il 50% fosse stato generato in uno dei settori "ad alto impatto"<sup>446</sup>. Alla luce dei predetti criteri, rientravano nell'ambito della Proposta della Commissione del 2022 circa 13 mila imprese europee e 4000 imprese di Stati terzi: questo poteva sembrare un ambito ristretto dal momento che non includeva le PMI, ma in realtà si giustificava sia per il fatto che l'onere amministrativo e finanziario derivante dall'attuazione di un processo di *due diligence* sarebbe stato troppo elevato e sproporzionato rispetto alle loro dimensioni, sia dalla constatazione che le imprese più estese sembravano essere le massime responsabili degli impatti negativi maggiori sui diritti umani e sull'ambiente.

Giungendo poi al fulcro di tale atto, l'articolo 4 delineava il dovere di diligenza che avrebbe dovuto essere rispettato dalle società, prevedendo anche la possibilità di «condivisione di risorse ed informazioni all'interno del gruppo di società o con altri soggetti giuridici»<sup>447</sup>. Esso si articolava in diverse fasi<sup>448</sup>. La prima fase<sup>449</sup> consisteva nell'«integrazione del dovere di diligenza nelle politiche della società», includendo a livello

---

<sup>444</sup> Articolo 2: *Ambito di applicazione*.

<sup>445</sup> Articolo 2, par. 1: «i) fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; ii) agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; iii) estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi)».

<sup>446</sup> *Ibid.*

<sup>447</sup> Articolo 4, par. 2.

<sup>448</sup> Articolo 4: *Dovere di diligenza*. «(a) integrazione della diligenza nelle proprie politiche in conformità dell'articolo 5; (b) individuazione degli impatti negativi effettivi o potenziali in conformità dell'articolo 6; (c) prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità in conformità degli articoli 7 e 8; (d) instaurazione e mantenimento di una procedura di reclamo in conformità dell'articolo 9; (e) monitoraggio dell'efficacia della politica e delle misure di diligenza in conformità dell'articolo 10; (f) comunicazione pubblica sul dovere di diligenza in conformità dell'articolo 11».

<sup>449</sup> Articolo 5: *Integrazione del dovere di diligenza nelle politiche della società*.

societario le politiche di sostenibilità e trasparenza<sup>450</sup> ed una politica specifica sul dovere di diligenza, aggiornata annualmente, che conteneva la descrizione dell'impegno della società, il suo codice di condotta e le procedure di attuazione del dovere di diligenza.

La seconda fase<sup>451</sup> concerneva l'individuazione degli impatti negativi e l'adozione delle misure adeguate a farvi fronte nelle proprie attività, nelle proprie controllate e nei propri rapporti d'affari consolidati<sup>452</sup>.

La terza fase prevedeva le misure da adottare per prevenire gli impatti potenziali<sup>453</sup> e per neutralizzare quelli effettivi<sup>454</sup>. In questi casi, la società avrebbe dovuto dotarsi di un piano d'azione (di prevenzione o correttivo), predisposto in consultazione con gli *stakeholders*, e chiedere ai partner commerciali diretti specifiche garanzie contrattuali in merito sia al rispetto del codice di condotta sia all'attività dei partner che rientravano nelle loro catene del valore<sup>455</sup>. La società avrebbe dovuto anche effettuare gli investimenti necessari, offrire sostegno alle PMI con cui intratteneva rapporti d'affari consolidati e, infine, collaborare con altri soggetti al fine di rispondere al meglio a tali impatti<sup>456</sup>. Inoltre, se tali interventi non fossero risultati sufficienti, la società avrebbe potuto concludere contratti anche coi partner commerciali indiretti, così che essi avrebbero dovuto rispettare il codice di condotta o il piano d'azione<sup>457</sup>.

La quarta fase<sup>458</sup> prevedeva l'istituzione di una procedura di reclamo a favore degli individui e delle organizzazioni della società civile<sup>459</sup> colpite da un impatto negativo o che avevano fondato motivo di ritenere di poterne essere colpite. Tale procedura

---

<sup>450</sup> A. BROZZETTI, *La transizione verde europea e lo sviluppo sostenibile: rinnovate coordinate di fondo per sistema finanziario e imprese*, in *Dir. banc.*, 2022, I, pp. 411 ss. Si veda anche M. SIRI, S. ZHU, *L'integrazione della sostenibilità nel sistema europeo di protezione degli interessi*, in *Banca impresa società*, 2020, pp. 3 ss.

<sup>451</sup> Articolo 6: *Individuazione degli impatti negativi effettivi e potenziali*.

<sup>452</sup> Articolo 6, par. 2-3. In particolare, per quanto riguarda il termine "rapporti d'affari consolidati", esso trova un precedente nella *Loi de vigilance* francese (*Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre* (1) art L. 225-102-4). Sono inoltre stati definiti dalla Commissione come « *a business relationship, whether direct or indirect, which is, or which is expected to be lasting, in view of its intensity or duration and which does not represent a negligible or merely ancillary part of the value chain*».

<sup>453</sup> Articolo 7: *Prevenzione degli impatti negativi potenziali*.

<sup>454</sup> Articolo 8: *Arresto degli impatti negativi effettivi*.

<sup>455</sup> "Sistema a cascata contrattuale".

<sup>456</sup> Articolo 8, par. 3, lett. a,b,c,d,e,f.

<sup>457</sup> Articolo 7, par.3; articolo 8, par. 4.

<sup>458</sup> Articolo 9: *Procedura di reclamo*.

<sup>459</sup> Ma anche sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata. Articolo 9, par. 2.

contemplava sia il caso di reclamo infondato<sup>460</sup>, sia di reclamo fondato, ed in questo secondo caso sarebbe stato necessario garantire al reclamante il diritto ad un adeguato seguito e ad un confronto diretto con la società<sup>461</sup>.

La penultima fase<sup>462</sup> prevedeva la valutazione periodica delle misure intraprese dalla società per monitorarne l'efficacia e aggiornarle. Infine, l'ultima fase<sup>463</sup> concerneva il dovere di ogni società<sup>464</sup> di pubblicare annualmente sul proprio sito web una dichiarazione sugli obblighi di *due diligence*.

Veniva poi data rilevanza alla lotta ai cambiamenti climatici<sup>465</sup>, prevedendo la necessaria adozione di un piano per assicurare che la strategia aziendale fosse in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Nel caso in cui fossero stati identificati rischi o impatti negativi in merito, le società avrebbero dovuto includere nei piani degli obiettivi di riduzione delle emissioni<sup>466</sup>. L'adempimento di tali obblighi doveva essere tenuto in considerazione nella determinazione della remunerazione variabile<sup>467</sup>, divenendo in questo modo rilevante per i profili di *governance* su cui incideva la Proposta della Commissione del 2022.

Per quanto concerne invece un aspetto particolarmente importante, ovvero *l'enforcement*, che in passato era stato un elemento critico delle normative approvate sul tema della *sustainable corporate governance*, la Proposta della Commissione del 2022 prevedeva il coinvolgimento di una rete di autorità a livello nazionale<sup>468</sup> con il compito

---

<sup>460</sup> Articolo 9, par. 3: «Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società predisponga una procedura di trattamento dei reclami di cui al paragrafo 1, contemplando anche il caso in cui reputa il reclamo infondato, e ne informi i lavoratori e i sindacati interessati. Gli Stati membri provvedono a che, quando il reclamo risulta fondato, l'impatto negativo che ne costituisce l'oggetto sia considerato individuato ai sensi dell'articolo 6. »

<sup>461</sup> Articolo 9, par.4: «Gli Stati membri provvedono a che il reclamante abbia il diritto di: a) chiedere che la società a cui è presentato il reclamo a norma del paragrafo 1 gli dia adeguato seguito; b) incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere dei gravi impatti negativi, potenziali o effettivi, oggetto del reclamo.»

<sup>462</sup> Articolo 10: *Monitoraggio*.

<sup>463</sup> Articolo 11: *Comunicazione*. «Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società non vincolata agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in una lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari. La dichiarazione è pubblicata entro il 30 aprile di ogni anno e riguarda l'anno civile precedente. La Commissione adotta in conformità dell'articolo 28 atti delegati sul contenuto e i criteri della comunicazione di cui al paragrafo 1, indicando le informazioni da fornire per illustrare il dovere di diligenza, gli impatti negativi potenziali ed effettivi e le iniziative intraprese al riguardo.»

<sup>464</sup> Non soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva NFRD.

<sup>465</sup> Articolo 15: *Lotta ai cambiamenti climatici*.

<sup>466</sup> Articolo 15, par. 2.

<sup>467</sup> Articolo 15, par.3.

<sup>468</sup> Articolo 17: *Autorità di controllo*. Articolo 18: *Poteri delle autorità di controllo*.

di vigilare sulla corretta ed effettiva attuazione degli obblighi e del regime di responsabilità civile previsto in risposta ai danni derivanti da eventuali violazioni. Tali autorità potevano chiedere informazioni, svolgere indagini (d'ufficio o su segnalazione) ed effettuare ispezioni. Nel caso in cui avesse rilevato una violazione, l'autorità garantiva un congruo periodo di tempo per la società per adottare correttivi; in seguito, avrebbe potuto decidere di ordinare la cessazione della violazione, imponendo sanzioni pecuniarie e misure provvisorie.

Sempre all'interno dell'*enforcement*, era prevista la possibilità per gli Stati membri di stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili nei casi di violazione delle disposizioni, che dovevano essere «effettive, proporzionate e dissuasive»<sup>469</sup>, tenendo conto delle iniziative avviate dalle società e del fatturato delle stesse.

Infine, per agevolare la cooperazione e l'allineamento tra le attività delle autorità di controllo, la Proposta della Commissione del 2022 prevedeva l'istituzione di una Rete europea delle autorità di controllo<sup>470</sup>, garantendo lo scambio di informazioni utili e l'assistenza reciproca<sup>471</sup>. La principale conseguenza del mancato rispetto delle previsioni era l'attivazione della responsabilità civile<sup>472</sup>, che si applicava alla società nei casi di inadempimento degli obblighi di *due diligence* cui aveva fatto seguito un impatto negativo che avrebbe dovuto essere prevenuto, minimizzato e arrestato precedentemente. D'altra parte, si prevedeva che in caso di adozione di specifiche azioni di diligenza da parte della società, essa «non poteva essere ritenuta responsabile dei danni causati da un impatto negativo prodotto dalle attività di un partner indiretto, a meno che fosse irragionevole attendersi che tali azioni fossero adeguate»<sup>473</sup>. Questa previsione rientrava in quelle norme che rappresentano un "*safe harbor*" cioè un approdo sicuro<sup>474</sup>, che restringono le ipotesi di responsabilità all'interno dell'attività d'impresa. Ovviamente, restavano impregiudicate le disposizioni europee e nazionali relative agli impatti negativi

---

<sup>469</sup> Articolo 20: *Sanzioni*.

<sup>470</sup> Articolo 21: *Rete europea delle autorità di controllo*.

<sup>471</sup> Come la trasmissione di informazioni utili sullo svolgimento di un'indagine e richieste di assistenza. Articolo 21, par. 3-4-5-6.

<sup>472</sup> Articolo 22: *Responsabilità civile*. « Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società sia responsabile dei danni se: a) non ha ottemperato agli obblighi imposti dagli articoli 7 e 8 e b) a seguito di tale inadempienza si è verificato un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato nell'entità mediante le misure adeguate previste agli articoli 7 e 8, e che ha causato danni. »

<sup>473</sup> Articolo 22, par. 2.

<sup>474</sup> Sono quelle disposizioni legali contenute in una legge o un regolamento che forniscono protezione dalla responsabilità legale o da altre sanzioni se vengono soddisfatte determinate condizioni.

sui diritti umani e sull'ambiente che prevedevano la responsabilità civile in situazioni diverse<sup>475</sup>.

Attraverso tale norma sulla responsabilità civile, si era giunti a una regolazione della tipologia di responsabilità da applicare a livello europeo nei casi di violazione degli obblighi di *due diligence*, in quanto fino a quel momento i diversi Stati la regolavano diversamente sulla base delle normative nazionali (comportando gravi problematiche a livello di coordinamento)<sup>476</sup>. D'altra parte, però, la questione dell'onere della prova in materia di responsabilità civile, rimaneva ancora una questione aperta nella Proposta della Commissione del 2022, in quanto essa veniva affidata alla regolamentazione nazionale dei singoli Stati. In realtà, la presenza di poche norme che identificavano la responsabilità civile era stata oggetto di aspra critica in dottrina, in quanto le specificazioni, in questo modo, erano lasciate alle singole legislazioni degli Stati membri, rischiando di vanificare l'obiettivo della Proposta della Commissione del 2022 stessa, cioè il superamento delle situazioni di incertezza. Anche la *Federation of European Risk Management Association*<sup>477</sup> aveva rivolto critiche a tali disposizioni, esprimendo la sua preoccupazione per il possibile mosaico di regimi giuridici dei singoli Stati che avrebbe potuto portare a gravi disparità e aveva sottolineato la mancanza di una definizione chiara di risarcimento, che creava una grave incertezza del diritto e possibili difficoltà finanziarie per le imprese.

Inoltre, in parallelo al dovere di *due diligence* a livello societario, in capo agli amministratori sorgeva, secondo la Proposta della Commissione del 2022, un dovere di sollecitudine, detto *duty of care*<sup>478</sup>, in quanto essi, agendo nell'interesse della società, avrebbero dovuto tener conto delle conseguenze per i diritti umani e per l'ambiente nelle loro decisioni<sup>479</sup>. In particolare, l'articolo 25 della Proposta della Commissione del 2022

---

<sup>475</sup> Articolo 22, par.4.

<sup>476</sup> A. LAFARRE, *The proposed corporate sustainability due diligence directive: Corporate liability design for social harms*, in *European Business Law Review*, vol. 34(2), 2023, pp. 213-237.

<sup>477</sup> In sigla: FERMA. FERMA, *Position paper on the European Commission's proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD)*, 2022, <https://drive.google.com/file/d/1N1T-lq3zDjXJW98WkBF4ABP4p3bdHH30/view>, (6 maggio 2024).

<sup>478</sup> Questa necessità di includere il dovere di sollecitudine degli amministratori è stata implementata dalla Commissione dopo i risultati dello *Study on directors' duties and sustainable corporate governance* commissionato nel 2020. Infatti, lo Studio ha rilevato che le società europee tendono a concentrarsi sulla distribuzione degli utili a breve termine agli azionisti, piuttosto che sugli interessi aziendali a lungo termine, essendo quindi necessario un intervento sul tema da parte dell'UE.

<sup>479</sup> Articoli 25: *Dovere di sollecitudine degli amministratori*. « Gli Stati membri provvedono a che gli amministratori delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tengano conto, nell'adempiere al loro dovere di agire nell'interesse superiore della società, delle conseguenze in termini di sostenibilità, a breve, medio

prevedeva che le discipline nazionali riguardanti la violazione degli obblighi degli amministratori dovevano trovare applicazione anche in relazione a questo *duty*<sup>480</sup>. Gli amministratori erano ritenuti responsabili sia della predisposizione di azioni di diligenza e della relativa vigilanza (attraverso il contributo degli *stakeholders* e delle organizzazioni della società civile), sia dell'adeguamento della strategia aziendale<sup>481</sup>. In merito, bisogna aggiungere che, laddove gli amministratori delle società godevano di una remunerazione variabile, sarebbero stati incentivati ancor di più a contribuire alla lotta alle violazioni dei diritti umani e ai cambiamenti climatici con riferimento al piano aziendale. In tal modo, pur essendo i due articoli di riferimento (articoli 25 e 26) della Proposta della Commissione del 2022, diversi, in quanto il primo concerneva il dovere di sollecitudine degli amministratori ed il secondo le attività effettive di diligenza e di vigilanza che essi avrebbero dovuto perseguire, erano intrinsecamente connessi tra di loro. Tuttavia, sarebbe stata preferibile una norma di raccordo concernente la responsabilità degli amministratori, mentre invece in questo modo veniva lasciata libertà agli Stati membri di adottare delle regolamentazioni adeguate, con il rischio di creare delle differenze anche da tale punto di vista. D'altra parte, la Proposta della Commissione del 2022 aveva ampliato la natura ed il contenuto del dovere di diligenza degli amministratori<sup>482</sup>, includendovi anche la considerazione dei *non economic values*<sup>483</sup>.

Infine, la Proposta della Commissione del 2022 prevedeva delle misure di raccordo con altre normative vigenti<sup>484</sup> e delle disposizioni sull'entrata in vigore ed il recepimento della direttiva stessa<sup>485</sup>: essa, sarebbe stata applicata alle società di maggiori

---

e lungo termine, delle decisioni che assumono, comprese, se del caso, le conseguenze per i diritti umani, i cambiamenti climatici e l'ambiente. »

<sup>480</sup> Articolo 25, par. 2.

<sup>481</sup> Articolo 26, parr. 1-2: *Predisposizione della diligenza e relativa vigilanza*.

<sup>482</sup> S. BRABANT, C. BRIGHT, N. NEITZEL, E. SCHÖNFELDER, *Enforcing Due Diligence Obligations: The Draft Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (Part 2)*, 2022, <https://verfassungsblog.de/enforcing-due-diligence-obligations/>, (24 aprile 2024).

<sup>483</sup> In contrasto con l'ottica dello *shareholder value* che spinge tutte le società, in particolare quelle quotate, a perseguire la logica dei profitti, anche a scapito dei diritti umani e dell'ambiente. P. GIUDICI, M. IRRERA, M. MAUGERI, R. SACCHI E G. STRAMPELLI al convegno *Shareholder Value e Consumer Welfare: due teorie "neoliberali" al tramonto?*, Roma, 14 e 15 aprile 2023.

<sup>484</sup> Come con la direttiva UE 2019/1937 *Whistleblowing*,

<sup>485</sup> Essa entrerà in vigore 28 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (Articolo 31) e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro i due anni successivi (Articolo 30). Inoltre, la Commissione dovrà riesaminarla dopo sette anni dalla sua entrata in vigore, valutando se modificare le soglie di dipendenti e di fatturato per l'ambito soggettivo di applicazione, se modificare l'elenco dei settori "ad alto impatto", e se estendere gli obblighi di *due diligence* anche agli impatti climatici negativi (Articolo 29).

dimensioni (europee ed extraeuropee) due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, mentre alle altre quattro anni dopo<sup>486</sup>.

Possono essere rilevati diversi aspetti critici della Proposta della Commissione del 2022, come le modalità di individuazione dell'ambito di applicazione soggettivo, l'estensione degli obblighi di *due diligence* all'intera catena del valore (che rischiava di ampliare in modo sproporzionato la responsabilità delle imprese), un sistema di *enforcement* troppo vago e, infine, l'estensione della responsabilità civile dell'impresa a danni non associabili direttamente alle proprie condotte.

È necessario, dunque, trovare un equilibrio tra le restrizioni a livello europeo e la libertà della singola impresa, adottando una regolamentazione comune, anche sugli aspetti controversi, ad esempio in materia di responsabilità civile, dell'onere della prova e dei doveri degli amministratori<sup>487</sup>.

### **3.2.3. Le fasi successive: tra supporto e contestazioni**

In seguito alla Proposta della Commissione del 2022<sup>488</sup>, diverse istituzioni europee si sono pronunciate e hanno apportato modifiche al testo iniziale, tra cui il Comitato Economico e Sociale Europeo<sup>489</sup>, il Parlamento europeo ed il Consiglio. Nel luglio 2022, il CESE con un parere obbligatorio<sup>490</sup> ha richiesto, tra le altre, la coerenza tra le politiche nazionali e la legislazione europea sul tema della *due diligence* societaria, di tenere in considerazione le PMI e di coinvolgere i sindacati ed i rappresentanti dei lavoratori, evidenziando anche possibili incertezze che connotavano la Proposta della Commissione del 2022.

---

<sup>486</sup> M. O'BRIEN, & J. CHRISTOFFERSEN, *The Proposed European Union Corporate Sustainability Due Diligence Directive Making or breaking European Human Rights Law?*, in *Anales de Derecho*, vol. 40(2), 2023, pp. 177-201.

<sup>487</sup> Proposal for a Directive of The European Parliament and of The Council on *Corporate Sustainability Due Diligence* and amending Directive (EU) 2019/1937 (n 156) explanatory memorandum (15).

<sup>488</sup> Che si inserisce nella procedura legislativa ordinaria europea, che prevede: (i) la proposta da parte della Commissione europea al Parlamento europeo; (ii) la prima lettura in Parlamento; (iii) la prima lettura in Consiglio; (iv) adozione della proposta legislativa, oppure (iv) seconda lettura in Parlamento, a cui può seguire l'approvazione, il respingimento, o la proposizione di emendamenti (a cui segue la seconda lettura in Consiglio, a cui seguirà l'adozione, la mancata adozione o la conciliazione). In quest'ultimo caso, potrà seguire la mancata adozione oppure la terza lettura in Parlamento e Consiglio, con esito di adozione o mancata adozione.

<sup>489</sup> In sigla: CESE.

<sup>490</sup> Comitato Economico e Sociale Europeo, 544<sup>a</sup> Sessione Plenaria del CESE, 19.6.2019-20.6.2019, C 282/1. Parere del Comitato economico e sociale europeo su «*Verso un quadro giuridico europeo adattato per le imprese dell'economia sociale*». (2019/C 282/01).

Successivamente, il Consiglio con un *position paper*<sup>491</sup> ha proposto un'implementazione della Proposta della Commissione del 2022 più graduale, in quanto «*the rules of the proposed Directive shall first apply to very large companies that have more than 1000 employees and EUR 300 million net worldwide turnover, or 300 million net turnover generated in the Union for non-EU companies 3 years from the entry into force*»<sup>492</sup>. Per quanto riguarda invece le disposizioni relative agli obblighi degli amministratori<sup>493</sup>, ne aveva proposto la rimozione sulla base della preoccupazione espressa dagli Stati membri che avevano considerato tali previsioni come delle interferenze inappropriate nei loro poteri normativi e nel potere degli amministratori<sup>494</sup>.

Nel novembre 2022, la *Committee on Legal Affairs*<sup>495</sup> interna al Parlamento Europeo, ha adottato un rapporto sulla Proposta della Commissione del 2022, a cui hanno fatto seguito le opinioni delle Commissioni ITRE<sup>496</sup> e INTA<sup>497</sup>. In particolare, hanno sostenuto che l'ambito soggettivo di applicazione avrebbe dovuto comprendere: le imprese europee con più di 250 (invece di 500) dipendenti ed un fatturato netto di 40 milioni di euro (invece di 150 milioni), che ora costituiscono il gruppo 1, e le imprese con 50 (invece di 250) dipendenti ed un fatturato netto di 8 milioni di euro (invece di 40 milioni), che ora costituiscono il gruppo 2. Queste modifiche avrebbero comportato un ampliamento dell'applicazione della Proposta della Commissione del 2022, implicando d'altra parte una maggior ingerenza delle previsioni europee sulle imprese.

Nella sessione plenaria del 1° giugno 2023, il Parlamento Europeo ha votato su tale rapporto<sup>498</sup> ed ha adottato alcuni emendamenti alla Proposta della Commissione del 2022. Per quanto concerne gli obblighi delle imprese, il Parlamento ha precisato che si

---

<sup>491</sup> European Council, *General Approach*, 30.11.2022, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15024-2022-REV-1/en/pdf>, (8 maggio 2024).

<sup>492</sup> *Ibid.*

<sup>493</sup> Articolo 25-26 della Proposta della Commissione del 2022.

<sup>494</sup> «*Due to the strong concerns expressed by Member States that considered Article 25 to be an inappropriate interference with national provisions regarding directors' duty of care, and potentially undermining directors' duty to act in the best interest of the company, the provisions have been deleted from the text.*»

<sup>495</sup> European Parliament, *Draft Report*, 07.11.2022, [https://www.europarl.europa.eu/meet-docs/2014\\_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/PR/2022/11-17/1266206EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/meet-docs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/PR/2022/11-17/1266206EN.pdf), (7 maggio 2024).

<sup>496</sup> Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

<sup>497</sup> Commissione per il commercio internazionale. Ma anche, per gli affari esteri (AFET), per lo sviluppo (DEVE), per l'ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare (ENVI), per il mercato interno e tutela dei consumatori (IMCO), per gli affari economici e monetari (ECON) e per l'occupazione e affari sociali (EMPL).

<sup>498</sup> Con 336 voti favorevoli, 225 contrari e 38 astensioni.

dovevano stabilire a livello europeo delle norme riguardanti specificamente i doveri delle imprese sull'individuazione e minimizzazione degli impatti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani e sull'ambiente<sup>499</sup>, da parte di loro stesse o di loro controllate. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, vi dovevano rientrare, secondo gli emendamenti del Parlamento, le società con sede nell'Unione con più di 250 dipendenti ed un fatturato globale superiore a 40 milioni di euro, nonché le società madri con oltre 500 dipendenti e un fatturato globale superiore a 150 milioni di euro. Le società extraeuropee, invece, vi sarebbero rientrate se avessero presentato un fatturato superiore a 150 milioni di euro, dei quali almeno 40 milioni di euro generati nell'Unione. Inoltre, era necessario un dialogo costante con gli *stakeholders* nonché la previsione da parte della Commissione di *Guidelines*. Per quanto concerne invece il ruolo degli amministratori e la loro responsabilità, il Parlamento europeo ha sostenuto una limitazione degli obblighi inizialmente previsti<sup>500</sup>, imponendo solo un obbligo generale per l'amministratore di conformare le proprie attività alla mitigazione degli effetti negativi dell'impresa. Infine, secondo il Parlamento europeo, dovevano essere previste delle sanzioni effettive, come il ritiro dei prodotti dal mercato, l'imposizione di multe pari ad almeno il 5% del fatturato netto mondiale dell'azienda, il *naming and shaming*<sup>501</sup> e l'esclusione dagli appalti pubblici europei.

Come da prassi istituzionale europea, in seguito alle opinioni espresse, è stata avviata una fase di confronto per giungere ad un accordo provvisorio tra Parlamento europeo e Consiglio, raggiunto il 14 dicembre 2023<sup>502</sup>. Le tre istituzioni europee<sup>503</sup> hanno lavorato congiuntamente in un *trilogue* per giungere al testo finale provvisorio, capace di contemperare tutti gli interessi dei soggetti coinvolti.

In particolare, l'ambito di applicazione è stato ristretto, includendo le società con sede nell'Unione Europea con più di 500 dipendenti e con un fatturato mondiale netto di oltre 150 milioni di euro, mentre dal terzo anno dall'entrata in vigore della CSDDD

---

<sup>499</sup> Con il fine di riportare le comunità o l'ambiente ad una situazione equivalente o quanto più vicina possibile a quella esistente prima dell'impatto negativo.

<sup>500</sup> È stato dunque eliminato il riferimento, inizialmente contenuto nel testo dell'art.25 della Proposta della Commissione del 2022, degli obblighi dello Stato membro di adottare disposizioni che prevedessero l'obblighi degli amministratori di porre in essere le iniziative necessarie per dare esecuzione ai processi di *due diligence*, alle attività di monitoraggio e alla conformazione delle strategie aziendali sulla base dello stesso obbligo di diligenza.

<sup>501</sup> Cioè la pubblicazione dei nomi degli inadempienti.

<sup>502</sup> Definito come un «*historic breakthrough*» da Lara Wolters, membro del Parlamento europeo dal 2019.

<sup>503</sup> Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea.

sarebbero state obbligate anche le società con sede extra europea che avessero generato nell'ultimo esercizio un fatturato netto di oltre 150 milioni di euro all'interno dell'Unione Europea. Inoltre, l'accordo provvisorio prevedeva che la Commissione avrebbe dovuto pubblicare periodicamente un elenco di imprese aventi sede in Paesi terzi ma soggette a tali obblighi. Restavano escluse le imprese operanti nel settore finanziario, ma vi era una clausola di revisione per un'eventuale inclusione futura di questo settore.

Inoltre, gli obblighi di *due diligence* dovevano essere rispettati lungo l'intera catena del valore, implicando dei controlli più estesi e approfonditi da parte delle imprese, nonché adottando piani di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici. Inoltre, la normativa europea doveva essere recepita dagli Stati entro la fine del 2025 e le sue disposizioni attuative avrebbero dovuto essere adottate entro quattro anni da tale entrata in vigore.

Per quanto concerne le sanzioni, il controllo dell'adempimento era compiuto dalle autorità di regolamentazione nazionali<sup>504</sup>, designate da ciascun Stato membro, che potevano comminare le sanzioni previste all'interno degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo. Infine, riguardo la responsabilità civile, veniva previsto un termine di prescrizione quinquennale per la proposizione dei ricorsi da parte dei soggetti che ritenevano violati i propri diritti da parte dell'attività delle imprese, con un ampliamento delle tutele nei loro confronti ed il dovere per le società di interrompere i rapporti con i partner commerciali che avessero causato tali impatti.

Per raggiungere l'approvazione finale dell'accordo provvisorio, è stato necessario il voto favorevole sia del Parlamento (e della sua *Legal Affairs Committee*) che del Consiglio. Il 9 febbraio 2024 vi è, però, stata una fase di indecisione, con il rinvio del voto chiave al Consiglio, per la mancanza della maggioranza qualificata all'interno del Coreper<sup>505</sup>, dovuta all'astensione della Germania, Austria, Finlandia ed Italia, che si sono poste come portatrici delle preoccupazioni delle associazioni confindustriali nazionali. Infatti, la richiesta dei rappresentanti industriali era quella di bloccare il testo della Proposta della Commissione del 2022 perché una normativa così invasiva avrebbe aumentato vertiginosamente il costo degli approvvigionamenti industriali con gravi

---

<sup>504</sup> Con doveri di controllo e monitoraggio del rispetto degli obblighi di *due diligence*.

<sup>505</sup> Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi dell'UE. Esso assiste il Consiglio: prepara e coordina i lavori e tenta di trovare al proprio livello un accordo che sarà successivamente presentato per l'adozione da parte del Consiglio. EUR-LEX, *Coreper*, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/coreper.html>. (10 maggio 2024).

conseguenze per le imprese, le quali avrebbero vissuto nuove tendenze inflazionistiche<sup>506</sup>. In Germania vi è stata una vera e propria “battaglia politica” per bloccare il testo, giudicato troppo punitivo per le imprese, ed in Italia Confindustria ha chiesto ufficialmente al Governo<sup>507</sup> di astenersi dal voto sulla Proposta della Commissione del 2022. Pertanto, se fino al febbraio 2024 l’Italia era stata considerata da un punto di vista politico l’unica priva di effettive misure per porsi in linea con la transizione *green*, dopo tali astensioni persino la Germania (che in realtà, come precedentemente analizzato, aveva già adottato una normativa sul tema della *due diligence*<sup>508</sup>) e altri Paesi nordici si sono dimostrati contrari all’adozione di una Direttiva comune europea proprio in virtù degli interessi industriali al loro interno, comportando il necessario rinvio della decisione ed il riavvio dei negoziati tra le istituzioni europee. La mancata approvazione della Proposta della Commissione del 2022 è stata la diretta conseguenza degli interessi del mondo industriale, che la riteneva troppo «onerosa, macchinosa e ingestibile»<sup>509</sup>, in quanto imponeva delle sanzioni<sup>510</sup> ritenute «vessatorie», dei costi troppo elevati ed introduceva il rischio di cause su larga scala in caso di inadempienza d’impresa, proprio perché queste ultime sarebbero state ritenute responsabili di tutti i componenti nelle loro catene di fornitura. Inoltre, anche la possibilità per i cittadini di iniziare delle *class actions* per ottenere il risarcimento dei danni è stata particolarmente contestata dalla Svezia, nella quale le *class actions* non sono ancora pienamente regolate normativamente. Diverse imprese europee, invece, hanno sostenuto la Proposta della Commissione del 2022, come ad esempio Ferrero, Bayer, Epson, Primark, Nokia e Danfoss, in quanto allineerebbe gli *standard* in materia di dovuta diligenza a livello europeo. Pertanto, la corsa europea al rispetto degli Obiettivi ONU sulla sostenibilità ha visto un rallentamento<sup>511</sup>, dovuto a

---

<sup>506</sup> Di fatti, *BusinessEurope* ha calcolato che il controllo di tutti i fornitori comporterà un aumento dei costi considerevole, per controllare tutta la filiera e fornire garanzie di *compliance*. Infatti, «nel caso di una media impresa, lo studio calcola che i costi possono arrivare fino a quattro milioni di euro; per non parlare di una possibile *disruption* della catena di fornitura, che potrebbe avvenire se tante imprese cambiassero fornitori in un momento geopolitico ed economico così complesso».

<sup>507</sup> Governo Meloni, che già da diversi mesi si era posto in maniera critica su diversi regolamenti e direttive *green*, approvando scarse misure di supporto verso una transizione ecologica.

<sup>508</sup> La legge del 16/07/2021 (*Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz* o “*LkSG*”). Si veda cap. II.

<sup>509</sup> Come sostenuto da Confindustria, che ha affermato che «*Per le regole della maggioranza qualificata serviva l’astensione anche dell’Italia per fermare il testo attuale, macchinoso e ingestibile, di una direttiva critica per le imprese e per la competitività europea. Per questo abbiamo chiesto al Governo italiano di astenersi in fase di votazione, in modo da consentire il riavvio dei negoziati*».

<sup>510</sup> Pari al 5% del fatturato mondiale dell’impresa.

<sup>511</sup> D’altra parte, anche il Regno Unito ha annunciato il taglio dei fondi per la transizione ecologica da 28 a 4,7 miliardi di sterline all’anno.

cause più politiche che economiche, ma questo non ha fermato la volontà internazionale di giungere all'approvazione della CSDDD.

La votazione è stata rimandata prima al 14 febbraio e poi al 28 febbraio 2024, per raggiungere un accordo, ma non è stata raggiunta ugualmente la maggioranza necessaria, essendovi stati 13 astenuti ed un voto contrario<sup>512</sup>. Questi insuccessi hanno portato ad una grande delusione a livello europeo, in quanto hanno realizzato l'interesse industriale, che supportava la visione di tale normativa come impositrice di una responsabilità troppo elevata delle imprese europee già non ugualmente competitive a livello globale rispetto alle loro controparti estere. Invece, diversi Stati, ONG ed associazioni a protezione dell'ambiente, hanno ritenuto che tali rinvii rappresentassero un enorme *vulnus* nell'azione europea<sup>513</sup> ed una forte perdita di credibilità internazionale dell'UE.

L'8 marzo 2024 è stata tentata l'approvazione di una versione "light" della Proposta della Commissione del 2022<sup>514</sup>, che prevedeva delle concessioni strutturali che avrebbero dovuto eliminare le obiezioni ma, anche in questa sede, gli Stati membri non hanno raggiunto l'accordo necessario. Erano stati introdotti dei limiti dimensionali e di fatturato più elevati per le imprese che sarebbero rientrate nell'ambito di applicazione della Direttiva, al fine di ridurre il numero di imprese effettivamente interessate (del 60%, comprendendo soltanto 7000 società). Infatti, il numero dei dipendenti era salito da 500 a 1000, ed il fatturato globale da 150 milioni a 300 milioni di euro. Inoltre, per quanto concerne gli obblighi e la responsabilità civile, l'attività di *due diligence* era stata prevista soltanto nelle fasi della distribuzione finale, del trasporto e dello stoccaggio dei prodotti, escludendo quindi la fase dello smaltimento finale dei prodotti<sup>515</sup> e la responsabilità dell'impresa per le attività degli *indirect business partners*. Inoltre, la remunerazione finanziaria dei *managers* che hanno implementato tali *standard* era stata esclusa, mentre invece era stata assicurata la libertà degli Stati membri di decidere chi potesse avviare dei ricorsi collettivi<sup>516</sup> nei confronti delle imprese. È risultato lampante, dunque, come

---

<sup>512</sup> La Presidenza belga del Consiglio ha infatti riportato che «*the final compromise text on the CSDDD was put forward for endorsement today but, despite the efforts of the Presidency, the necessary support was not found*».

<sup>513</sup> Uku Lilleda, responsabile delle politiche finanziarie sostenibili presso il *WWF European Policy Office*, ha sostenuto «*the Council's last-minute sabotaging and postponement of the new rules deal a real blow to the EU's credibility as a legislator*».

<sup>514</sup> Presentata dalla Presidenza belga del Consiglio.

<sup>515</sup> Che include fasi di smantellamento e riciclaggio dei rifiuti.

<sup>516</sup> Nella forma della *class action*.

l'Unione Europea abbia cercato ad ogni costo di giungere all'approvazione della Proposta della Commissione del 2022, seppur modificata, nel minor tempo possibile<sup>517</sup>, in quanto alcuni Stati come il Belgio, la Polonia, l'Irlanda, la Finlandia, i Paesi Bassi e la Spagna si erano già espressi in supporto anche di questa versione *light*, mentre la Francia, l'Italia<sup>518</sup> e la Germania<sup>519</sup> non si erano pronunciate.

Il 15 marzo 2024 la Presidenza belga del Consiglio ha incluso nell'agenda del Coreper la votazione sulla CSDDD, imponendo una *deadline* per l'approvazione da parte del Parlamento europeo, per evitare di avvicinarsi troppo alle successive elezioni europee<sup>520</sup>. Il Coreper ha approvato, finalmente, il testo condiviso della Proposta della Commissione del 2022 (nella sua versione rivista), in base al quale le nuove disposizioni si sarebbero applicate soltanto alle imprese con più di 1000 dipendenti ed un fatturato globale superiore a 450 milioni di euro, restringendo ancora di più il campo di applicazione iniziale (da 6800 imprese a 5300). Questo compromesso mirava a superare le preoccupazioni che hanno impedito l'approvazione della Direttiva, da parte di Germania, Francia ed Italia: se da un lato, infatti, riduceva il numero di aziende coinvolte di oltre il 50%, dall'altro rappresentava un segnale significativo in termini di inclusione nelle *supply chains* dell'ottica *human rights based*, evitando una grave lacuna normativa e la frammentazione di tale materia a livello europeo. In seguito, il 19 marzo 2024 i Membri del Parlamento Europeo<sup>521</sup> all'interno della *Legal Affairs Committee* hanno approvato il testo della Proposta della Commissione del 2022 (nella sua versione rivista), in modo tale da allinearsi con il Consiglio e la Commissione e poter avviare la fase di votazione davanti al PE.

Infine, il 24 aprile 2024 il Parlamento europeo ha approvato la Direttiva, concludendo un iter complesso e prolungato, caratterizzato dalla partecipazione di nove Commissioni del PE, dall'approvazione di oltre 3000 emendamenti e dallo svolgimento

---

<sup>517</sup> Tanto che la Presidenza belga aveva sostenuto che «*given the heavy concessions introduced in the Belgian compromise, it would be very difficult for member states to credibly oppose the law and for large companies to justify that they don't have the resources to carry out minimum fundamental due diligence*». Invece, il voto è stato rinviato.

<sup>518</sup> A. BRUNETTI, *All Eyes on Italy, France as Swing States on "Heavily" Revised EU Supply-Chain Law, 2024*, <https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/all-eyes-on-italy-france-as-swing-states-on-heavily-revised-eu-supply-chain-law/>, (10 maggio 2024).

<sup>519</sup> Il governo tedesco ha sostenuto che le revisioni non sono state considerate abbastanza per giungere ad un'approvazione.

<sup>520</sup> Di fatti, la mancata approvazione potrebbe rendere l'introduzione degli obblighi di *due diligence* per le imprese e l'approvazione della Direttiva un tema centrale nelle prossime elezioni, dell'8-9 giugno 2024.

<sup>521</sup> In sigla: MEPs (*Members of the European Parliament*). In sigla: PE (Parlamento europeo).

di dibattiti durati cinque anni. In seguito, il 24 maggio 2024, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato ufficialmente il testo della Direttiva, con il 68% dei voti a favore, appena sopra il 65% richiesto per la maggioranza qualificata<sup>522</sup>. Gli Stati membri, a questo punto, avranno due anni di tempo per implementare la Direttiva, in maniera graduale, sulla base delle dimensioni dell'impresa di riferimento. In particolare, si applicherà dal 2027 alle imprese con più di 5000 dipendenti e con un fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro, dal 2028 alle imprese con più di 3000 dipendenti e con un fatturato superiore a 900 milioni di euro, ed infine dal 2029 alle imprese con più di 1000 dipendenti ed un fatturato superiore a 450 milioni di euro. L'Unione Europea ha dato una centralità ai diritti umani ed all'ambiente senza precedenti, divenendo la massima portatrice di tali valori a livello globale.

#### 4. Contenuto della Direttiva

Alla luce del quadro delineato precedentemente, è necessario dare risalto al contenuto di tale nuovo atto legislativo, facendo riferimento al testo approvato il 24 aprile 2024<sup>523</sup>, ponendolo a confronto col testo inizialmente proposto dalla Commissione nel 2022<sup>524</sup>.

La CSDDD<sup>525</sup> ha una duplice natura, di legislazione sulla responsabilità d'impresa e di strumento di *corporate governance*: infatti, protegge gli interessi delle imprese rendendole responsabili e, al contempo, affida la *governance* agli amministratori, i quali dovranno considerare nelle loro decisioni le azioni eventuali dannose verso gli *stakeholders*. Da un punto di vista concreto, le società che rientrano nella Direttiva sono tenute ad integrare gli obblighi di *due diligence* nelle loro *policies*, assicurandosi che tutti i soggetti coinvolti nelle loro catene di fornitura si pongano in linea con tali nuovi limiti.

---

<sup>522</sup> Nello specific, ben diciassette Stati membri hanno votato a favore della Direttiva, nessuno ha votato contro e dieci si sono astenuti (tra i quali la Germania ed il Belgio). G. BANDINI, *Csddd, dal Consiglio Ue un ok riscato, ma definitivo*, in *ET Group powered by ETicaNews*, 2024, <https://www.eticanews.it/csddd-dal-consiglio-ue-un-ok-riscato-ma-definitivo/>, (28 maggio 2024).

<sup>523</sup> P9\_TA(2024)0329 - Corporate Sustainability Due Diligence - European Parliament legislative resolution of 24 April 2024 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 (COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD)).

<sup>524</sup> La Proposta del 23 febbraio 2022. V. cap. III, par. 2.2.2.

<sup>525</sup> *Corporate Sustainability Due diligence Directive* o *CS3D* o *Supply Chain Act*. Da ora in poi: la Direttiva.

Tale testo legislativo si pone in linea con gli articoli 2 del TUE e 191 del TFUE<sup>526</sup>, con gli strumenti internazionali<sup>527</sup> quali i Principi Guida delle Nazioni Unite (UNGPs), le Linee Guida dell'OCSE, e la Dichiarazione Tripartita dell'OIL, nonché con le normative europee precedentemente adottate<sup>528</sup>. In particolare, il dovere di *due diligence* comprende gli impatti negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi<sup>529</sup>, che devono essere interpretati in linea con il diritto internazionale ed i principi generali dell'Unione europea<sup>530</sup>. La Direttiva sottolinea come, nel valutare il danno causato dalle imprese, devono essere presi in considerazione elementi sussidiari, quali «le condizioni originarie dell'ambiente colpito, la diffusione del danno e la sua reversibilità», nonché fattori come il genere, l'età, l'etnia, lo *status* sociale ed economico degli individui. Di fatti, gli obblighi della Direttiva sono volti da una parte a preservare e ripristinare la biodiversità e la salute dell'ambiente a livello globale, dall'altra a tutelare gli individui, in particolare coloro che sono sottoposti ad un rischio maggiore di impatti negativi.<sup>531</sup> La Direttiva specifica come «le catene globali del valore sono colpite dagli effetti negativi di origine naturale o umana, che in futuro potrebbero aumentare in termini di frequenza ed impatto; pertanto, il settore privato potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella promozione di una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, evitando nel contempo squilibri nel mercato interno»<sup>532</sup>. È necessario, pertanto, che le imprese

---

<sup>526</sup> Che, come ricordato precedentemente, pongono tra i valori fondamentali europei la dignità umana, la libertà, la democrazia e la protezione dell'ambiente.

<sup>527</sup> Elencati nella parte I, sezione I, dell'allegato della Direttiva. Si veda N.BERNAZ, M.KRAJEWSKI, K. MOHAMADIEH, V. ROUAS, *The UN legally binding instrument and the EU proposal for Corporate sustainability due diligence directive: competences, comparison and complementarity*, 2022, pp. 17-24.

<sup>528</sup> Quali: il regolamento (UE) 2011/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1), Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1), Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1), Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206).

<sup>529</sup> Elencati nella parte II dell'allegato; nonché nella parte I dei punti 15-16 dell'allegato.

<sup>530</sup> Ad esempio, comprendono il divieto di causare qualsiasi degrado ambientale, cambiamenti nocivi del suolo, inquinamento idrico e atmosferico ed emissioni nocive.

<sup>531</sup> Di fatti, le imprese devono tenere in considerazione anche la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ma a che strumenti che si intrecciano con tali materie come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

<sup>532</sup> Considerando n. 9.

contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale<sup>533</sup>, integrando il dovere di diligenza delle loro *policies* e nei loro sistemi di gestione, previa consultazione con tutti i portatori di interessi coinvolti<sup>534</sup>, e applicando “misure adeguate”<sup>535</sup>. Nella valutazione di queste ultime, la società deve tener conto del suo “livello di coinvolgimento”<sup>536</sup> rispetto agli altri soggetti responsabili, distinguendo l’attività della società che causa da sola l’impatto negativo<sup>537</sup> oppure che contribuisce allo stesso con le sue controllate o partner<sup>538</sup> o, infine, che non causa né da sola né congiuntamente l’impatto negativo (causato solo dal suo partner commerciale)<sup>539</sup>. Inoltre, nell’individuare gli impatti negativi le società devono includere i dati esterni provenienti da attività di altri partner commerciali, adottando mappature dei rischi<sup>540</sup> aggiornate dalla società ad intervalli regolari ogniqualvolta possano esservi stati cambiamenti significativi.<sup>541</sup> Per quanto concerne le attività ad alto rischio<sup>542</sup>, in cui il rischio di impatti negativi è più elevato, devono essere oggetto di particolare attenzione nelle *policies* e codici di condotta societari, sulla base anche degli orientamenti della Commissione sui fattori di rischio nelle zone di conflitto e del programma ONU “*Heightened Human Rights Due Diligence for Business in Conflict-Affected Contexts*”<sup>543</sup>.

---

<sup>533</sup> Considerando n.16.

<sup>534</sup> C.d. *stakeholders*. Vi rientrano anche i dipendenti ed i loro rappresentanti.

<sup>535</sup> Cioè misure volte a conseguire gli obiettivi di *due diligence* affrontando al contempo in maniera efficace gli impatti negativi in maniera proporzionale alla loro gravità ed impatto.

<sup>536</sup> *Level of involvement of the company in an adverse impact*.

<sup>537</sup> Concetto di “causare” (*causing*).

<sup>538</sup> Concetto di “contribuire” (*contributing*).

<sup>539</sup> Concetto di “nesso diretto con” (*being directly linked to*).

<sup>540</sup> Quando una società non ha la possibilità di far fronte a tutti gli impatti negativi presenti nella sua catena del valore, deve suddividerli sulla base della loro gravità ed affrontarli in ordine di gravità. Tale ripartizione avviene in base «all’entità, alla portata, al carattere irrimediabile dell’impatto negativo, la misura in cui l’ambiente ne è danneggiato, la sua irreversibilità, i limiti nel riportare la situazione nello *status quo ante*» (Considerando n.44).

<sup>541</sup> Considerando n.41: « Per cambiamento significativo si dovrebbe intendere un cambiamento dello *status quo* delle attività della società stessa, delle attività delle sue controllate o dei suoi partner commerciali, del contesto giuridico o commerciale o qualsiasi altro mutamento sostanziale rispetto alla situazione della società o al relativo contesto operativo. Esempi di cambiamenti significativi potrebbero essere i casi in cui la società avvia attività in un nuovo settore economico o in una nuova zona geografica, avvia la produzione di nuovi prodotti o modifica le modalità di produzione dei prodotti esistenti utilizzando una tecnologia con impatti negativi potenzialmente più consistenti, ovvero modifica la propria struttura societaria mediante ristrutturazioni, fusioni o acquisizioni ».

<sup>542</sup> Definite dal Regolamento (UE) 2017/821.

<sup>543</sup> Considerando n.42. Si veda UNDP, *Heightened Human Rights Due Diligence for Business in Conflict-Affected Contexts: A Guide*, <https://www.undp.org/publications/heightened-human-rights-due-diligence-business-conflict-affected-contexts-guide>, (15 maggio 2024).

Per quanto concerne il significato di *supply chain*, essa include la «progettazione, l'estrazione, l'approvvigionamento, la fabbricazione, il trasporto, l'immagazzinamento, la fornitura di materie prime, prodotti o parti del prodotto, o del servizio, nonché le attività dei partner commerciali»<sup>544</sup>, ma non la fase dello smaltimento del prodotto, né la distribuzione, il trasporto, l'immagazzinamento e lo smaltimento di un prodotto la cui esportazione è sottoposta al controllo previsto dal regolamento (UE) 2021/821<sup>545</sup>. Per garantire, dunque, un approccio europeo sostenibile, l'Unione europea ha deciso di prevedere una normativa unitaria e vincolante per gli Stati membri, ma lasciando la libertà agli Stati membri di adottare delle normative nazionali più rigorose e specifiche<sup>546</sup>.

#### 4.1. Principi fondamentali alla base della Direttiva

Prima di analizzare nel dettaglio il contenuto della Direttiva, è necessario sottolineare alcuni dei principi fondamentali che ne formano la base giuridica, tra cui l'articolo 50<sup>547</sup> e l'articolo 114<sup>548</sup> TFUE, il principio di sussidiarietà ed il principio di proporzionalità.

L'articolo 50 del TFUE prevede la competenza dell'UE ad agire per garantire alle imprese la libertà di stabilimento, imponendo obblighi sia agli Stati membri, sia alle società, e deve essere letto in combinazione con l'articolo 114 del TFUE che prevede l'intervento del legislatore europeo per ravvicinare le normative nazionali che incidono direttamente sul mercato interno europeo<sup>549</sup>. Gli Stati membri hanno adottato diverse normative sulla *due diligence*<sup>550</sup>, comportando una frammentazione del diritto a livello

---

<sup>544</sup> Considerando n. 25.

<sup>545</sup> Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).

<sup>546</sup> In particolare, dagli articoli 8-10-11. Ad esempio, normative nazionali concernenti le definizioni, le misure per la riparazione degli impatti negativi, il dialogo con i portatori di interessi, con il fine di giungere a delle disposizioni con un livello ancora più elevato di tutela dei diritti umani e dell'ambiente.

<sup>547</sup> Articolo 50 TFUE: «Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale».

<sup>548</sup> Articolo 114 TFUE: «Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno».

<sup>549</sup> Come accade proprio per le normative nazionali concernenti la *sustainable corporate governance*.

<sup>550</sup> Si veda cap. II: tra cui, Francia, Germania, Belgio, Danimarca.

europeo, condizioni di disparità nel mercato interno (favorendo gli Stati privi di tali regimi giuridici o con regimi meno rigorosi), ed un'incertezza per le multinazionali che si trovano in questo modo a far riferimento a regimi giuridici molto diversi e talvolta incompatibili<sup>551</sup>. La Direttiva si pone, dunque, come una risposta a tali problematiche, indicando norme specifiche e comuni a tutti gli Stati, giungendo ad un'armonizzazione della materia della *governance* d'impresa, della responsabilità civile e delle previsioni sanzionatorie.

Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la Direttiva si pone a sostegno dell'attività degli Stati membri, i quali difficilmente riuscirebbero da soli a conformarsi agli impegni (climatici e sociali) internazionali<sup>552</sup>. Inoltre, dal momento che molte società operano in diversi territori dell'Unione, hanno la necessità di una piena certezza nel diritto applicabile per giungere ad una piena sostenibilità dei loro sistemi economici.

Infine, il principio di proporzionalità riguarda l'applicazione dei doveri previsti nella Direttiva, che devono essere implementati a livello d'impresa in base alle dimensioni, alle risorse disponibili e alla gravità dei rischi. Proprio per questo, sono state escluse dal suo ambito di applicazione le PMI<sup>553</sup>, in quanto gli oneri finanziari e amministrativi sarebbero stati troppo elevati in termini di risorse economiche ed umane all'interno di tali imprese<sup>554</sup>. D'altra parte, la Direttiva espone ugualmente le PMI ai costi derivanti dagli obblighi che devono essere implementati dalle società con cui esse intrattengono rapporti d'affari. La normativa europea, però, stabilisce le misure idonee a limitare il trasferimento di oneri su tali società, applicandoli perlopiù sulle grandi società, in modo tale da rispettare i requisiti di non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità. Infine, anche le disposizioni sulla responsabilità civile e sulle sanzioni rispettano il principio di proporzionalità, prevedendo diversificazioni tra le attività delle società e dei loro rapporti d'affari.

---

<sup>551</sup> Ad esempio, sul tema della responsabilità civile, alcuni quadri giuridici nazionali prevedono esplicitamente delle sanzioni applicabili ed un regime specifico, mentre in altri è totalmente assente. Infatti, in assenza di norme comuni, i giudici dei singoli Stati tenuti a decidere su casi di responsabilità specifici continuano ad applicare norme diverse e giungono a conclusioni talvolta diametralmente opposte, causando una distorsione molto ampia nella concorrenza sul mercato.

<sup>552</sup> Ad esempio, l'Accordo di Parigi (UNFCCC).

<sup>553</sup> Che rappresentano circa il 99% di tutte le imprese della Unione europea.

<sup>554</sup> In quanto spesso esse non dispongono di meccanismi di *due diligence* preesistenti e non possiedono un'adeguata conoscenza né personale specializzato.

## 4.2. Ambito di applicazione

La Direttiva estende la sua attività normativa a tre ambiti fondamentali<sup>555</sup>: gli obblighi delle società rispetto ai diritti umani e agli impatti ambientali (all'interno delle loro attività, di quelle delle loro controllate e dei loro partner commerciali), la responsabilità delle violazioni di tali obblighi, e l'obbligo di adottare un *plan for climate change mitigation* per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi<sup>556</sup>.

Per quanto riguarda, invece, l'ambito di applicazione soggettivo della Direttiva<sup>557</sup>, essa si differenzia con la Proposta della Commissione del 2022 in quanto le condizioni (di fatturato<sup>558</sup> e di numero di dipendenti) fanno riferimento agli ultimi due esercizi consecutivi dell'impresa<sup>559</sup>, allo scopo di rendere più chiaro il confine applicativo della Direttiva. In particolare, sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti dalla Direttiva diversi gruppi di imprese. Innanzitutto, il primo gruppo comprende le società stabilite nell'Unione con più di 1000 dipendenti ed un fatturato netto a livello mondiale di oltre 450 milioni di euro nell'ultimo esercizio (in cui si è adottato o si sarebbe dovuto adottare il bilancio annuale).

Il secondo gruppo racchiude le società che hanno concluso accordi di *franchising* o di licenza nell'Unione, qualora tali accordi garantiscano «un'identità comune, un concetto aziendale comune e l'applicazione di metodi aziendali uniformi, ed i diritti di licenza ammontino a 22 milioni e 500 mila euro nell'ultimo esercizio... a condizione che la società abbia registrato un fatturato netto mondiale superiore a 80 milioni di euro nell'ultimo esercizio»<sup>560</sup>.

Infine, il terzo gruppo include le società di Paesi terzi con un fatturato netto di almeno 450 milioni di euro nell'Unione europea, nell'ultimo esercizio, oppure che non abbiano raggiunto tali limiti ma sono capogruppo di un gruppo che li ha raggiunti, nonché le società che hanno concluso accordi di *franchising* o di licenza nell'Unione<sup>561</sup>. Per tali

---

<sup>555</sup> Articolo 1 della Direttiva CSDD.

<sup>556</sup> Limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C.

<sup>557</sup> Articolo 2 della Direttiva CSDD.

<sup>558</sup> Il fatturato viene calcolato secondo i metodi di calcolo previsti dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

<sup>559</sup> Sebbene siano espressi in relazione a singoli esercizi.

<sup>560</sup> Considerando n.28; Articolo 2, par.1, lett.c. della Direttiva CSDD.

<sup>561</sup> Considerando n. 29 : «Accordi che garantiscono un'identità comune, un concetto aziendale comune e l'applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontino a oltre 22 500 000

società in Paesi terzi, la Direttiva ha optato per il solo criterio del fatturato, al fine di comprendere come tali imprese possano incidere sul mercato interno europeo: in questo modo, infatti, affinché le autorità di controllo sappiano quali società generano il fatturato minimo per l'applicazione della Direttiva, è sufficiente che la società del Paese terzo nomini un mandatario<sup>562</sup> o informi l'autorità di controllo dello Stato membro<sup>563</sup>.

Vengono inoltre previste le definizioni fondamentali<sup>564</sup>, volte ad orientare l'attività degli Stati membri e delle società al loro interno. Tra queste, la definizione di "società" (in cui rientrano<sup>565</sup> enti creditizi, imprese di investimento, gestori di fondi di investimento alternativi e imprese di assicurazione e di riassicurazione), di "impatto ambientale negativo", di "controllata", di "catena di attività"<sup>566</sup>, di "fatturato netto" e di "portatori di interessi"(tra i quali, i dipendenti della società e delle sue controllate, i sindacati e rappresentanti dei lavoratori, i consumatori, i partner commerciali e le istituzioni nazionali in materia di diritti umani e ambiente)<sup>567</sup>.

Infine, rispetto alla Proposta della Commissione del 2022, la Direttiva ha aggiunto i principi concernenti la sua armonizzazione con le normative nazionali, prevedendo il dovere degli Stati membri di non introdurre obblighi divergenti di *due diligence* rispetto a quelli della Direttiva<sup>568</sup>, a meno che non siano più rigorosi o più specifici in termini di

---

EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, e a condizione che la società abbia registrato un fatturato netto superiore a 80 000 000 EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio». Articolo 2, par.2, lett. c. della Direttiva CSDD.

<sup>562</sup> Considerando n.30. Articolo 23 della Direttiva CSDD. Si veda il paragrafo successivo.

<sup>563</sup> Stato membro in cui è domiciliato il suo mandatario o in cui ha generato la maggior parte del suo fatturato netto nell'Unione. Considerando n.30: «In questo secondo caso, per determinare in quale Stato membro la società del paese terzo ha generato la maggior parte del suo fatturato netto nell'Unione, lo Stato membro dovrebbe poter chiedere alla Commissione di informare lo Stato membro in merito al fatturato netto...La Commissione dovrebbe creare un sistema per garantire tale scambio di informazioni».

<sup>564</sup> Articolo 3 della Direttiva CSDD.

<sup>565</sup> Riportate in regolamenti e direttive, inclusi negli Allegati della Direttiva stessa.

<sup>566</sup> Articolo 3, par.1, lett.g della Direttiva CSDD : « *activities of a company's upstream business partners related to the production of goods or the provision of services by that company, including the design, extraction, sourcing, manufacture, transport, storage and supply of raw materials, products or parts of products and the development of the product or the service; and activities of a company's downstream business partners related to the distribution, transport and storage of a product of that company, where the business partners carry out those activities for the company or on behalf of the company, and excluding the distribution, transport and storage of a product that is subject to export controls under Regulation (EU) 2021/821 or to the export controls relating to weapons, munitions or war materials, once the export of the product is authorised*».

<sup>567</sup> Articolo 3, par. 1, lett. n. della Direttiva CSDD.

<sup>568</sup> Articolo 4 della Direttiva CSDD: « *Without prejudice to Article 1(2) and (3), Member States shall not introduce, in their national law, provisions within the field covered by this Directive laying down human rights and environmental due diligence obligations diverging from those laid down in Article 8(1) and (2), Article 10(1) and Article 11(1)*».

obiettivi o di settori interessati, in quanto lederebbero il fine di armonizzazione della Direttiva stessa.

#### **4.2.1. Società in Stati terzi: il rappresentante autorizzato**

Per quanto concerne il terzo gruppo di imprese a cui si applica la Direttiva, viene previsto un obbligo aggiuntivo nei loro confronti, cioè la nomina di un mandatario<sup>569</sup>, al fine di garantire il collegamento e la comunicazione tra la società e lo Stato membro in cui essa opera. Tale soggetto può essere una persona fisica o giuridica, ed è tenuto ad accettare la designazione e a comunicare i propri dati allo Stato membro e all'autorità di controllo dello Stato membro in cui è domiciliato o stabilito. Il compito principale dell'*authorised representative* è costituito dalla ricezione da parte delle autorità di controllo delle comunicazioni necessarie affinché la società si ponga in linea con le disposizioni nazionali che recepiscono la Direttiva.

### **4.3. Disposizioni sulla *due diligence* della catena di approvvigionamento**

La Direttiva si sofferma poi sulle modalità di implementazione degli obblighi di *due diligence* a livello di *policies* e di *governance* societaria, prevedendo dapprima una definizione di tali obblighi, per poi sottolineare quali possano essere gli impatti negativi derivanti dalla violazione di tali obblighi e le modalità per prevenirli e mitigarli, come il dialogo con gli *stakeholders* ed il monitoraggio delle misure intraprese. Tra queste, rientra la dichiarazione annuale sulle misure e sull'attuazione dei doveri di dovuta diligenza, nonché la garanzia dell'accessibilità alla procedura di reclamo (azionabile dai soggetti che si ritengono violati nei loro diritti e libertà fondamentali). Infine, la Direttiva ha apportato diverse modifiche al testo Proposta della Commissione del 2022, includendo strumenti di raccordo a livello internazionale proprio per raggiungere la sua finalità di certezza del diritto.

#### **4.3.1. Integrazione della *due diligence* nelle politiche aziendali**

Nel delineare gli obblighi di dovuta diligenza che le imprese devono osservare, la Direttiva propone una ripartizione in fasi di attività<sup>570</sup>. La prima di tali fasi si riferisce

---

<sup>569</sup> Articolo 23 della Direttiva CSDD: *Authorised representative*.

<sup>570</sup> Articolo 5 della Direttiva CSDD: *Due diligence*.

all'integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione dei rischi<sup>571</sup>. La seconda riguarda l'individuazione degli impatti negativi effettivi o potenziali, includendo anche la valutazione degli stessi e, se necessario, la loro ripartizione in virtù delle priorità, a differenza della Proposta della Commissione del 2022 che non prevedeva tale differenziazione. La terza concerne la prevenzione ed attenuazione degli impatti negativi, nonché la loro riparazione<sup>572</sup>. La quarta riguarda il dialogo significativo con i portatori di interessi<sup>573</sup> e la quinta l'instaurazione di un meccanismo di notifica e di una procedura di reclamo, proprio per dare risalto alla posizione dei soggetti esterni all'impresa. Infine, sono previsti il monitoraggio delle misure e la comunicazione pubblica sull'attuazione degli obblighi di *due diligence*, volta a dar conto all'esterno in maniera trasparente dell'impegno assunto in conformità con la normativa europea. È necessaria, inoltre, la conservazione della documentazione riguardante le misure intraprese per almeno cinque anni dalla sua produzione, così che l'impresa possa render conto di quanto riportato nelle sue comunicazioni e garantisca la sua trasparenza<sup>574</sup>.

Il nuovo testo della Direttiva ha introdotto un nuovo articolo riguardante il necessario sostegno da parte delle società madri nei confronti delle proprie controllate (*subsidiaries*) al fine di garantire il rispetto degli obblighi di diligenza. Le società madri, infatti, possono adempiervi al posto delle controllate<sup>575</sup>, non escludendo tuttavia la sottoposizione delle *subsidiaries* al controllo da parte dell'autorità di controllo nazionale, alla responsabilità civile<sup>576</sup> ed al rispetto del *transition plan for climate change mitigation* approvato dalla società madre<sup>577</sup>.

Infine, tali obblighi devono essere integrati pienamente non solo nelle *policies* societarie, basate su una *risk-based due diligence*, ma anche nei *risk management systems* delle società<sup>578</sup>. In particolare, per quanto concerne le *policies*, esse devono essere elaborate previa consultazione con i dipendenti e prevedono una descrizione

---

<sup>571</sup> Elemento innovativo della Direttiva, che estende gli obblighi delle imprese e rende più specifica l'inclusione di tali previsioni.

<sup>572</sup> Questa fase aggiunge un ulteriore obbligo per le imprese, non tenute soltanto ad individuare gli impatti ma anche a proteggere gli individui dagli effetti degli stessi.

<sup>573</sup> Elemento introdotto dalla Direttiva.

<sup>574</sup> Articolo 5, par. 4. della Direttiva CSDD.

<sup>575</sup> Essendo previsto anche lo scambio di informazioni necessarie, il rispetto da parte della *subsidiary* della politica di dovuta diligenza della società madre e gli obblighi informativi verso gli *stakeholders*.

<sup>576</sup> Articolo 6 della Direttiva CSDD: *Due diligence support at group level*.

<sup>577</sup> Previsto dall'articolo 22 della Direttiva CSDD.

<sup>578</sup> Articolo 7 della Direttiva CSDD: *Integrating due diligence into company policies and risk management systems*.

dell'approccio a tali obiettivi, un codice di condotta a cui attenersi<sup>579</sup> ed infine delle procedure volte alla loro integrazione. Inoltre, tali *policies* devono essere aggiornate «senza indebito ritardo dopo un cambiamento significativo» o comunque almeno ogni 24 mesi, per garantire l'adeguamento di tali previsioni societarie all'evoluzione globale, economica, sociale ed ambientale.

#### **4.3.2. Impatti negativi: prevenirli, identificarli ed eliminarli**

Gli impatti negativi (*potential adverse impacts*)<sup>580</sup> sono stati individuati, nella Direttiva, come l'insieme delle conseguenze sui diritti umani e sull'ambiente provocate dall'inadempimento e dalla violazione da parte delle imprese delle previsioni concernenti gli obblighi di dovuta diligenza all'interno di ogni fase delle loro *supply chains*. In particolare, gli impatti negativi che devono essere individuati e valutati sono quelli effettivi e potenziali, generati dalle società nelle proprie attività o dalle proprie controllate o dai loro partner commerciali. Il testo approvato ha inoltre aggiunto la necessaria “mappatura” delle attività societarie, con cui vengono individuati i settori in cui si verificano maggiormente gli impatti negativi più gravi. Infatti, sulla base di tale *map*, vengono effettuate valutazioni approfondite, anche attraverso relazioni indipendenti ed informazioni raccolte con il meccanismo di reclamo<sup>581</sup>, per individuare le misure da applicare. Un altro elemento nuovo è la *prioritisation* degli impatti negativi, che avviene in seguito alle valutazioni, e che risolve il problema dell'impossibilità di prevenirli e minimizzarli tutti contemporaneamente<sup>582</sup>. Questo meccanismo si basa su fattori quali la gravità e la probabilità dell'avveramento degli impatti negativi, e porta gli impatti meno gravi e meno probabili ad essere affrontati soltanto dopo quelli più gravi. Per quanto riguarda, invece, le attività che devono essere attuate dalle imprese per far fronte agli impatti negativi, una volta valutati, mappati, e suddivisi sulla base della “priorità”, esse si dividono in: prevenzione, arresto e riparazione.

In primo luogo, l'impresa deve aver adottato gli strumenti adeguati per poter individuare un *potential adverse impact* prima della sua realizzazione<sup>583</sup>, tenendo conto

---

<sup>579</sup> Che si impone sia alla società, sia alle sue controllate, nonché ai suoi partner commerciali diretti ed indiretti.

<sup>580</sup> Articolo 8 della Direttiva CSDD: *Identifying and assessing actual and potential adverse impacts*.

<sup>581</sup> Nel dettaglio: articolo 14 della Direttiva CSDD. (si veda par. 3.3.3).

<sup>582</sup> Articolo 9 della Direttiva CSDD: *Prioritisation of identified actual and potential adverse impacts*.

<sup>583</sup> Articolo 10 della Direttiva CSDD: *Preventing potential adverse impacts*.

di diversi elementi, ad esempio se l'impatto negativo potenziale possa essere causato soltanto dall'attività della società, oppure congiuntamente con una *subsidiary* o con un partner commerciale. Le misure di cui viene prevista l'adozione sono modulate in virtù della natura e della complessità degli impatti negativi potenziali. Ad esempio, se si tratta di casi particolarmente complessi, è necessario adottare un piano d'azione in materia di prevenzione adattato alle caratteristiche dell'attività d'impresa<sup>584</sup>. Se invece si ritiene centrale la condotta di un partner commerciale diretto, è necessario richiedere a quest'ultimo una garanzia contrattuale riguardante il rispetto del codice di condotta da parte sua, ma anche garanzie contrattuali equivalenti da parte dei soggetti coinvolti nella sua *supply chain*.

Altre misure, aggiunte nel testo della Direttiva, sono l'effettuazione da parte delle società coinvolte dalla Direttiva di investimenti, aggiornamenti e adeguamenti necessari, nonché l'introduzione di modifiche o miglioramenti al piano e alle strategie aziendali. Infine, come strumento di raccordo nei confronti dei componenti della catena di approvvigionamento, la Direttiva ha inserito tra le misure adottabili anche il sostegno mirato e proporzionato alle PMI<sup>585</sup> che sono partner commerciali dell'impresa che deve rispettare tali obblighi, «*by providing or enabling access to capacity-building, training or upgrading management systems*», ma anche attraverso un sostegno finanziario proporzionato. Nella Direttiva viene lasciata la libertà alle imprese di adottare delle misure ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma, ad esempio l'introduzione di un dialogo con un partner commerciale o anche la richiesta di garanzie contrattuali ad un partner commerciale indiretto. Inoltre, le garanzie che vengono richieste e che sono prestate dai partner commerciali o dalle PMI, sono sempre accompagnate da misure volte alla verifica della loro conformità, anche compiute da un terzo indipendente. Infine, sebbene siano previste diverse tipologie di misure preventive, nei casi in cui sia impossibile attuarle efficacemente, l'impresa è tenuta ad astenersi dal continuare o dall'iniziare un nuovo rapporto commerciale con un partner nella cui attività sono emersi impatti negativi, fino a poter arrivare alla cessazione del rapporto d'affari<sup>586</sup>. Se l'impresa decide, pertanto, di sospendere temporaneamente o di cessare il rapporto d'affari, adotta le misure volte a prevenire o arrestare gli impatti conseguenti a tale decisione, dando un

---

<sup>584</sup> Specificazione introdotta dalla Direttiva ed assente nella Proposta della Commissione del 2022.

<sup>585</sup> Articolo 10, par. 2, lett. e. della Direttiva CSDD.

<sup>586</sup> Articolo 10, par.6. della Direttiva CSDD.

preavviso al partner. Se invece decide di continuare il rapporto d'affari, deve monitorare e controllare le attività del partner, attraverso valutazioni periodiche.

La seconda attività posta in essere dalle imprese nel caso di impatti negativi è l'arresto degli stessi<sup>587</sup>. Il nuovo testo della Direttiva ha distinto gli impatti negativi in virtù del soggetto che li ha causati, tra: impatti causati solo dalla società o dalla società con una sua controllata o con un partner commerciale ed impatti emersi nelle attività di una controllata o di un partner commerciale (diretto o indiretto). In tutti tali casi, nel momento in cui l'arresto immediato sia impossibile, è necessaria una minimizzazione dell'entità del danno e delle conseguenze che l'impatto può arrecare. Tra le misure di possibile adozione, vi sono la neutralizzazione dell'impatto negativo, l'adozione di un piano d'azione correttivo<sup>588</sup>, la richiesta di garanzie contrattuali al partner commerciale diretto, l'attuazione di modifiche o miglioramenti al piano aziendale e la previsione del sostegno alle PMI.

Infine, viene prevista la riparazione<sup>589</sup> dei danni generati dagli impatti negativi, volta alla responsabilizzazione dell'impresa e al suo coinvolgimento diretto<sup>590</sup>, dando anche rilevanza all'influenza che la società può esercitare sul partner, affinché quest'ultimo fornisca una riparazione. Da questa interconnessione tra soggetti coinvolti nella catena del valore, si desume l'elevata necessità di garantire un confronto continuo, in particolare con gli *stakeholders*<sup>591</sup>, che sono consultati in diverse fasi dell'attività d'impresa, come nella raccolta delle informazioni per individuare e valutare gli impatti negativi e nell'elaborazione dei piani di azione. Nei loro confronti, l'impresa è tenuta a predisporre misure informative adeguate, ed essi potranno richiedere anche ulteriori informazioni, a cui l'impresa potrà rispondere in un periodo di tempo ragionevole oppure, in caso di diniego, redigere una motivazione scritta al riguardo. Attraverso tale dialogo con gli *stakeholders*, le società provvedono affinché essi non siano soggetti ad azioni di ritorsione o rivalsa, garantendone la riservatezza e l'anonimato<sup>592</sup>. Infine, rientrano nei

---

<sup>587</sup> Articolo 11 della Direttiva CSDD: *Bringing actual adverse impacts to an end*.

<sup>588</sup> Comprensivo di scadenze ragionevoli, indicatori per misurare i progressi e delle misure adeguate.

<sup>589</sup> Articolo 12 della Direttiva CSDD: *Remediation of actual adverse impacts*.

<sup>590</sup> Se, invece, l'impatto negativo è stato causato soltanto dal partner commerciale, allora l'impresa potrà decidere volontariamente di fornire una riparazione o meno.

<sup>591</sup> Articolo 13 della Direttiva CSDD: *Meaningful engagement with stakeholders*.

<sup>592</sup> Articolo 13, par.5. della Direttiva CSDD.

soggetti coinvolti anche i dipendenti ed i loro rappresentanti, che devono essere garantiti nei loro diritti previsti dall'Unione europea, nonché nei loro contratti collettivi.

#### **4.3.3. Procedura di reclamo**

Alla luce del quadro riportato, è necessario dare spazio al rapporto tra le imprese e i soggetti che nutrono un legittimo timore relativo agli impatti negativi sui loro diritti, che si traduce nella possibilità di avviare una procedura di reclamo<sup>593</sup>. Tra i soggetti che possono proporre tale procedura di reclamo vi sono sia le persone fisiche che le persone giuridiche che siano state colpite o che abbiano il fondato timore di essere colpite dagli impatti negativi, nonché i loro legittimi rappresentanti come «le organizzazioni della società civile ed i difensori dei diritti umani»<sup>594</sup>, i sindacati ed i rappresentanti dei lavoratori. Tale procedura deve essere improntata ai principi di equità, pubblicità, accessibilità, prevedibilità e trasparenza, termini che devono essere interpretati in linea con il principio 31 degli UNGPs delle Nazioni Unite<sup>595</sup>, secondo il quale le procedure di reclamo devono essere «*legitimate, accessible, predictable, equitable, transparent, rights-compatible, a source of continuous learning, based on engagement and dialogue*»<sup>596</sup>. Nella Direttiva sono inoltre previste misure per garantire la riservatezza dell'identità del soggetto reclamante, nonché diversi suoi diritti, tra cui il diritto a che il proprio reclamo abbia un seguito, ad incontrare i rappresentanti della società per discutere sull'eventuale riparazione, e il diritto ad ottenere le motivazioni sulla base delle quali il reclamo si ritiene fondato o meno<sup>597</sup>. Se tale procedura si conclude con l'individuazione della fondatezza dell'impatto negativo, è necessario che l'impresa responsabile adotti le misure per farvi fronte.

Per quanto concerne, invece, il meccanismo di notificazione<sup>598</sup>, esso deve essere accessibile a tutti i soggetti che vogliono presentare notifiche riguardanti informazioni o timori su potenziali o effettivi impatti negativi scaturenti dalle attività della società o delle loro controllate o partner commerciali. Tale meccanismo è improntato alla riservatezza,

---

<sup>593</sup> Articolo 14 della Direttiva CSDD: *Notification mechanism and complaints procedure*.

<sup>594</sup> Aggiunto dal testo approvato della Direttiva.

<sup>595</sup> UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework*, 2011.

<sup>596</sup> *Ibid*, Articolo 31 della Direttiva CSDD.

<sup>597</sup> Quest'ultimo diritto è stato aggiunto dal testo finale della Direttiva, che ha in questo modo ampliato e rafforzato il dialogo del soggetto leso con la controparte aziendale.

<sup>598</sup> Articolo 14, par. 5. della Direttiva CSDD.

così che l'identità del soggetto notificante sia mantenuta anonima o protetta conformemente al diritto nazionale, e sono previste anche misure per garantire la protezione da ritorsioni esterne.

#### 4.3.4. Azioni da intraprendere e Guidelines

La Direttiva richiede alle imprese di monitorare le loro azioni<sup>599</sup> per assicurarsi che siano adeguate ed efficaci nel contrastare gli impatti negativi<sup>600</sup>. Tale misurazione deve essere effettuata senza indebiti ritardi dopo eventuali cambiamenti significativi, nonché quando vi sia motivo di ritenere esistenti nuovi rischi.

Il tema della trasparenza della società è, poi, centrale nella dichiarazione annuale con cui l'impresa rende noto pubblicamente il proprio impegno e rispetto delle disposizioni della Direttiva<sup>601</sup>. Quest'ultima ha introdotto delle specificazioni sulla lingua di redazione della comunicazione ed il termine per la sua pubblicazione. Inoltre, la Commissione dovrà assicurare un raccordo tra tale obbligo di comunicazione e quelli previsti dalla direttiva 2013/34/UE, attraverso l'adozione di atti delegati entro il 2027, in modo tale da evitare duplicazioni comunicative. Tali informazioni, sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo<sup>602</sup> a cui le società trasmettono direttamente le loro comunicazioni<sup>603</sup>, corredate da dati specifici<sup>604</sup>. Rientra nei poteri della Commissione anche l'adozione di misure di ulteriore specificazione del contenuto della comunicazione, la previsione di clausole contrattuali *standard* volte ad agevolare le società nella predisposizione delle misure di contrasto agli impatti negativi<sup>605</sup>, e la definizione delle modalità di attuazione degli obblighi di *due diligence* al fine di fornire sostegno alle imprese e agli *stakeholders*<sup>606</sup>. In particolare, la Commissione può emanare delle *Guidelines* dopo aver consultato i maggiori portatori di interessi, che si distinguono in

---

<sup>599</sup> Proprie e delle proprie controllate.

<sup>600</sup> Articolo 15 della Direttiva CSDD: *Monitoring*.

<sup>601</sup> Articolo 16 della Direttiva CSDD: *Communicating*.

<sup>602</sup> In sigla: ESAP. *European single access point*.

<sup>603</sup> Articolo 17 della Direttiva CSDD: *Accessibility of information on the European single access point*.

<sup>604</sup> Articolo 17, par. 1, lett. b della Direttiva CSDD: « *it is accompanied by the following metadata: (i) all the names of the company to which the information relates; (ii) the legal entity identifier of the company, as specified pursuant to Article 7(4), point (b), of Regulation (EU) 2023/2859; (iii) the size of the company by category, as specified pursuant to Article 7(4), point (d), of Regulation (EU) 2023/2859; (iv) the industry sector(s) of the economic activities of the company, as specified pursuant to Article 7(4), point (e), of Regulation (EU) 2023/2859; (v) the type of information, as specified pursuant to Article 7(4), point (c), of Regulation (EU) 2023/2859; (vi) an indication of whether the information includes personal data*».

<sup>605</sup> Articolo 18 della Direttiva CSDD: *Model contractual clauses*.

<sup>606</sup> Articolo 19 della Direttiva CSDD: *Guidelines*.

orientamenti pratici, specifici, generici ed informativi, garantendo un coordinamento centralizzato, attraverso l'interpretazione delle norme della Direttiva da parte della Commissione, così da rendere l'applicazione delle stesse uniforme a livello europeo e priva di dubbi ed incertezze, istituendo anche la figura dell'*helpdesk* unico<sup>607</sup>.

Infine, gli Stati devono predisporre siti web e piattaforme online volte a rendere noto alle società, ai partner commerciali e alle PMI, il contenuto delle *Guidelines* della Commissione, le informazioni sugli *stakeholders* e le iniziative intraprese a livello societario (di settore e multipartecipative)<sup>608</sup>, che possono essere oggetto di verifica da parte di terzi indipendenti.

#### **4.4. Il Piano di transizione climatica aziendale**

Uno dei temi fondamentali alla base della Direttiva è la protezione dell'ambiente ed il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Essa prevede che ogni società debba adottare un *transition plan for climate change mitigation*<sup>609</sup> volto a garantire la conformità tra le strategie aziendali adottate e le Convenzioni internazionali sul tema<sup>610</sup>.

La Direttiva ha aggiunto<sup>611</sup> diversi elementi di dettaglio al Piano, come l'indicazione degli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici (suddivisi in fasi quinquennali fino al 2050), la descrizione delle misure e delle azioni per raggiungere tali obiettivi, la spiegazione delle motivazioni alla base degli investimenti compiuti, ed infine l'attività degli organi responsabili dell'amministrazione, della gestione e del controllo. In particolare, tali organi hanno un ruolo fondamentale nella mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto devono pianificare e implementare strategie efficaci, monitorarne i progressi e garantire che le azioni intraprese siano in linea con gli obiettivi climatici prefissati. Inoltre, le società possono elaborare un piano di transizione oppure possono essere incluse nel piano delle loro imprese madri. Infine, i piani devono essere aggiornati

---

<sup>607</sup> Cioè un portale attraverso cui le società ottengono informazioni ed assistenza per adempiere al meglio agli obblighi della Direttiva. Articolo 21 della Direttiva CSDD: *Single helpdesk*.

<sup>608</sup> Articolo 20 della Direttiva CSDD: *Accompanying measures*.

<sup>609</sup> Articolo 22 della Direttiva CSDD: *Combating climate change*.

<sup>610</sup> Si veda il regolamento (UE) 2021/1119 volto a conseguire la neutralità climatica, compresi i nuovi obiettivi intermedi al 2050.

<sup>611</sup> Rispetto alla Proposta della Commissione del 2022.

periodicamente<sup>612</sup> per porsi in linea con le nuove esigenze ambientali e con le eventuali nuove Convenzioni adottate a livello internazionale<sup>613</sup>.

#### **4.5. Il sistema dei controlli e la Rete europea delle autorità di controllo**

Proprio per garantire un'effettiva ricezione ed applicazione della normativa europea a livello nazionale, sono stati previsti dei sistemi di controllo interni, collegati al singolo Stato membro ed interconnessi tra di loro. Si fa riferimento alle *supervisory authorities* che ogni Stato deve designare<sup>614</sup> e che si distinguono in base alla sede legale della società a cui fanno riferimento, in quanto nel caso di società con sede nello Stato membro, l'autorità di controllo è quella di tale Stato, mentre se la società ha sede in uno Stato terzo, la competenza è attribuita all'autorità dello Stato membro in cui la società ha una succursale o alternativamente dello Stato membro in cui ha generato la maggior parte del fatturato netto nell'Unione. Sono inoltre previsti la possibilità di cambio di autorità di controllo<sup>615</sup>, il necessario coordinamento tra l'autorità di controllo della società madre con quella delle proprie controllate<sup>616</sup>, e la possibilità di designare più autorità di controllo chiarendone le competenze.

A livello sovranazionale, i singoli Stati devono comunicare, entro due anni dall'entrata in vigore della Direttiva, i dati delle autorità di controllo alla Commissione, che ne rende pubblico l'elenco per garantire la trasparenza nei confronti dei portatori di interessi. Le autorità di controllo devono essere indipendenti ed imparziali e hanno il compito di pubblicare una relazione periodica sulla loro attività. A tal fine, devono poter disporre di poteri e risorse adeguati, potendo richiedere informazioni alle società, condurre indagini (sia autonomamente sia a seguito di segnalazioni)<sup>617</sup>, eseguire ispezioni e adottare provvedimenti correttivi, inclusa l'imposizione di sanzioni<sup>618</sup>. Tali poteri sono

---

<sup>612</sup> Ogni 12 mesi.

<sup>613</sup> T. BOWLEY, G. JENNIFER, *The Global ESG Stewardship Ecosystem*, European Corporate Governance Institute - Law Working Paper No. 660/2022, 2022.

<sup>614</sup> Articolo 24 della Direttiva CSDD: *Supervisory authorities*.

<sup>615</sup> Dovuta alla variazione delle circostanze concernenti lo Stato in cui è stata prodotta la maggior parte del fatturato netto nell'Unione.

<sup>616</sup> Elemento aggiunto dal testo approvato della Direttiva.

<sup>617</sup> Articolo 26 della Direttiva CSDD: *Substantiated concerns*. Tali segnalazioni possono essere sollevate da chiunque ritenga che una società non rispetti le disposizioni nazionali in attuazione della Direttiva, in base a circostanze obiettive. La protezione dell'identità di chi segnala è garantita dagli Stati membri, ed il segnalante deve essere informato sull'esito della valutazione (immediatamente compiuta dall'autorità di controllo).

<sup>618</sup> Articolo 25 della Direttiva CSDD: *Powers of supervisory authorities*.

stati ampliati nella formulazione della Direttiva, in quanto ora l'autorità di controllo ha il potere di ordinare la cessazione da parte della società delle violazioni del diritto nazionale di attuazione della normativa europea e di adottare misure provvisorie nel caso di rischio di danni gravi e irreparabili. Proprio per questi poteri così ampi, è stato previsto il diritto per le persone fisiche e giuridiche, destinatarie delle misure delle autorità di controllo, di avviare un ricorso giurisdizionale.

Infine, la Commissione ha istituito una Rete europea delle autorità di controllo per agevolare la cooperazione e l'allineamento delle pratiche regolamentari<sup>619</sup>. In tale Rete, le autorità di controllo si scambiano informazioni e si assicurano assistenza reciproca, coordinandosi per risolvere eventuali dubbi sull'attribuzione delle competenze, nonché nelle attività investigative e sanzionatorie. La Rete pubblica sia le decisioni delle autorità di controllo contenenti sanzioni, sia un elenco indicativo delle società di Paesi terzi soggette alla Direttiva<sup>620</sup>.

#### **4.6. Le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive**

Uno degli elementi più all'avanguardia della Direttiva è l'apparato sanzionatorio: infatti, fino ad ora, la mancanza di previsioni sanzionatorie effettive<sup>621</sup> era stato uno degli aspetti maggiormente criticati sia delle *Guidelines* a livello internazionale sia di alcune normative nazionali. Invece, la Direttiva stabilisce proprio che, nel caso di violazione delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione delle disposizioni europee, sia possibile da parte dello Stato membro<sup>622</sup> applicare delle sanzioni, anche di tipo pecuniario<sup>623</sup>.

Sono previsti dei criteri nel nuovo testo, assenti nella Proposta della Commissione del 2022, in base ai quali rendere la sanzione proporzionale al danno arrecato dal comportamento della società, tra i quali la natura, la durata e la gravità della violazione e dei suoi impatti, le misure intraprese per attenuare gli impatti negativi provocati, l'eventuale collaborazione con altri soggetti esterni e le perdite economiche conseguenti a tali violazioni. Le sanzioni sono definite dalla Direttiva «*effective, proportionate and*

---

<sup>619</sup> Articolo 28 della Direttiva CSDD: *European Network of Supervisory Authorities*.

<sup>620</sup> Articolo 28, par. 10. della Direttiva CSDD.

<sup>621</sup> Che garantissero in maniera concreta l'applicazione ed il rispetto nel tempo delle disposizioni.

<sup>622</sup> In particolare, da parte della sua autorità di controllo.

<sup>623</sup> Articolo 27 della Direttiva CSDD: *Penalties*.

*dissuasive*» e possono essere di tipo pecuniario (con il limite massimo del 5% del fatturato netto mondiale della società nell'esercizio precedente alla decisione)<sup>624</sup> oppure, nel caso di mancato rispetto della sanzione pecuniaria, di tipo informativo attraverso una dichiarazione pubblica che indica la responsabilità della società per gli impatti negativi avvenuti.

Infine, la Direttiva ha aggiunto che, proprio per giungere ad un effetto dissuasivo e deterrente *pro-futuro*, la decisione che impone la sanzione debba essere resa pubblicamente disponibile dalla Rete europea delle autorità di controllo per i successivi cinque anni.

#### **4.7. La responsabilità civile delle società**

Nel testo finale della Direttiva, a differenza della Proposta della Commissione del 2022, non vi è il riferimento alla responsabilità degli amministratori, ma soltanto della società, in quanto è stato necessario eliminare elementi che avrebbero senza alcun dubbio reso impossibile l'approvazione della Direttiva nel suo complesso. Pertanto, le società possono essere ritenute responsabili dei danni causati sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, nei casi in cui non abbiano adempiuto (intenzionalmente o per negligenza) agli obblighi previsti dalla Direttiva<sup>625</sup> e da ciò sia derivata una lesione dei diritti o degli interessi giuridici del soggetto coinvolto<sup>626</sup>. D'altra parte, una società non è considerata responsabile per tali danni se essi siano stati causati soltanto dall'attività di suoi partner commerciali.

Se invece è ritenuta responsabile, la Direttiva prevede un aspetto ulteriore ed innovativo, cioè il diritto per la parte lesa al «pieno risarcimento del danno in conformità al diritto nazionale»: infatti, tale risarcimento non deve risultare più restrittivo di quello previsto a livello nazionale. Inoltre, la prescrizione per intentare tali azioni è di tipo quinquennale, ma comunque non inferiore al termine previsto dall'ordinamento nazionale di riferimento. Gli Stati membri devono garantire delle condizioni ragionevoli affinché sindacati, ONG per i diritti umani o ambientali e altre organizzazioni non governative

---

<sup>624</sup> Articolo 27, par. 4 della Direttiva CSDD: «*The maximum limit of pecuniary penalties shall be not less than 5 % of the net worldwide turnover of the company in the financial year preceding that of the decision to impose the fine*».

<sup>625</sup> In particolare, agli obblighi che concernono la prevenzione e l'eliminazione degli impatti negativi, ai sensi degli articoli 10 e 11 della Direttiva CSDD.

<sup>626</sup> Articolo 29 della Direttiva CSDD: *Civil liability of companies and the right to full compensation*.

possano intentare azioni per conto di presunte vittime, nel rispetto delle norme nazionali di procedura civile. Inoltre, in caso di richiesta di risarcimento, i giudici possono ordinare alle società di divulgare gli elementi probatori più rilevanti, nel rispetto del diritto procedurale nazionale e del principio di proporzionalità<sup>627</sup>, tutelando al contempo le informazioni riservate. Peraltro, la responsabilità civile delle società non è esclusa dalla partecipazione a iniziative di settore, verifiche di terze parti o clausole contrattuali, e non pregiudica quella delle loro controllate o partner commerciali diretti e indiretti, i quali possono essere ritenuti responsabili in solido in caso di danni causati congiuntamente.

Da queste disposizioni rinnovate è possibile desumere l'impegno a livello europeo nel bilanciamento tra valori fondamentali, quali l'accesso alla giustizia per le presunte vittime e le garanzie procedurali nei confronti delle società. Infatti, seppure sia stato facilitato l'avvio di azioni legali, anche da parte di organizzazioni di rappresentanza, non è venuta meno la previsione della necessaria proporzionalità e della riservatezza<sup>628</sup>.

#### **4.8. Il ruolo degli Stati: l'*enforcement* nazionale**

È possibile notare come, all'interno del testo approvato nell'aprile 2024, un ruolo centrale sia stato assunto dagli Stati membri, i quali non soltanto devono assicurare che le misure previste dalla Direttiva siano implementate dalle società, ma devono anche garantire la protezione del segnalante di eventuali violazioni delle norme nazionali di recepimento della Direttiva<sup>629</sup> e devono rendere il rispetto degli obblighi europei pari ad un criterio ambientale o sociale nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di contratti di concessione<sup>630</sup>.

Da un punto di vista di *enforcement* nazionale, gli Stati membri sono tenuti a adottare e pubblicare le normative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro due anni

---

<sup>627</sup> Articolo 29, par. 3, lett.e della Direttiva CSDD: «*in determining whether an order for the disclosure or preservation of evidence is proportionate, national courts shall consider the extent to which the claim or defence is supported by available facts and evidence justifying the request to disclose evidence; the scope and cost of disclosure as well as the legitimate interests of all parties, including any third parties concerned, including preventing non-specific searches for information which is unlikely to be of relevance for the parties in the procedure*».

<sup>628</sup> A.M. PACCES, *Civil Liability in the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive Proposal: A Law & Economics Analysis*, in *Social Science Research Network*, 2023, pp. 2-5.

<sup>629</sup> Articolo 30 della Direttiva CSDD: *Reporting of breaches and protection of reporting persons*.

<sup>630</sup> Articolo 31 della Direttiva CSDD: *Public support, public procurement and public concessions*.

dalla sua entrata in vigore<sup>631</sup>, comunicandole immediatamente alla Commissione. Le disposizioni della Direttiva sono tuttavia applicate a partire da diverse scadenze, in funzione della tipologia e delle dimensioni delle società coinvolte<sup>632</sup>: infatti, si applicano tre anni dopo l'entrata in vigore (2027) per le società con più di 5.000 dipendenti e un fatturato netto mondiale superiore a 1.5 miliardi di euro, quattro anni dopo l'entrata in vigore (2028) per le società con più di 3.000 dipendenti e un fatturato netto mondiale superiore a 900 milioni di euro, tre anni dopo l'entrata in vigore (2027) per le società costituite in Paesi terzi con un fatturato netto nell'Unione europea superiore a 1.5 miliardi di euro, quattro anni dopo l'entrata in vigore (2028) per le società costituite in Paesi terzi con un fatturato netto nell'Unione europea superiore a 900 milioni di euro ed infine cinque anni dopo l'entrata in vigore (2029) per diverse tipologie di società: tra quelle costituite secondo la normativa di uno Stato membro (i) le società con più di 1000 dipendenti ed un fatturato netto mondiale superiore a 450 milioni di euro; (ii) le società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti; (iii) aver concluso o essere le società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell'Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un'identità comune e un concetto aziendale comune e realizzino 22.5 milioni di euro nell'ultimo esercizio e a condizione di aver registrato un fatturato netto mondiale superiore a 80 milioni di euro nell'ultimo esercizio; tra quelle costituite in conformità alla normativa di un paese terzo (i) le società che hanno generato un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro in Europa nell'ultimo esercizio; (ii) le società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tale limite minimo nell'ultimo esercizio; (iii) aver concluso o essere la capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o licenza nell'Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un'identità comune e un concetto aziendale comune, e realizzino 22.5 milioni di euro nell'Unione nell'ultimo esercizio, avendo generato un fatturato netto superiore a 80 milioni di euro nell'Unione nell'esercizio precedente all'ultimo<sup>633</sup>.

---

<sup>631</sup> Articolo 38 della Direttiva CSDD: *Entry into force*. Essa avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della Direttiva nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

<sup>632</sup> Articolo 37 della Direttiva CSDD: *Transposition*.

<sup>633</sup> Articolo 37, par.1, lett. e della Direttiva CSDD: «Per tutte le altre società specificate nell'articolo 2 paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c)».

Infine, la Direttiva include al suo interno gli strumenti idonei alla sua modificazione, per il suo adeguamento alle future esigenze nazionali ed europee che potranno sorgere negli anni successivi alla sua approvazione<sup>634</sup>. Infatti, viene previsto il potere della Commissione di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità di introdurre ulteriori obblighi di *due diligence* entro due anni dall'entrata in vigore della Direttiva, nonché una relazione sull'attuazione e sull'efficacia della stessa dopo sei anni (e poi ogni tre anni)<sup>635</sup>.

## **5. L'impatto trasversale e positivo della CSDDD sulla protezione dei diritti umani e dell'ambiente**

In conclusione, è possibile affermare come la CSDDD, sebbene sia stata profondamente modificata al fine di giungere ad una sua approvazione condivisa a livello europeo, si ponga come una risposta senza precedenti alla necessità universale di proteggere e tutelare i diritti umani e l'ambiente nell'attività d'impresa. Infatti, la Direttiva assicura il coinvolgimento delle società commerciali in ogni fase delle loro *supply chains*, nell'individuazione e riduzione degli impatti negativi che la loro attività possono arrecare, comprendendo anche le misure intraprese dai loro fornitori e partner commerciali<sup>636</sup>. È pertanto possibile affermare con certezza che la Direttiva condurrà a diversi effetti positivi, una volta implementata a livello nazionale, sia per i cittadini e per le imprese, sia per tutti gli Stati che vi parteciperanno. Infatti, i cittadini godranno di una protezione più elevata dei loro diritti fondamentali, di un ambiente più sano, di una maggior trasparenza a livello d'impresa e di un accesso alla giustizia maggiormente garantito. A loro volta, le imprese potranno confrontarsi per la prima volta con un quadro europeo armonizzato, comprendendo pienamente i loro obblighi nei confronti degli individui e potendoli attuare al meglio, godendo anche di un miglioramento del loro *risk management* nei confronti degli impatti negativi e di una più elevata attenzione all'innovazione. Infine, a livello globale, tutti gli Stati saranno portatori della massima tutela nei confronti dei diritti umani e dell'ambiente, garantendo un'attività d'impresa

---

<sup>634</sup> Articolo 36 della Direttiva CSDD: *Review and reporting*.

<sup>635</sup> Riguardante in particolare gli impatti sulle PMI della Direttiva, il suo ambito di applicazione soggettivo, la definizione del termine "*chain of activities*", le norme sulla lotta ai cambiamenti climatici e le modifiche sulle norme di armonizzazione a livello nazionale.

<sup>636</sup> P.C. ZUMBANSEN, *Global Value Chain Legislation, Modern Slavery, Climate Change and Finance: Lessons from the European Corporate Sustainability Due Diligence Directive ('CSDDD')*, in *McGill SGI Research Papers in Business, Finance, Law and Society Research Paper No. 2024-08*, 2024, pp. 1-11.

sostenibile, pratiche maggiormente attente a tali temi e un miglioramento complessivo dello stile di vita degli individui<sup>637</sup>.

---

<sup>637</sup> J. JÄGER, S. G. DURÁN, L. SCHMIDT, *Expected economic effects of the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)*, Verlag Arbeiterkammer, Vienna, 2023, pp. 18-30.

## CONCLUSIONI

Il presente elaborato si è proposto di indagare in quale quadro normativo internazionale e nazionale si è posta l'innovativa Direttiva europea sulla *Corporate Sustainability Due Diligence*. In particolare, ciò che è stato sottolineato nel corso di tutte le ripartizioni del presente lavoro è stato il fatto che tale Direttiva si pone proprio come una risposta alle problematiche ed ai limiti che sono stati riscontrati ed analizzati nelle singole disposizioni elaborate precedentemente alla sua adozione, sia da parte delle Organizzazioni Internazionali più importanti (come le Nazioni Unite, l'OCSE, l'OIL e l'ISO), sia da parte dei singoli Stati, di *civil* e di *common law*, i quali in maniera diversa e giungendo anche a risultati contrapposti si sono posti a supporto di tale esigenza di regolamentazione dell'attività d'impresa.

Per quanto riguarda le prime, si è fatto riferimento alla loro natura di *soft law* che, per quanto possa assicurare autonomia ed indipendenza nell'applicazione da parte dei singoli Stati, tuttavia non ha una natura impositiva e vincolante, rendendo per l'appunto necessario un intervento del legislatore. Per quanto riguarda le seconde, cioè le normative nazionali, di cui alcune fondamentali per la redazione della Direttiva europea, alcune di esse risultano prive di una reale efficacia normativa a livello globale, mentre altre (come la normativa francese) non presentano un effettivo potere sanzionatorio e capace di garantire la piena applicazione delle loro disposizioni. In particolare, negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono stati sviluppati dei quadri normativi volti ad enfatizzare la necessaria trasparenza dell'impresa, come previsto nel *Modern Slavery Act*<sup>638</sup>, mentre in Germania vi è stata l'adozione di approcci più prescrittivi con la previsione di requisiti rigorosi per le grandi aziende in relazione agli obblighi di *due diligence* e all'attività di controllo rigorosa che in esse deve essere svolta (che supera dunque la mera trasparenza e divulgazione pubblica prevista da Stati Uniti e Regno Unito),

D'altra parte, tra gli atti normativi nazionali individuati, è possibile notare come la *Loi de vigilance* francese<sup>639</sup> costituisca il modello pionieristico per l'iniziativa europea.

---

<sup>638</sup> UK Government, *Modern Slavery Act, An Act to make provision about slavery, servitude and forced or compulsory labour and about human trafficking, including provision for the protection of victims; to make provision for an Independent Anti-slavery Commissioner; and for connected purposes*, 2015 c. 30, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents>, (28 maggio 2024).

<sup>639</sup> *Loi n° 2017-399 du 27 Mars 2017 Relative Au Devoir de Vigilance Des Sociétés Mères et Des Entreprises Donneuses d'ordre*, <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626/>, (14 aprile 2024).

Infatti, l'orientamento essenziale sembra essere comune tra tali due atti<sup>640</sup>, anche se possono essere riscontrate diverse differenze, in termini di ambito di applicazione, di contenuto e di obblighi previsti per le imprese. Infatti, la Direttiva europea risulta essere più «*comprehensive and detailed*»<sup>641</sup> in quanto presenta una serie di scelte e di *policies* diverse dalla legge francese, come la sua applicazione ad un gruppo più ampio di imprese, includendo anche quelle extra europee che operano in Europa<sup>642</sup>, nonché la previsione di disposizioni specifiche sulle modalità per far fronte e superare i rischi del cambiamento climatico.

Analizzando tali distinzioni, per quanto concerne gli obblighi di *due diligence*, mentre la *Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre* richiede alle imprese di sviluppare, implementare e pubblicare un “piano di vigilanza” per identificare e prevenire gli impatti negativi legati ai diritti umani e ambientali nelle loro operazioni e in quelle dei loro fornitori diretti, la Direttiva richiede alle imprese di integrare del tutto la *due diligence* nei loro sistemi di gestione aziendale, coprendo tutte le operazioni sia proprie che delle proprie controllate e di tutti i soggetti coinvolti nelle loro catene del valore (diretti e indiretti). Inoltre, tali obblighi nella Direttiva si estendono notevolmente, prevedendo anche la mitigazione degli impatti negativi, il monitoraggio costante e la comunicazione trasparente.

Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, la *Loi* francese prevede soltanto la possibilità di instaurazione di giudizi civili nei confronti delle imprese al fine di provarne la responsabilità civile, senza però giungere ad una previsione di specifiche sanzioni. Invece, la Direttiva CSDD prevede espressamente sanzioni amministrative per le imprese e la responsabilità civile delle stesse nel caso di provata mancata conformità alle disposizioni normative, garantendo in questo modo la piena effettività degli obblighi stessi.

---

<sup>640</sup> C.G. CORVESE, *La proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence e i suoi (presumibili) effetti sul diritto societario italiano*, in *XIV Convegno annuale ODC “Imprese, mercati e sostenibilità: nuove sfide per il diritto commerciale” – 26 e 27 maggio 2023 – Università degli Studi Roma Tre - Atti del Convegno*, 2023, pp.1-29.

<sup>641</sup> A. PIETRANCOSTA, *Codification in Company Law of General CSR Requirements: Pioneering Recent French Reforms and EU Perspectives*, Law Working Paper N° 639/2022, Sorbonne Law school, Paris, 2022, pp. 1-75.

<sup>642</sup> Infatti, la *Loi* francese si applica soltanto nei confronti delle grandi imprese francesi con almeno 5000 dipendenti in Francia o diecimila dipendenti a livello globale.

Infine, un altro elemento che differenzia la Direttiva dalla normativa francese è il monitoraggio continuo e l'aggiornamento dei processi di *due diligence*, volti ad adattare le previsioni europee ai nuovi rischi e alle sfide emergenti, che nella Direttiva si pongono come caratteristica essenziale, mentre nella *Loi* francese non vengono specificatamente dettagliati, prevedendo soltanto la pubblicazione del piano di vigilanza.

Da questa analisi si desume come uno degli obiettivi del presente elaborato sia stato proprio quello di analizzare e di confrontare gli atti precedenti alla Direttiva e la loro influenza sulla sua formazione.<sup>643</sup> Infatti, sebbene la *Loi* sia una legge nazionale e la Direttiva sia invece un atto legislativo europeo, sono stati entrambi, in modi ed in tempi diversi, essenziali nello sviluppo della materia della sostenibilità sociale ed ambientale delle imprese, costituendo la legge francese un valido precursore della regolamentazione europea.<sup>644</sup>

L'Unione europea attraverso la Direttiva è divenuta la massima fautrice di questo cambiamento radicale, giungendo ad una transizione dalla *soft* alla *hard law* e ad una previsione chiara e sistematica dei nuovi limiti che devono essere rispettati dalle società commerciali, che non era mai stata raggiunta prima del maggio 2024. Il percorso legislativo che è culminato con la sua approvazione, infatti, è stato tortuoso e non privo di interessi contrastanti, come è stato riportato nel presente lavoro. Il risultato finale riflette, perciò, il meticoloso processo di perfezionamento e coinvolgimento delle parti interessate, giungendo a stabilire principi chiari, requisiti specifici ed obbligatori di *due diligence* e solidi meccanismi di applicazione. Essa rappresenta, pertanto, un risultato rivoluzionario verso la promozione della *governance* aziendale sostenibile all'interno delle catene di fornitura globali, tenute adesso a garantire la tutela dei diritti umani e la protezione dell'ambiente, attraverso la loro trasparenza e l'adozione di condotte specificamente individuate dall'Unione. Uno dei principali punti di forza della Direttiva è, infatti, il suo approccio olistico alla condotta responsabile d'impresa, che affronta la natura complessa ed interconnessa delle catene di approvvigionamento moderne, le quali spesso coinvolgono diverse parti interessate, situate in più paesi. La Direttiva è infatti

---

<sup>643</sup> T. AUZIERE, *CSDD, loi française: tout comprendre au devoir de vigilance*, 2023, <https://www.traceforgood.com/fr/blog/devoir-de-vigilance>, (30 maggio 2024).

<sup>644</sup> M. FASCIGLIONE, *Luci ed ombre della proposta di direttiva europea sull'obbligo di due diligence d'impresa in materia di diritti umani e ambiente* in *SIDIBlog*, 2022, <http://www.sidiblog.org/2022/05/26/luci-ed-ombre-della-proposta-di-direttiva-europea-sullobligo-di-due-diligence-dimpresa-in-materia-di-diritti-umani-e-ambiente/>, (30 maggio 2024).

volta ad incoraggiare un approccio più etico nei processi decisionali d'impresa, tenendo conto degli interessi delle varie parti interessate e della sostenibilità a lungo termine delle operazioni aziendali.

Nonostante le novità e le previsioni assolutamente all'avanguardia della Direttiva, sono tuttavia riscontrabili degli aspetti critici, propri di una normativa appena approvata e risultato di scontri di opinione che si sono susseguiti nel corso del tempo, ma che non ne scalfiscono la centralità e la preponderante importanza a livello globale. Di fatti, tra tali criticità, è possibile sottolineare l'aumento di due fattori nelle attività d'impresa quali: il fattore dei costi ed il fattore dei rischi (reputazionali e di responsabilità civile).

Per quanto concerne il primo, attraverso l'imposizione di nuove limitazioni, di nuovi obblighi e di nuove attività da intraprendere, ne consegue l'aumento dei costi da sostenere da parte delle imprese, in termini di allocazione delle risorse, di distribuzione delle diverse fasi delle catene del valore, di materiali utilizzati, di garanzie più elevate apprestate ai lavoratori al loro interno, ma anche di collaborazione e comunicazione con i portatori di interessi e con i soggetti coinvolti (ad esempio i fornitori). Infatti, per garantire un miglioramento della salute e della sicurezza dei dipendenti, ma anche un maggior rispetto delle limitazioni climatiche in linea con l'Accordo di Parigi, le imprese sono tenute, sulla base della Direttiva, a prevedere dei sistemi e delle misure specifiche per rendere le loro attività sicure per gli individui e non lesive dell'ambiente. Ad esempio, possono raggiungere questo obiettivo implementando le misure di sicurezza, costruendo degli impianti più sofisticati, decidendo di trasferire parte della propria produzione non nei Paesi in via di sviluppo con inferiore controllo sulla protezione dei diritti umani ma in zone più attente a tali aspetti essenziali, e così via. Pertanto, tali costi di adeguamento se da una parte sono necessari per applicare effettivamente le disposizioni europee, dall'altra potrebbero essere considerati dalle imprese, soprattutto da parte di quelle più piccole, come insostenibili e lesivi della capacità competitiva sul mercato<sup>645</sup>, divenendo, di conseguenza, difficili da rispettare.

Per quanto riguarda, invece, il fattore del rischio, esso concerne l'aumento di contenzioso in quanto le imprese potrebbero riscontrare, nel corso dell'implementazione

---

<sup>645</sup> Infatti, attraverso un aumento dei costi di produzione, dovuto all'implementazione di misure di salvaguardia dell'ambiente, di sicurezza degli ambienti di lavoro, di confronto costante con gli *stakeholders* e con i fornitori, il prodotto finale venduto dalle imprese sottoposte ai limiti europei diventerebbe molto più costoso rispetto alle imprese che non rispettano tali limiti, con una svalutazione competitiva sul mercato.

della Direttiva, diverse difficoltà di interpretazione e di adeguamento, che di conseguenza attiveranno i procedimenti giuridici ed il riconoscimento della responsabilità civile dell'impresa stessa. Di fatti, riuscire a raggiungere i requisiti di sostenibilità lungo l'intera catena di fornitura può risultare difficile per le imprese, in quanto sono tenute in questo modo a valutare le prestazioni di tutti i fornitori e di tutte le loro controllate, indipendentemente dalla loro collocazione geografica. La globalizzazione e la frammentazione dei processi produttivi hanno, infatti, comportato un aumento esponenziale dei livelli di approvvigionamento delle imprese, che quindi ora si trovano in una condizione veramente complessa nel gestire e controllare efficacemente ogni componente. Tuttavia, la fiducia e l'impegno reciproci costituiscono la base delle disposizioni di trasparenza e di comunicazione della Direttiva, che tempera intrinsecamente tali rischi ma è volta a superarli attraverso la collaborazione ed il coinvolgimento di tutte le parti interessate.<sup>646</sup>

Inoltre, un altro aspetto che può essere individuato come particolarmente critico nella Direttiva è la dipendenza del suo successo dagli sforzi concertati di tutte le parti interessate, in quanto, si tratta appunto una Direttiva che riserva agli Stati membri la sua necessaria applicazione. Pertanto, la volontà dei singoli interlocutori europei è stata e sarà fondamentale nel giungere ad un vero e proprio cambiamento di paradigma verso un approccio più sostenibile e responsabile della *governance* aziendale.

Infine, l'ultimo aspetto critico che si ritiene di porre in rilievo, è l'ambito di applicazione soggettivo della Direttiva che, includendo soltanto le imprese che presentano un elevato fatturato, ha escluso le Piccole e Medie Imprese (PMI), restringendo il numero totale delle *companies* interessate dalle nuove norme e dai nuovi limiti ambientali e sociali. Questo risulta essere il risultato inevitabile delle diverse negoziazioni e compromessi tra le parti interessate (quali gli Stati ed i gruppi industriali a livello europeo) per raggiungere un accordo sull'adozione della Direttiva. Se da una parte, dunque, è stato necessario temperare tali diversi punti di vista e comprendere nello scopo della Direttiva molte meno imprese rispetto alla sua formulazione iniziale pur di raggiungere un accordo multilaterale e l'approvazione della normativa stessa, d'altra parte restano in questo modo escluse le *micro, small and medium enterprises* che

---

<sup>646</sup> L. EVANS, *Sustainability - The Proposal for an EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence*, in *European food and feed law review*, vol. 18(2), 2023, pp. 94–96.

rappresentano la maggior parte delle imprese europee. In realtà, questa scelta riflette anche il temperamento degli eccessivi oneri che si imporrebbero sulle PMI nell'attuazione della Direttiva, sia da un punto di vista di costi, sia per l'inadeguatezza del grado di *know how* del personale, privo di specializzazioni adeguate. Ovviamente questo non giustifica la totale esclusione delle PMI, in quanto tale scelta potrebbe indurre le imprese a adottare dei comportamenti opportunistici ed una loro riorganizzazione interna proprio per sfuggire ai vincoli imposti a livello europeo<sup>647</sup>. Tuttavia, nonostante questo aspetto critico, bisogna sottolineare come le PMI possano essere coinvolte indirettamente attraverso le attività delle altre imprese lungo le loro *supply chains* in quanto partner commerciali o coinvolte nella produzione. Inoltre, tali previsioni restrittive non escludono la possibilità di modifiche future dell'ambito di applicazione previsto, attraverso nuovi testi legislativi o emendamenti del testo presente.<sup>648</sup>

A conclusione del presente elaborato, è necessario evidenziare il significativo impatto della Direttiva a livello non soltanto europeo ma anche e soprattutto a livello globale, in quanto la stessa si pone come modello per altre giurisdizioni nell'adozione di normative simili per il medesimo fine di promozione di una *governance* societaria sostenibile. Si fa riferimento in particolare agli Stati Uniti e al Giappone, i quali, sebbene non facenti parte dell'Unione europea, sono una dimostrazione effettiva degli effetti su larga scala della Direttiva. Gli Stati Uniti, infatti, con l'amministrazione Biden-Harris<sup>649</sup> stanno cercando di porsi in linea con le previsioni europee, al fine di «rafforzare e migliorare il rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, espandere l'uso dell'energia verde, promuovere l'equità e l'uguaglianza di genere e promuovere un uso della tecnologia rispettoso dei diritti»<sup>650</sup>. Infatti, il 25 marzo 2024, quando erano in corso le negoziazioni per l'approvazione della CSDDD, è stato approvato negli Stati Uniti il *National Action Plan on Responsible Business Conduct* (NAP) che ha rinnovato quello precedente del 2016<sup>651</sup>, ponendo al centro della sua attenzione l'implementazione della *human rights due diligence* ed un impegno costante da parte di tutti i componenti della

---

<sup>647</sup> V. BRINO, *Governance societaria sostenibile e due diligence: nuovi orizzonti regolativi*, in *Rivista nuova del diritto del lavoro*, 2022, pp. 8-9.

<sup>648</sup> Come è accaduto con la CSRD che ha modificato la NFRD.

<sup>649</sup> In carica dal 20 gennaio 2021.

<sup>650</sup> DEBEVOISE & PLIMPTON, *U.S. Government Addresses Responsible Business Conduct*, <https://www.debevoise.com/insights/publications/2024/04/us-government-addresses-responsible-business>, (29 maggio 2024).

<sup>651</sup> Si veda cap. II.

società per raggiungere tali obiettivi, garantendo anche le risorse necessarie a tale scopo alle imprese.<sup>652</sup> A differenza della CSDDD, tuttavia, il *National Action Plan* non impone degli obblighi specifici, lasciando alle imprese il compito di allinearsi con le previsioni di tutela dei diritti umani e dell'ambiente. D'altra parte, attraverso tale atto è stato previsto anche l'impegno del governo statunitense nell'aumentare le sanzioni nei confronti delle imprese ritenute non sostenibili ed irresponsabili, come sanzioni economiche, restrizioni sui visti e misure di controllo delle esportazioni. Inoltre, viene prevista la creazione di una *Forced Labour Investigations Unit* proprio per rendere effettivo il controllo all'interno delle catene di approvvigionamento, essendo destinata a condurre indagini sulle accuse di lavoro forzato all'interno delle *corporation* americane. Si evince inoltre la centralizzazione dell'accesso ai mezzi di ricorso per gli individui, poiché il governo americano si è impegnato a migliorare i meccanismi di risoluzione delle controversie riguardanti le violazioni dei diritti umani e ambientali da parte delle imprese, garantendo meccanismi sicuri e protetti da eventuali ritorsioni. Infine, il NAP del 2024 ha delineato ulteriori impegni, sempre in linea con quanto previsto a livello europeo, negli ambiti degli appalti, dei minerali, della tecnologia, del cambiamento climatico e della lotta alla corruzione.

Per quanto concerne il Giappone, l'influenza dei principi internazionali, quali gli UNGPs e le Linee Guida dell'OCSE, ha già determinato l'adozione nel 2022 delle *Guidelines on respecting human rights in responsible supply chains*<sup>653</sup> da parte del Governo giapponese. Tali Linee Guida si pongono come uno strumento di *soft law* volto a coinvolgere le imprese, in ogni fase delle loro attività, nella tutela dei diritti umani. Infatti, le Linee guida giapponesi pongono al centro dell'attenzione dell'attività d'impresa il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, come la libertà dal lavoro forzato e dal lavoro minorile, la libertà di associazione e la libertà dalla discriminazione, suggerendo alle imprese di adottare una *human rights policy*, di condurre una *due diligence* in cui vengano identificati i rischi e gli impatti negativi sui diritti umani

---

<sup>652</sup> «According to the NAP, HRDD should align with international standards and should include: (1) metrics to assess and address risks; (2) ongoing assessment, monitoring and evaluation; (3) consistent stakeholder engagement and public communication; and (4) grievance mechanism(s)». U.S. Government, *2024 United States Government National Action Plan on Responsible Business Conduct*, 2024, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/03/2024-United-States-Government-National-Action-Plan-on-Responsible-Business-Conduct.pdf>, (29 maggio 2024).

<sup>653</sup> Government of Japan, *Guidelines on Respecting Human Rights in Responsible Supply Chains*, 2022, [https://www.meti.go.jp/english/press/2022/pdf/0913\\_001a.pdf](https://www.meti.go.jp/english/press/2022/pdf/0913_001a.pdf), (30 maggio 2024).

derivanti dalle attività condotte dall'impresa, nonché di implementare meccanismi di reclamo per gli individui.<sup>654</sup> Tali Linee guida, pertanto, seppur non vincolanti, enfatizzano il legame tra l'interesse a livello internazionale nei confronti della *human rights due diligence* e l'impegno delle imprese giapponesi nell'implementazione dei medesimi obiettivi nelle loro *supply chains*. Dopo l'approvazione della CSDDD, le imprese giapponesi dovranno rispettare ulteriori obblighi in materia di *due diligence*, dal momento che, mentre le Linee guida giapponesi si riferiscono soltanto ai diritti umani, la Direttiva europea prevede anche la protezione dell'ambiente. Pertanto, la portata più ampia della Direttiva riflette la necessità di rendere più omogenea ed estesa la conformità a livello internazionale a questi principi da parte delle imprese, incluse le multinazionali giapponesi rientranti nel campo di applicazione della Direttiva in via diretta o indiretta (a causa dei loro ingenti investimenti e della loro attività nell'Unione), le quali saranno tenute anche a rispondere alle richieste di informazioni delle imprese europee in quanto loro partner commerciali.<sup>655</sup>

Per garantire un'implementazione ad altissimo livello e giungere ad un'effettiva realizzazione delle disposizioni della Direttiva, una soluzione che è stata proposta in dottrina è stata quella dell'utilizzo di soluzioni tecnologiche, come la *blockchain*<sup>656</sup>, che potrebbero migliorare la trasparenza, la tracciabilità e la conseguente responsabilità delle imprese, rafforzando ulteriormente le misure di *due diligence* ed il loro monitoraggio<sup>657</sup>. Infatti, il sistema di *blockchain* potrebbe essere un supporto molto rilevante per le imprese essendo *database* decentralizzati che vengono archiviati, mantenuti e aggiornati all'interno di una rete distribuita di nodi di calcolo. Tali caratteristiche potrebbero dunque

---

<sup>654</sup> A. CROCKETT, J. RHEUBEN, N. O'KEEFE, J. HAMZAH SENDUT, *Japan Publishes Guidelines on Corporate Human Rights Due Diligence in Society of Human Resources Management*, <https://www.shrm.org/topics-tools/news/japan-publishes-guidelines-corporate-human-rights-due-diligence> (May 30, 2024).

<sup>655</sup> S. BARON, W. LAVANGA, A. TANAKA, *The CSDDD Effect: Assessing the Impact of the EU's Impending Corporate Sustainability Mandate on Japanese Companies*, in *Institute for Security and Development Policy*, 2023, pp.1-7.

<sup>656</sup> «La *blockchain* è una tecnologia di registro distribuito che permette di mantenere un elenco continuo e crescente di record chiamati "blocchi", che sono collegati e resi sicuri utilizzando la crittografia. Ogni blocco contiene tipicamente un *hash* crittografico del blocco precedente, un *timestamp* e dati della transazione. Il design della *blockchain* la rende resistente alla modifica dei dati: una volta registrati, i dati in un dato blocco non possono essere alterati retroattivamente senza la modifica di tutti i blocchi successivi, che richiede il consenso della rete». S. NAKAMOTO, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2008, pp. 1-8.

<sup>657</sup> T. CHANGHSIEN, C.F. LIN, *Shedding New Light on Multinational Corporations and Human Rights: Promises and Limits of "Blockchainizing" the Global Supply Chain*, in *Michigan Journal of International Law*, vol. 44 (1), 2023, pp. 117-155.

essere da supporto alle imprese per tre aspetti principali delle loro attività: la tracciabilità, la verifica e la conformità<sup>658</sup>. Per quanto concerne il primo, la *blockchain* consente di creare un registro immutabile e condiviso di tutte le attività espletate lungo la catena di approvvigionamento dell'impresa, consentendo in questo modo un controllo estensivo del rispetto degli *standard* ambientali e sociali stabiliti dalla Direttiva in tutte le fasi della produzione (ed in ogni luogo geografico). Il secondo invece riguarda la possibile implementazione di sistemi di verifica e di *audit* più efficaci, volti proprio a ridurre il rischio di frodi a danno degli investitori e dei consumatori e a migliorare gli aspetti reputazionali dell'impresa stessa: infatti, ogni singola misura adottata e ogni passaggio della catena del valore può essere registrato e verificato in tempo reale, consentendo una verifica ed una conseguente risoluzione delle eventuali problematiche immediata. Infine, la *blockchain* potrebbe facilitare la conformità normativa, rendendo più semplice per le imprese dimostrare di aver realizzato gli obblighi di *due diligence* richiesti, in quanto le informazioni registrate attraverso tale strumento tecnologico possono essere utilizzate come prova di conformità nel momento in cui dovessero essere iniziati dei procedimenti giuridici o dei controlli da parte delle autorità di controllo nei confronti delle imprese interessate.<sup>659</sup> Proprio per queste caratteristiche della tecnologia *blockchain*, essa può svolgere un ruolo fondamentale di supporto nell'efficienza economica e nel miglioramento della sostenibilità aziendale<sup>660</sup>, rientrando nelle cosiddette *regulatory technologies*<sup>661</sup> ovvero nell'innovativa categoria di strumenti tecnologici impiegati da parte delle imprese a supporto delle procedure di conformità e di adeguamento alle normative e ai regolamenti.

Un esempio pratico di utilizzo della *blockchain* a livello d'impresa è quello di *Provenance*<sup>662</sup>, startup londinese che si occupa di fornire soluzioni di trasparenza e

---

<sup>658</sup> «Transparency, traceability, and immutability». L. VENTURA, *Supply Chain Management and Sustainability: The New Boundaries of the Firm*, in *Uniform Law Review*, vol. 26 (3), 2021, pp. 599–634.

<sup>659</sup> M.D. FOLWER, *Linking the benefit to the corporation: blockchain as a solution for certification in an age of "Do-Good" business*, 2018, pp. 913-915.

<sup>660</sup> S. SABERI, M. KOUHIZADEH, J. SARKIS, L. SHEN, *Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management*, in *International Journal of Production Research*, vol. 57(7), 2019, pp. 2117–2135.

<sup>661</sup> «Per Regtech si intende la gestione dei processi normativi nel settore finanziario, tramite l'ausilio delle nuove tecnologie, con l'intento di assistere le aziende nel rispetto delle normative in materia nel modo più efficiente e meno costoso possibile». P.D. FILIPPI & S. HASSAN, *Blockchain technology as a regulatory technology: From code is law to law is code*, in *First Monday*, vol. 21(12), 2016.

<sup>662</sup> Fondata nel 2013 da Jessi Baker. *Provenance - Sustainability Marketing Technology*, <https://www.provenance.org/>, (30 maggio 2024).

tracciabilità per i prodotti all'interno delle catene di approvvigionamento proprio attraverso la *blockchain*. Essa ha l'obiettivo di render noto ai consumatori e tutti i soggetti coinvolti ogni elemento concernente i prodotti realizzati, come l'origine delle materie prime, i processi di produzione, le condizioni di lavoro dei dipendenti e l'impatto sull'economia e sulla società, promuovendo pratiche etiche e sostenibili. *Provenance* ha lavorato nel corso del tempo con diverse imprese nei settori della moda<sup>663</sup>, dei cosmetici e dei gioielli<sup>664</sup>, ma anche dei prodotti alimentari, attraverso la creazione di *proof points* cioè affermazioni sulla sostenibilità digitale nelle pagine di *e-commerce* che consentono agli acquirenti di conoscere pienamente tutti gli aspetti connessi alla produzione<sup>665</sup>, attraverso anche la creazione di "passaporto digitale" che racchiude tutte le informazioni raccolte. Pertanto, in questo modo, la tecnologia e la responsabilità etica delle imprese possono camminare di pari passo, e tali innovazioni possono essere un elemento particolarmente utile nell'implementazione delle previsioni della Direttiva CSDD a livello globale<sup>666</sup>.

D'altra parte, l'utilizzo della *blockchain* non può essere considerato privo di rischi, in quanto attraverso la sua implementazione nella *governance* aziendale potrebbero sorgere problematiche concernenti le capacità tecniche ancora non adeguate delle imprese, i costi elevati di utilizzo di tali sistemi, i rischi connessi alla *cybersecurity* e alla *data protection* e la mancanza di professionisti adeguatamente specializzati sull'utilizzo di tali strumenti. Tuttavia, si ritiene che riuscire a coniugare l'innovativo quadro normativo adottato dall'Unione europea con la CSDDD e tali nuove tecnologie che si pongono come estremamente all'avanguardia a livello internazionale, porterebbe ad un cambiamento radicale nell'attività d'impresa, giungendo a delle *supply chains* sostenibili e digitali.

In conclusione, la Direttiva *Corporate Sustainability Due Diligence* dell'Unione europea costituisce una pietra miliare nel perseguimento di una normativa capace di regolare in maniera effettiva la cosiddetta *corporate social responsibility* e di

---

<sup>663</sup> Ad esempio, con il *brand* di Martine Jarlgaard, che produce capi di abbigliamento di pile di alpaca: attraverso la *blockchain* possono essere resi noti i materiali ed i processi alla base della creazione del prodotto.

<sup>664</sup> Ad esempio, nell'impresa di gioielli di *Gubelin* che utilizza la tecnologia *blockchain* per tracciare l'origine delle gemme preziose, in modo da garantire la sostenibilità e l'eticità del loro utilizzo.

<sup>665</sup> *Provenance* in *EU-Startups*, <https://www.eu-startups.com/directory/provenance/>, (30 maggio 2024).

<sup>666</sup> J. VERBERNE, *How can blockchain serve society?* in *World Economic Forum*, 2018.

implementare finalmente nelle attività d'impresa un'ottica *human rights based* attraverso le catene di fornitura globali. Infatti, la Direttiva riesce, attraverso le sue disposizioni, a superare l'antica concezione di impresa come racchiusa nei suoi confini interni<sup>667</sup>, legati meramente alla propria attività<sup>668</sup>, raggiungendo una nuova concezione di impresa, responsabile anche delle attività delle proprie controllate e dei propri fornitori, interiorizzandole e divenendo parte integrante dell'ambiente che la circonda<sup>669</sup>. Pertanto, attraverso il quadro giuridico completo che stabilisce, la Direttiva è volta a raggiungere un cambiamento positivo e un ambiente imprenditoriale sostenibile ed etico, segnando l'inizio di una nuova era di imprese a livello internazionale e plasmando il futuro delle pratiche di *sustainable corporate governance* a livello globale.<sup>670</sup> Le imprese diventano il fulcro della realizzazione delle necessità giuridiche, economiche, sociali ed ambientali emergenti, divenendo finalmente parte della comunità internazionale ed elemento fondamentale della stessa.

---

<sup>667</sup> E. M. IACOBUCCI, G.G. TRIANTIS, *Economic and Legal Boundaries of Firms*, in *Virginia Law Review*, Legal Studies Research Paper No. 903328, Toronto, 2007, pp.515-523.

<sup>668</sup> R.H. COASE, *The nature of the firm*, in *Economica*, vol. 4(16), 1937, pp. 386-405.

<sup>669</sup> L. VENTURA, *Corporate Sustainability Due Diligence and the New Boundaries of the Firms in the European Union*, in *European Business Law Review*, vol. 34 (2), 2023, pp. 267-268.

<sup>670</sup> J. JÄGER, S. G. DURÁN, L. SCHMIDT, *Expected economic effects of the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)*, Verlag Arbeiterkammer, Vienna, 2023, pp. 18-23.

## BIBLIOGRAFIA

ACOCELLA N., *La globalizzazione e l'equilibrio economico mondiale*, Carocci, Roma, 2020.

ADDANTE A., *Obblighi di due diligence per le imprese multinazionali francesi nel difficile bilanciamento fra profitto e responsabilità*, in *Diritti Comparati*, 2017, pp. 1-5.

ALLUR E., HERAS-SAZARBITORIA I., CASADESÚS M., *Internalization of ISO 9001: A longitudinal survey*, in *Industrial Management & Data Systems*, vol. 114(6), 2014, pp. 872–885.

AUGENSTEIN D., *Negotiating the Hard/Soft Law Divide in Business and Human Rights: The Implementation of the UNGPs in the European Union*, in *Global Policy*, 2018, pp. 254–263.

BARBARA S., *Workers' rights in the business and human rights movement*, in PAULY D.B., NOLAN J. (a cura di), *Business and Human Rights*, vol. 95, 1<sup>st</sup> ed., London, 2016, p. 196.

BARON S., LAVANGA W., TANAKA A., *The CSDDD Effect: Assessing the Impact of the EU's Impending Corporate Sustainability Mandate on Japanese Companies*, in *Institute for Security and Development Policy*, 2023, pp. 1-7.

BARZAGHI P., SOLVIMENE L., STRACCHI C., *Corporate Social Responsibility tra gestione dei rischi e creazione di valore*, in *Notizie di Politeia*, n. 93, 2009, p. 162.

BENN S., DUNPHY D., *Corporate Governance and Sustainability: Challenges for Theory and Practice*. 1<sup>st</sup> ed., London, Routledge, 2006.

BERLINER D., PRAKASH A., *From norms to programs: The United Nations Global Compact and global governance*, in *Regulation & Governance*, vol. 6, 2012, pp. 149-166.

BERNAZ N., KRAJEWSKI M., MOHAMADIEH K., ROUAS V., *The UN legally binding instrument and the EU proposal for Corporate sustainability due diligence directive: competences, comparison and complementarity*, 2022.

BORGIA F., *La responsabilità sociale delle imprese multinazionali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007.

BOSCATI A., *Le Global Supply Chains negli strumenti dell'OIL. Testo, contesto e prospettive evolutive*, in *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro*, vol. 2(2), 2023, pp. 488- 497.

BOWLEY T., JENNIFER G., *The Global ESG Stewardship Ecosystem*, European Corporate Governance Institute - Law Working Paper No. 660/2022, 2022.

BRETT B., *Multinational Enterprises and Social Policy: Reflections on Twenty Years of the Tripartite Declaration*, ILO, Geneva, 1999.

BRIGHT C., *Creating a Legislative Level Playing Field in Business and Human Rights at the European Level: Is the French Law on the Duty of Vigilance the Way Forward?*, in *EUI Workshop Papers series*, 2020, pp. 1-20.

BRINO V., *Governance societaria sostenibile e due diligence: nuovi orizzonti regolativi*, in *Rivista nuova del diritto del lavoro*, 2022, pp. 8-9.

BRINO V., *Lavoro dignitoso e catene globali del valore: uno scenario (ancora) in via di costruzione*, in *Lavoro e diritto, Rivista trimestrale*, vol.3, 2019, pp. 553-570.

BROZZETTI A., *La transizione verde europea e lo sviluppo sostenibile: rinnovate coordinate di fondo per sistema finanziario e imprese*, in *Dir. banc.*, 2022, I, pp. 411 ss.

BRUNO S., *Dichiarazione “non finanziaria” e obblighi degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, pp. 974 ss.

BUENO N., BRIGHT C., *Implementing Human Rights Due Diligence Through Corporate Civil Liability*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2020, pp. 789-818.

CARLINI L., *Due Diligence secondo la ISO 37001: i cinque punti essenziali*, in *Teknoring*, 2017.

CASTELLANETA M., *L'individuo e la protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2000, p. 913-964.

CHANGHSIEN T., C.F. LIN, *Shedding New Light on Multinational Corporations and Human Rights: Promises and Limits of "Blockchainizing" the Global Supply Chain*, in *Michigan Journal of International Law*, vol. 44 (1), 2023, pp. 117-155.

CHOUDHURY B., *Balancing Soft and Hard Law for Business and Human Right*, in *International Comparative Law Quarterly*, Cambridge, 2018, pp. 961- 963.

CLERC C., *The French 'duty of vigilance' law: lessons for an EU directive on due diligence in multinational supply chains*, in *ETUI Research Paper-Policy Brief*, 2021, pp. 1-5.

COASE R.H., *The nature of the firm*, in *Economica*, vol. 4(16), 1937, pp. 386–405.

COLELLA G., *Globalizzazione, innovazione e apertura ai nuovi mercati: teorie e processi per l'internazionalizzazione delle imprese. Una review*, in *Annali del Dipartimento Jonico*, vol. 7, 2019, pp. 153-172.

CORVESE C. G., *La sostenibilità ambientale e sociale delle società nella proposta di Corporate Sustainability Due Diligence Directive (dalla «insostenibile leggerezza» dello scopo sociale alla «obbligatoria sostenibilità» della due diligence*, in *Banca impr. soc.*, 2022, pp. 391 ss.

CORVESE C.G., *La proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence e i suoi (presumibili) effetti sul diritto societario italiano*, in *XIV Convegno annuale ODC "Imprese, mercati e sostenibilità: nuove sfide per il diritto commerciale" – 26 e 27 maggio 2023 – Università degli Studi Roma Tre - Atti del Convegno*, 2023, pp.1-29.

COSSART S., CHAPLIER J., BEAU DE LOMENIE T., *The French Law on Duty of Care: A Historic Step Towards Making Globalization Work for All*, in *Business and Human Rights Journal*, 2017, pp. 317-323.

CRAWFORD E., *What is 'Soft' Law? An Analysis of the Concept of Non-Binding Instruments and Provisions in International Law*, in CRAWFORD E. (a cura di), *Non-binding Norms in International humanitarian law*, Oxford, 2021, pp. 8-39.

CURKOVIC S., SROUFE R., *Using ISO 14001 to Promote a Sustainable Supply Chain Strategy*, in *Business Strategy and the Environment*, vol. 20(2), 2011, pp. 71–93.

DE KLUIVER H. J., , *Towards a Framework for Effective Regulatory Supervision of Sustainability Governance in Accordance with the EU CSDD Directive: A Comparative Study*, in *European Company and Financial Law Review*, vol. 20(1), 2023, pp. 203-239.

DE SALVO G., *Business e diritti umani: come vincolare la libertà di impresa al rispetto dei diritti umani*, in *Manitese un impegno di giustizia*, 2019, pp. 4-32.

DE SCHUTTER O., *Towards mandatory due diligence in global supply chains*, in *International Trade Union Confederation*, 2020, pp. 1-54.

DESSI G., *Il Pensiero Progressista Americano e La Grande Guerra: «The New Republic»*, in *Il pensiero politico*, vol. 49 (3), 2016.

DEVA S., *Sustainable good governance and corporations: an analysis of asymmetries*, in *Georgetown International Environmental Law Review*, vol. 18(4), 2006, pp. 707-750.

DI DONATO D., BORDOGNA R., BUSCO C., *The Case of Eni*, in *Integrated Reporting*, cap.13, 2013, pp. 207-223.

ECKERT E., OLEKSANDRA K., *Sustainability in the European Union: Analyzing the Discourse of the European Green Deal*, in *Journal of Risk and Financial Management*, 2021, p. 80.

EVANS L., *Sustainability - The Proposal for an EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence*, in *European food and feed law review*, vol. 18(2), 2023, pp. 94–96.

FALZARANO A., *Agenda 2030 tra Sviluppo Sostenibile e cultura della sostenibilità: una lettura sociologica*, in *Culture e Studi del Sociale*, vol. 5(1), 2020, pp. 143-152.

FASCIGLIONE M., *Another Step on the Road? Remarks on the Zero Draft Treaty on Business and Human Rights*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, vol. 3, Bologna, 2018, pp. 629-661.

FASCIGLIONE M., *Il Piano d'azione nazionale italiano su impresa e diritti umani e l'attuazione dei Principi guida ONU del 2011*, in *Diritti umani e diritto internazionale, Rivista quadrimestrale*, 1/2017, pp. 277-293.

FERRARINI G., *Corporate Sustainability Due Diligence and the Shifting Balance between Soft Law and Hard Law in the EU*, in CAMARA P., MORAIS F. (a cura di), *The Palgrave Handbook of ESG and Corporate Governance*, Oxford, 2022, p. 41-57.

FILIPPI P.D. , HASSAN S., *Blockchain technology as a regulatory technology: From code is law to law is code*, in *First Monday*, vol. 21(12), 2016.

FOLWER M.D., *Linking the benefit to the corporation: blockchain as a solution for certification in an age of "Do-Good" business*, 2018.

FRANCIONI F., *An international bill of rights: why it matters, how can it be used*, in *Texas International Law Journal*, vol. 32(3), 1997, pp. 471-482.

FREEMAN R.E., *Business ethics: the state of the art*, Oxford University Press, New York, 1991.

FREY M., *Il Global Compact e Le Imprese Italiane Verso Rio 2012*, in *Equilibri, Rivista per lo sviluppo sostenibile*, 2012, pp. 28-32.

GENOVESE A., *La "sustainable corporate governance" delle società quotate. Note introduttive*, in *Corporate Governance*, 2022 , pp. 97-112.

GIUDICI P., IRRERA M., MAUGERI M., SACCHI R., STRAMPELLI G. al convegno *Shareholder Value e Consumer Welfare: due teorie "neoliberali" al tramonto?*, Roma, 14 e 15 aprile 2023.

GRADO V., *La responsabilità delle imprese in materia di diritti umani lungo la c.d. downstream value chain: recenti sviluppi e problematiche*, in *Ordine Internazionale e diritti umani*, 2022, pp. 627-650.

GRADO V., *The Review of the Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy: Business as Usual?*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, vol.1, 2018, pp. 199–238.

GUSTAFSSON M., SCHILLING-VACAFLOR A., LENSCHOW A., *Foreign corporate accountability: The contested institutionalization of mandatory due diligence in France and Germany*, in *Regulation & Governance*, vol. 17 (4), 2022, pp. 891–908.

HERAS-SAZARBITORIA I., BOIRAL O., *ISO 9001 and ISO 14001: Towards a research agenda on management system standards*, in *International Journal of Management Reviews*, vol. 15(1), 2013, pp. 47–65.

IACOBUCCI E. M., TRIANTIS G.G., *Economic and Legal Boundaries of Firms*, in *Virginia Law Review*, Legal Studies Research Paper No. 903328, Toronto, 2007, pp.515-523.

IATRIDIS K., KUZNETSOV A., WHYMAN P.B., *SMEs and Certified Management Standards: The Effect of Motives and Timing on Implementation and Commitment*, in *Business Ethics Quarterly*, 2016, pp. 67–94.

IAZZOLINO G., BRUNI M. E., VELTRI S., MOREA D., *The Impact of ESG Factors on Financial Efficiency: An Empirical Analysis for the Selection of Sustainable Firm Portfolios*, in *Corporate social responsibility and environmental management*, vol.30 (4), 2023, pp. 1917–1927.

INGRAMS M., *The 2023 Update of the OECD Guidelines sets Stronger Standards for Companies but Weak Expectations for Governments – High and Lowlights from the New Text*, in *Business and Human Rights Journal*, 2023, pp. 1–7.

ISLAM M.A., & VAN STADEN C.J., *Modern Slavery Disclosure Regulation and Global Supply Chains: Insights from Stakeholder Narratives on the UK Modern Slavery Act*, in *J Bus Ethics*, 2022, pp. 455–479.

JÄGER J., DURÁN S. G., SCHMIDT L., *Expected economic effects of the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)*, Verlag Arbeiterkammer, Vienna, 2023.

JASON H., *The Modern Slavery Act (2015): A Legislative Commentary*, in *Statute Law Review*, vol. 37 (1), 2016, pp. 33–56.

JOSEPH S., KYRIAKAKIS J., *From soft law to hard law in business and human rights and the challenge of corporate power*, in *Leiden Journal of International Law*, vol. 36(2), 2023, pp. 335-361.

JUSTINE N., *Mapping the movement: the business and human rights regulatory framework*, in PAULY D. B., NOLAN J. (a cura di), *Business and Human Rights: From Principles to Practice*, Routledge, 2016, p. 34.

KANT I., *Per la pace perpetua*, 17<sup>a</sup> ed., Feltrinelli, Milano, 2010.

KLABBERS J., *An Introduction to International Organizations Law*, 4<sup>th</sup> ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2022.

KOOS S., *The German Supply Chain Due Diligence Act 2021 and its impact on globally operating German companies*, in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research/Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 2022, pp. 111-114.

KÜHNEL D., NICKEL C., *The OECD expert meeting on ecotoxicology and environmental fate — Towards the development of improved OECD guidelines for the testing of nanomaterials*, in *Science of the Total Environment*, 2014, pp. 347–353.

LAFARRE A., *The Proposed Corporate Sustainability Due Diligence Directive: Corporate Liability Design for Social Harms*, in *European Business Law Review*, vol. 34 (2), 2023, pp. 213-238.

LAFARRE A., VERHOEFF E., *European Regulation of Sustainable Finance and Investor Sustainability Duties: Measuring Is Knowing?*, in *Banking & finance law review*, vol. 39 (2), 2023, pp. 255–280.

LEE J., *Global supply chain dynamics and labour governance: Implications for social upgrading*, *ILO Research paper no.14*, 2016.

LENZI I., PAIS I., ZUCCA A., *Un patto globale per lo sviluppo sostenibile. Processi e attori nell'Agenda 2030*, FEEM Press, Milano, 2015.

LIBERTI L., *OECD 50th anniversary: the updated oecd guidelines for multinational enterprises and the new oecd recommendation on due diligence guidance for conflict-free mineral supply chains*, in *Business Law International*, vol. 13(1), 2012, pp. 35-50.

LINCIANO N., CAFIERO E., CIAVARELLA A., DI STEFANO G., LEVANTINI E., MOLLO G., NOCELLA S., SANTAMARIA R., TAVERNA M., *La finanza per lo sviluppo sostenibile*, in *Quaderno Consob*, Roma, 2021, p. 75 ss.

LINDSAY R., KIRKPATRICK A., LOW J.E., *Hardly soft law: the modern slavery act 2015 and the trend towards mandatory reporting on human rights*, in *Business Law International*, 2017, pp. 29-50.

MACCHI C., BRIGHT C., *Hardening Soft Law: The Implementation of Human Rights Due Diligence Requirements in Domestic Legislation*, in MAGI L., RUSSO D., LAZZERINI N. (a cura di), *Legal Sources in Business and Human Rights: Evolving Dynamics in International and European Law*, Leiden, 2020, pp. 218-247.

MACCHI C., *Nuovi orizzonti: verso un trattato internazionale in materia di imprese e diritti umani*, in *Mondodem*, 2019.

MAIHOLD G., MÜLLER M., SAULICH C., SCHÖNEICH S., *Responsibility in supply chains: Germany's due diligence act is a good start*, Berlin, 2021.

MALAGUTI M. C., *From Soft to Hard Law and Interpretation: the Case of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the Role of the National Contact Points*, in *Oslo Law Review*, vol. 10 (2), 2024, pp. 1–17.

MALBERTI C., *Il dibattito sulla Corporate Sustainability Due Diligence nell'Unione europea: prospettive evolutive*, relazione al Convegno su “La sostenibilità dell'attività di impresa”, svolto a Venezia il 28 settembre 2022.

MANN T., BLUNDEN A., *Judicial Comity*, in *Australian Law Dictionary*, Oxford, 2010.

MANTOUVALOU V., *The UK Modern Slavery Act 2015 three years on*, in *The Modern Law Review*, 2018, pp. 1017–1045.

MARCHESI A., *La protezione internazionale dei diritti umani: Nazioni Unite e organizzazioni regionali*, Franco Angeli, Milano, 2011.

MARCHISIO S., *La Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo*, in *Il diritto dell'agricoltura*, 1992, pp. 165-194.

MAUL D., *L'Organizzazione Internazionale del Lavoro - Cent'anni di politica sociale a livello globale*, ILO publisher, Roma, 2020.

MAURO M.R., *Diritto internazionale dell'economia. Teoria e prassi delle relazioni economiche internazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019.

MAYER C., *Reflections on corporate purpose and performance*, in *European Management Review*, 2023, pp.1-6.

MERLE C., AZZOUZ M., TOPIN Y.W., *EU Social Taxonomy Proposal: simpler and meaningful but half-way through*, 2022.

MOECKLI D., HARRIS D., *International Human Rights Law, Edited by Daniel Moeckli and David Harris*, 2<sup>nd</sup> ed., Oxford University Press, Oxford, 2014.

MONTINI M., *Riflessioni critiche sull'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2017, pp. 719-755.

MOREAU M.A., *L'originalité de la loi française du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance dans les chaînes d'approvisionnement mondiales*, in *Droit Social*, 2017, pp. 792-797.

MOSCO G.D., FELICETTI R., *Orizzonte temporale e corporate governance sostenibile tra iniziative europee e autodisciplina interna*, in *Luiss Law Review*, 2022, pp. 62-84.

MOSCO G.D., FELICETTI R., *Prime riflessioni sulla proposta di direttiva UE in materia di Corporate Sustainability Due Diligence*, in *Analisi Giuridica dell'Economia, Studi e discussioni sul diritto dell'impresa*, 2020, pp. 185-211.

- NAKAMOTO S., *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2008.
- NESPOR S., *La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal protocollo di Kyoto all'accordo di Parigi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2016, p. 81-121.
- NIELSEN C., *ESG Reporting and Metrics: From Double Materiality to Key Performance Indicators*, in *Sustainability*, vol. 15 (24), 2023, pp.1-5.
- NOLAN J., *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: Soft Law or Not Law*, in DEVA S., BILCHITZ D. (a cura di), *Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect*, Cambridge, 2013, pp. 138- 142.
- O'BRIEN M., CHRISTOFFERSEN J., *The Proposed European Union Corporate Sustainability Due Diligence Directive Making or breaking European Human Rights Law?*, in *Anales de Derecho*, vol. 40(2), 2023, pp. 177-201.
- PACCES A.M., *Civil Liability in the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive Proposal: A Law & Economics Analysis*, in *Social Science Research Network*, 2023, pp. 2-5.
- PALOMBO D., *The duty of care of the parent company: A comparison between French law, UK precedents and the Swiss proposals*, in *Business and Human Rights Journal*, 2019, pp. 265-286.
- PAPISCA A., *Schede: Preambolo e Articolo 1*, in PAPISCA A. (a cura di), *La Dichiarazione Universale dei diritti umani commentata dal Prof. Antonio Papisca*, Padova, 2009.
- PICKLES J. & ZHU S., *The California Transparency in Supply Chains Act*, in *Capturing the Gains Working Paper 15*, 2013, pp. 1-12.
- PICONE P., SACERDOTI G., *Diritto internazionale dell'economia*, Franco Angeli editore, Milano, 1982.
- PIETRANCOSTA A., *Codification in Company Law of General CSR Requirements: Pioneering Recent French Reforms and EU Perspectives*, Law Working Paper N° 639/2022, Sorbonne Law school, Paris, 2022, pp. 1-75.

POSTIGLIONE A., PAVAN A., *Etica ambiente e sviluppo: la comunità internazionale per una nuova etica dell'ambiente*, vol. 4, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2001.

RESCIGNO M., *Note sulle "regole" dell'impresa "sostenibile"- Dall'informazione non finanziaria all'informativa sulla sostenibilità*, in *AGE*, 2022, pp.165 ss.

RIGANTI F., *Climate change e vigilanza prudenziale: questione di (semplici) "aspettative"?*, in *Le nuove leggi civile commentate*, vol. 5, 2022, pp. 1252-1175.

ROE M.J., SPAMANN H., FRIED J. M., WANG C. C.Y., *The European Commission's Sustainable Corporate Governance Report: A Critique*, *European Corporate Governance Institute*, Law Working Paper 553/2020, Harvard Public Law Working Paper No. 20-30.

ROLLI R., *L'impatto dei fattori ESG sull'impresa: modelli di governance e nuove responsabilità*, Il Mulino, Bologna, 2021.

RUGGIE J. G., TAMARYN N., *Human Rights and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: Normative Innovations and Implementations Challenges*, in *Brown Journal of World Affairs*, vol. 22 (1), 2015, pp. 99-128.

RUGGIE J.G., *Business and Human Rights: the next chapter*, in *The Dovenschmidt Quarterly*, vol. 1(4), Maastricht, 2013, pp. 168-170.

RUHL G., *Cross-border Protection of Human Rights: The 2021 German Supply Chain Due Diligence Act*, in BORG-BARTHET J., TRIMMINGS K., YUCSEL-RIPLEY B., ŽIVKOVIĆ P. (a cura di), *From Theory to Practice in Private International Law - Gedächtnisschrift in honor of Jonathan Fitchen*, Oxford, 2024, p. 163-179.

SABERI S., KOUHIZADEH M., SARKIS J., SHEN L., *Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management*, in *International Journal of Production Research*, vol. 57(7), 2019, pp. 2117–2135.

SALERNO M.E., *L'integrazione dei fattori di sostenibilità nelle regole di comportamento dell'intermediario finanziario*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 2022, pp. 63 ss.

SAVOUREY E., BRABANT S., *The French Law on the Duty of Vigilance: Theoretical and Practical Challenges Since its Adoption*, in *Business and Human Rights Journal*, 2021, pp. 141-152.

SCHILLER S., *Exégèse de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre*, in *La Semaine juridique - Entreprise et affaires*, 2017, pp. 1052-1060.

SCHILLING-VACAFLOR A., GUSTAFSSON M.T., *Towards more sustainable global supply chains? Company compliance with new human rights and environmental due diligence laws*, in *Environmental Politics*, 2023, pp. 1-20.

SCHILLING-VACAFLOR A., *Putting the French duty of vigilance law in context: towards corporate accountability for human rights violations in the global South?*, In *Human Rights Review*, 2021, pp. 109-127.

SHOJI M., *Global accountability of transnational corporations: the un global compact as global norm*, in *Journal of East Asia and International Law*, vol. 8(1), 2015, pp. 29-46.

SINCLAIR A., NOLAN J., *Modern Slavery Laws in Australia: Steps in the Right Direction?*, in *Business and Human Rights Journal*, 2020, pp. 164-170.

SIRI M., ZHU S., *L'integrazione della sostenibilità nel sistema europeo di protezione degli interessi*, in *Banca impresa società*, 2020, pp. 3 ss.

SJAŦJEL B., *Reforming EU Company Law to Secure the Future of European Business*, in *European Company and Financial Law Review*, 2021, pp.190 ss.

ŠKVARĪLOVÁ-PELZL P., ADAMS A., *The Duty of Due Diligence: A European Race to Corporate Responsibility and Sustainability?*, in *European Business Law Review*, vol. 34 (2), 2023, pp. 193-212.

SZABADOS T., *Multilevel hardening in progress – Transition from soft towards hard regulation of CSR in the EU*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, vol. 28(1), 2020, pp. 83–101.

TARGETTI F., TAMBORINI R., *Globalizzazione, squilibri e crisi*, in BARUCCI E., MESSORI M. (a cura di), *Oltre lo Shock - Quale stabilità per i mercati finanziari*, Milano, 2008.

TAYLOR P.M., *A Commentary on the International Covenant on Civil and Political Rights: The UN Human Rights Committee's Monitoring of ICCPR Rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020.

TELLJOHANN V., DA COSTA I., MÜLLER T., REHFELDT U., ZIMMER R., *Accordi quadro internazionali-un nuovo strumento di relazioni industriali transnazionali*, in *Quaderni Rassegna Sindacale*, vol. 12 (1), 2011, pp. 145-155.

THE FORMER REFLECTION GROUP ON THE FUTURE OF EU COMPANY LAW, *Response to the European Commission's Action Plan on Company Law and Corporate Governance*, in *European Company and Financial Law Review*, vol. 10(3), 2013, pp.304-327.

THOMAS H., TURNBULL P., *From horizontal to vertical labour governance: The International Labour Organization (ILO) and decent work in global supply chain*, in *Human Relations*, vol. 71, 2018, p. 536.

TOELGYES C., *Le ONG in Uganda accusano la Total: pesanti violazioni dei diritti umani e ambientali*, in *Africa Express: notizie dal continente dimenticato*, 2020.

TOMIN K.R., *Germany takes action on corporate due diligence in supply chains: what the united states can learn from international supply chain regulations*, in *Loyola University Chicago International Law Review*, 2022, pp. 189-208.

TROISI A., *La comunicazione ambientale: il greenwashing dietro la sostenibilità*, in *AGE*, 2022, pp. 353 ss.

URBANI F., *Rassegna dei principali interventi legislativi, istituzionali e di policy a livello europeo in ambito societario, bancario e dei mercati finanziari*, in *Riv. soc.*, 2021, pp. 195 ss.

VENTURA L., *Corporate purposes and the law. New trends in legal frameworks for purpose-driven companies—The European way(s)*, in *European Management Review*, 2023, pp. 1-8.

VENTURA L., *Corporate Sustainability Due Diligence and the New Boundaries of the Firms in the European Union*, in *European Business Law Review*, vol. 34 (2), Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2023, pp. 239-242.

VENTURA L., *New trends in legal frameworks for purpose-driven companies—The European way(s)* in *European Management Review*, vol. 20(4), 2023, pp. 725–732.

VENTURA L., *Supply Chain Management and Sustainability: The New Boundaries of the Firm*, in *Uniform Law Review*, vol. 26 (3), 2021, pp. 599–634.

VERBERNE J., *How can blockchain serve society?* in *World Economic Forum*, 2018.

VOSS H., DAVIS M. , SUMNER M., ET AL, *International supply chains: compliance and engagement with the Modern Slavery Act*, in *Journal of the British Academy*, 2019, pp. 61-76.

WILLIAMS O.F., *The UN Global Compact: The Challenge and the Promise*, in *Business Ethics Quarterly*, vol. 14(4), 2004, pp. 755-774.

WINKLER M., *Imprese multinazionali e ordinamento internazionale nell'era della globalizzazione*, Giuffrè, Milano, 2008.

YOUNG O. R., *The Paris Agreement: Destined to Succeed or Doomed to Fail?*, in *Politics and Governance*, vol. 4 (3), Lisbona, 2016, pp.124-132.

ZACCARIA G., *Il Codice Dei Diritti Umani e Il Ruolo Fondamentale Della Dichiarazione Universale*, in *Cultura e diritti: per una formazione giuridica*, 1<sup>a</sup> ed., Pisa, 2012, pp. 71–74.

ZAJC K., *Hard Law*, in ZAJC K. (a cura di), *Encyclopedia of Law and Economics*, New York, 2016.

ZAMAGNI S., *L'impresa socialmente responsabile nell'epoca della globalizzazione*, in *Notizie di Politeia*, vol. 72, Bologna, 2003, pp. 28-42.

ZAMFIR I., *Towards a mandatory EU system of due diligence for supply chains*, in *EPRS, European Parliament*, 2020.

ZUMBANSEN P.C., *Global Value Chain Legislation, Modern Slavery, Climate Change and Finance: Lessons from the European Corporate Sustainability Due Diligence Directive ('CSDDD')*, in *McGill SGI Research Papers in Business, Finance, Law and Society Research Paper No. 2024-08*, 2024, pp. 1-11.

## SITOGRAFIA

AUZIÈRE T., *CSDD, loi française : tout comprendre au devoir de vigilance*, 2023, <https://www.traceforgood.com/fr/blog/devoir-de-vigilance>.

BALOCCO V., *UN Global Compact: Cos'è e Perché è Importante per Le Imprese - ESG360*, 25 agosto 2022, <https://www.esg360.it/social-responsibility/un-global-compact-cos-e-perche-e-importante-per-le-imprese/>.

BANDINI G., *Csddd, dal Consiglio Ue un ok risicato, ma definitivo*, in *ET Group powered by ETicaNews*, 27 maggio 2024, <https://www.eticanews.it/csddd-dal-consiglio-ue-un-ok-risicato-ma-definitivo/>.

BRABANT S., BRIGHT C., NEITZEL N., SCHÖNFELDER, E. *Enforcing Due Diligence Obligations: The Draft Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (Part 2)*, 2022, <https://verfassungsblog.de/enforcing-due-diligence-obligations/>.

BRUNETTI A., *All Eyes on Italy, France as Swing States on "Heavily" Revised EU Supply-Chain Law*, 9 marzo 2024, <https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/all-eyes-on-italy-france-as-swing-states-on-heavily-revised-eu-supply-chain-law/>.

Business and Human rights resource centre, *France's Duty of Vigilance Law in Business & Human Rights Resource Centre*, 2023, <https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/corporate-legal-accountability/frances-duty-of-vigilance-law/>.

CAMY J., *The French Law on the Duty of Vigilance: The Challenges of the Preventive Approach in Law Cambridge Core Blog*, 29 giugno 2023,

<https://www.cambridge.org/core/blog/2023/06/29/the-french-law-on-the-duty-of-vigilance-the-challenges-of-the-preventive-approach/>.

CFA Institute, *Short-Termism*, 29 ottobre 2019,  
<https://rpc.cfainstitute.org/en/policy/positions/short-termism>.

Commissione Europea, *European Commission - Have your say*, 2020,  
[https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Governo-societario-sostenibile\\_it](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Governo-societario-sostenibile_it).

Commissione europea, *Le istituzioni dell'UE concordano le priorità per il 2022 per un'UE resiliente e rinvigorita - Commissione europea*, 16 dicembre 2021,  
[https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/le-istituzioni-dellue-concordano-le-priorita-il-2022-unue-resiliente-e-rinvigorita-2021-12-16\\_it](https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/le-istituzioni-dellue-concordano-le-priorita-il-2022-unue-resiliente-e-rinvigorita-2021-12-16_it).

Commissione europea, *Sustainable Finance: Commission's Action Plan for a Greener and Cleaner Economy in European Commission - European Commission*, 8 marzo 2018, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_18\\_1404](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_1404).

Commissione europea, *What's next? The InvestEU Programme (2021-2027)*,  
[https://wayback.archive-it.org/12090/20191231194920/https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/whats-next-investeu-programme-2021-2027\\_en](https://wayback.archive-it.org/12090/20191231194920/https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/whats-next-investeu-programme-2021-2027_en).

CORONA E., *Codici Di Condotta*, 2006,  
[https://www.unimondo.org/Guide/Politica/Codici-di-condotta/\(desc\)/show](https://www.unimondo.org/Guide/Politica/Codici-di-condotta/(desc)/show).

COSTA C., *Protocollo Di Kyoto: Cos'è, Come Nasce e Cosa Prevede*, 8 novembre 2022,  
<https://www.esg360.it/environmental/protocollo-di-kyoto-cose-come-nasce-e-cosa-prevede/>.

CROCKETT A., RHEUBEN J., O'KEEFE N., HAMZAH SENDUT J., *Japan Publishes Guidelines on Corporate Human Rights Due Diligence in Society of Human Resources Management*, 20 ottobre 2022, <https://www.shrm.org/topics-tools/news/japan-publishes-guidelines-corporate-human-rights-due-diligence>.

DEBEVOISE & PLIMPTON, *U.S. Government Addresses Responsible Business Conduct*, 10 aprile 2024, <https://www.debevoise.com/insights/publications/2024/04/us-government-addresses-responsible-business>.

ECCJ, *French Corporate Duty of Vigilance Law (English Translation)*, 2016, <https://respect.international/french-corporate-duty-of-vigilance-law-english-translation/>.

EDA, *17 Obiettivi Di Sviluppo Sostenibile*, 1° febbraio 2024, <https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html>.

Enel, *Gestione dei diritti umani*, 2022, <https://www.enel.com/it/investitori/sostenibilita/strategia-progresso-sostenibile/diritti-umani>.

Enel, *Sustainability in the Supply Chain: Why It Is so Important in Enel X*, <https://corporate.enelx.com/en/question-and-answers/sustainability-in-supply-chain>.

*Eni for Human Rights*, 2022, <https://www.eni.com/assets/documents/eng/just-transition/2022/eni-for-2022-human-rights-eng.pdf>.

EUR-LEX, *Coreper*, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/coreper.html>.

European Parliament, *Answer Given by Mr Sinkevičius on behalf of the European Commission*, 25 gennaio 2022, [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-005404-ASW\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-005404-ASW_EN.html).

FASCIGLIONE M., *Luci ed ombre della proposta di direttiva europea sull'obbligo di due diligence d'impresa in materia di diritti umani e ambiente* in *SIDIBlog*, 2022, <http://www.sidiblog.org/2022/05/26/luci-ed-ombre-della-proposta-di-direttiva-europea-sullo-obbligo-di-due-diligence-dimpresa-in-materia-di-diritti-umani-e-ambiente/>.

FERMA, *Position paper on the European Commission's proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD)*, 2022, <https://drive.google.com/file/d/1N1T-lq3zDjXJW98WkBF4ABP4p3bdHH30/view>.

TUV Sud, *ISO 45001 e conformità della due diligence nella supply chain tedesca*, <https://www.tuvsud.com/it-it/risorse-e-pubblicazioni/tuv-italia-blog/sicurezza-del-consumatore/iso-45001-un-alleata-per-la-conformita-alla-legge-tedesca>.

Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, *Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale* (65<sup>a</sup> edizione), 2020, [https://www.iap.it/wp-content/uploads/2020/03/Codice-67a-edizione-10-marzo\\_2020.pdf](https://www.iap.it/wp-content/uploads/2020/03/Codice-67a-edizione-10-marzo_2020.pdf).

ASVIS, *L'Agenda 2030 Dell'Onu per Lo Sviluppo Sostenibile - Alleanza Italiana per Lo Sviluppo Sostenibile*, <https://asvis.it/l-agenda-2030-dell-onu-per-lo-sviluppo-sostenibile/>.

O'BRIEN C. M.; MARTIN-ORTEGA O., *Commission proposal on corporate sustainability due diligence: analysis from a human rights perspective*, maggio 2022, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/702560/EXPO\\_IDA\(2022\)702560\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/702560/EXPO_IDA(2022)702560_EN.pdf).

OEIGWG Chairmanship, *Legally Binding Instrument to Regulate*, in *International Human Rights Law, the Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises*, 4<sup>th</sup> revised draft, 2023, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/igwg-transcorp/session9/igwg-9th-updated-lbi-with-proposals.pdf>.

PRI, *PRI's 2030 EU Policy Roadmap*, 5 marzo 2024, <https://www.unpri.org/eu-policy/pris-2030-eu-policy-roadmap/12165.article>.

*Provenance - Sustainability Marketing Technology*, <https://www.provenance.org/>.

*Provenance in EU-Startups*, <https://www.eu-startups.com/directory/provenance/>.

Rodl & Partner, *Due Diligence in Supply Chains: The Italian Perspective*, 8 maggio 2023, <https://www.roedl.com/insights/international-supply-chain-law/italy-human-rights-environmental-impacts>.

Rodl & Partner, *Supply Chain Due Diligence in Italy: Legislation Under Construction*, 12 ottobre 2023, <https://www.roedl.com/insights/international-supply-chain-law/italy-due-diligence-obligations-legislation-developments>.

*Study on Directors' Duties and Sustainable Corporate Governance: Final Report*, 2020, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e47928a2-d20b-11ea-adf7-01aa75ed71a1>.

*Study on Due Diligence Requirements Through the Supply Chain: Final Report*, 2020, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1>.

TREGHINI D., *Direttiva CSDD: quali obblighi per le aziende UE* in *Ollum*, 8 agosto 2023, <https://ollum.it/direttiva-csdd-corporate-sustainability-due-diligence-directive-obblighi/>.

U.S. Government, *2024 United States Government National Action Plan on Responsible Business Conduct*, 2024, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/03/2024-United-States-Government-National-Action-Plan-on-Responsible-Business-Conduct.pdf>.

UN India Digital Library, *We need a shift, we need a transformation*, 21 gennaio 2024, [https://india.un.org/en/258379-we-need-shift-we-need-transformation#:~:text=expert%20has%20warned.-,Surya%20Deva%2C%20the%20UN's%20Special%20Rapporteur%20on%20the%20Right%20to,need%20a%20transformation%2C"%20Mr](https://india.un.org/en/258379-we-need-shift-we-need-transformation#:~:text=expert%20has%20warned.-,Surya%20Deva%2C%20the%20UN's%20Special%20Rapporteur%20on%20the%20Right%20to,need%20a%20transformation%2C).

UNDP, *Heightened Human Rights Due Diligence for Business in Conflict-Affected Contexts: A Guide*, 16 giugno 2022, <https://www.undp.org/publications/heightened-human-rights-due-diligence-business-conflict-affected-contexts-guide>.

UNEP, *Emissions Gap Report 2023*, 20 novembre 2023, <http://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023>.

United Nations, *The Core International Human Rights Instruments and Their Monitoring Bodies*, <https://www.ohchr.org/en/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-bodies>.

United Nations Human rights Council, *Ninth Session of the Open-Ended Intergovernmental Working Group on Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights*, 2023, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/session9>.

Voce *accountability*, in Treccani, [https://www.treccani.it/enciclopedia/accountability\\_\(Lessico-del-XXI-Secolo\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/accountability_(Lessico-del-XXI-Secolo)/).

Voce *business ethics*, in Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/business-ethics>.

Voce *due diligence*, in Treccani, [https://www.treccani.it/enciclopedia/due-diligence\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/due-diligence_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/).

Voce *dumping*, in Treccani, <https://www.treccani.it/enciclopedia/dumping/>.

Voce *fast fashion*, in Treccani, [https://www.treccani.it/enciclopedia/fast-fashion\\_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/#:~:text=Capacità%20di%20alcune%20aziende%20di,è%20solo%20di%20poche%20settimane](https://www.treccani.it/enciclopedia/fast-fashion_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/#:~:text=Capacità%20di%20alcune%20aziende%20di,è%20solo%20di%20poche%20settimane).

Voce *filiere produttiva*, in Treccani, <https://www.treccani.it/enciclopedia/filiera-produttiva/>.

Voce *finanza sostenibile*, in Treccani, <https://www.treccani.it/enciclopedia/tag/finanza-sostenibile/Agenda/>.

Voce *greenwashing*, in Treccani, [https://www.treccani.it/vocabolario/greenwashing\\_\(Neologismi\)/](https://www.treccani.it/vocabolario/greenwashing_(Neologismi)/), (6 maggio 2024).

Voce *shareholder*, in Treccani, [https://www.treccani.it/enciclopedia/shareholder\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/#:~:text=Azionista.,capitale%20è%20costituito%20da%20azioni](https://www.treccani.it/enciclopedia/shareholder_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/#:~:text=Azionista.,capitale%20è%20costituito%20da%20azioni).

Voce *sovranità*, in Treccani, <https://www.treccani.it/enciclopedia/sovranita/>.

Voce *stakeholder*, in Treccani, <https://www.treccani.it/enciclopedia/stakeholder/>, (30 maggio 2024).

## RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

California Supreme Court, *Guz v. Betchel Nat'l Inc.*, 24 Cal. 4<sup>th</sup> 317, 361, (2000).

Canada Supreme Court, *Nevsun Resources Ltd. v. Gize Yabeyo Araya, Kesete Tekle Fshazion and Mihretab Yemane Tekle*, SCC 5, no. 37919, (2020).

Court of Appeal of Versailles, *Les Amis de la Terre, Survie v. Total SA*, case no. RG20/01692, (2020).

District Court for the Northern District of Illinois, *Weber Shandwick Worldwide v. Daniel J. Reid et al.*, no. 05 C 709, (2005).

House of Lords, *Connelly v RTZ Corporation plc*, UKHL 30, (1997).

House of Lords, *Lubbe and Other v. Cape plc*, UKHL 41, 1 W.L.R. 1545, (2000).

Supreme Court of the United Kingdom, *Lungowe and Ors. v Vedanta Resources Plc and Konkola Copper Mines Plc*, UKSC 20, (2019), on appeal from EWCA Civ 1528, (2017).

Supreme Court of the United Kingdom, *Okpabi and Others v Royal Dutch Shell Plc and Another*, UKSC 3, (2021), on appeal from EWCA Civ 191, (2018).

United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, *John Doe v. Unolocal Corporation et al.*, 395 F. 3d 932, (2022).

United States Court of Appeals for the Second Circuit, *Esther Kiobel et al. v. Royal Dutch Petroleum et al.*, 569 U.S. 108, no. 10-1491, (2013).

United States Court of Appeals for the Second Circuit, *Joseph Jesner v. Arab Bank, PLC*, 584 U.S., no. 16-499, (2018).

United States Court of Appeals for the Second Circuit, *Presbyterian Church of Sudan v. Talisman Energy, Inc.*, 582 F. 3d 244, no. 07-0016-cv, (2009).

United States Court of Appeals for the Second Circuit, *Wiwa v. Royal Dutch Petroleum Shell*, 226 F.3d 88, no. 99-7223, no. 99-7245, (2000).

## **NORMATIVA E DOCUMENTI UFFICIALI**

Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, 22 aprile 2016, in vigore il 4 novembre 2016, Parigi.

Assemblea generale delle Nazioni Unite, *Transforming our world : the 2030 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/70/1, 21 Ottobre 2015.

*Australian Modern Slavery Act 2018*, no. 153/2018, *An Act to require some entities to report on the risks of modern slavery in their operations and supply chains and actions to address those risks, and for related purposes*, Commonwealth.

*California Transparency in Supply Chains Act of 2010*, Civil Code Section 1714. 43, SB657, Steinberg, 2010.

Codice civile italiano, regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, in vigore il 21 aprile 1942.

Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in vigore il 23 ottobre 2005.

Commissione europea, Communication from the Commission to the Council on the remedial measures notified by Hungary under Regulation (EU, Euratom) 2020/2092 for the protection of the Union budget, Bruxelles, 30.11.2022, COM (2022) 687 final.

Commissione europea, *Communication from the Commission: The European Green Deal*, COM(2019)640, 2019.

Commissione europea, *Directorate-General for Justice and Consumers*, F. TORRES-CORTÉS, C. SALINIER, H. DERINGER, ET AL., *Study on Due Diligence Requirements through the Supply Chain: Final Report*, Publications Office, 2020, p. 243.

Commissione europea, *Green Paper, Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility*, COM(2001) 366 final, (18 luglio 2001).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul *Piano d'azione: Finanziare la crescita sostenibile* dell'8 marzo 2018, COM/2018/097.

Comunicazione della Commissione del 21 Aprile 2021 sulla *EU Taxonomy, Corporate Sustainability Reporting, Sustainability Preferences and Fiduciary Duties: Directing Finance towards the European Green Deal*, COM(2021)188.

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Il Green deal europeo*, dell' 11 dicembre 2019, COM (2019) 640.

Conferenza internazionale del lavoro, *Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali del lavoro e i suoi seguiti*, 80° sessione, Ginevra, 1998.

Consiglio Europeo, *Lisbon Strategy: Towards a Europe of Innovation and Knowledge*, 2011.

Consiglio mondiale delle imprese per lo sviluppo sostenibile (WBCSD), *The EU Commission's proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive - Business and Human Rights Gateway in Business and Human Rights Gateway*, 2022.

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 13 dicembre 2006, in vigore 3 maggio 2008, New York.

Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato n.105, 25 giugno 1957, in vigore il 17 gennaio 1959.

Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, n. 111, 28 giugno 1958, in vigore il 13 luglio 1962.

Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87, 9 luglio 1948, in vigore il 25 marzo 1976.

Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, 31 ottobre 2003, in vigore il 14 dicembre 2005.

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, 23 maggio 1969, in vigore il 27 gennaio 1980, Vienna.

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, 21 dicembre 1965, in vigore il 4 gennaio 1969, New York.

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, 9 maggio 1992, in vigore il 21 marzo 1994, Rio de Janeiro – New York.

Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 20 novembre 1989, in vigore il 2 settembre 1990, New York.

Convenzione sul lavoro forzato, n. 29, 30 giugno 1926, in vigore il 1° maggio 1932.

Convenzione sul licenziamento, n.158, 22 giugno 1982, in vigore il 22 novembre 1985.

Convenzione sull'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, n. 98, 1° luglio 1949, in vigore il 18 luglio 1951.

Convenzione sull'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, n. 182, 17 giugno 1999, in vigore il 19 novembre 2000.

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna, 18 dicembre 1979, in vigore il 3 settembre 1981, New York.

Convenzione sull'età minima di ammissione al lavoro, n. 138, 26 giugno 1973, in vigore il 19 giugno 1976.

Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n.87, 9 luglio 1948, in vigore il 4 luglio 1950.

Convenzione sulla parità di retribuzione tra persone di diverso sesso, n. 100, 29 giugno 1951, in vigore il 23 maggio 1953.

Decreto legislativo italiano n. 231 dell'8 giugno 2001, *Regolamento sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, comprese quelle che non hanno personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 11, legge n. 300 del 29 settembre 2000.*

Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).

Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/692/GAI.

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di

informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Direttiva 2017/828/UE, del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

Governo giapponese, *Guidelines on Respecting Human Rights in Responsible Supply Chains*, 2022.

Governo inglese, *Modern Slavery Act, An Act to make provision about slavery, servitude and forced or compulsory labour and about human trafficking, including provision for the protection of victims; to make provision for an Independent Anti-slavery Commissioner; and for connected purposes*, 2015 c. 30.

Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, *Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights*, Geneva, Novembre 2016.

Istituto per i diritti umani e le imprese, *ICT Sector Guides on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, 2011.

Nazioni Unite, *Carta delle Nazioni Unite*, 14 agosto 1941, in vigore il 26 giugno 1945, San Francisco.

Nazioni Unite, *Guiding Principles on Business and Human Rights : Implementing the United Nations*, 2011.

Nazioni Unite, *Principles for Responsible Investment*, 2021.

Nazioni Unite, *UN Global Compact*, 26 luglio 2000, New York.

Nazioni Unite, *Universal Declaration of Human Rights*, 10 dicembre 1948, Parigi.

Organizzazione internazionale del Lavoro, *Decent Work in Global Supply Chains*, 2016.

Organizzazione internazionale del Lavoro, *Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e i suoi seguiti*, 18 giugno 1998.

Organizzazione internazionale del Lavoro, *Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy*, 6<sup>th</sup> ed., Geneva, 2017.

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, 25 maggio 2011, Parigi.

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*, 31 maggio 2018.

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, *OECD Guidelines for Responsible Business Conduct for Institutional Investors*, 2017.

Parere del Comitato economico e sociale europeo, *Verso un quadro giuridico europeo adattato per le imprese dell'economia sociale*, 544<sup>a</sup> Sessione Plenaria, 19.6.2019-20.6.2019, C 282/1.

Parere del Comitato economico e sociale europeo, *Catene di approvvigionamento sostenibili e lavoro dignitoso nel commercio internazionale*, 2020/C 429/25.

Parlamento Europeo, 2019- 2024, Committee on Legal Affairs, *Draft Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/ 1937*, COM (2022) 0071, 07.11.2022.

Parlamento Europeo, legislative resolution of 24 April 2024 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 (COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD)). P9\_TA(2024)0329 - Corporate Sustainability Due Diligence.

Governo francese, *Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre*.

Patto internazionale sui diritti civili e politici, 16 dicembre 1966, in vigore il 23 marzo 1976, New York.

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 16 dicembre 1966, in vigore il 3 gennaio 1976, New York.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini di sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, Bruxelles, 23 febbraio 2022, COM (2022) 71 final, 2022/0051 (COD).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (COM(2021) 706 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (COM(2020) 798 final).

Raccomandazione n.166/1982 sulla cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro.

Regolamento (CE) N. 66/2010 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).

Regolamento (UE) 2011/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2011 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»).

Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010.

Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

Relazione dell'Organizzazione Internazionale del lavoro, *World Employment and Social Outlook (WESO), Occupazione mondiale e prospettive sociali*, 2015.

Repubblica federale tedesca, *Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten*, 705-3, 2021.

Risoluzione 26/9 del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, A/HRC/RES/26/9, 26 giugno 2014.

Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, L'Aja, 1992.

Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the 'Protect, Respect and Remedy' Framework*, HR/ PUB/11/04, 2011, New York - Ginevra.